dossier

XIX Legislatura

8 aprile 2026

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione

Edizione provvisoria

D.L. n. 19/2026 – A.C. 2807-A

Volume II - Articoli 16-32

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it

Dossier n. 643/1 Volume II

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI -
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it

Progetti di legge n. 569/1 Volume II

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

SEZIONE III –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA 5

Articolo 16, commi 1-4 e 6 *(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)* 5

Articolo 16, comma 5 *(Risorse per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria)* 11

Articolo 16, commi 6-*bis*- 6-*septies (Istituzione di tre direzioni territoriali del dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze)* 13

Articolo 17 *(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)*.....17

Articolo 17-*bis (Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello)*.....27

SEZIONE IV –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO 29

Articolo 18 *(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)* 29

Articolo 19 *(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito*) 59

SEZIONE V –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA.....67

Articolo 20 *(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR)*.....67

Articolo 21, commi 1-3 *(Trattamento dei dati personali per il diritto allo studio)* 74

Articolo 21, commi 4-4-*ter (Misure in materia di limiti di spesa per i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca)* 81

Articolo 21, commi 5-8 *(Scuole di specializzazione per le professioni legali)* 89

Articolo 21, commi 8-*bis* e 8-*ter* *(Dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)* 98
Articolo 21-*bis* *(Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca)*.....103
SEZIONE VI –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 106
Articolo 22 *(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)*.....106
Articolo 23 *(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)*.....118
Articolo 23-*bis* *(Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'UE)*.....123
Articolo 24 *(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)* 124
SEZIONE VII –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI.....128
Articolo 25, commi 1-4 *(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)* 128
Articolo 25, comma 5 *(Disposizioni in materia di maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 435, della legge n. 199 del 2025)* 137
Articolo 25, commi 5-*bis* e 5-*ter* *(Incremento dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)* 141
Articolo 25, commi 5-*quater* e 5-*quinquies* *(Misure in materia di start-up innovative)*.....144
Articolo 25, comma 5-*sexies* *(Assunzioni personale del Ministero delle imprese e del made in Italy)*.....146
Articolo 26, comma 1, lettera *a) (Disposizioni concernenti le attività di*

verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali) 148
Articolo 26, comma 1, lettera *b) (Disciplina sanzionatoria in materia di servizi pubblici locali)*.....152
Articolo 26, comma 2 *(Misure per l'accelerazione del trasferimento tecnologico)*.....154
Articolo 26, comma 3 *(Accreditamenti delle strutture sanitarie o socio-sanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture)*.....157
SEZIONE VIII –DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMBIENTE...161
Articolo 27 *(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)*.....161
TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE.....168
CAPO I – DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE.....168
Articolo 28, comma 1 *(Cronoprogrammi degli Accordi per la coesione)* 168
Articolo 28, comma 2 *(Incremento del Fondo turismo)* 173
Articolo 28, comma 2-*bis (Finanziamento degli investimenti nelle aree deindustrializzate del Consorzio industriale del Lazio e del Consorzio Piceno Consind)* 178
Articolo 28, comma 3 *(Finanziamento di interventi per Aree interne per rischio sismico)* 182
Articolo 28, comma 3-*bis (Finanziamento Istituti di studi storici e filosofici di Napoli)* 186
Articolo 28, comma 3-*ter (Incremento dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione di una scuola primaria nel comune di Vibo Valentia)*.....189
Articolo 28, comma 4 *(Destinazione di risorse in taluni territori del Mezzogiorno e per la riqualificazione e di valorizzazione di spazi ed edifici pubblici)* 190
Articolo 28, comma 5 *(Revoca risorse non impegnate del FSC)* 194
Articolo 28, comma 5-*bis (Utilizzo risorse rivenienti dalla riprogrammazione su obiettivi STEP dei programmi della politica di coesione 2021-2027)* 198

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI 200

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 200

Articolo 29, commi 1 e 2 *(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione)*.....200

Articolo 29, commi 3-8 *(Disposizioni sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi)*.....204

Articolo 29, comma 11-*bis (Differimento della decorrenza della nuova normativa sul diritto del lavoratore ai versamenti a una nuova forma di previdenza complementare)*.....209

Articolo 30, commi 1-10 *(Disposizioni finanziarie)*.....210

Articolo 30, comma 11 *(Fondo amianto per i lavoratori dei cantieri navali)*.....218

Articolo 30, commi 11-*bis* e 11-*ter (Fondi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)*.....221

Articolo 31 *(Clausola di salvaguardia)*.....222

Articolo 32 *(Entrata in vigore)*.....224

Sezione III –Disposizioni urgenti in materia di giustizia

Articolo 16, commi 1-4 e 6
(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 16,** modificato in sede referente, reca disposizioni per l'attuazione della riforma della **giustizia tributaria** realizzata nell'ambito del PNRR, in tema di **incarichi**, **reclutamento** di magistrati tributari e **competenza** delle corti tributarie di primo grado.

L'articolo in commento apporta una serie di **modificazioni** alle norme che disciplinano la giustizia tributaria per gli aspetti che concernono:

- la decorrenza del termine dei **4 anni** ai fini del conferimento dell'incarico di **presidente di corte di giustizia tributaria;**
- la presidenza della **commissione di concorso** per magistrato tributario;
- il **tirocinio** dei magistrati tributari.

La relazione illustrativa afferma che la «ratio sottesa al presente articolo attiene alle finalità insite negli obiettivi PNRR, riferiti alla Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR e relativi alla professionalizzazione dei giudici tributari, alla deflazione del contenzioso, soprattutto quello di legittimità, alla riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia tributaria e al riordino della geografia giudiziaria.

Più in dettaglio, il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in primo luogo modificando la disciplina riguardante **la nomina a presidente di corte di giustizia tributaria,** di cui all'art. 2 del citato decreto, il cui incarico ha durata quadriennale.

Secondo la disposizione previgente, il presidente non può essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile entro i 4 anni successivi alla nomina.

Con la modifica in commento si precisa che il presidente non potrà essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno l'età pensionabile **entro i quattro anni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda** per partecipare all'interpello, e non più entro i quattro anni successivi alla loro nomina (**lett. *a)***).

Il secondo intervento concerne lo **svolgimento delle prove scritte** del concorso pubblico per accedere alla nomina a magistrato tributario, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 545 del 1992. In particolare, si prevede che l'espletamento delle predette prove scritte possa avvenire anche mediante l'**utilizzo di strumenti informatici**, secondo le modalità individuate da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (**lett. *b)***).

Un'ulteriore modifica riguarda il ruolo di presidente della Commissione di concorso per l'accesso alla carriera di magistrato tributario *ex* art. 4-*quater* del d.lgs. n. 545 del 1992. A tal riguardo, la novella apportata in questa sede permette di attribuire la funzione di **presidente della commissione di concorso** anche al **presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado**, anziché esclusivamente dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, come precedentemente previsto (**lett. *c)***).

Con riferimento al **tirocinio dei magistrati tributari** reclutati tramite le relative procedure concorsuali, di cui all'art. 4-*quinquies* del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, si precisa, attraverso una modifica apportata in sede referente, che **possa essere svolto esclusivamente presso** i magistrati tributari che svolgono, ai sensi dell'art. 3 del medesimo d.lgs. n. 545 del 1992, la funzione di **presidente di corte o di sezione** nelle corti di giustizia tributaria di primo o di secondo grado **(lett. *d)***).

> Il citato art. 3 stabilisce che l'incarico di presidente di corte o di sezione di una corte di giustizia tributaria di primo e di secondo grado possa essere attribuito ai soli membri che sono magistrati (tributari ovvero ordinari, amministrativi, contabili o militari), secondo la graduatoria redatta presso ogni corte di giustizia tributaria e comprendente tutti gli appartenenti alla categoria richiesta per il posto da conferire, che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.
> L'incarico di vicepresidente di sezione può invece essere assegnato anche ai componenti delle corti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni (o dieci anni per la corte di secondo grado) le funzioni di giudice tributario, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

In sede referente è stata inoltre aggiunta un'ulteriore lettera (**lett. *d-bis)***), che interviene sull'art. 5 del d.lgs. n. 545 del 1992 al fine di specificare che, **tra i magistrati** reclutati tramite concorso possono essere **nominati giudici delle corti** di giustizia tributaria **di secondo grado** solo quelli che hanno conseguito **un'anzianità di servizio di almeno 3 anni presso le corti di primo grado**.

Resta fermo, come stabilito dal citato art. 5, che possono essere altresì nominati giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado i giudici

tributari che risultano **iscritti nel ruolo unico nazionale alla data del 1° gennaio 2022**.

Il ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, è previsto dall'art. 4, comma 39-*bis*, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012). Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore del citato comma, che è stato introdotto nella predetta legge di stabilità ad opera dell'art. 12, comma 4-*bis*, del decreto-legge 16/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 44/2012. I componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica.

Il **comma 2** agisce sulla **competenza del giudice tributario monocratico di primo grado** di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, aumentando il valore delle controversie **da 5.000 a 10.000 euro**.

Si ricorda che già un altro recente intervento normativo (art. 40, co. 2, d.l. 41/2023), aveva incrementato il valore delle controversie sottoponibili alla corte di primo grado, che decide in **composizione monocratica**, da 3.000 euro a 5.000 euro. La modifica in commento, si legge nella relazione illustrativa, «persegue l'obiettivo di accelerare la definizione del contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore».

A tale riguardo, la relazione tecnica rileva che «l'introduzione del giudizio monocratico per la trattazione delle controversie di modico valore ha favorito il raggiungimento delle finalità perseguite dal legislatore, in termini di maggiore efficienza processuale e di minore durata del giudizio di primo grado. Infatti, nell'anno 2024, il tempo medio dei processi decisi dal giudice monocratico per le liti di valore fino a 5.000 euro – che rappresenta quasi il 60% dell'intero contenzioso di primo grado – è stato pari a 168,2 giorni, mentre il tempo medio del giudizio per le controversie aventi un valore superiore a 5.000 euro, decise collegialmente, è stato pari a 194,5 giorni.» Inoltre, prosegue la relazione tecnica, «l'introduzione del giudizio monocratico non ha determinato un aumento delle impugnazioni delle decisioni concernenti le liti di valore fino a 5.000 euro, atteso che negli anni 2023 e 2024 il tasso di impugnazione in appello di tali provvedimenti è stato pari rispettivamente al 16% e 17%, rispetto a valori compresi tra il 18% e il 21% registrati nel quinquennio precedente.»

Con specifico riferimento all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel comma 2, concernenti l'aumento di valore delle controversie, il successivo **comma 6** prevede che esse trovino **applicazione nei** confronti dei **ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026**.

Il **comma 2-*bis***, introdotto in sede referente, modifica l'art. 12, comma 4, del d.lgs. 546 del 1992, ed è volto a sostituire il riferimento al Dipartimento delle finanze con quello al neo istituito **Dipartimento della giustizia tributaria** quale organo incaricato di tenere l'**elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica nel giudizio tributario**, diversi da avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro.

Il Dipartimento della giustizia tributaria è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 20, comma 2-*ter*, del decreto-legge 44 del 2023, allo scopo di svolgere le attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del d.lgs. 300 del 1999, tra le quali rientrano la programmazione e le gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria; la gestione e lo sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; l'analisi del contenzioso tributario; la gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e la gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; l'assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria.

Il **comma 3**, in linea con gli interventi normativi compiuti dai commi precedenti sul testo del d.lgs. 545 n. 1992, reca le medesime modifiche sopra illustrate al **testo unico della giustizia tributaria** di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175. Il testo unico entrerà **in vigore il 1° gennaio 2027** e sostituirà il citato d.lgs. 545 n. 1992, che viene contestualmente abrogato.

In sintesi, **tali interventi consentono**:

- la partecipazione alla procedura di **interpello per** il conferimento dell'incarico di **presidente di corte di giustizia tributaria** a coloro che raggiungeranno **l'età pensionabile nei 4 anni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda** (**lett. *a)***, che modifica l'art. 3, comma 1 del d.lgs. 175/2024);
- l'eventuale utilizzo di **strumenti informatici** per lo svolgimento delle **prove scritte del concorso** per magistrato tributario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (**lett. *b)***, che modifica l'art. 5, comma 2 del d.lgs. 175/2024);
- l'attribuzione della funzione di **presidente della commissione di concorso** per magistrato tributario, oltre che ad un presidente di una corte di giustizia di secondo grado, anche al **presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado** (**lett. *c)***, che modifica l'art. 8, comma 2 del d.lgs. 175/2024);
- lo svolgimento del **tirocinio** di coloro che hanno superato il concorso per magistrato tributario **esclusivamente presso** i magistrati tributari che esercitano, ai sensi dell'art. 4 del medesimo d.lgs. 175, la funzione di **presidente di corte o di sezione** nelle corti di giustizia tributaria di primo

o di secondo grado (**lett. *d)***, come modificata in sede referente, che interviene sull'art. 9, comma 2, del d.lgs. 175/2024);

- la nomina a giudici delle **corti di giustizia tributaria di secondo grado** dei **magistrati** reclutati tramite concorso **solo se abbiano un'anzianità di servizio di almeno 3 anni presso le corti di primo grado**, fermo restando che possono essere altresì nominati giudici delle corti di giustizia tributaria di secondo grado anche i giudici tributari in servizio alla data di entrata in vigore del testo unico, che sono inseriti di diritto nel ruolo unico nazionale (**lett. *d-bis)***, introdotta in sede referente, che modifica l'art. 10, comma 1, del d.lgs. 175/2024);
- la trattazione presso la **corte monocratica di primo grado** delle controversie di valore **fino a 10.000 euro** (**lett. *e)***, che modifica l'art. 49, comma 1, del d.lgs. 175/2024).

Il **comma 4** contiene disposizioni relative al **concorso straordinario** bandito dal Ministero dell'economia e delle finanze per il reclutamento di **68 unità di magistrati tributari**, aumentate delle unità non assunte negli anni precedenti (concorso previsto dall'articolo 1, comma 10-*bis* e ss. della legge n. 130 del 2022). In particolare, attraverso una modifica al comma 10-*ter*, si stabilisce che le prove scritte consistano in **due elaborati**, da estrarre mediante sorteggio pubblico, vertenti il primo sul **diritto tributario** e il secondo sul **diritto civile ovvero** sul **diritto commerciale,** con profili di carattere tributario.

• ***La riforma della giustizia tributaria***

Tra le riforme contemplate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quella della giustizia tributaria è stata la prima ad essere realizzata. Il traguardo, che prevedeva la completa trasformazione delle commissioni tributarie di primo e secondo grado in vere e proprie corti tributarie di primo e secondo grado, composte esclusivamente da magistrati tributari, è stato raggiunto con l'entrata in vigore, il 16 settembre 2022**,** della **legge 31 agosto 2022, n. 130**, recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari (il raggiungimento del traguardo M1C1-35 era fissato al 31 dicembre 2022).

La riforma prosegue il cammino iniziato con la **legge delega del 1991** (legge 413/1991) **e i decreti attuativi del 1992** (d.lgs. 545/1992 e 546/1992), volto alla progressiva giurisdizionalizzazione della giustizia tributaria e ad un maggiore avvicinamento al contenzioso civile (in quell'occasione venne altresì introdotto un organo di autogoverno, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria). Oltre alla già citata sostituzione delle commissioni tributarie con le corti di giustizia tributaria, il cui corollario è la professionalizzazione della figura del magistrato tributario (per il quale si prevede, analogamente al magistrato ordinario, un periodo

di tirocinio e la formazione continua, nonché l'introduzione di più stringenti limiti di età per la cessazione dall'incarico), la riforma si caratterizza per gli interventi di natura procedurale (come l'ammissione della prova testimoniale), molti dei quali finalizzati a **deflazionare il contenzioso tributario** (*in primis* l'istituzione di un'apposita Sezione Tributaria della Corte di cassazione, ma anche il rafforzamento del regime di condanna alle spese di giudizio nei casi di mancata conciliazione, rigetto del reclamo o mancata mediazione, una più efficace tutela giurisdizionale nella fase cautelare e un uso più efficiente della c.d. "udienza a distanza").

Successivamente, in attuazione della delega di cui all'art. 21 della legge 111 del 2023, è stato emanato il **testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 175/2024)**, che ha proceduto all'integrale riordino dell'ordinamento della giustizia tributaria e del processo tributario.

Articolo 16, comma 5
(Risorse per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria)

L'**articolo 16, comma 5,** introduce tra le finalità volte al potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore scopo di destinazione delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali diverse dall'Agenzia del demanio, ossia quello del potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, ivi inclusi quelli relativi al processo tributario telematico.

Al fine di favorire la **riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia tributaria**, l'**articolo 16, comma 5**, modifica la disciplina, di cui all'articolo 1, **comma 358**, della legge n. 244 del 2007, sull'assegnazione delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali diverse dall'Agenzia del demanio.

Tale disposizione è riconducibile alle finalità insite negli obiettivi PNRR, riferiti alla Riforma 1.7 "Giustizia tributaria" della Missione 1 - Componente 1 del PNRR e relativi alla professionalizzazione dei giudici tributari, la deflazione del contenzioso, soprattutto con riferimento a quello di legittimità, la riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia tributaria e il riordino della geografia giudiziaria.

Nello specifico, il comma 5 alla **lettera *a)***, modificando il primo periodo del citato articolo 1, comma 358, della legge n. 244 del 2007, stabilisce che le **entrate derivanti dal riversamento** al bilancio dello Stato degli **avanzi di gestione** conseguiti dalle **Agenzie fiscali**, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo:

- a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione (destinazione prevista nella formulazione previgente); e
- alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti (destinazione prevista nella formulazione previgente); **nonché**
- **al potenziamento dei servizi anche digitali della giustizia tributaria** (destinazione aggiuntiva rispetto alla formulazione previgente).

La medesima assegnazione riguarda anche gli utili conseguiti, a decorrere dall'anno 2007, dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il Ministero dell'economia e delle finanze e le Agenzie fiscali possono promuovere la costituzione o partecipare a società e consorzi che, secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

Per espressa previsione normativa, sono invece esclusi da tale assegnazione gli avanzi di gestioni conseguiti dalle Agenzie fiscali e destinati alla incentivazione del personale.

A tale riguardo, la relazione illustrativa chiarisce che l'intervento di modifica contenuto nella lettera *a)*, introduce tra le finalità volte al potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, un ulteriore scopo di destinazione di dette entrate, ossia quello del potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, ivi inclusi quelli relativi al processo tributario telematico.

La successiva **lettera *b)***, modificando il secondo periodo del medesimo comma 358, individua i **Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria** (in luogo del Dipartimento per le politiche fiscali) quali destinatari di appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Più precisamente, ai fini del precedente periodo, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del MEF riferibile al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della giustizia tributaria.

Articolo 16, commi 6-*bis*- 6-*septies*
(Istituzione di tre direzioni territoriali del dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze)

L'**articolo 16,** istituisce **tre direzioni territoriali del dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze** presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, del Lazio e della Campania, individuandone i compiti e le dotazioni organiche.

In particolare il **comma 6-*bis*** dispone l'istituzione nell'ambito del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze di **tre direzioni territoriali** con sede in Milano, Roma e Napoli, **presso gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, del Lazio e della Campania**. A

La norma dispone che **ogni direzione territoriale** sia articolata ciascuna in **due uffici dirigenziali non generali**, e che ad essa sia preposto un dirigente di livello generale **con corrispondente incremento della dotazione organica** di 3 posti di livello generale e di 6 posti di livello non generale del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ad ogni direzione territoriale è attribuito un contingente di venti unità di personale amministrativo, di cui dodici unità di area funzionari e otto unità di area assistenti

Si prevede che nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di garantire l'immediato funzionamento delle direzioni territoriali, a ciascuna di esse è assegnato un contingente di 20 unità di personale amministrativo, di cui 12 unità di area funzionari e 8 unità di area assistenti, che è assicurato assegnando le unità presenti presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, Roma e Napoli senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica..

Le finalità dell'intervento sono **quella di completare il processo di riforma e di riorganizzazione della giustizia tributaria** di cui alla legge 31 agosto 2022, n. 130, alla legge 9 agosto 2023, n. 111, e al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, e quella di **incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali**.

Il **comma 6-*ter*** disciplina le funzioni **dei direttori con funzioni dirigenziali di livello generale** delle direzioni territoriali sopra indicate che**, nell'ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di cui**

all'allegato 1-*bis* al decreto e nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, assicurano:

- la vigilanza **sulla qualità e l'efficienza delle attività e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria** al fine di segnalarne risultanze e criticità al Dipartimento della giustizia tributaria e di proporre soluzioni organizzative, basate anche sul criterio della sussidiarietà, funzionali al corretto svolgimento dell'attività di supporto alla funzione giurisdizionale **(lettera a)**;
- lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria al fine di formulare proposte di soluzioni al Dipartimento della giustizia tributaria **(lettera b)**;
- la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonché di proposte in materia di lavori e di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali all'efficiente svolgimento delle attività dei medesimi uffici **(lettera c)**;
- il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità **(lettera d)**;
- la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell'ambito delle attività e dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria **(lettera e)**;
- la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 **(lettera f)**;
- la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari **(lettera g)**;
- la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento, stipula ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari ad assicurare il buon andamento delle attività e dei servizi della direzione territoriale e delle corti di giustizia tributaria, in forza del decentramento delle risorse operato dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi **(lettera h)**;
- il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con il Dipartimento della giustizia tributaria **(lettera i)**;

- l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro **(lettera l)**.

Gli ambiti territoriali di competenza individuati nella tabella dell'allegato 1-*bis* sono i seguenti:
-**Direzione territoriale con sede a Milano**: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta;
-Direzione territoriale con sede a Roma: Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria;
-**Direzione territoriale con sede a Napoli**: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia.

Inoltre, ai sensi del **comma 6-*quater***, i sopra indicati dirigenti nell'ambito delle rispettive Direzioni territoriali, assicurano:
- l'indirizzo degli affari generali e di segreteria, della gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del contenzioso (**lettera a**);
- la gestione della logistica e della salute e sicurezza sul lavoro (**lettera b**);
- la gestione delle relazioni sindacali (**lettera c**).

Il **comma 6-*quinquies*** definiscono **le funzioni dei due uffici dirigenziali non generali** presenti in ciascuna delle direzioni territoriali.

Si prevede in particolare che:
- al primo ufficio siano attribuite quelle indicate al comma 6-*ter*, lettere da *a)* a *e)*, e quelle indicate al comma 6-*quater*, lettere *a)* e *c)*
- al secondo ufficio siano affidate quelle indicate nel comma 6-*ter,* lettere da *f)* a *i)*, e quelle indicate nel comma 6-*quater*, lettera *b)*.

Il **comma 6-*sexies*** individua **la copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti**.

In dettaglio si dispone che alla copertura dei citati oneri si provvede mediante la riduzione delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'economia e delle finanze e di un numero pari a 19 posti nell'area dei funzionari e a 19 posti nell'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della giustizia tributaria, complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario.

Il **comma 6-*septies*** infine dispone che, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'immediato funzionamento delle direzioni

territoriali, si provvede al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti nei commi dalle disposizioni sopra indicate.

Articolo 17
(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 17** reca un complesso di disposizioni volte a garantire il conseguimento degli obiettivi della Riforma 1.4 – Giustizia civile della Missione 1, Componente 1 del PNRR, con particolare riferimento alla riduzione dei tempi di definizione dei procedimenti civili e commerciali, da conseguire entro il 30 giugno 2026.

Più nel dettaglio il **comma 1** interviene sull'articolo 3 del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117 (conv. legge n. 148 del 2025), che disciplina l'istituto **dell'applicazione a distanza dei magistrati per lo smaltimento dell'arretrato civile.**

La **lettera a) del comma 1** interviene sul **comma 6 dell'articolo 3** del decreto-legge n. 117 del 2025.

L'**articolo 3 del decreto legge n. 117** prevede un piano straordinario di **applicazione a distanza**, su base volontaria, **di magistrati ordinari** per la definizione **da remoto** di procedimenti civili allo scopo di **favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'arretrato e della durata dei processi civili** previsto dalla Missione 1, Componente 1, Riforma 1.4, del PNRR.

L'applicazione, che ha ad oggetto la **definizione da remoto di almeno 50 procedimenti civili** per ciascun magistrato, avviene **su base volontaria** e riguarda un **numero massimo di 500 magistrati ordinari**, anche fuori ruolo.

Il **termine ultimo dell'applicazione** è fissato dal comma 6 al **30 giugno 2026**, in concomitanza con la **scadenza dell'obiettivo** finale fissato dal PNRR. Se il magistrato applicato definisce i 50 procedimenti civili assegnati prima della scadenza del termine e manifesta la propria disponibilità, il capo dell'ufficio giudiziario destinatario dell'applicazione può assegnargli, con le stesse modalità seguite per la prima assegnazione, **ulteriori 50 procedimenti civili**, che in ogni caso devono essere definiti improrogabilmente entro il 30 giugno 2026.

Il decreto-legge integra il comma 6 al fine di prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che abbia definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati, di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di **ulteriori cinquanta procedimenti**, da definirsi improrogabilmente **entro il 30 giugno 2026**.

La **lettera b) del comma 1** modifica il **comma 11 dell'articolo 3** del decreto-legge n. 117 del 2025 prevedendo che al magistrato che abbia manifestato la disponibilità a ricevere l'ulteriore assegnazione di cinquanta procedimenti(si veda lettera precedente), venga corrisposta un'ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11 (ovvero in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998) a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati.

Il **comma 11 riconosce ai magistrati applicati** a distanza, al termine del periodo di applicazione, **un'indennità** di disponibilità **purché abbiano definito**, entro il medesimo termine, **i 50 procedimenti civili loro assegnati**. L'ammontare dell'indennità è pari al **triplo dell'indennità mensile** per il trasferimento d'ufficio in sedi disagiate prevista dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 133/1998[1], e **non è cumulabile** con l'indennità di missione prevista dal primo e dal secondo comma dell'art. 13 della legge 97/1979. Si specifica, poi, che i magistrati che si sono resi disponibili all'**assegnazione di ulteriori 50 procedimenti** e hanno definito anche questi entro il 30 giugno 2026 hanno diritto a ricevere **un'indennità aggiuntiva** dello stesso ammontare. Ai magistrati applicati a distanza è riconosciuto altresì un **punteggio di anzianità aggiuntivo** pari a 0,16, valido ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello presso il quale prestano servizio.

La **lettera c)** inserisce, dopo il comma 12, i **commi da 12-*bis* a 12-*quater*** che prevedono la possibilità per i magistrati ordinari in pensione che al momento della domanda non hanno compiuto i settantacinque anni di età, di partecipare, su domanda, al programma di smaltimento dei procedimenti civili arretrati. È prevista, in particolare, la possibilità di nomina di 200 magistrati ausiliari, in via straordinaria, con decreto del Ministro della giustizia adottato previa deliberazione del CSM. I magistrati sono assegnati agli uffici già individuati secondo le disposizioni del medesimo articolo 3, comma 2 (vale a dire gli uffici con maggiori difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi PNRR) e hanno un incarico con durata sino al 31.12.2026 (**12-*bis***). Il comma **12-*ter*** reca le disposizioni necessarie a disciplinare lo svolgimento del rapporto, la sua conclusione e il regime applicabile in via generale (con clausola di rinvio, per quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni in esame alla disciplina dettata per i magistrati onorari dal d.lgs. n. 116 del 2017 in quanto compatibile). Il comma **12-*quater*** quantifica l'entità dell'indennità corrisposto al magistrato ausiliario, prevedendolo, in

[1] L'indennità per il trasferimento d'ufficio in una sede disagiata è attribuita, ai sensi dell'art. 2 della legge 133/1998, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni ed è determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità

via forfetaria, nella misura di euro 200 per procedimento definito, con un limite massimo di 100 definizioni nel periodo di incarico. La norma prevede, altresì, le modalità di liquidazione, dell'indennità previa attestazione del capo dell'ufficio giudiziario di destinazione, sul numero di procedimenti definiti. Si chiarisce comunque l'impossibilità di superare, con tali erogazioni, i limiti massimi alla cumulabilità fissati dall'articolo 1, comma 489, della legge n. 147 del 2013 e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

L'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche le amministrazioni e gli enti pubblici inseriti nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 non possano corrispondere trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al trattamento pensionistico – ivi compresi i vitalizi derivanti da cariche elettive – eccedano il limite massimo retributivo previsto dall'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011, corrispondente al trattamento economico complessivo del Primo Presidente della Corte di cassazione.

L'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26: stabilisce che il trattamento di pensione anticipata denominato "Quota 100" non è cumulabile, a decorrere dalla data di decorrenza del trattamento e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, fatta salva la possibilità di percepire redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. L'articolo 14.1, comma 3, del medesimo Decreto-legge (Quota 102) estende l'incumulabilità con redditi da lavoro anche alle prestazioni pensionistiche previste per la "Quota 102".

Il c**omma 2** dell'articolo 17 del decreto-legge in conversione quantifica l'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 (lett. a), b) e c) in **euro 11.636.912 euro per l'anno 2026**. Alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo delle risorse afferenti alla **Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.8** del PNRR (*«Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi»*).

Il **comma 3** introduce modifiche agli **articoli 696 e 696-*bis* del codice di procedura civile**, in materia di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, disponendo un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo.

L'articolo 696 del codice di procedura civile disciplina l'**accertamento tecnico preventivo** e l'**ispezione giudiziale** *ante causam*, configurandoli come strumenti di istruzione preventiva finalizzati alla conservazione e all'acquisizione anticipata della prova tecnica, in presenza di una situazione di **urgenza**. La norma consente a chi abbia interesse di chiedere che, prima dell'instaurazione del giudizio di merito, siano accertati lo stato dei luoghi, la qualità o la condizione di cose, ovvero siano svolte verifiche tecniche suscettibili di modificarsi nel tempo o di difficile ricostruzione successiva. L'accertamento può estendersi non solo alla mera constatazione dei fatti, ma anche alle **valutazioni tecniche relative alle cause e ai danni**, assumendo così una funzione probatoria anticipata rispetto al futuro giudizio. In presenza dei presupposti di urgenza, l'ispezione o l'accertamento tecnico possono riguardare anche la persona dell'istante o, con il suo consenso, la persona nei cui confronti l'istanza è proposta. Il provvedimento è adottato dal giudice competente secondo le forme previste per l'istruzione preventiva, con la nomina di un consulente tecnico e la fissazione delle modalità di svolgimento delle operazioni. L'istituto si inserisce nel sistema delle misure cautelari probatorie ed è volto a evitare la dispersione o l'alterazione di elementi di prova rilevanti, senza anticipare il giudizio sul merito della controversia, che resta riservato al successivo processo ordinario.

Nel dettaglio, il comma 3, alla **lettera a*)*** aggiunge all'art. 696 c.p.c. due nuovi commi con i quali si prevede, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il suo giuramento determina la **sospensione del procedimento** fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Si specifica, inoltre, che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza, consentendo quindi, che non venga preclusa un'eventuale interlocuzione tra il consulente e il giudice nel caso in cui insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività di espletamento della consulenza.

Il nuovo quinto comma stabilisce che la definizione del procedimento avviene con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e che, successivamente a tale adempimento, il giudice provvede alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Tale ultima precisazione – come sottolinea la relazione tecnica - è resa necessaria per eliminare ogni dubbio interpretativo in ordine alla possibilità per il giudice di procedere alla liquidazione in un momento susseguente alla definizione del procedimento.

Con la **lettera b)** vengono introdotti **due nuovi commi** all'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile.

L'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile introduce una particolare forma di accertamento tecnico preventivo che si caratterizza per la sua **finalità conciliativa**. A differenza dell'accertamento tecnico previsto dall'art. 696 c.p.c.,

l'istituto può essere richiesto **anche in assenza di urgenza**, quando l'accertamento risulti funzionale alla **composizione anticipata della controversia**.

La norma trova applicazione nelle controversie aventi ad oggetto **crediti derivanti da inadempimento contrattuale o da fatto illecito**, nelle quali la decisione richiede valutazioni di natura tecnica. In tali casi, la parte interessata può proporre ricorso al giudice competente affinché venga disposto un accertamento tecnico prima dell'instaurazione del giudizio di merito, con lo scopo di chiarire gli aspetti tecnici della lite e favorire una soluzione concordata.

Accolto il ricorso, il giudice **nomina un consulente tecnico d'ufficio** e fissa l'udienza di comparizione delle parti, disciplinando lo svolgimento delle operazioni peritali. Al consulente è affidato non solo il compito di procedere all'accertamento tecnico, ma anche quello di **tentare la conciliazione tra le parti**, eventualmente formulando una proposta conciliativa fondata sugli esiti dell'indagine tecnica.

Qualora la conciliazione riesca, il verbale redatto e sottoscritto dalle parti e dal consulente acquista particolare rilevanza, in quanto costituisce **titolo esecutivo** e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. In caso di esito negativo del tentativo conciliativo, la relazione del consulente può comunque essere **acquisita e utilizzata nel successivo giudizio di merito**, consentendo un'anticipazione significativa dell'istruttoria tecnica.

In maniera del tutto **speculare** alle modifiche previste dalla precedente lettera a), il decreto legge prevede, al nuovo **settimo comma dell'articolo 696-*bis*,** la **sospensione del procedimento** a decorrere dal conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio o, se successivo, dal momento del suo giuramento, fino al deposito del processo verbale di conciliazione ovvero, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica d'ufficio.

Analogamente a quanto previsto per l'articolo 696 c.p.c., si chiarisce inoltre che tale sospensione – che, in ogni caso, **non può eccedere il termine massimo di sei mesi** – **non impedisce lo svolgimento dell'attività di consulenza**, la quale prosegue regolarmente durante il periodo di sospensione.

Con il successivo **ottavo comma dell'articolo 696-*bis*** si precisa che il procedimento si considera definito **con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al processo verbale di conciliazione** ovvero, in caso di esito negativo del tentativo conciliativo, **con il deposito della consulenza tecnica d'ufficio**. Anche in questo caso, al fine di fugare ogni possibile dubbio interpretativo, viene espressamente previsto che il giudice **provveda successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese del consulente**.

Nella relazione tecnica si rileva come l'introduzione della sospensione, pur intervenendo su un istituto connotato da una marcata **finalità deflattiva**, in quanto volto a un accertamento *ante causam*, trovi la propria giustificazione nella **possibilità per le parti di addivenire a una conciliazione nel corso**

dell'espletamento dell'attività peritale. Le modifiche normative in esame, in linea con la disciplina della sospensione già introdotta all'articolo 445-bis c.p.c. dal **decreto-legge n. 117 del 2025**, muovono dalla constatazione della **assenza di attività giurisdizionale** nelle more dello svolgimento della consulenza tecnica. Considerare tali procedimenti come pendenti durante l'esecuzione dell'attività del consulente, pur in mancanza di un'effettiva attività giudiziaria, determinerebbe infatti una **incongruenza nella rappresentazione dei tempi dei processi**, con effetti distorsivi sulla verifica del raggiungimento degli **obiettivi del PNRR**, compromettendone il conseguimento.

Il **comma 4** reca una **disposizione transitoria**, stabilendo che le modifiche introdotte dal comma 3 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della disposizione:

- nei quali non sia stata ancora depositata la consulenza tecnica d'ufficio;
- ovvero, nel caso dell'articolo 696-*bis* c.p.c., non sia stato depositato il verbale di conciliazione.

Il **comma 5** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli adempimenti previsti si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, trattandosi di attività rientranti nei compiti ordinari degli uffici giudiziari.

Il **comma 6** introduce una serie di **modifiche** al decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, recante la **disciplina** dei criteri e delle modalità di conferimento degli **incarichi extragiudiziari ai magistrati presso le pubbliche amministrazioni.**

Con la **lettera a)** si interviene sull'articolo 4, modificando i **requisiti temporali** per l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo.

In base alla formulazione previgente, l'articolo 4 disciplina i **presupposti soggettivi e i limiti** per il collocamento fuori ruolo dei magistrati presso pubbliche amministrazioni. Il **comma 1** individua le **condizioni ostative** al collocamento fuori ruolo del magistrato, stabilendo che l'autorizzazione non può essere concessa quando ricorra anche una sola delle due ipotesi previste. In particolare, è richiesto un **periodo minimo di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni** proprie della magistratura e deve inoltre essere decorso un **intervallo minimo di tre anni dal rientro in ruolo** qualora il magistrato abbia svolto un incarico fuori ruolo di durata superiore a cinque anni. Il **comma 2** specifica i criteri di computo dell'anzianità. Viene chiarito che il periodo di dieci anni decorre dalla data di conferimento delle funzioni e può comprendere il servizio prestato presso magistrature diverse da quella di attuale appartenenza, nonché il servizio presso l'Avvocatura dello Stato o

presso gli organi costituzionali. Sono esclusi dal computo i periodi di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, fatta salva l'aspettativa per maternità o per congedo parentale e lo svolgimento di specifici incarichi individuati dalla norma. Il comma prevede inoltre una serie di **ipotesi derogatorie** in cui il requisito dell'effettivo esercizio delle funzioni non è richiesto, con riferimento a incarichi espressamente disciplinati da norme speciali. Il **comma 3** disciplina le modalità di calcolo del periodo triennale previsto, stabilendo che esso decorre dal momento dell'assunzione del nuovo incarico successivo al rientro in ruolo. Anche in questo caso sono esclusi dal computo i periodi di aspettativa, con eccezione dell'aspettativa per maternità o congedo parentale e degli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni giudiziarie all'estero. Il **comma 4** introduce una serie di **deroghe alla limitazione temporale**, individuando specifiche tipologie di incarichi per le quali il vincolo del decorso triennale non trova applicazione. Le deroghe riguardano, in particolare, incarichi di elevato rilievo istituzionale o internazionale, funzioni apicali presso organi costituzionali o di governo, incarichi di diretta collaborazione con le massime autorità politiche e incarichi presso organismi giudiziari internazionali o sovranazionali.

In primo luogo, viene **sostituito integralmente il comma 1**, prevedendo che il collocamento fuori ruolo possa essere autorizzato solo se ricorrono **entrambe** le condizioni ivi indicate. La modifica riduce da **dieci a sei anni** il periodo minimo di **effettivo esercizio delle funzioni proprie della magistratura**, mantenendo invece invariato il requisito del decorso di **tre anni dal rientro in ruolo** a seguito di un incarico fuori ruolo di durata superiore a cinque anni. L'intervento modifica dunque in senso più flessibile la soglia di anzianità richiesta, anticipando il momento in cui il magistrato può accedere a incarichi extragiudiziari. In secondo luogo, si procede a un **coordinamento del comma 2**, primo periodo, dell'articolo 4, sostituendo il riferimento agli «almeno dieci anni» con quello ai «sei anni», al fine di allineare il criterio di computo dell'anzianità alla nuova soglia introdotta nel comma 1.

La riduzione da dieci a sei anni del requisito di anzianità comporta – come evidenzia la **relazione tecnica** - un ampliamento della platea dei magistrati potenzialmente destinatari di incarichi extragiudiziari, includendo anche magistrati più giovani. L'anticipazione del requisito temporale risponde, inoltre, all'esigenza di garantire una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane e di valorizzare le professionalità in una fase più precoce della carriera.

La **lettera b)** interviene sull'articolo 15 del decreto legislativo n. 45 del 2024, che reca la **disciplina transitoria degli incarichi conferiti ai magistrati**.

L'articolo 15 – nella sua formulazione previgente - reca la **disciplina transitoria** applicabile agli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati in relazione

all'entrata in vigore del nuovo decreto. Il **comma 1** stabilisce il principio generale secondo cui la disciplina introdotta dal decreto legislativo si applica agli incarichi conferiti o autorizzati **successivamente alla data di entrata in vigore** del decreto, fatta salva la diversa previsione contenuta nel comma 4.

Il **comma 2** disciplina il regime applicabile ai magistrati che risultano **già collocati fuori ruolo** alla data di entrata in vigore del decreto. Per tali soggetti continua a trovare applicazione la disciplina vigente al momento del conferimento o dell'autorizzazione dell'incarico, precisando che i limiti temporali di permanenza previsti dalla normativa previgente non operano per gli incarichi caratterizzati dallo svolgimento di funzioni giudiziarie o giurisdizionali all'estero, come individuati dall'articolo 11, comma 3.

Il **comma 3** riguarda invece i magistrati collocati fuori ruolo **successivamente** all'entrata in vigore del decreto che abbiano già svolto incarichi fuori ruolo in precedenza. In tali casi si applicano i nuovi limiti temporali previsti dal decreto, computando anche la durata degli incarichi precedentemente svolti. Sono tuttavia previste **eccezioni** per gli incarichi da conferire o autorizzare presso specifiche istituzioni di rilievo costituzionale, per i quali il periodo pregresso non viene computato.

Il **comma 4** differisce l'applicazione di alcune disposizioni del decreto, stabilendo che le norme relative al numero massimo dei magistrati fuori ruolo e alla sostituzione della tabella allegata alla legge n. 71 del 1991 trovano applicazione **a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

In primo luogo, il decreto-legge modifica il comma 3, scindendo dalla sua disciplina generale quella specificamente prevista per alcuni **incarichi apicali presso la pubblica amministrazione**. Viene quindi introdotto un nuovo **comma 3-*bis*** che, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, razionalizza il regime di esenzione dal cumulo dei periodi precedenti di svolgimento di incarichi extragiudiziari. Tale esenzione viene estesa non solo ai magistrati collocati fuori ruolo, presso le istituzioni indicate dalla norma, successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, ma anche ai magistrati già collocati fuori ruolo alla medesima data, nonché a coloro che ricoprono **ruoli apicali** (capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e di dipartimento) **presso il Ministero della giustizia**. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* si applicano - per espressa previsione del nuovo comma 3-*ter* - anche agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione e agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento già conferiti o da conferire fino al 31 dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

La disposizione interviene, poi, sul comma 4 del medesimo articolo 15, al fine di precisare che le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 17, comma 2, del citato decreto legislativo n. 45 del 2024 relative al numero

massimo di magistrati ordinari, amministrativi e contabili, collocabili in posizione di fuori di ruolo non si applicano sino al 31 dicembre 2029. La modifica non aumenta la dotazione organica dei magistrati ordinari. La norma prevede, inoltre, che nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie, indicati alla lettera M) della Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 è rideterminato nel numero di 200 unità sino al 31 dicembre 2029 ed il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della medesima tabella è rideterminato nel numero di 9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 sino al 31 dicembre 2029.

Con la **lettera c)** si modifica l'articolo 16 del decreto legislativo n. 45 del 2024.

In primo luogo, al comma 1, viene esteso il rinvio all'articolo 15, includendo anche il comma 3 oltre al comma 2, ampliando quindi l'ambito delle disposizioni richiamate.

Il comma 1 dell'articolo 16 – nella formulazione previgente - dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 45 del 2024, le disposizioni della legge n. 190 del 2012 indicate dalla norma cessano di applicarsi ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili. La disposizione faceva salva la disciplina transitoria prevista dall'articolo 15, comma 2, delimitando l'ambito di applicazione della normativa anticorruzione previgente.

In secondo luogo, è introdotto il comma 1-bis, che modifica l'articolo 1, comma 68, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), in materia di limiti alla durata complessiva degli incarichi.

In particolare, si prevede che, ai fini del computo del termine massimo di durata degli incarichi, non sia mai conteggiato il periodo relativo agli incarichi conferiti o autorizzati – o da conferire o autorizzare – presso:

- la Presidenza della Repubblica;
- la Corte costituzionale;
- il Parlamento;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- gli organi di governo autonomo.

La medesima esclusione dal computo si applica altresì agli incarichi di capo e vice capo degli uffici di diretta collaborazione, nonché agli incarichi di capo e vice capo di dipartimento, già conferiti o da conferire entro il 31

dicembre 2029 presso i Ministeri titolari di interventi previsti dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.

Infine, la **lettera d)** introduce nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 45 del 2024, concernente le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento conseguenti alla nuova disciplina, un nuovo comma 1-bis. In particolare, la nuova disposizione prevede la soppressione del secondo periodo del quinto capoverso dell'articolo 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186, che stabiliva un divieto triennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato o presidenti di tribunale amministrativo regionale.

Come evidenzia la relazione tecnica- si tratta di una disposizione dal carattere rigidamente perentorio, che impediva una valutazione caso per caso da parte dell'organo di autogoverno e che, per tale ragione, è stata più volte oggetto di deroga in sede deliberativa.

Occorre rammentare che il **comma 1** dell'articolo 17 dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, eliminando una disposizione dell'ordinamento giudiziario ritenuta non più compatibile con la nuova disciplina del collocamento fuori ruolo. Il **comma 2** prevede la sostituzione della **tabella B** allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, con la nuova tabella allegata al decreto legislativo n. 45 del 2024.

Articolo 17-*bis*
(Disposizioni in materia di processo penale telematico in grado di appello)

L'**articolo 17-*bis*, introdotto in sede referente,** prevede che, fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle corti di appello e delle procure generali, all'atto di appello del Procuratore generale presso la corte di appello continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 582, comma 1, c.p.p. nel testo previgente al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

L'articolo 17-*bis*, introdotto in sede referente, reca una **disciplina transitoria** in materia di **modalità di deposito dell'atto di appello** da parte del Procuratore generale presso la corte di appello, al fine di coordinare l'entrata in vigore del processo penale telematico con i tempi di effettiva informatizzazione degli uffici giudiziari di secondo grado. La disposizione stabilisce che, fino al termine previsto per la completa informatizzazione delle corti di appello e delle procure generali individuato dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, continua ad applicarsi, limitatamente all'atto di appello del Procuratore generale, la disciplina di cui all'articolo 582, comma 1, c.p.p. nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

La norma determina, pertanto, una **deroga temporanea al regime del processo penale telematico**, circoscritta sotto il profilo soggettivo al Procuratore generale presso la corte di appello e sotto il profilo oggettivo al deposito dell'atto di appello, consentendo il mantenimento delle modalità tradizionali di deposito fino al completamento del processo di informatizzazione degli uffici del secondo grado. Tale intervento si giustifica alla luce del disallineamento tra la collocazione processuale dell'atto, che continua a essere depositato presso l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e la diversa tempistica di adeguamento tecnologico degli uffici requirenti di secondo grado, i quali, fino al completamento dell'infrastrutturazione digitale, non risultano in condizione di operare integralmente secondo le modalità telematiche previste dalla riforma.

L'articolo 582, comma 1, del codice di procedura penale, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, disciplina le modalità di proposizione delle impugnazioni prevedendo che l'atto sia presentato mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento

impugnato. Tale disposizione si colloca nel sistema tradizionale del processo penale, fondato su modalità di deposito di tipo analogico, antecedenti alla progressiva introduzione degli strumenti telematici.

Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, attuativo della legge delega per la riforma del processo penale (c.d. riforma Cartabia), ha inciso in modo significativo anche sul regime delle impugnazioni, inserendo nel sistema processuale il principio della digitalizzazione degli atti e prevedendo il progressivo passaggio al deposito telematico, secondo modalità definite da successivi provvedimenti attuativi. Nell'ambito di tale intervento, l'articolo 87 del medesimo decreto legislativo ha dettato una disciplina di carattere transitorio volta a regolare la graduale introduzione del processo penale telematico, prevedendo che, fino alla piena operatività delle infrastrutture tecnologiche, continuino ad applicarsi, in determinati casi, le modalità tradizionali.

Il decreto del Ministro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 reca le regole tecniche per l'adozione del processo penale telematico e stabilisce il cronoprogramma di implementazione del sistema presso gli uffici giudiziari. In particolare, l'articolo 3, comma 5, individua il termine entro il quale deve essere completata l'informatizzazione anche degli uffici di secondo grado, tra cui le corti di appello e le procure generali presso le medesime corti. La previsione di un termine differito per tali uffici determina, nella fase transitoria, una asimmetria rispetto agli uffici di primo grado già inseriti nel circuito telematico, che la disposizione in esame intende colmare attraverso il mantenimento temporaneo del regime previgente per il deposito dell'atto di appello da parte del Procuratore generale.

Sezione IV –Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito

Articolo 18
(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 18**, costituito da **10 commi**, interviene su diverse disposizioni connesse all'attuazione delle Riforme della **Missione 4 - Componente 1 del PNRR** di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.
Il **comma 1**, in materia di **mobilità del personale docente**, demanda alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità. Inoltre, in materia di formazione, esso introduce diverse disposizioni tese a semplificare il quadro normativo relativo agli **accreditamenti degli enti di formazione**.
Il **comma 2**, in materia di **reclutamento dei docenti**, significativamente modificato **in sede referente**, interviene sulla normativa concernente l'accesso al ruolo, in più sensi: in primo luogo prevedendo che resta ferma la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per il ricongiungimento con un **genitore che abbia compiuto 65 anni**; in secondo luogo estendendo la possibilità di essere **inclusi negli elenchi regionali,** ora prevista per i soli candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per docenti banditi a decorrere dal 2020, anche ai candidati risultati idonei alla prova scritta della **procedura straordinaria per i docenti della scuola secondaria** bandita nel **2019**; in terzo luogo, prevedendo che l'ordine dei candidati da collocare nei previsti **elenchi regionali**, oltreché il criterio cronologico, segua il punteggio conseguito nelle prove scritte e orali dei concorsi, **senza considerare la valutazione dei titoli**; in ultimo luogo prevedendo che gli elenchi vengano suddivisi in **due sezioni distinte**, a seconda se vi sia o meno corrispondenza tra regione di svolgimento del concorso e regione per il cui elenco si chiede l'iscrizione.
Il **comma 3** interviene sulla normativa riguardante la riforma degli **istituti tecnici**, che partirà a decorrere dall'**anno scolastico 2026/2027**. In particolare, in primo luogo si sostituisce il riferimento temporale all'**anno scolastico 2023/2024** con quello **all'anno scolastico 2024/2025**, quale anno da prendere a parametro per la definizione del **numero massimo di classi**

attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico in cui entrerà in vigore la riforma. In secondo luogo, a seguito delle modifiche apportate in **sede referente**, si interviene sulla disciplina concernente il curricolo dei **percorsi di istruzione tecnica dello studente.**
Il **comma 3-*bis***, aggiunto in **sede referente**, prevede che, per il perseguimento degli obiettivi della riforma degli ITS Academy, questi possano avvalersi, a determinate condizioni, anche di **risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo** che utilizzano le **tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy.**
I **commi 4, 5, e 6** incidono, invece, sulla riforma riguardante la **riorganizzazione del sistema scolastico**. Si prevedono, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, risorse aggiuntive pari a **19 milioni di euro** per l'attivazione di incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027 di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché un trattamento favorevole in termini di criteri da utilizzare per la **determinazione dell'organico di istituto del personale ATA**, ai fini del quale le istituzioni scolastiche accorpate si considerano invece alla stregua di istituzioni autonome. Si prevede, inoltre, **l'attribuzione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero** dall'insegnamento nel limite di spesa di **9 milioni di euro** per l'anno scolastico 2026/2027.
Il **comma 6-*bis***, aggiunto in sede **referente**, consente alla regione Friuli-Venezia Giulia, per gli anni scolastici dal 2027 al 2030 di attivare ulteriori **autonomie scolastiche per le istituzioni di lingua slovena**, in deroga ai limiti vigenti sul dimensionamento scolastico.
Il **comma 7** proroga di un anno, all'anno scolastico 2027/2028, la decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale **ATA** previsto dalla contrattazione collettiva vigente.
Infine, il **comma 8**, in ragione del differimento disposto dal comma 7, **sopprime** il riferimento normativo ai sensi del quale era necessario procedere **entro l'anno scolastico 2025/2026** alla **revisione dei criteri** e dei **parametri** per la definizione delle **dotazioni organiche** del personale ATA.

La disposizione in esame, costituita da **dieci commi**, reca disposizioni riguardanti l'attuazione della **Missione 4 - Componente 1 del PNRR** di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito. In particolare:

- il **comma 1, lettera *a)***, e il **comma 2** recano disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.1 «**Reclutamento dei docenti**»;

- il **comma 1, lettera *b)***, reca disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.2 «**Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo**»;

- il **comma 3** reca disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.1 «**Riforma degli istituti tecnici e professionali**»;

- il **comma 3-*bis*** reca disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.5 **«Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)»**;

- i **commi 4, 5, 6** e **6-*bis*** recano disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.3 «**Riorganizzazione del sistema scolastico**»;
- i **commi 7 e 8** recano disposizioni relative alla decorrenza, che è fissata solo a partire dalla fase successiva alla conclusione del PNRR, del **nuovo ordinamento del personale ATA** previsto dalla contrattazione collettiva vigente.

A) Disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» (comma 2)

Il **comma 1, lettera *a)*** e il **comma 2** dell'articolo in commento recano due distinte norme concernenti l'attuazione della Riforma 2.1 «**Reclutamento dei docenti**» della M4C1 del PNRR.

Per comprendere il contesto normativo ed istituzionale entro cui si collocano i due interventi normativi in oggetto, si ritiene utile ripercorrere quanto previsto dalla Riforma 2.1 del **sistema di reclutamento dei docenti**, Missione 4, Componente 1, del PNRR. Essa mira a istituire un nuovo modello di reclutamento dei docenti collegato a un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della loro carriera. Nello specifico, l'obiettivo della Riforma è quello di **determinare un significativo miglioramento della qualità dei percorsi educativi**, per offrire a studentesse e studenti sempre migliori livelli di conoscenze, capacità interpersonali e metodologico-applicative, nonché **coprire con regolarità e stabilità le cattedre disponibili con insegnanti di ruolo**. La formazione e la sperimentazione con metodologie innovative permettono inoltre un processo di selezione basato non solo sul livello di conoscenza ma anche sui metodi didattici acquisiti e sulla capacità di relazionarsi con la comunità educativa.
La revisione del quadro giuridico intende **attrarre, reclutare e motivare insegnanti** di qualità, in particolare attraverso: un sistema di reclutamento più semplice e in grado di valutare in maniera più completa la qualità dei docenti; l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado; la limitazione dell'eccessiva mobilita degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento); una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo. La riforma introduce, inoltre, un **nuovo modello unitario di formazione iniziale e di abilitazione** all'insegnamento, prevedendo percorsi abilitanti universitari specifici per le diverse classi di concorso atti a consentire il conseguimento di crediti universitari utili ai fini del conseguimento dell'abilitazione, quale prerequisito per l'ammissione ai concorsi. Questo nuovo modello unitario garantisce lo sviluppo, nei futuri docenti, sia di

competenze culturali, disciplinari, pedagogiche, psicopedagogiche, didattiche e metodologiche, sia di quelle proprie della professione docente.
Le **prime procedure concorsuali avviate con il nuovo sistema** introdotto dalla riforma sono state disciplinate in dettaglio dal decreto ministeriale n. 205 del 26 ottobre 2023, concernente il concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, e dal decreto ministeriale n. 206 del 26 ottobre 2023, attinente al concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.
Nella **settima relazione del Governo** si legge che il **target M4C1-14** prevede l'assunzione di almeno **70.000 docenti** con il nuovo sistema. In sede di revisione del PNRR, il raggiungimento di tale target è stato ridistribuito su base annuale, definendo **tre distinti target**:

- il primo relativo al reclutamento di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024. Al riguardo si segnala che con decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2756 del 6 dicembre 2023 sono stati banditi i concorsi (**c.d. PNRR 1**), i cui esiti hanno consentito di conseguire il primo target M4C1-14 di 20.000 mila assunzioni entro il termine del 31 dicembre 2024.
- il secondo con il reclutamento di ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre 2025. Al riguardo si segnala che con i decreti dipartimentali n. 3059 e n. 3060 del 10 dicembre 2024 sono state bandite ulteriori procedure (**c.d. PNRR 2**) che alla data del 30 settembre 2025, hanno determinato il raggiungimento del target M4C1- 14*bis*, essendo stati stipulati i contratti dei docenti immessi in ruolo sulla base della riforma.
- il terzo relativo ad almeno 70.000 candidati che hanno superato il concorso pubblico per diventare insegnanti secondo il sistema di reclutamento riformato, inclusi 40.000 insegnanti già assunti nell'ambito del target M4C1-14 e M4C1-14 *bis*.

Al fine di conseguire il **terzo target** correlato alla riforma **(M4C1-14*ter*)** entro il **30 giugno 2026**, è stata bandita la terza serie di concorsi così articolati:

- concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, di cui al D.D.G. 9 ottobre 2025 n. 2938;
- concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, di cui D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939.

Tali procedure concorsuali sono in corso di svolgimento.

Le **disposizioni legislative attuative** della menzionata riforma 2.1 della M4C1 sono gli articoli 58 e 59 del decreto-legge n. 73 del 2021, gli articoli 44-46 del decreto-legge n. 36 del 2022 e l'articolo 38 del decreto-legge n. 115 del 2022.
Parte delle nuove modalità di reclutamento sono state definite nel decreto-legge n. 73 del 2021, relativamente alla **limitazione della mobilità degli insegnanti**, nell'interesse della continuità dell'insegnamento, e al miglioramento del sistema di reclutamento dei docenti attraverso la semplificazione di procedure a cadenza

annuale. L'altra parte della riforma è contenuta agli articoli 44-46 del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede **percorsi certi per l'accesso alla professione docente**, con maggiore apertura ai giovani, perfezionando ulteriormente le procedure di reclutamento, nonché la definizione delle modalità per la **formazione iniziale, continua e incentivata.**
Con il decreto-legge n. 115 del 2022, a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea e al fine di stabilire una più stretta correlazione fra la **progressione di carriera dei docenti**, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo, è stato introdotto un incentivo stabile annuale collegato alla valutazione del merito in favore dei docenti qualificati.

Venendo ora alle modifiche in commento, il **comma 1**, **lettera *a)***, dell'articolo in commento, **novella** l'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante la disciplina relativa all'**anno di prova** e all'**immissione in ruolo** dei docenti.

La **novella** incide sul **comma 5,** il quale statuisce che il docente, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova, cui si aggiunge, per coloro i quali non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione, salvo che nei casi di sovrannumero o, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

A tale disciplina, la **norma ora in commento aggiunge**, in fine, la previsione, in base alla quale, **ulteriori criteri integrativi** possono essere previsti in sede negoziale nell'ambito delle prerogative assegnate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro alla **contrattazione integrativa sulla mobilità** nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.1 del PNRR.

La **relazione illustrativa** dà conto delle **ragioni** che hanno determinato la modifica normativa in commento. Si legge, infatti, che la disciplina concernente la mobilità del dipendente pubblico costituisce un tema trasversale al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia nell'ambito delle misure di riforma della pubblica amministrazione sia nell'ambito delle riforma del sistema di reclutamento del personale docente

(Riforma 2.1, M4-C1), finalizzata ad introdurre un nuovo modello di reclutamento dei docenti, anche mediante un ripensamento della loro formazione iniziale e lungo tutto l'arco della carriera, con l'obiettivo di innalzare la qualità dell'insegnamento. Con tale riforma l'impegno assunto è stato quello di introdurre **requisiti più rigorosi** per l'accesso all'insegnamento, la **limitazione dell'eccessiva mobilità** e la valorizzazione, ai fini della progressione di carriera, della valutazione delle prestazioni e dello sviluppo professionale continuo.
La relazione, inoltre, dopo aver premesso che le **operazioni di mobilità** del personale docente impattano sull'assetto degli organici, sulle immissioni in ruolo e sul principio della continuità didattica, ha evidenziato che la mobilità del personale docente, educativo e ATA della scuola è disciplinata dal contratto collettivo nazionale integrativo, il quale regola tutte le procedure della mobilità territoriale e professionale nei tre anni scolastici di vigenza, mentre le operazioni di mobilità (legate alla presentazione delle relative domande) sono annuali e si svolgono secondo le indicazioni ministeriale fornite con ordinanza. Per l'anno scolastico 2025/2026, in particolare, le operazioni di mobilità (avviate con le ordinanze ministeriali nn. 36 e 37 del 28 febbraio 2025) si sono svolte sulla base dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo, sottoscritto in data 29 gennaio 2025, che disciplina la mobilità del sopracitato personale per il triennio 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028, prevedendo delle importanti novità in merito al computo del c.d. "vincolo triennale". Peraltro, la relazione segnala che il CCNI citato "non è stato ancora certificato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 40-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, pertanto, con la recente legge di bilancio (comma 526) si è reso necessario intervenire al fine di consolidare e salvaguardare le posizioni di tutto il personale docente, educativo ed ATA già destinatario dei movimenti per la mobilità nell'anno scolastico 2025/2026 svolti sulla base dell'ipotesi di CCNI non ancora certificato. In aggiunta a questa ultima disposizione, volta a ratificare le operazioni di mobilità già svolte nell'anno scolastico passato, l'intervento normativo in oggetto mira a legittimare l'operato della CCNI anche per le operazioni di mobilità che si svolgeranno negli altri due anni del triennio considerato dalla contrattazione medesima. Pertanto, come evidenziato anche nella **relazione tecnica,** la finalità dell'intervento in oggetto, è quella di demandare **alla contrattazione collettiva integrativa l'individuazione di ulteriori criteri integrativi in tema di mobilità**. L'obiettivo è quello di consentire alla CCNI la previsione di criteri per definire le modalità di computo del triennio di permanenza perseguendo, indirettamente, l'ulteriore vantaggio di superare eventuali dubbi interpretativi derivanti dalla stratificazione di norme nel tempo in tema di vincolo triennale".

Si ricorda che il **comma 526 della legge di bilancio 2026** (legge 30 dicembre 2025, n. 199) prevede che limitatamente all'anno scolastico 2025/2026 sono fatte salve le procedure e le operazioni di mobilità, utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il successivo **comma 2** della disposizione in commento, come **significativamente modificato** nel corso dell'esame in **sede referente**, **modifica in più punti** l'**articolo 399**, **commi 3 e 3-*ter***, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Si ricorda che **l'articolo 399,** reca la **disciplina di accesso ai ruoli del personale docente** della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, prevedendo, al **comma 1**, che esso ha luogo, per il **50 per cento dei posti** a tal fine annualmente assegnabili, mediante **concorsi per titoli ed esami** e, per il **restante 50 per cento**, attingendo alle **graduatorie permanenti**. Al **comma 2** si prevede che, nel caso in cui la **graduatoria** di un concorso per titoli ed esami sia **esaurita** e rimangano posti a esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente, e vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

Ai sensi del **comma 3**, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, ai **docenti** della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo **destinatari di nomina a tempo indeterminato** su ogni tipologia di posto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ai sensi delle quali, in caso di superamento della prova, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria ed è **confermato in ruolo** presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, essendo **tenuto a rimanervi per non meno di tre anni**, **compreso il periodo di prova**, cui si aggiunge, nei casi previsti, il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l'abilitazione. Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.

La prima novella apportata all'articolo 399 qui descritto dalla **lettera *a)* del comma 2** della disposizione in commento è finalizzata a specificare, al termine del comma 3 appena ricordato, che **resta ferma**, in ogni caso, la possibilità per il docente, di **presentare domanda di assegnazione provvisoria**, provinciale o interprovinciale, per il **ricongiungimento con un genitore che abbia compiuto 65 anni**, ossia un genitore che sia considerato "persona anziana" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29.

Il **comma 3-*ter* dell'articolo 399**, introdotto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 45 del 2025, prevede che, fatta eccezione per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo titolari di contratto a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, ovvero a tempo determinato, i **candidati** che hanno conseguito almeno il **punteggio minimo** previsto per il superamento della **prova orale in un concorso bandito a**

decorrere dal 2020 per posti di tipo comune e di sostegno nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria sono **inseriti, su domanda**, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di pubblicazione della relativa graduatoria, in un apposito **elenco regionale**, costituito annualmente **da cui si attinge**, a decorrere dall'anno scolastico **2026/2027**, in caso di **esaurimento delle graduatorie** dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono definite le modalità di costituzione, funzionamento e aggiornamento dell'elenco, fermo restando che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti nonché l'ordine del punteggio ottenuto **nell'ambito di tali concorsi**.

I **numeri 1) e 2) della lettera *b)* del comma 2 ora in commento** intervengono sul comma 3-*ter* appena descritto. Il **numero 1)** estende la possibilità dell'inserimento, su richiesta, nell'elenco regionale da tale comma istituito anche a coloro che abbiano conseguito il punteggio minimo previsto per il **superamento della prova scritta** della **procedura straordinaria** per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune o di sostegno, di **docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado**, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019.

La **novella di cui al numero 2)** interviene sul secondo periodo del comma 3-*ter*, specificando, in primo luogo, che l'ordinamento interno dell'elenco deve seguire il criterio cronologico dei concorsi sostenuti dai richiedenti "**facendo riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando**" ed in secondo luogo a prevedere che l'**ordine** dei candidati inseriti nell'elenco regionale segua, oltreché il criterio cronologico, l'ordine del punteggio ottenuto nelle **prove scritte e orali** dei concorsi banditi a decorrere dal 2020, escludendo, quindi, dal calcolo del punteggio, la **valutazione dei titoli**. In coerenza con la modifica di cui al numero 1), è inoltre inserito il riferimento alla prova scritta della **procedura straordinaria bandita sulla base del già citato articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2019**. Infine, con un periodo aggiuntivo collocato in fine al medesimo comma 3-*ter*, si specifica che **ciascun elenco regionale**, fermo restando il criterio cronologico dei concorsi sostenuti, è **articolato in due sezioni**, da cui si attinge nel seguente ordine: la **prima** sezione, costituita dagli aspiranti che hanno **svolto il concorso nella regione per il cui elenco chiedono l'iscrizione**; la **seconda**, costituita dagli aspiranti che hanno svolto il concorso in **una regione diversa** da quella per il cui elenco chiedono l'iscrizione.

Per completezza, si riporta anche il contenuto del **comma 3-*quater* dell'articolo 399**, ai sensi del quale i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo

determinato accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. La decorrenza dei contratti sottoscritti non può essere anteriore alla data del 1° settembre.

La **relazione illustrativa** spiega le ragioni che hanno determinato la modifica normativa recata dal testo originario del decreto-legge, che era limitata alla novella al comma 3-ter volta ad **escludere** dall'ordine del punteggio **la valutazione dei titoli**. "La misura si rende necessaria in quanto a livello territoriale le letture interpretative delle tabelle di valutazione titoli di cui agli Allegati B ai decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206 da parte delle singole commissioni giudicatrici si sono rivelate significativamente **difformi**, spesso anche nella medesima regione, e non è possibile intervenire a posteriori sulla determinazione del punteggio di graduatorie già utilizzate ai fini del reclutamento. In assenza della previsione in oggetto si verificherebbe la situazione per cui nell'elenco regionale della medesima classe di concorso nella medesima regione potrebbero venirsi a trovare aspiranti la cui posizione è determinata dalla **diversa valutazione dei medesimi titoli**. La misura opera nell'ambito degli aggiustamenti alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti (**M4C1-R.2.1**) concordati nell'ambito del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, che ha previsto l'istituzione di elenchi regionali utilizzabili esclusivamente in via residuale per coprire a tempo indeterminato i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari".

B) Disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» (comma 1, lettera *b)*)

Il **comma 1** dell'articolo in commento, alla **lettera *b)*** reca invece un insieme di novelle all'**articolo 16-*ter*** del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante norme in materia di formazione e valutazione degli insegnanti. La disposizione in commento riguarda quindi la Riforma 2.2 **«Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo»**.

Nello specifico, le novelle in commento sono **quattro**, e sono volte a modificare, oltreché la rubrica dell'articolo, il **comma 2** e il **comma 8**, e ad aggiungere un nuovo comma, il **comma 8-*bis***.

Per comprendere il contesto normativo e istituzionale entro cui si collocano gli interventi normativi appena illustrati, si ritiene utile ripercorrere quanto previsto dalla riforma "**Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo**", ossia la **Riforma 2.2 della Missione 4, Componente 1**, del PNRR. Essa beneficia di una dotazione finanziaria pari a **34 milioni di euro**.
La Riforma mira a **costruire un sistema di formazione di qualità del personale scolastico**, in linea con gli standard europei, che favorisca un continuo sviluppo professionale e di carriera, superando il precedente sistema di formazione caratterizzato da un'offerta formativa frammentata, discontinua e poco adeguata alle esigenze professionali di dirigenti scolastici, insegnanti e personale tecnico e amministrativo.
L'obiettivo della Riforma è, infatti, quello di fornire al personale scolastico, attraverso l'istituzione di una **Scuola di Alta formazione e formazione continua,** una formazione pedagogica e didattica che, insieme a una conoscenza approfondita della materia, consenta di **affrontare efficacemente la sfida della trasmissione di competenze metodologiche, digitali e culturali** nell'ambito di una didattica di alta qualità.
L'articolo 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 che reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti - in attuazione della Riforma di cui trattasi - inserisce, al comma 1, lettera i), il nuovo Capo IV-*bis* al decreto legislativo n. 59 del 2017, recante "Scuola di Alta formazione dell'istruzione e sistema di formazione continua incentivata", composto degli articoli 16-bis e 16-ter. Ai sensi dell'art. 16-*bis*, la Scuola di Alta formazione dell'istruzione, con sede legale in Roma, ha lo scopo di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale, di indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di svolgere le funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti, attraverso un'azione di costante relazione con le istituzioni scolastiche per la partecipazione attiva dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa. La norma prevede quali organi della Scuola: il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale. La Scuola, che si avvale altresì dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative, con gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito. Essa può stipulare convenzioni con le università, con le istituzioni AFAM e con soggetti pubblici e privati, fornitori di servizi certificati di formazione.
Quanto allo **stato di attuazione della Riforma** in questione, sulla base della **settima relazione del Governo**, si segnala che, con decreto del Ministro

dell'Istruzione 27 settembre 2022, n. 255 si è proceduto alla definizione dell'organizzazione e del funzionamento della Direzione generale della Scuola. A seguito di specifici interpelli, nel corso dell'**anno 2023**, sono stati costituiti tutti gli organi della Scuola (Presidenza, Comitato di indirizzo, Comitato scientifico internazionale) ed è stato nominato il Direttore generale. Sono stati, altresì, adottati tutti i decreti attuativi.
La Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione (SAFI), con le delibere del Comitato di indirizzo n. 3 e 4 del 27 dicembre 2023, ha approvato rispettivamente le **linee guida triennali per la formazione del personale docente** e gli **obiettivi formativi** dei percorsi di formazione volontaria e incentivata.
Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, n. 113, sono state definite le modalità di svolgimento, in sede di prima applicazione e per l'anno scolastico 2023-2024, del percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui al citato articolo 16-*ter* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Il percorso FOVI (Formazione Volontaria Incentivata) per l'anno scolastico 2023-2024 si è regolarmente svolto e concluso. Per l'**anno scolastico 2024-2025** è stato svolto il secondo corso annuale del primo ciclo triennale di formazione volontaria incentivata ed è stato avviato e concluso anche il primo corso annuale del secondo ciclo triennale di formazione. La seconda annualità del primo ciclo è stata rivolta ai docenti di ruolo che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, che hanno positivamente concluso la prima annualità del primo ciclo triennale della suddetta formazione, conseguendo l'attestato. La prima annualità del secondo ciclo è stata rivolta ad analoga platea di docenti di ruolo, che non abbiano partecipato o non abbiano concluso positivamente la prima annualità del primo ciclo triennale.
Per un **approfondimento** sulla normativa citata, si consulti il portale istituzionale della scuola al seguente link.

Prima di esaminare le singole novelle introdotte dal comma 1, lettera *b)* dell'articolo in commento, si ritiene opportuno riepilogare la **disciplina recata all'articolo 16-*ter*.**

L'articolo 16-*ter* prevede che, nell'ambito dell'attuazione PNRR, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, in ordine alla **formazione obbligatoria** introdotta dalla legge n. 107 del 2015, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, è stato previsto un sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema della scuola e dei docenti di ruolo, articolato in percorsi di durata almeno triennale, valorizzando una metodologia formativa di tipo operativo/applicativo con attività di progettazione, tutoraggio, accompagnamento e guida allo sviluppo delle potenzialità degli studenti, e prevedendo una retribuzione anche a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, al di fuori dell'orario di servizio. Per la *governance* del nuovo sistema di formazione, la Scuola ha finora avuto il compito di **accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione** continua e adottare **linee di indirizzo** sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei.

La novella contrassegnata dal **numero 1)** incide sulla disciplina recata dall'articolo 16-*ter*, **comma 2**, sostituendone, in particolare, la **lettera *a)***.

L'articolo 16-*ter*, **comma 2** nella **formulazione previgente** prevedeva che gli obiettivi formativi dei percorsi siano definiti dalla Scuola, che ne coordina in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, la **struttura** con il supporto dell'INVALSI e dell'INDIRE nello svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

a) **definizione** delle **linee guida** per l'**accreditamento delle istituzioni** deputate ad erogare la **formazione continua** per le finalità di cui al presente articolo, anche attraverso la piattaforma digitale per l'accreditamento degli enti di formazione gestita dal Ministero dell'istruzione, e verifica dei requisiti di cui al comma 8;

b) adozione delle linee di indirizzo sui contenuti della formazione del personale scolastico in linea con gli standard europei;

c) raccordo della formazione iniziale abilitante degli insegnanti con la formazione in servizio.

Ora, la **novella** introdotta dal **comma 1, lettera *b)*, numero 1) sostituisce** la disciplina contenuta nella **lettera *a)*** sopra ricordata, prevedendo che la Scuola, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di formazione, definisca **orientamenti** per l'accreditamento delle istituzioni deputate ad erogare la formazione di cui al presente articolo, **ai fini dell'adozione della direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito** di cui al comma 8 e verifica dei requisiti indicati dalla direttiva.

Quindi, la modifica introdotta dal comma in esame prevede che la Scuola definisca **orientamenti** e **non più linee guida** (come previsto nel testo previgente) per l'**accreditamento** delle istituzioni deputate ad erogare la formazione (scompare il riferimento alla formazione **"continua"** e il riferimento alla **piattaforma digitale del Ministero**), **al fine di consentire l'adozione della direttiva** da parte del Ministro dell'istruzione e del merito e **la verifica dei requisiti** di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al comma 8, indicati nella medesima direttiva. La novella appena descritta va letta in combinato con quella di cui al successivo numero 3) della medesima lettera *a)* (su cui vedi *infra*), la quale aggiunge, tra i compiti della citata direttiva ministeriale, quello di **disporre l'accreditamento degli enti di formazione**.

La novella di cui espressa al comma 1, lettera *b)*, **numero 2) modifica il comma 8, secondo periodo,** dell'articolo 16-*ter*.

Nel **testo previgente**, il **comma 8** prevedeva che **possono** chiedere l'accreditamento i soggetti in possesso dei **requisiti** di moralità, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale determinati con apposita **direttiva** del Ministro dell'istruzione. **Fermo**

restando l'accreditamento dei soggetti già riconosciuti dal Ministero dell'istruzione come enti accreditati per la formazione del personale della scuola, sono requisiti minimi di accreditamento, ai quali deve attenersi la direttiva di cui al primo periodo, la previsione espressa della formazione dei docenti tra gli scopi statutari dell'ente, **un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni**, la stabile disponibilità di risorse professionali con esperienza universitaria pregressa nel settore della formazione dei docenti e di risorse strumentali idonee allo svolgimento dei corsi di formazione. I costi della formazione sono allineati agli standard utilizzati per analoghi interventi formativi finanziati con risorse del Programma operativo nazionale.

La novella introdotta dalla **lettera *b),* numero 2)** del comma in esame, modifica il secondo periodo del testo di legge appena illustrato, **sopprimendo**:

- **il riferimento all'inciso** riguardante **gli enti già accreditati dal ministero** per la formazione del personale della scuola;
- **il riferimento**, tra i requisiti minimi di accreditamento, allo svolgimento di **un'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione in favore dei docenti svolta in almeno tre regioni**.

Sul punto, la **relazione tecnica** chiarisce che **viene eliminata la clausola di salvezza prevista per gli enti già accreditati dal Ministero**, che si era resa necessaria per consentire la prima applicazione della misura e che adesso, non essendo più necessaria, determina un irrigidimento del sistema di accreditamento degli enti. Si elimina, inoltre, quale requisito minimo di accreditamento degli enti, l'esperienza almeno quinquennale nelle attività di formazione dei docenti svolta in almeno tre regioni.

L'ulteriore modifica recata dal comma 1, lettera *b)*, **numero 3)** aggiunge una nuova previsione normativa, il **comma 8-*bis*** il quale statuisce che l'**accreditamento degli enti di formazione** e la **qualificazione** delle associazioni professionali e disciplinari ai fini della **formazione continua** in servizio del personale scolastico è disposto con la **direttiva del Ministro dell'istruzione** e del **merito** di cui al comma 8.

Infine, il comma 1, lettera *b)*, **numero 4)** modifica la **rubrica dell'articolo**, da "Formazione in servizio incentivata e valutazione degli insegnanti" in "Formazione in servizio **continua** ed incentivata e valutazione degli insegnanti"

Come si evince dalla lettura delle **relazioni illustrativa e tecnica,** il filo conduttore delle modifiche che interessano l'articolo 16-*ter* - espresse, come illustrato, al comma 1, lettera *b)*, numeri 1), 2), 3) e 4) della disposizione in esame - è quello di

razionalizzare e semplificare il quadro normativo relativo **all'accreditamento degli enti responsabili della formazione dei docenti.**
L'intervento proposto, senza apportare modifiche al sistema delineato dal PNRR, si limita a razionalizzare il meccanismo **uniformando l'accreditamento della formazione incentivata**, prevista dal PNRR, a quello della **formazione continua**, già vigente.

C) Disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali» (comma 3)

Il successivo **comma 3** modifica l'articolo **26-*bis*, comma 1**, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante misure urgenti per l'attuazione della riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, relativa agli **istituti tecnici.**

Per comprendere il contesto normativo ed istituzionale entro cui si colloca l'intervento normativo in oggetto, si ritiene utile ripercorrere, preliminarmente, quanto previsto dalla **riforma degli istituti tecnici**, ossia la Riforma 1.1 della Missione 4, Componente 1, del PNRR.
In particolare, essa mira ad allineare i curricula degli istituti tecnici e professionali alla domanda di competenze che proviene dal tessuto produttivo del Paese e, in particolare, ad orientare l'istruzione tecnica e professionale verso l'innovazione introdotta dal Piano Nazionale "Industria 4.0.", incardinandola nel contesto dell'innovazione digitale.
Con il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, agli articoli 26, 27 e 28, è stata approvata la riforma degli istituti tecnici e professionali.
L'attuazione della riforma è stata avviata con l'articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, il quale prevede il **riordino**, tramite **regolamenti di delegificazione**, del **sistema dell'istruzione tecnica**, incidendo sul quadro vigente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010.
Il **regolamento attuativo** della citata disposizione legislativa **non è stato tuttavia adottato**. Di esso era stato approvato uno schema preliminare, nella riunione del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 (qui il comunicato stampa), che tuttavia non è mai stato trasmesso al Parlamento per il prescritto parere da parte delle Commissioni competenti.
Allo scadere del termine previsto dal PNRR per la sua adozione definitiva – il 31 dicembre 2024 – è entrato in vigore il decreto-legge n. 208 del 2024, il cui articolo 9, introducendo nell'articolo 26 il nuovo comma 4-*bis*, ha disposto che, in sede di **prima applicazione**, per l'anno scolastico **2025/2026,** il regolamento di riordino venisse sostituito da un **decreto ministeriale**. Il provvedimento in questione è il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024.
Dal punto di vista normativo, sebbene in via transitoria (anno scolastico 2025/2026) la riforma è stata quindi approvata nei tempi previsti dal PNRR, entro la scadenza fissata al 31 dicembre 2024.

Successivamente, nella perdurante mancata attuazione di un regolamento che disciplinasse il nuovo assetto a regime, l'articolo 1 del **decreto-legge n. 45 del 2025** è intervenuto nuovamente sulla questione, introducendo nel sopracitato decreto-legge n. 144 del 2022 il nuovo **articolo 26-*bis*** (qui novellato), finalizzato ad attribuire, nelle more dell'adozione del regolamento, una **portata potenzialmente strutturale**, e cioè a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, **al citato decreto ministeriale n. 269** del 31 dicembre 2024. Contestualmente, il nuovo articolo rinvia a **due nuovi allegati** la definizione di ciò che il citato decreto ministeriale non aveva ancora potuto definire, per ragioni di coerenza di rapporti tra fonti del diritto, ossia il profilo educativo culturale e professionale dello studente **(c.d. PECUP)** sulla base del quale dovranno poi essere individuati gli indirizzi dei percorsi di istruzione tecnica e le articolazioni interne ad essi, con i relativi risultati di apprendimento, e il **monte orario complessivo** nei limiti del quale dovranno essere identificati i quadi orari dei vari indirizzi.
Si segnala peraltro che i contenuti specifici da ultimo citati (indirizzi, con relative articolazioni interne, risultati di apprendimento e quadri orari) **non sono stati ancora formalmente definiti,** sebbene risulti in via di emanazione un nuovo decreto ministeriale a ciò dedicato, che dovrebbe sostituire il decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024 (a questo link è rinvenibile il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, espresso il 5 febbraio 2026 sullo schema di decreto in questione).
Per un maggiore approfondimento sull'istruzione tecnica, si rimanda all'apposito tema web presente sul *Portale della documentazione* della Camera dei deputati.

Ai sensi del citato articolo 26-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2022, **la riforma degli istituti tecnici** entrerà dunque pienamente in vigore a partire dall'**anno scolastico 2026/2027**.

Il medesimo articolo 26-*bis* stabilisce che a decorrere da tale anno scolastico, ai fini del rispetto della clausola di invarianza finanziaria, il **numero complessivo delle classi attivate** negli istituti tecnici **sarà definito con decreto** del Ministero dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e che a decorrere dal medesimo anno scolastico il **numero complessivo delle classi della scuola secondaria di secondo grado non può essere superiore** a quello delle classi presenti nell'anno scolastico **2023/2024**.

Ora, la **modifica introdotta dalla lettera *a)* del comma 3 in esame** sostituisce il riferimento all'**anno scolastico 2023/2024** con quello **all'anno scolastico 2024/2025**, quale anno di riferimento per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

Sul punto la **relazione tecnica** precisa che la modifica risulta necessaria in quanto i **dati** dell'anno scolastico **2024/2025 rappresentano in modo più realistico la situazione attuale,** agevolando l'attuazione della riforma PNRR in argomento, prevista per l'anno scolastico 2026/27.

La **lettera *b)* del medesimo comma 3 in esame**, inserita in sede referente, interviene altresì sull'Allegato 2-*ter* dell'articolo 26-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022, che disciplina il curricolo dei **percorsi di istruzione tecnica dello studente**. In particolare, viene **novellato il paragrafo 2 dell'Allegato**, concernente l'**autonomia** e la **flessibilità** riservate agli istituti tecnici per adattare l'orario e gli insegnamenti alle esigenze degli studenti e del territorio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il **curricolo dei percorsi di istruzione tecnica** dello studente, l'**Allegato 2-*ter*** dell'articolo 26-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022 prevede, al paragrafo 1, che esso si struttura in un'area di istruzione generale nazionale e in un'area di indirizzo flessibile, comprensiva di una eventuale area territoriale e che il monte ore complessivo è organizzato in un primo biennio, secondo biennio e un quinto anno.

Il **paragrafo 2** del citato Allegato 2-*ter* disciplina gli ambiti di **autonomia** e di **flessibilità organizzativa e didattica** riconosciuti agli istituti tecnici, precisando che il loro esercizio deve avvenire **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. In tale cornice, ai sensi della **lettera *a)*** del punto 2, le istituzioni scolastiche sono legittimate ad utilizzare la **quota di autonomia pari al 20 per cento dell'orario complessivo** del primo biennio, del secondo biennio e al quinto anno, distintamente calcolati per area di istruzione generale nazionale e area di indirizzo flessibile, tenendo conto dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 107 del 2015 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione). L'utilizzo di tale quota è finalizzato sia al **potenziamento degli insegnamenti obbligatori** afferenti a entrambe le aree, sia all'**attivazione di ulteriori insegnamenti**, nel rispetto dei limiti fissati dalla disciplina vigente. In particolare, nell'esercizio della predetta quota di autonomia, non è consentito ridurre il monte ore di ciascuna disciplina in misura superiore al **25 per cento del relativo ammontare complessivo nel quinquennio**.

Inoltre, la **lettera *b)* del paragrafo 2** prevede che gli istituti tecnici possano avvalersi degli **spazi di flessibilità**, in coerenza con i risultati di apprendimento delineati nel Profilo educativo, culturale e professionale **(c.d. PECUP)** di cui all'Allegato 2-*bis*, nonché con i profili dei diversi indirizzi di studio e delle relative articolazioni, ai fini dell'attivazione degli interventi richiamati al paragrafo 1, lettera *c)*, che disciplina l'organizzazione del quinto anno. Tale facoltà può essere esercitata **entro il limite del 30 per cento del monte ore del quinto anno**.

Ai sensi del paragrafo 1, lettera *c)*, il quinto anno è finalizzato a: garantire agli studenti gli **strumenti idonei alle future scelte di lavoro o di studio**, proponendo azioni di orientamento attivo, anche mediante tirocini, stage; realizzare il consolidamento delle competenze del profilo attraverso un **rafforzamento dei raccordi con il mondo del lavoro** e dei contesti produttivi di livello locale, nazionale e internazionale; consentire la possibilità di svolgere le attività didattiche in tutte le forme di **alleanza scuola-impresa** previste dalla normativa vigente. A tal

fine gli istituti tecnici possono stipulare convenzioni con ITS Academy, imprese e università finalizzate alla realizzazione di specifici percorsi per l'orientamento personalizzato.

Con la novella in esame, **si aggiunge al paragrafo 2, lettera *b)* dell'Allegato 2-*ter*** la previsione per cui, **nel primo biennio**, la quota del curricolo a disposizione delle istituzioni scolastiche deve essere utilizzata in modo da **garantire per gli studenti un'equilibrata distribuzione delle discipline** rispetto agli obiettivi del PECUP, evitando situazioni di soprannumerarietà nell'organico dell'autonomia e senza determinare comunque posizioni di esubero.

D) Disposizioni concernenti l'attuazione dell'Investimento 1.5 «Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)»

Il **comma 3-*bis***, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, interviene sull'articolo 11, comma 9, della legge n. 99 del 2022 il quale, nella vigente formulazione, prevede che gli **ITS Academy** possano avvalersi anche di **risorse conferite da soggetti pubblici e privati**, per lo svolgimento della missione degli ITS Academy, di cui all'articolo 2 della medesima legge.

Il comma in esame **novella il citato articolo 11** con il fine di garantire un più efficace raggiungimento degli **obiettivi previsti dalla riforma degli ITS Academy** prevedendo che, oltre alle predette risorse, gli ITS Academy possano avvalersi anche di **risorse derivanti dalla concessione in uso temporaneo dei laboratori alle imprese del settore produttivo** che utilizzano le **tecnologie caratterizzanti l'ITS Academy,** afferente a una delle Aree tecnologiche di riferimento. Si precisa inoltre che la concessione dei laboratori è consentita al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività formative degli ITS Academy o di qualsiasi altra attività rientrante nella missione di cui al medesimo articolo 2.

L'articolo 2 della legge n. 99 del 2022 definisce la **missione degli ITS Academy**.
Il **comma 1** attribuisce agli ITS Academy i seguenti compiti:

- il compito prioritario di **potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori** con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali. Tale missione è finalizzata a sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, nell'ottica del graduale superamento del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole e medie. E' prevista poi l'ulteriore finalità di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale, tecnologico e riconversione ecologica;

- il compito di **sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica**, mediante azioni di: **orientamento** permanente dei giovani verso le professioni tecniche e informazione delle loro famiglie; **aggiornamento** e **formazione**, nel periodo di servizio, dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale; **politiche attive del lavoro**, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro; **formazione continua** dei lavoratori tecnici altamente specializzati nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; **trasferimento tecnologico**, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

Il **comma 2** prevede che costituisca priorità strategica degli ITS Academy la **formazione professionalizzante** di tecnici superiori, volta a soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica, alle infrastrutture per la mobilità sostenibile. Con riguardo alla **transizione digitale**, la disposizione specifica che essa è anche finalizzata all'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia.

Si ricorda che il **PNRR** contiene **due distinte misure** dedicate alla riforma e al potenziamento del **sistema ITS**, entrambe collocate all'interno della M4C1.

La **Riforma 1.2, Riforma del sistema ITS,** mira a **rafforzare il sistema di formazione professionale terziaria** attraverso la semplificazione della relativa governance al fine di aumentare il numero di istituti e di iscritti, con particolare attenzione al territorio. Ci si attende che la riforma risolva il problema delle asimmetrie (mismatch) tra domanda e offerta di lavoro. L'obiettivo consiste nel garantire che gli ITS, grazie anche a partnership con imprese, università, centri di ricerca ed Enti locali, offrano corsi terziari orientati al mercato del lavoro sempre più avanzati, finalizzati alla formazione di tecnici che gestiscono sistemi e processi ad alta complessità.

Per quanto riguarda l'attuazione della riforma, si segnala che con la legge n. 99 del 2022 è stato istituito il **Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore**, nell'ambito del quale gli ITS hanno acquisito la denominazione di Istituti tecnologici superiori - ITS Academy.

L'**Investimento 1.5, Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) -** con una dotazione finanziaria di 1,5 miliardi di euro - mira a consentire al sistema degli ITS, in sinergia con la legge di riforma, di poter **raddoppiare il numero degli iscritti**, **potenziando le infrastrutture laboratoriali** e adeguandole ai nuovi fabbisogni formativi richiesti dalla transizione verde (Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e dalla transizione digitale (Transizione 4.0), **incrementando l'offerta formativa** e i percorsi professionalizzanti e creando una **piattaforma nazionale** di tutti gli Istituti e dei corsi attivi, costantemente aggiornata e dotata di strumenti utili agli studenti. Parte delle risorse saranno destinate al miglioramento della formazione dei docenti. Un aspetto importante della misura consiste nel favorire una maggiore **integrazione degli ITS nelle realtà locali** (imprese, università, centri di ricerca, amministrazioni), andando a colmare

l'attuale carenza di offerta di formazione professionale terziaria non universitaria in coerenza con le esigenze specifiche dei diversi territori. L'investimento prevede un obiettivo per il primo trimestre del 2026, che consiste nell'iscrizione di almeno 11 000 studenti al registro nazionale degli ITS Academy per il sistema di formazione professionale nell'anno di riferimento 2025 e nella creazione di una piattaforma digitale nazionale del sistema ITS.

Un aspetto importante della misura consiste nel favorire una **maggiore integrazione degli ITS nelle realtà locali**. Per quanto riguarda l'attuazione dell'investimento:

- con riferimento al **potenziamento dei laboratori** con il decreto ministeriale n. 310 del 29 novembre 2022 sono stati definiti i criteri per il riparto dello stanziamento pari a circa 500 milioni di euro, relativo alla linea di investimento, per l'adeguamento delle infrastrutture laboratoriali ai fabbisogni di Energia 4.0, Ambiente 4.0 e Transizione 4.0. Con le istruzioni operative prot. n. 59451 del 29 marzo 2023 sono state date indicazioni specifiche per la realizzazione dei laboratori 4.0, che sono attualmente in corso di progettazione e realizzazione. Ulteriori 130 milioni sono stati ripartiti nel 2025 (con il decreto ministeriale n. 147 del 23 luglio 2025) per laboratori aggiuntivi volti a incrementare le iscrizioni;
- per quanto riguarda il **potenziamento dell'offerta formativa** degli ITS Academy, con il decreto ministeriale n. 96 del 26 maggio 2023 sono stati ripartiti complessivamente 700 milioni di euro (per finanziare borse di studio, stage all'estero e la formazione dei docenti). Con prot. n. 129879 dell'8 novembre 2023 sono state emanate le istruzioni operative per la gestione di tali risorse;
- parallelamente, per quanto riguarda la **digitalizzazione**, sono state portate avanti le azioni relative all'istituzione dell'Anagrafe nazionale ITS e della infrastruttura digitale con l'implementazione del relativo sistema informativo.

E) Disposizioni concernenti l'attuazione della Riforma 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» (commi da 4 a 6)

I successivi commi 4, 5 e 6 della disposizione in commento incidono sulla disciplina relativa al **dimensionamento scolastico**.

Al fine di una più agevole comprensione della disciplina introdotta dai commi appena citati, giova premettere una **sintetica ricostruzione** del processo di riforma in materia di dimensionamento scolastico.

La **riforma 1.3 Riorganizzazione del sistema scolastico** della Missione 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) intende intervenire su due aspetti strategici: il **numero delle studentesse e degli studenti** per classe e il **dimensionamento della rete scolastica**.

Come rilevato nella **settima relazione al Governo**, a causa della denatalità il numero degli iscritti alle scuole e destinato a diminuire ulteriormente: in base alle previsioni attuali, nei prossimi 15 anni la popolazione scolastica dovrebbe ridursi di circa il 15 per cento (oltre 1 milione di studenti in meno). Tale scenario offre

l'occasione per ripensare l'organizzazione del sistema scolastico. I principali obiettivi consistono nella **riduzione del numero medio di studentesse e studenti per classe**, a vantaggio della qualità dell'insegnamento, nel superamento dell'identità tra classe demografica e aula, anche in vista di una revisione del modello scolastico tradizionale e nella modifica dei parametri che determinano la struttura della rete scolastica, consentendo maggiore flessibilità e adattamento alle esigenze dei diversi territori.

La parte della riforma specificamente concernente il dimensionamento della rete scolastica, è stata **adottata con la legge di bilancio 2023** (articolo 1, commi 557-559 della legge n. 197 del 2022), che ha inserito dei nuovi commi (5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*) all'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante norme per la razionalizzazione della **spesa relativa all'organizzazione scolastica**.

In particolare, il comma 557 introduce, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la **definizione del contingente organico** dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni. La definizione del contingente di dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi costituisce un **passaggio procedurale necessario per procedere al dimensionamento della rete scolastica**, e cioè alla determinazione del numero delle istituzioni scolastiche da tali figure dirette.

Nello specifico, il **comma 5-*quater*** statuisce che **a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025**, i **criteri** per la definizione del **contingente organico** dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento.

Il menzionato decreto deve tenere conto del parametro della **popolazione scolastica regionale** indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del PNRR, nonché della necessità di salvaguardare le **specificità** delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale.

Le **regioni**, sulla base dei parametri individuati dal citato decreto, **provvedono autonomamente al dimensionamento** della rete scolastica **entro il 30 novembre di ogni anno**, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, salvo differimento di ulteriori trenta giorni. Gli **uffici scolastici regionali**, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.

Il **comma 5-*quinquies*** stabilisce che **decorso inutilmente il termine** del 31 maggio ai fini del **raggiungimento dell'accordo in sede di Conferenza unificata**, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e

amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono **definiti** (senza - quindi - accordo) **con decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto deve essere adottato entro il 30 giugno, e deve definire il contingente organico **sulla base di un coefficiente** indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, **tenuto conto dei parametri**, su base regionale, relativi al **numero degli alunni** iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della **densità degli abitanti** per chilometro quadrato.
Il **comma 5-*sexies*** prevedeva, tra l'altro, che, in sede di prima applicazione, per l'**anno scolastico 2023/2024**, restassero ferme le disposizioni dei commi 5, 5-*bis* e 5-*ter* dell'articolo 19 in esame, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge n. 178 del 2020 e che, per l'**anno scolastico 2024/2025**, il decreto di cui al comma 5-*quater* o quello di cui al comma 5-*quinquies* del presente articolo definisse un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-*bis*. Questi ultimi prevedevano che le istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, potessero solo essere conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome e che ad esse non potesse essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA).

In attuazione delle norme appena descritte, i **criteri** per la **definizione del contingente organico** dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il **triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027** (ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022) sono stati definiti dal decreto n. 127 del 30 giugno 2023, adottato dal Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **senza l'accordo in Conferenza unificata** (il mancato raggiungimento di tale accordo è attestato nel resoconto della seduta del 24 maggio 2023).
Il citato decreto n. 127 del 30 giugno 2023 stabilisce, inoltre, che le Regioni, sulla base dei criteri ivi indicati, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nel limite del contingente indicato nella tabella allegata al decreto, sentite le province e le città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.
In tale quadro, le **regioni**, sulla base dei parametri determinati dal citato decreto ministeriale, devono provvedere autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre o, con deliberazione motivata, **entro il 30 dicembre di ogni anno**.

Sulla materia è successivamente intervenuto l'**articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2025** per consentire, **per il solo anno scolastico 2025/2026**, alle regioni che non avevano adottato entro il 30 dicembre 2024 i piani di dimensionamento nel rispetto dei contingenti indicati dal decreto ministeriale n. 127 del 2023 di **adottare tali piani entro il nuovo termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione menzionata** (quindi, entro il 27 gennaio 2025), al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.
In proposito, si ricorda che, già l'**anno precedente**, in fase di **prima applicazione**, con il decreto-legge n. 215 del 2023 era stato consentito alle regioni, **per l'anno scolastico 2024/2025**, di attivare un **ulteriore numero di autonomie** scolastiche in misura non superiore al **2,5 per cento del contingente** dei corrispondenti posti di DS e di DSGA definito, per ciascuna regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, con il decreto ministeriale n. 127 del 2023: tale facoltà, peraltro, era stata attribuita anche alle regioni che avevano già provveduto al dimensionamento della rete scolastica.
Da ultimo, il **Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2026**, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha deliberato **l'esercizio del potere sostitutivo in merito ai piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno 2026/2027** delle regioni Emilia-Romagna, Sardegna, Toscana e Umbria. Contestualmente, è stata deliberata la nomina dei relativi commissari ad acta per l'adozione, in via sostitutiva, dei piani entro il 27 gennaio 2026. Il commissariamento, secondo quanto affermato dal governo, si è reso necessario al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR in materia di dimensionamento scolastico. Per le delibere sono stati invitati e hanno effettivamente partecipato i Presidenti delle regioni interessate o gli assessori appositamente delegati.

Venendo alle **disposizioni oggetto di odierno esame**, il **comma 4** prevede che, al fine di sostenere il **processo di dimensionamento della rete scolastica**, per l'**anno scolastico 2026/2027**, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono assegnate agli uffici scolastici regionali **ulteriori risorse** per l'attivazione di **incarichi temporanei** di **personale amministrativo**, **tecnico** e **ausiliario**, ad **esclusione** delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**) e del personale inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, fino al **30 giugno 2027 nel limite di spesa di 19 milioni di euro**.
Si demanda al medesimo decreto il compito di provvedere al **riparto delle risorse** tra gli uffici scolastici regionali tenendo conto del numero di accorpamenti di istituzioni scolastiche effettuati ai sensi dell'articolo 19,

commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 sopra illustrato.

Accedono al riparto delle risorse **esclusivamente gli uffici scolastici regionali delle regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027** nel rispetto dei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, n. 127, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2025, n. 124.

Per le **medesime finalità**, nelle regioni nelle quali sono stati adottati i piani di dimensionamento scolastico, ai fini della determinazione, per l'**anno scolastico 2026/2027**, **dell'organico di istituto** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ad **esclusione** delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi (**DSGA**) e del personale inquadrato nell'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, **continuano ad applicarsi** alle istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento **i parametri di calcolo per la definizione delle dotazioni organiche** del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (indicati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 119, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2016, n. 181), **già applicati, per l'anno scolastico 2025/26, alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento**, fermo restando il limite della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027.

Il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211, al fine di garantire l'effettivo conseguimento della riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La **relazione illustrativa** sul punto precisa che il **comma 4** è volto a sostenere anche per l'anno scolastico 2026/2027 il processo di dimensionamento della rete scolastica. In particolare, la relazione evidenzia che la disposizione **mitiga gli effetti dell'attuazione della riforma sul dimensionamento** in relazione agli accorpamenti disposti dalle regioni che hanno adottato autonomamente i relativi piani di dimensionamento in ossequio alla normativa vigente. La relazione prosegue affermando che "per comprendere la *ratio* sottesa a tale intervento normativo, si osserva che dall'applicazione della riforma PNRR sul dimensionamento, a seguito della razionalizzazione della rete scolastica, è stato assunto come risparmio il minor

fabbisogno di dirigenti scolastici e di direttori dei servizi generali e amministrativi, senza tuttavia considerare **l'impatto** della medesima misura **sulle dotazioni organiche del personale ATA**. In tale contesto l'applicazione delle tabelle richiamate nel DPR n. 119 del 2009 e nel DM n. 181 del 2016 alle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento potrebbe comportare un ulteriore effetto, non richiesto dal PNRR, in termini di minor fabbisogno anche del personale ATA. Pertanto, **l'obiettivo della disposizione in oggetto è quello di evitare che per effetto della riduzione del numero di autonomie scolastiche imposto dai piani di dimensionamento, si determini un ulteriore effetto, non previsto dalla riforma del PNRR, di riduzione dell'organico ATA**, in ragione dell'applicazione dei criteri di calcolo per la determinazione dell'organico di istituto del personale ATA di cui alle citate tabelle. Per tali ragioni, ai soli fini della determinazione dell'organico di istituto del personale ATA, **le istituzioni scolastiche interessate dal dimensionamento, si considerano alla stregua di istituzioni autonome**, alle quali applicare i criteri di calcolo delle tabelle allegate al DPR n. 119 del 2009 e al DM n. 181 del 2016".

Il **comma 5** stabilisce che per l'anno scolastico 2026/2027 sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche delle **regioni nelle quali sono stati adottati i piani di dimensionamento** scolastico, **ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento** di cui all'articolo 1, comma 83-*quater*, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nel limite di spesa di **3 milioni di euro** per l'anno **2026** e di **6 milioni** di euro per l'anno **2027**.

Le **risorse** sono **ripartite**, mediante aggiornamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, del decreto con il quale sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione delle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento.

Il successivo **comma 6** reca le **previsioni di carattere finanziario**. Esso prevede che per l'attuazione del comma 4, sopra illustrato, è autorizzata la **spesa di 19 milioni di euro**. Nello specifico, si prevede che, agli oneri derivanti dall'attivazione di incarichi temporanei, si provvede, quanto a **7 milioni di euro** per l'**anno 2026** e, quanto a **12 milioni** di euro per l'**anno 2027,** a valere sulle risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1, Riforma 2.2. del PNRR.

Invece, per quanto concerne gli oneri derivanti dal **comma 5** sopra illustrato, per l'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero, pari a **3 milioni** di euro per l'anno 2026 e a **6 milioni** di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, e a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Nella **relazione tecnica** sono quantificati i costi derivanti dall'attuazione delle misure recate ai commi 4 e 5 appena illustrati.
In particolare, sulla base delle previsioni contenute nel comma 4, si stima, per il **personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, un costo medio mensile lordo Stato pari a 2.365 euro, uguale a un valore medio annuo lordo Stato di 30.739 euro, riferito alla classe di anzianità di servizio 0-8 e ai tre differenti profili professionali. Nella quantificazione del valore stipendiale è stato considerato l'incremento del 5,40% riferito al rinnovo contrattuale del triennio 2025-2027.
Nella relazione si precisa che, a fronte di un valore medio annuo lordo Stato di 30.739 euro e considerato il limite di spesa pari a 19 milioni di euro, si stima di poter conferire ai sensi della disposizione circa **630 incarichi temporanei** di personale amministrativo, tecnico e ausiliario tenuto conto che gli incarichi hanno una durata di 10 mesi (1° settembre 2026-30 giugno 2027).
La relazione tecnica evidenzia inoltre che una quota parte stimata intorno al **15% delle risorse disponibili** dell'autorizzazione di spesa di 19 milioni della misura in argomento potrà essere destinata alla copertura di eventuali **incarichi di supplenza** breve e saltuaria che si renderanno necessari per la sostituzione del personale ATA destinatario degli incarichi temporanei fino al 30 giugno 2027. Poiché il contingente attivato dalla presente disposizione è aggiuntivo rispetto all'organico di diritto, per lo stesso potrà procedersi all'attivazione di eventuali supplenze solo nei limiti della copertura finanziaria che la misura ha messo a disposizione. La **presente misura**, infatti, ha **carattere transitorio**, con effetti limitati **a soli 10 mesi dell'anno scolastico 2026/2027** e alle sole istituzioni scolastiche ubicate nelle Regioni che hanno aderito autonomamente al piano di dimensionamento, ed è subordinata alla previsione di una specifica copertura finanziaria. Da ultimo, si rileva che la percentuale del 15 % è in linea con l'esperienza maturata in attuazione di analoghe disposizioni, recanti misure di organico aggiuntivo con carattere temporaneo e finalità specifiche, precedentemente adottate al fine di far fronte a peculiari situazioni connotate da straordinarietà e urgenza (cfr. articolo10, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, cosiddetto "decreto Caivano"; articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75; articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).
La relazione tecnica prosegue affermando che il **quarto periodo del comma 4 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica** poiché la misura opera nei limiti della consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario disponibile a legislazione vigente per l'anno scolastico 2026/2027. Nell'ambito di tale contingente gli uffici scolastici regionali ripartiscono il personale ATA tra le istituzioni scolastiche. La disposizione in argomento si limita a prevedere che, in tale azione di riparto, per le istituzioni scolastiche risultanti da accorpamento nelle Regioni che hanno adottato, autonomamente, i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027, gli USR, ai fini della determinazione, per l'anno scolastico 2026/2027, dell'organico di istituto del personale ATA, ad esclusione delle posizioni di lavoro dei direttori dei servizi generali e amministrativi e del personale inquadrato nell'Area dei funzionari e dell'elevata qualificazione privi di incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi, debbano tenere conto delle fasce di

distribuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009 e al successivo DM n. 181 del 2016 già applicati, per l'anno scolastico 2025/2026, considerando le istituzioni scolastiche nella loro consistenza precedente all'operazione di accorpamento. L'ufficio scolastico regionale provvede alle eventuali compensazioni di personale ATA tra le istituzioni scolastiche nell'ambito del contingente assegnato.

La **previsione in esame non incide sulla riduzione complessiva di 2.174 unità di personale ATA** delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, prevista dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento della predetta riduzione complessiva delle 2.174 unità di personale ATA, il Ministero dell'istruzione e del merito può derogare all'applicazione dei criteri e dei parametri previsti dal Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 3 novembre 2025, n. 211. L'impatto che tale riduzione determina sulla quota di organico da assegnare a ciascun ufficio scolastico regionale sarà oggetto dei successivi annuali decreti "Organici", adottati nel rispetto dei limiti dell'organico complessivo già definito a livello nazionale che - come già evidenziato - prevede, per l'anno scolastico 2026/2027, una riduzione pari a 2.174 unità. Al riguardo, si rappresenta, altresì, che la definizione dei decreti "Organici" segue un *iter* procedimentale, subordinato alla verifica di una pluralità di fattori, quali, ad esempio, il numero delle cessazioni dal servizio, e che, pertanto, si avvia necessariamente in una fase successiva rispetto a quella preliminare di cui al D.M. n. 211 del 2025. Considerato che la presente disposizione si limita a consentire un margine di flessibilità nell'attribuzione del personale alle singole istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento nei limiti della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario assegnato alle singole regioni sulla base della richiamata legislazione vigente, si conferma che la stessa non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto agli oneri derivanti dal **comma 5**, la relazione tecnica contiene un dettagliato calcolo relativo all'attivazione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero a favore delle istituzioni scolastiche delle regioni che hanno adottato i piani di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2026/2027 nei limiti del contingente organico del decreto interministeriale del 30 giugno 2025, n. 124. Il **numero degli esoneri** concedibili nell'anno scolastico 2026-2027 risulta complessivamente pari a circa **264 unità**.

Il **comma 6-*bis***, aggiunto in **sede referente**, reca una disciplina derogatoria in favore della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di dimensionamento della rete scolastica. In particolare, si prevede che, la **Regione Friuli-Venezia Giulia**, per gli **anni scolastici 2027/2028**, **2028/2029** e **2029/2030**, può attivare un ulteriore numero di **autonomie scolastiche**, con riferimento alle istituzioni scolastiche di **lingua slovena**, in **deroga** ai contingenti dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi per il triennio di riferimento, definiti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui ai sopra descritti commi 5-*quater*

o 5-*quinques* dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , nonché in deroga al comma 5-*sexies* del citato articolo 19.

La disposizione stabilisce, tuttavia, che **l'incremento del numero di autonomie scolastiche non può eccedere il contingente** definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali, restando, quindi, invariata la dotazione organica complessiva.

Sotto il **profilo finanziario**, la norma autorizza la spesa di 68.066,00 euro per l'anno 2027, la spesa di 204.198,00 euro per ciascun anno 2028 e 2029, e la spesa di 136.132,00 euro per l'anno 2030. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di 68.066, 00 euro per l'anno 2027 e 204.198, 00 euro annui a decorrere dall'anno 2028 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione e del merito.

Come risulta dalla tabella allegata al citato decreto ministeriale 19 aprile 2023, n. 70, il **contingente massimo** fissato per le scuole con lingua d'insegnamento slovena è pari, nella regione Friuli-Venezia Giulia, ad un totale di **quattordici**.

In proposito, viene in rilievo la legge n. 1012 del 1961, recante la disciplina delle istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel Territorio di Trieste, in base alla quale (articolo 1, comma 3) all'istituzione e all'eventuale soppressione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si provvede con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione (oggi Ministero dell'istruzione e del merito), di concerto con quello per il tesoro (oggi Ministero dell'economia e delle finanze).

Inoltre, l'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 104 del 2013 dispone che per le scuole con lingua di insegnamento slovena, i criteri di cui al comma 5-*ter* dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 (la cui definizione è affidata dalla norma a un decreto del Ministero dell'istruzione e del merito), nonché ogni azione di dimensionamento, sono adottati previo parere vincolante della Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 38 del 2001.

F) Disposizioni relative al nuovo ordinamento del personale ATA (commi 7 e 8)

Come si legge dalla relazione illustrativa, i commi 7 e 8 riguardano il tema della **determinazione delle dotazioni organiche** e della **decorrenza del nuovo ordinamento professionale del personale** amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (**ATA**). Si tratta di disposizioni che la relazione

riconduce, anche in questo caso, alla riorganizzazione della rete scolastica di cui alla Riforma 1.3 della M4C1 del PNRR.

Il **comma 7** modifica l'**articolo 3**, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di stato e il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

Nello specifico, l'**articolo 3,** reca misure urgenti per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca, nonché in materia di welfare del personale scolastico.

La norma novellata, al **comma 1** prevedeva **nel testo previgente** che, tenuto conto della decorrenza del **nuovo ordinamento professionale del personale** amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (**ATA**) a partire dall'**anno scolastico 2026/2027**, le risorse di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 e destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025 e 2026, fossero destinate alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola relativa al triennio 2022-2024.

Ora le modifiche introdotte dalla norma in commento intendono **prorogare** a partire **dall'anno scolastico 2027/2028 la decorrenza del nuovo ordinamento professionale ATA.**

Nel dettaglio, le modifiche prevedono il **differimento**, di un anno**, a partire dall'anno scolastico 2027/2028** (e non più dall'anno scolastico 2025/2026) della decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA). Conseguentemente, si prevede, con riferimento alle risorse finanziarie destinate ai nuovi ordinamenti ATA, la **sostituzione** del riferimento temporale "per gli anni 2025 e 2026", con l'inciso in base alla quale le **risorse** sono "**destinate ai nuovi ordinamenti professionali del personale ATA per gli anni 2025, 2026 e 2027**". Infine, in coerenza con le precedenti modifiche viene soppresso il riferimento specifico alla contrattazione relativa al triennio 2022/2024, lasciando un riferimento più generale alla contrattazione del Comparto Istruzione e ricerca – Sezione Scuola.

La **relazione illustrativa** precisa che il **comma 7** è volto a **prorogare di un anno** - all'anno scolastico 2027/2028 - la decorrenza del nuovo ordinamento professionale (ATA) previsto dalla contrattazione collettiva vigente. Tenuto conto di tale nuova decorrenza, la disposizione in commento novella il medesimo articolo 3 al fine di destinare le economie derivanti dall'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 - calcolate nella misura dello 0,55 per cento del monte salari 2018 - stanziate proprio per la definizione dell'ordinamento professionale ATA, ancora in fase di definizione, alla contrattazione collettiva nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Scuola, eliminando il riferimento alla contrattazione relativa al triennio 2022/2024.

Sotto il profilo finanziario, nella **relazione tecnica** si evidenzia che l'intervento normativo, limitandosi a prorogare la decorrenza del nuovo ordinamento professionale ATA all'anno scolastico 2027/2028, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le economie derivanti dalle risorse già stanziate allo scopo e già destinate dall'attuale articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 127 del 2025 alla contrattazione collettiva, rimangono nella disponibilità della contrattazione collettiva vigente del comparto scuola. Tali economie sono pari a euro 36.900.000,00 (come attestate dalla Corte dei conti, sezioni riunite di controllo, con delibera prot. n. 11/SSRRCO/CCN/2023).
I risparmi sono pari a euro 12.300.000 per l'anno 2026, atteso che la progressione verticale prevista si concluderà solo nel nuovo anno finanziario (2027) e che non è previsto il riconoscimento economico retroattivo della progressione. Per l'annualità 2027 il risparmio è pari agli 8/12 dell'anno, ovvero euro 24.600.000 considerando che la progressione verticale produrrà i suoi effetti finanziari solo a partire dal 1° settembre 2027.

Il **comma 8** modifica invece l'articolo 10, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 il quale, nel testo previgente, stabiliva che per l'**anno scolastico 2025/2026**, al fine di dare attuazione al **contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e ricerca - triennio 2019/2021**, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata e a parità di risorse stanziate, si procedesse alla **revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA**.

Ora, la modifica in commento **sopprime** il riferimento temporale all'**anno scolastico 2025/2026** e sostituisce il riferimento al contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca - triennio 2019/2021 con un riferimento più generico al **contratto collettivo nazionale del comparto istruzione e ricerca vigente.**

La **relazione illustrativa** afferma che l'intervento normativo in esame si rende necessario in quanto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche ATA per dare attuazione al nuovo ordinamento professionale, richiede, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-*quinquies* del decreto-legge n. 71 del 2024, l'adozione di un **decreto interministeriale** del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione; decreto con il quale andranno **istituite le dotazioni organiche dei nuovi profili professionali** (degli operatori scolastici e dei funzionari), che verranno successivamente popolate all'esito di due distinte procedure valutative di progressione tra le aree (rispettivamente da quella di collaboratori a quella di operatore e dall'area degli assistenti a quella dei funzionari e dell'elevata qualificazione). Si tratta, pertanto, di un **intervento complesso** che prevede il coinvolgimento di più Amministrazioni -

oltreché della Conferenza Unifica - **incompatibile con le attuali tempistiche** previste dalla norma.
Nondimeno, la proroga in oggetto si rende necessaria – prosegue la relazione – al fine di **evitare la sovrapposizione** delle procedure valutative di **progressione** con le procedure di **mobilità** ordinaria per l'anno scolastico. Per cui, considerata l'ipotesi di CCNL 2022/2024 che modifica il precedente contratto al fine di consentire lo svolgimento delle progressioni entro il 31 dicembre 2026 (in luogo del 30 giugno 2026), in virtù della proroga disposta con la presente proposta, **le nuove dotazioni organiche ATA** – i cui posti saranno attivati a decorrere dal 1° settembre 2027 – dovranno essere definite e popolate **prima dell'avvio delle operazioni di mobilità ordinaria** (che normalmente si svolgono intorno a marzo di ogni anno) **per l'anno scolastico 2027/2028**.

Articolo 19
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'**articolo 19**, costituito da cinque commi, modifica diverse disposizioni di legge concernenti le attività dell'**Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito**, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività di controllo e monitoraggio di tale unità.
In particolare, tra le modifiche introdotte, si segnalano: la proroga fino all'anno scolastico 2026/2027 dell'operatività del **Gruppo di lavoro di supporto alle istituzioni scolastiche** per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla **digitalizzazione delle scuole**; la proroga fino al 2027 del **vincolo di destinazione delle risorse** in corso di utilizzo per la realizzazione dei progetti PNRR; la proroga fino all'anno scolastico 2026/2027 dell'operatività delle ***équipe* formative territoriali**, di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR; l'estensione, fino al termine di operatività della medesima Unità di missione, delle **Task Force in materia di edilizia scolastica** attivate in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud; la proroga fino al termine di operatività della medesima Unità di missione della possibilità per quest'ultima di **avvalersi degli uffici** dirigenziali di livello non generale del Ministero **competenti in materia di fondi strutturali**.

La disposizione in esame, costituita da **cinque commi**, modifica diverse disposizioni di legge, al fine di garantire la regolare prosecuzione di tutte le attività di verifica e controllo connesse all'**Unità di missione per il PNRR** presso il **Ministero dell'istruzione e del merito**.

Si ricorda che l'**Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR** a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito è stata istituita, quale ufficio di livello dirigenziale generale, dal decreto interministeriale 21 settembre 2021 n. 284, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero, in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa.
Tra le **funzioni** dell'Unità si annoverano le seguenti: la cura dei molteplici aspetti relativi al funzionamento del sistema di *governance* per accelerare e razionalizzare il processo di attuazione del PNRR; il supporto all'Ufficio legislativo nella elaborazione delle proposte di carattere normativo volte a semplificare e migliorare l'efficacia del processo di attuazione del PNRR; l'interlocuzione costante con

l'Ufficio di Gabinetto del Ministro, con i Dipartimenti e le Direzioni generali competenti in materia di attuazione del PNRR; la costante rendicontazione al Ministro circa lo stato di attuazione degli interventi previsti nel PNRR; l'individuazione e il coordinamento di tutte le attività attuative in materia; l'indirizzo e l'impulso ai Dipartimenti e alle Direzioni generali competenti.
L'Unità è **suddivisa in 5 uffici dirigenziali non generali**: l'Ufficio di coordinamento della gestione, l'Ufficio di monitoraggio, l'Ufficio di rendicontazione e controllo, l'Ufficio per la programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore dell'istruzione, l'Ufficio per il controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei. I due Uffici da ultimo citati, già esistenti nell'organigramma ministeriale, sono stati posti alle dipendenze dell'Unità di missione per il PNRR dal decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 341, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in quanto il loro ambito funzionale si configurava come coerente con gli obiettivi e le finalità del PNRR.

Nello specifico, il **comma 1,** a sua volta suddiviso nelle lettere ***a)***, ***b)*** **e** ***c),*** modifica l'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 che reca diverse misure volte a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento al tema della digitalizzazione delle scuole e della riorganizzazione del sistema scolastico. Le modifiche che incidono sull'articolo 47 riguardano il **comma 1**, il **comma 5** e il **comma 6**.

Venendo al dettaglio delle singole novelle, il **comma 1**, **lettera *a)*** modifica il **comma 1** del citato articolo 47.

Nel **testo previgente**, il **comma 1** prevedeva che, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla **digitalizzazione delle scuole**, per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l'anno scolastico 2022/2023 e **l'anno scolastico 2025/2026** fosse individuato dal Ministero dell'istruzione - Unità di missione per il PNRR un numero di **docenti e assistenti amministrativi** pari a **100** e un numero di **dirigenti** scolastici fino a un massimo di **5** da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e **presso gli Uffici scolastici regionali** per la costituzione del **Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR.** Tale Gruppo di supporto, nonché le equipe formative territoriali, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione per il PNRR.

Ora, le **modifiche** introdotte dalla **norma in commento** al testo appena ricordato, estendono **di un anno l'operatività del Gruppo di lavoro** di supporto alle istituzioni scolastiche, che prosegue dunque la propria attività fino all'**anno scolastico 2026/2027**.

Inoltre, si **riduce** di trenta unità il **numero di docenti e assistenti amministrativi** destinati al Gruppo di supporto alle scuole, che passa da **100 a 70 unità**, mentre rimane invariato il numero di dirigenti scolastici inseriti nel gruppo di lavoro (5).

Infine, la terza modifica riguarda la **soppressione** della possibilità di disporre il comando di tale personale presso gli **Uffici scolastici regionali**. Nel testo novellato, il comando è, quindi, previsto esclusivamente presso l'Amministrazione centrale del Ministero.

La **relazione illustrativa** evidenzia che l'intervento normativo persegue l'obiettivo di assicurare la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse all'attuazione del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, estendendo le misure di supporto e organizzative fino al termine dell'operatività dell'Unità di missione per il PNRR.
Rispetto alle modifiche sopra illustrate, la **relazione tecnica** chiarisce che, la misura già prevista dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativa al Gruppo di supporto alle istituzioni scolastiche si **estende per un altro anno scolastico**, al fine di garantire la piena attuazione del PNRR. Il Gruppo di supporto svolge un importante ruolo di accompagnamento delle scuole nelle azioni di attuazione, monitoraggio e rendicontazione del PNRR ai fini del raggiungimento dei relativi *target* europei. Il Gruppo di supporto si riduce a 70 unità, tra docenti e personale amministrativo e, pertanto, per l'individuazione del suddetto personale si rende necessaria una **nuova procedura selettiva**.

Il comma 1, **lettera *b)***, modifica **il comma 5** del predetto articolo 47.

La **modifica** introdotta dal comma in esame è volta a **prorogare** di un anno, dal 2026 al **2027**, il termine fino al quale le risorse già utilizzate per i progetti in essere, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, *target* e *milestone* del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, siano **vincolate** alla realizzazione degli stessi.

Come si legge nella **relazione tecnica**, la finalità dell'intervento normativo è quella di **garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali** per i progetti in essere e per consentire anche pagamenti successivi alla scadenza del PNRR per la parte a valere sui fondi nazionali per i progetti in essere, oltre che per avere una possibile disponibilità di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio.
La disposizione si limita a prorogare, dunque, la disposizione che destina **risorse già esistenti in bilancio**, e nei limiti delle stesse disponibilità, ai progetti in essere del PNRR già autorizzati per qualunque necessità ai fini della conclusione degli interventi. La disposizione, pertanto **non comporta nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Il comma 1, **lettera *c)*** modifica il **comma 6** del predetto articolo 47 che reca le **previsioni di carattere finanziario**. Tale modifica è direttamente

collegata alle modifiche sopra illustrate che incidono sull'articolo **47, comma 1**, relative all'estensione del Gruppo di supporto alle scuole.

Il comma 6 novellato, nel **testo previgente**, prevede che ai maggiori oneri derivanti dal **comma 1**, primo periodo, pari a euro 1.256.896 per l'anno 2022, a euro 3.142.240 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, nonché a euro 1.885.344 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni dal 2022 al 2026, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Si tratta delle risorse stanziate in favore delle istituzioni scolastiche al fine di consentire loro di attuare il Piano nazionale per la scuola digitale.

Ora, le **modifiche introdotte dalla norma in esame**, in coerenza con quelle già sopra illustrate, aggiornano tale dettato normativo alla luce dei **maggiori oneri** derivanti dalla novella di cui alla precedente lettera *a)*. In particolare, l'importo di euro 1.885.344 corrispondente alla spesa per l'anno **2026** è sostituito da un importo pari a euro **2.863.835**. Inoltre, si aggiunge la spesa di **1.467.737 euro** per **l'anno 2027.** Corrispondentemente, è estesa fino all'anno finanziario 2027 la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Dal punto di vista finanziario, la **relazione tecnica** segnala che l'estensione del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR comporta **maggiori oneri,** pari a **978.491 euro per l'anno 2026 e a 1.467.737 euro per l'anno 2027**, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione**, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, si precisa che per l'anno 2026, i maggiori oneri sono costituiti dalla **differenza** rispetto a quanto già stanziato dall'articolo 47, comma 6, del decreto-legge n. 36 del 2022 e, quindi, pari a **978.491 euro**. (ossia, la differenza tra **2.863.835 euro e 1.885.344 euro)**
La relazione, inoltre, illustra in maniera dettagliata i criteri di calcolo che hanno determinato la quantificazione della spesa sopra riportata per gli anni 2026 e 2027, tenendo conto dei parametri stipendiali dei docenti.

Il **comma 2** della disposizione in esame modifica, invece, l'**articolo 1**, **comma 725**, **ultimo periodo** della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di **prorogare** fino all'anno scolastico **2026/2027** (il termine previgente era fissato all'anno scolastico 2025/2026), l'operatività delle ***équipe* formative territoriali**, individuate dal Ministero dell'istruzione e del merito al fine di fornire supporto alla formazione del personale scolastico, nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR.

Si ricorda che le citate *équipe* sono costituite da un numero di **docenti pari a 20,** da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, e da un numero massimo di **100 docenti** da porre in esonero dall'esercizio delle attività didattiche, e svolgono funzioni finalizzate a

promuovere misure e **progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole**, a garantire la diffusione di azioni legate al **Piano per la scuola digitale**, a promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative, nonché al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla **digitalizzazione delle scuole**.

Il **comma 3**, a sua volta suddiviso nelle **lettere *a)*** e ***b)***, modifica i commi 4 e 5 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante la disciplina sulla **progettazione di scuole innovative**.

Il **comma 3**, **lettera *a),*** modifica in particolare il comma 4 del citato articolo 24**,** che trasferiva risorse pari ad euro **82.824.159,15** dal Programma operativo complementare "**Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento**" **2014-2020** dell'allora Ministero dell'istruzione, al **Programma operativo complementare "Governance e Capacità istituzionale" 2014-2020** dell'allora Agenzia per la coesione territoriale (soppressa ai sensi del dpcm 10 novembre 2023 con trasferimento delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione), sulla base di intesa tra il Ministro dell'istruzione e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l'attuazione di misure di supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e, per gli interventi di edilizia scolastica, agli enti locali, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

A tale testo, **la norma in commento aggiunge** la previsione in base alla quale, per consentire il **supporto tecnico-amministrativo** alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'**edilizia scolastica** nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei **progetti del PNRR** fino al 31 dicembre 2026 nonché dei **progetti del Programma nazionale 2021-2027** per le annualità successive, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano **per tutta la durata dell'operatività dell'unità di missione per il PNRR** presso il Ministero dell'istruzione e del merito. A tale fine, le risorse finanziarie, sopra indicate, pari ad euro **82.824.159,15**, sono incrementate fino a un importo di **ulteriori 20 milioni** di euro.

Si ricorda che il **Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020** è uno strumento di finanziamento cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo di Rotazione (FdR), che si inserisce nel più ampio Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.
Il POC sostiene azioni finalizzate a migliorare la qualità, l'inclusività e l'efficacia dei percorsi di istruzione, a contrastare la dispersione scolastica e a potenziare le competenze di studentesse e studenti, con particolare attenzione all'orientamento e alle transizioni tra scuola, formazione terziaria e mondo del lavoro.

Il **Programma Operativo Complementare "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020** si pone in stretta sinergia e complementarietà con l'impianto strategico nazionale del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.
Il Programma Complementare interviene con l'obiettivo di ricostituire gli assetti fondamentali per la competitività dei sistemi economici e produttivi nella direzione tracciata dalla strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile, inclusiva, nell'ambito del progetto di riforma richiamato nell'Accordo di Partenariato.
La strategia di intervento del Programma Complementare integra, così come avviene per il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, gli Obiettivi Tematici 11 (Capacità istituzionale e PA efficiente) e 2 (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione) ed è orientata secondo due direttrici principali: modernizzazione e digitalizzazione della PA; rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblico. (per ulteriori approfondimenti consultare la pagina del sito del dipartimento per le politiche di coesione e per il sud).

Nell'ambito del più recente ciclo di programmazione dei fondi di coesione europei va invece ricompreso il **PN scuola e competenze 2021/2027**, anch'esso finanziato tramite i fondi FESR e FSE+.
Il Programma concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Policy 4 della Politica di Coesione, "Un'Europa più sociale", puntando a migliorare la **qualità, l'inclusività, l'efficacia** e l'**attinenza** al mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, promuovere la **parità di accesso** e di completamento di un'**istruzione inclusiva** e di qualità, anche mediante lo **sviluppo di infrastrutture** e potenziare l'**apprendimento permanente.**
Per il raggiungimento di questi obiettivi, la dotazione finanziaria del Programma ammonta a circa 3,8 miliardi di euro, ripartiti come segue:

- oltre 2,8 miliardi stanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) per la formazione di studenti, personale scolastico e popolazione adulta;
- circa 960 milioni stanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per laboratori e attrezzature digitali innovative.

Il Programma 2021-2027 è rivolto alle scuole dell'infanzia, alle scuole del I e del II ciclo d'istruzione e ai Centri provinciali di istruzione per adulti di tutto il territorio nazionale (CPIA). Esso è articolato in quattro priorità:

- **Priorità 1 – Scuola e Competenze (FSE+)"**, punta a migliorare l'inclusività e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione, promuovere la parità di accesso e l'apprendimento permanente.
- **"Priorità 2 – Le strutture per la scuola e le competenze (FESR)"**, si pone l'obiettivo di migliorare la parità di accesso a servizi di qualità e inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'apprendimento permanente mediante lo sviluppo di infrastrutture accessibili, anche promuovendo la resilienza dell'istruzione e della formazione online e a distanza.

- **"Priorità 3 – Assistenza tecnica (FSE+)"**, rappresenta un elemento fondamentale per il supporto e la gestione del Programma, assicurando strumenti e metodi che ne consentono uno svolgimento efficace e coerente.
- **"Priorità 4 – Assistenza Tecnica (FESR)"**, finalizzato a supportare la gestione del programma.

La **relazione tecnica** precisa che si prevede l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, delle **Task Force** attivate (edilizia scolastica e scuole), in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud, per fornire supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali **per l'edilizia scolastica** nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Le attività delle Task Force sono definite all'interno del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15 febbraio 2022 tra il Ministero dell'istruzione e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e sono gestite congiuntamente e finanziate attraverso le risorse rese disponibili dal Programma operativo complementare *"Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020*", con scadenza prevista al 31 dicembre 2026.
Tanto premesso, al fine di consentire l'operatività delle sopra menzionate *Task Force* per il supporto al PNRR fino al 31 dicembre 2026 e poi, per l'esperienza maturata, per il supporto alle attività e ai progetti del Programma nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 anche oltre il 31 dicembre 2026 e per la durata dell'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito, che ha in avvalimento anche gli Uffici che si occupano di fondi strutturali, è stanziato un ulteriore importo fino a 20 milioni.

Il comma 3, **lettera *b),*** modifica il **comma 5** del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, al fine di prorogare **fino al termine di operatività dell'unità di missione per il PNRR** (e dunque anche oltre il 31 dicembre 2026, al contrario di quanto precedentemente previsto) il termine sino al quale, per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere **posti alle dipendenze della citata unità di missione** di livello dirigenziale generale istituita dal Ministero anche gli **uffici dirigenziali di livello non generale** dell'amministrazione centrale del Ministero già esistenti e il cui ambito funzionale sia coerente con gli obiettivi e le finalità del Piano, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Sul punto la **relazione tecnica** precisa che la modifica in esame si limita ad estendere l'avvalimento dell'Unità di missione per il PNRR **agli altri due Uffici relativi ai fondi strutturali**, di talché la disposizione non comporta nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica. Si tratta, come si è detto in apertura della presente scheda, dell'**Ufficio per la programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale nel settore**

dell'istruzione, e dell'**Ufficio per il controllo della gestione dei fondi strutturali europei e degli altri programmi europei**.

Il **comma 4** della disposizione in esame reca la disciplina di **carattere finanziario** con riferimento all'attuazione della disposizione di cui al **comma 2** sopra illustrata, relativa all'individuazione delle *équipe* formative territoriali, costituite da 120 docenti, per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito dell'Unità di missione per PNRR.

In particolare, la norma prevede che è autorizzata la spesa di euro **1.677.413** per l'**anno 2026**, e di **euro 2.516.120** per l'**anno 2027**, cui si provvede mediante corrispondente **riduzione**, per gli anni 2026 e 2027, della già sopra ricordata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativi ai finanziamenti delle attività delle istituzioni scolastiche relative al Piano nazionale per la scuola digitale.

Infine, il **comma 5,** a sua volta suddiviso nelle **lettere *a)* e *b),*** reca le **previsioni di carattere finanziario** derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al **comma 3**, **lettera *a),*** recante la disciplina sulla progettazione di scuole innovative**.**

Nello specifico, la norma prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione della predetta disposizione, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità rispettivamente applicabili a ciascun programma, si provvede:

a) quanto a **5 milioni** di euro per l'anno 2026 per il supporto alle azioni del PNRR a valere sulle risorse di cui al Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale «Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020;

b) quanto a **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 per il supporto alle azioni del Programma nazionale «Scuola e competenze» 2021-2027, a valere sul suddetto Programma nazionale 2021-2027.

Sezione V –Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Articolo 20
(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 20**, **comma 1**, dispone che l'apposito Commissario straordinario (attualmente nominato fino al 31 dicembre 2026) resta in carica sino al 31 dicembre 2029 al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Il **comma 2** prevede che gli interventi edilizi necessari ai fini del mutamento di destinazione d'uso, funzionali all'impiego, quali residenze universitarie, di immobili già esistenti, possano essere realizzati con permesso di costruire convenzionato, qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune. In tali casi, si prevede espressamente che non sia necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato.

Si ricorda, in via preliminare, che la sesta revisione del PNRR è stata approvata il 27 novembre 2025 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE. Per quanto qui rileva, l'Italia ha spiegato che parte di sei misure non fosse più realizzabile a causa delle mutate condizioni di mercato, tra cui ritardi imprevisti nelle forniture con ricadute negative sulle procedure di appalto. Tra le altre, nell'ambito di tali misure rientrava anche la M4C1-30 Riforma 1.7 (Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti) nell'ambito della componente 1 della missione 4 (considerando 4). L'Italia ha inoltre chiesto che dieci misure fossero soppresse a causa di circostanze oggettive (considerando 10). In seguito alla soppressione e alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, l'Italia ha quindi chiesto di utilizzare le risorse liberate dalla soppressione delle misure e dalla riduzione del loro livello di attuazione. Su questi presupposti, l'Italia ha chiesto che fossero aggiunte dieci misure nuove, tra le quali, in particolare, la M4C1-32 Investimento 5 (Fondo per gli alloggi destinati agli studenti) nell'ambito della componente 1 della missione 4 (considerando 11). L'allegato alla suddetta decisione del Consiglio dell'UE (pp. 336-338) dà

conto della riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti, relativa al prestito e, in particolare, dell'investimento 5 - Fondo per gli alloggi destinati agli studenti. La M4C1-30 (p. 344) prevede in particolare il rilascio di certificati di completamento dei lavori per almeno 30.000 posti letto per studenti di nuova creazione entro il secondo trimestre del 2026 mentre la M4C1-32 Investimento 5 Fondo per gli alloggi destinati agli studenti (pp. 344-345) prevede – sempre entro il secondo trimestre del 2026 - la conclusione da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di convenzioni di sovvenzione aventi valore giuridico con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione). L'Italia trasferisce 599.000.000 di EUR a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per lo strumento.
Si ricorda inoltre, in sintesi, che l'articolo 1, commi da 884 a 893, della legge di bilancio per il 2026 (L. 199/2025) consentono al Ministero dell'università e della ricerca ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti" della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di 599 milioni di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno 15%, alla riserva del 30% dei posti letto a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto. La procedura è attuata tramite avviso pubblico, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del demanio.
Si veda l'avviso pubblico del 19 gennaio 2026.
Per ulteriori approfondimenti relativi alle disposizioni prima indicate si rinvia all'apposito *dossier* sulla L. 199/2025.

Come sopra anticipato, il comma 1 dispone che il Commissario straordinario di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, primo periodo, del D.L. n. 19/2024 (L. n. 56/2024), attualmente nominato fino al 31 dicembre 2026, resti in carica sino al 31 dicembre 2029 al fine di monitorare la fase esecutiva connessa alla realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari.

L'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 19/2024 (L. n. 56/2024), ha previsto la nomina con DPCM di un Commissario straordinario, operante presso il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Al Commissario straordinario sono attribuiti i poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori in caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Egli provvede, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto e in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR, all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
L'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 19/2024 (L. n. 56/2024) ha altresì previsto che, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con lo stesso DPCM di nomina e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.
Con DPCM del 30 aprile 2024 si è proceduto alla nomina del commissario nonché alla disciplina delle dotazioni organiche e strumentali della struttura di supporto dello stesso.

Agli oneri derivanti dal comma 1 in esame, pari a euro 786.357 per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Secondo la RT, l'operatività del Commissario straordinario e della relativa Struttura ausiliaria, già in essere, prevede un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 786.356,69, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, così come dettagliato nel prospetto seguente:

ONERI COMPLESSIVI	ONERI ANNUI 2027-2028-2029
Commissario straordinario	132.700,00
Onere straordinario	17.791,00
Esperti (5*50.000)	250.000,00
Spese di funzionamento	139.234,00
ONERI PERSONALE	246.631,69
TOTALE COMPLESSIVO	786.356,69

Il **comma 2** inserisce il comma 2-*ter* all'articolo 1-*quater* della L. n. 338/2000.

L'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, recante "Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie", al comma 1 prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari. A mente del comma 2, primo periodo, gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al precedente comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza (articoli 131-159) del codice dei beni culturali e del paesaggio, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice (in materia di autorizzazione paesaggistica) e dall'allegato B al regolamento di cui al DPR n. 31 del 2017 (che riporta l'elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato in materia paesaggistica), in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione - prosegue la disposizione in esame - può essere comunque iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241

del 1990 (che disciplina l'annullamento d'ufficio). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000 (articoli 73-76). Il comma 2-bis prevede che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Le predette disposizioni non si applicano alle aree sottoposte a tutela. Il comma 3 prevede poi, che sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni. Secondo il successivo comma 4, gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (in materia di "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti") e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge urbanistica. Il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso. Ai sensi del comma 6, qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali. Il successivo comma 7 prevede che, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Il comma 8, infine, prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le

università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

La disposizione di cui si prevede l'inserimento prevede che, per gli interventi edilizi di cui allo stesso articolo 1-*quater* della L. 338/2000, non è necessaria, laddove prevista dagli strumenti urbanistici, la previa approvazione di un piano attuativo o di un piano di secondo livello comunque denominato. Tali interventi possono essere realizzati con permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR n. 380/2001), qualora sia necessaria la realizzazione di opere di urbanizzazione a potenziamento di quelle già esistenti, funzionali all'intervento, da cedere al comune.

Tale disposizione prevede che, qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato.
La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione: a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori; b) la realizzazione di opere di urbanizzazione; c) le caratteristiche morfologiche degli interventi; d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie. Il termine di validità del permesso di costruire convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo II del Titolo II della Parte I Attività edilizia del DPR n. 380/2001. Alla convenzione si applica altresì la disciplina relativa agli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Al riguardo, la relazione illustrativa precisa che la norma in esame non introduce un nuovo istituto nell'ordinamento edilizio di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, bensì si avvale di uno strumento già esistente e consolidato: il permesso di costruire convenzionato, disciplinato dall'articolo 28-*bis*, comma 3, lettera d), del medesimo Testo Unico. Tale istituto già prevede, tra le finalità applicative, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale, categoria entro la quale rientra l'housing universitario, oggetto della presente disposizione. Il ricorso al permesso di costruire convenzionato è

specificamente finalizzato alla semplificazione dei procedimenti di realizzazione di alloggi universitari in contesti caratterizzati da aree già urbanizzate, dotate di opere di urbanizzazione esistenti, e aree soggette, sulla base degli strumenti urbanistici generali, a piani attuativi destinati alla riqualificazione e al recupero urbanistico ed edilizio.

Articolo 21, commi 1-3
(Trattamento dei dati personali per il diritto allo studio)

L'**articolo 21** reca, ai commi da 1 a 3, disposizioni volte alla **semplificazione e all'efficientamento del diritto allo studio universitario**, in linea con gli obiettivi posti dal PNRR.
Il **comma 1** autorizza gli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario ad **accedere**, a certe condizioni e rispettando determinate garanzie, **ai dati personali degli studenti**, trattati dal Ministero dell'università e della ricerca, per rendere più semplici le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario.
Il **comma 2** demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca il compito di stabilire gli **elementi essenziali del trattamento dei dati personali** degli studenti per le finalità di cui al primo comma.
Il **comma 3** introduce una **disciplina transitoria** per assicurare il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli **studenti interessati dalla riforma dell'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia**, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria, così da garantire l'erogazione delle borse di studio anche in caso di **mobilità fra regioni** diverse.

I primi 3 commi dell'**articolo 21** recano disposizioni per **semplificare taluni procedimenti volti a rendere effettivo il diritto allo studio universitario**, in linea con gli obiettivi posti dal PNRR. In particolare, le disposizioni in commento sono adottate in attuazione:

- dell'Investimento 1.7 della M4C1, denominato "**Borse di studio per l'accesso all'università**";
- della Riforma 1.6 della M4C1, denominata "**Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni**".

• *Le misure PNRR - M4C1 I.1.7 e R.1.6*

M4C1 Investimento 1.7: "Borse di studio per l'accesso all'università"

L'investimento 1.7, "Borse di studio per l'accesso all'università", mira a garantire la **parità di accesso all'istruzione**, agevolando la partecipazione a percorsi di istruzione terziaria per gli studenti in **difficoltà socioeconomiche**, che sopportano un costo-opportunità relativamente alto nello scegliere un corso di studi avanzato rispetto a una transizione precoce verso il mercato del lavoro. Il raggiungimento dell'obiettivo prevede un aumento del numero di borse di studio elargite agli studenti universitari, tramite l'utilizzo delle risorse a valere sul dispositivo RRF. Questa misura è integrata da *React-EU*, da cui si prevede il

finanziamento di 13.000 borse di studio per l'accesso all'università nelle regioni meridionali per il 2023. La dotazione finanziaria dell'investimento ammonta a 958 milioni di euro, aumentate da ultimo con la revisione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025. La misura è composta da una *milestone* e tre *targets*. La milestone **M4C1-2** (da traguardare al 31 dicembre 2021), prevedeva l'entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria. Per quanto riguarda i *targets* della misura (**M4C1-11, M4C1-15 e M4C1-15*bis***), è stata prevista, per tre anni (2022, 2024 e 2025) l'erogazione di borse di studio ad almeno 55.000 studenti ogni anno, esclusivamente a valere sui fondi dell'investimento in esame. Da ultimo, si segnala che il *target* **M4C1-15*bis* è stato modificato** con la CID di novembre 2025, prevedendo che, entro giugno 2026 siano assegnate borse di studio ad almeno 83.000 studenti (anziché 55.000 entro dicembre 2025).

Per quanto riguarda l'attuazione dell'investimento, si segnala che la *milestone* M4C1-2 ed i *targets* M4C1-11, M4C1-15 sono stati raggiunti, mentre il *target* M4C1-15*bis* è ancora in corso di attuazione, essendone stata spostata la scadenza al giugno 2026.

Più nel dettaglio, per quanto riguarda il raggiungimento della *milestone* **M4C1-2**:

- l'articolo 12 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha **semplificato**, per il periodo di riferimento del PNRR e in attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso, la disciplina relativa alla determinazione dei **requisiti di eleggibilità** per l'accesso alle borse di studio per gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM e per la determinazione dei relativi **importi**. Inoltre, ha previsto che le **risorse** del PNRR destinate a tale obiettivo **confluiscono sul Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio** e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo;
- con il decreto ministeriale n. 1320 del 17 dicembre 2021 il MUR ha incrementato il valore delle borse di studio e determinato i requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione del citato articolo 12 del D.L. n. 152/2021;
- con la circolare del MUR 13676 dell'11 maggio 2022, emanata ai sensi del decreto ministeriale n. 1320 del 2021, sono stati forniti chiarimenti relativi al monitoraggio, nonché alla rendicontazione ed al controllo delle risorse del PNRR regolate dallo stesso decreto.

Per quanto riguarda il raggiungimento del *target* **M4C1-11**:

- con il decreto direttoriale n. 1974 del 6 dicembre 2022, sono state ripartite tra le Regioni, che gestiscono la materia del diritto allo studio per il tramite degli Enti regionali del diritto allo studio (DSU), risorse PNRR pari a 250 milioni di euro per l'anno accademico 2022/2023;
- l'articolo 1, comma 566, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ha incrementato di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, da destinare agli studenti universitari e AFAM, anche al fine di dare continuità alle misure adottate nell'ambito del PNRR;

- con il decreto direttoriale n. 193 del 21 febbraio 2023 si è provveduto alla concessione del finanziamento a favore degli enti erogatori del diritto allo studio;
- l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 131 del 2023 ha incrementato il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 68 del 2012 di **euro 7.429.667 per l'anno 2023**, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l'accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all'anno accademico 2022/2023.

Per quanto riguarda il raggiungimento del *target* **M4C1-15**:

- con il decreto direttoriale n. 1960 del 27 novembre 2023 sono state ripartite le risorse PNRR, per complessivi 250 milioni di euro. Tale importo, a valle della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023 che ha approvato la riprogrammazione del PNRR Italia, è stato incrementato a 270 milioni di euro;
- con il decreto direttoriale n. 311 del 12 marzo 2024 è stato disposto il riparto delle risorse integrative derivanti dalla riprogrammazione della misura, giungendo a complessivi euro 270 milioni per l'anno accademico 2023/2024, e le medesime sono state concesse ai singoli enti per il diritto allo studio;
- sulla base di tali assegnazioni, gli enti DSU hanno adottato i **relativi bandi** per la concessione delle borse di studio e, all'esito delle procedure di selezione, hanno, altresì, approvato le relative graduatorie con contestuale assegnazione delle risorse finanziarie agli studenti.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata all'investimento sul sito del MUR.

M4C1 Riforma 1.6 "Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni"

La Riforma 1.6, "Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni" intende semplificare le procedure per l'accesso all'esercizio di quelle professioni che condizionano al superamento di un esame l'iscrizione a un albo o ordine professionale, rendendo l'esame di laurea coincidente con l'esame di Stato, al fine di velocizzare l'accesso al mondo del lavoro. La misura ha previsto il raggiungimento di due *milestones*: **M4C1-1** e **M4C1-10**, relative all'entrata in vigore di una riforma del sistema di istruzione terziaria in materia di: a) lauree abilitanti, b) classi di laurea, c) riforma dei dottorati e all'adozione di eventuali disposizioni attuative.

I traguardi sono stati raggiunti con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 163 del 2021, recante "**Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti**" e della normativa secondaria adottata a valle. La citata legge prevede, in particolare: all'articolo 1, che l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale e in medicina veterinaria, nonché della laurea magistrale in psicologia, **abilita** all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista,

di medico veterinario e di psicologo; all'articolo 2, che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e in professioni tecniche industriali e dell'informazione **abilita** all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata alla riforma sito del MUR.

Per una disamina delle misure del PNRR riguardanti l'Università e la ricerca, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

Venendo al contenuto delle disposizioni in commento, il **comma 1** prevede la possibilità per gli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario (DSU) di **accedere ai dati personali degli studenti**, trattati dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) in archivi informatizzati di rilievo nazionale, così da rendere più semplici le procedure connesse alla tutela del diritto allo studio universitario, ossia l'erogazione di benefici quali le borse di studio, anche in attuazione del citato Investimento 1.7 del PNRR. L'acceso ai dati personali è consentito esclusivamente per le finalità connesse alla tutela del diritto allo studio, deve avvenire **in misura adeguata, pertinente e limitata** e solo ove sia indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'articolo in commento. Con successivo decreto, di cui al comma 2, saranno specificate le garanzie e le modalità che regolano tale accesso.

La **relazione illustrativa** precisa che la disposizione è volta a semplificare le procedure di erogazione delle **borse di studio** in favore degli studenti universitari meritevoli o in comprovate condizioni economiche svantaggiate, garantendo che le risorse siano assegnate correttamente e prevenendo "possibili frodi per assegnazioni indebite". Una più efficiente procedura per l'attribuzione dei benefici – riporta ancora la relazione - sarebbe funzionale anche in riferimento alle "particolari procedure" legate alla **riforma** dell'accesso ai corsi di **Laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e veterinaria**, attuata con il decreto legislativo n. 71 del 2025, nonché alle misure di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 68 del 2012.

Il **comma 2** stabilisce che il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, adotti un **decreto** che definisca gli **elementi essenziali del trattamento dei dati personali** degli studenti. In particolare, il decreto dovrà stabilire:

- quali sono le **tipologie di dati** personali trattati, nonché i relativi **tempi di conservazione**, che devono essere proporzionati rispetto alle finalità perseguite (lettera *a)*);

- misure appropriate e specifiche per **tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dei soggetti coinvolti**, in relazione al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9[2] del regolamento (UE) 2016/679, nonché all'articolo 2-*sexies*[3] del decreto legislativo n. 196 del 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) (lettera *b)*);

- misure tecniche e organizzative per garantire un **livello di sicurezza adeguato** ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (lettera *c)*).

Il **comma 3** prevede una **disciplina transitoria** – nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2 – per l'accesso ai dati degli studenti interessati dalla **riforma** di cui al citato decreto legislativo n. 71 del 2025, da parte degli organismi regionali di gestione del DSU.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 71 del 2025 ha introdotto **nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Veterinaria**. Gli elementi caratterizzati della riforma sono il superamento del test d'ingresso e l'introduzione di un nuovo modello di selezione basato sul cosiddetto "**semestre filtro**". Durante tale semestre gli studenti devono sostenere gli esami relativi ad una serie di discipline qualificanti comuni (poi identificate in Chimica, Biologia e Fisica), per non meno di 18 CFU. L'ammissione al **secondo semestre** dei corsi di laurea è subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti nel primo semestre, nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale; nel caso di mancata ammissione gli studenti potranno proseguire, anche in sovrannumero e vedendosi riconosciuti i CFU conseguiti, in un diverso corso di studi di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria, da indicare come propria seconda scelta già in occasione dell'iscrizione iniziale.

Il comma in esame, prevede che, esclusivamente per il riconoscimento delle **borse di studio agli studenti** che hanno svolto il cd. "**semestre filtro**", gli organismi regionali di gestione del DSU possano accedere **in via telematica** ad un "pacchetto" circoscritto di dati personali, quali:

a) cognome;

---

[2] Ai sensi del par. 1 dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali: "È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Il paragrafo 2 elenca i casi in cui si può derogare a quanto previsto dal paragrafo 1.

[3] L'articolo 2-*sexies* che disciplina il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 per motivi di interesse pubblico.

b) nome;
c) data e luogo di nascita;
d) codice fiscale;
e) dati identificativi dell'università e del corso di studio presso cui è stata erogata allo studente l'offerta formativa del cd. "semestre filtro" (articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 71 del 2025);
f) esito della procedura di ammissione al secondo semestre (articolo 6 del decreto legislativo n. 71 del 2025), con indicazione della sede universitaria assegnata e di quella di immatricolazione;
g) crediti formativi universitari (CFU) conseguiti dallo studente, previsti per gli esami di profitto del "semestre filtro" (di cui al medesimo articolo 6);
h) pregresso godimento dei benefici in materia di diritto allo studio, con la specificazione della tipologia del servizio o intervento concesso allo studente, dei dati identificativi dell'organismo di gestione per il diritto allo studio competente, del corso di studi in cui è iscritto lo studente beneficiario e dell'anno accademico di erogazione.

Si precisa inoltre che l'accesso a tali informazioni deve avvenire nel rispetto della *privacy*, ed in coerenza con la disciplina in materia di autocertificazione, di cui agli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Gli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), recano la disciplina dell'**autocertificazione**, ossia un sistema volto a semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, privilegiando l'acquisizione d'ufficio dei dati disponibili e riducendo la necessità di produrre certificati cartacei. L'**articolo 43** prevede che le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi debbano acquisire d'ufficio le informazioni oggetto di autocertificazione, o in alternativa accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. L'acquisizione dei dati deve avvenire esclusivamente per via telematica e le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

L'**articolo 71** disciplina i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni: le amministrazioni procedenti effettuano controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, anche successivamente all'erogazione dei benefici, per i quali sono rese le dichiarazioni. I controlli avvengono consultando direttamente gli archivi delle amministrazioni certificanti o richiedendo a queste ultime la conferma scritta dei dati. È prevista la possibilità per gli interessati di regolarizzare le proprie dichiarazioni.

L'**articolo 72** attribuisce alle amministrazioni certificanti la responsabilità dell'accertamento e dei controlli, prevedendo la designazione di un ufficio incaricato della gestione, della trasmissione e dell'accesso ai dati.

La **relazione illustrativa** precisa che, in questo modo, **si velocizzerebbero** le procedure di **verifica delle autocertificazioni degli studenti**, al fine di assicurare l'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 2025/2026, in attesa della completa attuazione delle disposizioni semplificatorie contenute nel presente articolo. Secondo il Governo, la disposizione sarebbe indispensabile per gestire le situazioni di **mobilità interregionale degli studenti** che, a seguito del cosiddetto "**semestre filtro**", si devono immatricolare in una regione diversa da quella presso cui hanno svolto il primo periodo formativo.

Sul punto, la relazione ricorda che:

- i decreti ministeriali n. 447 del 2025 (articoli 2 e 3) e n. 431 del 2025 (articolo 1, comma 5) hanno demandato agli organismi regionali di gestione del DSU di verificare il possesso dei requisiti economici e di merito degli studenti **sia durante il semestre aperto sia dopo la sua conclusione;**
- il decreto ministeriale n. 1115 del 2025 ha previsto che **fino al 6 marzo 2026**, dopo aver ricevuto comunicazione della sede di **assegnazione per il secondo semestre** (pubblicata nella graduatoria nazionale di merito dell'8 gennaio 2026), gli studenti possano completare l'immatricolazione e **richiedere l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio**.

L'accesso ai dati di cui alle lettere da *a)* a *h)* permetterebbe dunque agli organismi preposti di verificare tempestivamente la veridicità delle autocertificazioni degli studenti, e l'effettivo possesso dei requisiti necessari per la concessione dei benefici. In questo modo si garantirebbe, senza ritardi, l'erogazione delle borse di studio agli studenti che ne facciano richiesta **presso la regione di destinazione**.

Articolo 21, commi 4-4-*ter*
(Misure in materia di limiti di spesa per i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca)

L'**articolo 21** reca, ai commi da 4 a 4-*ter*, misure che incidono sui limiti di spesa per i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, in linea con gli obiettivi posti dal PNRR.
Il **comma 4** interviene sulla disciplina delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, stabilendo che le **spese** sostenute per i **contratti di ricerca** e, entro alcuni limiti, per gli **incarichi post-doc** e per gli **incarichi di ricerca**, sono **escluse** dal computo delle **spese complessive** del personale.
Il **comma 4-*bis***, aggiunto in sede **referente**, introduce **deroghe ai vigenti limiti di spesa** per i contratti di ricerca, per gli incarichi di ricerca e per gli incarichi post-doc, relativamente alle risorse provenienti da finanziamenti esterni, ivi comprese quelle rivenienti dal PNRR. Il **comma 4-*ter***, aggiunto anch'esso in sede referente, prevede misure di coordinamento alla luce di una delle deroghe disposte dal comma precedente.

I commi da 4 a 4-*ter* dell'**articolo 21** recano disposizioni che incidono sui limiti di spesa per i contratti di ricerca, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, in linea con gli obiettivi posti dal PNRR, nello specifico dalla Riforma 1.1 della M4C2, denominata "**Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità**".

- ***M4C2 Riforma 1.1: "Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità"***

La Riforma 1.1 mira a superare l'attuale logica di ridistribuzione delle risorse favorendo un approccio di condivisione, nonché la collaborazione tra ricercatori e la semplificazione della burocrazia nella gestione dei fondi dedicati alle **attività di ricerca pubblico-privata**.

In particolare, è volta a:

- adottare un approccio più sistemico alle attività di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a **evitare la dispersione e la frammentazione** delle priorità;
- riformare la legislazione per **aumentare la mobilità** di ricercatori e *manager* tra università, centri di ricerca e imprese;
- semplificare la gestione dei **fondi di ricerca**;
- riformare il **percorso professionale dei ricercatori**.

La riforma è attuata congiuntamente dal Ministero dell'università e della ricerca e dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* (già MISE) attraverso la creazione di una **cabina di regia interministeriale** e l'emanazione di **due decreti**

ministeriali: uno in ambito **mobilità**, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca (attraverso incentivi) di figure di alto profilo (es. ricercatori e *manager*) tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito **semplificazione** della gestione dei fondi per la ricerca e inteso a riformare il percorso professionale dei ricercatori, in modo da consentire a questi ultimi di concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca.

Per quanto riguarda l'attuazione della riforma, si segnala che:

- l'articolo 26 del decreto-legge n. 152 del 2021 ha introdotto una cornice normativa per realizzare la mobilità fra università ed enti pubblici di ricerca;
- il decreto ministeriale n. 1233 del 10 novembre 2021 ha istituito la cabina di regia MUR – MiSE (oggi MIMIT), ai fini dello svolgimento di attività connesse all'attuazione della Riforma 1.1 "Attuazione di misure di sostegno alla R&I per promuovere la semplificazione e la mobilità", e alle attività di coordinamento, monitoraggio e supervisione dell'Investimento 1.4 "Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune *Key enabling technologies*";
- è stato adottato il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 con cui è stato disciplinato il nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca, per la semplificazione della gestione dei fondi relativi, successivamente integrato dal decreto ministeriale n. 1368 del 24 dicembre 2021;
- per quanto riguarda la mobilità, il decreto ministeriale n. 330 del 30 marzo 2022 ha modificato la normativa vigente allo scopo di aumentare e sostenere, attraverso incentivi, la mobilità reciproca di figure di alto profilo (es. ricercatori e *manager*) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese (qui il relativo comunicato stampa);
- il decreto ministeriale n. 28 novembre 2023, ha prorogato le previsioni di cui al citato decreto n. 1314 del 14 dicembre 2021 (come modificato dal decreto n. 1368 del 24 dicembre 2021);
- al fine di riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca, sono state approvate importanti modifiche all'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, attraverso il decreto-legge n. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022. Nello specifico: le modifiche all'articolo 22 hanno introdotto la nuova disciplina dei **contratti di ricerca** in sostituzione degli assegni di ricerca; le modifiche all'articolo 24 hanno istituito la figura unica del **ricercatore universitario a tempo determinato**, accorpando le figure di RTD-A e RTD-B, al fine di favorire l'accesso alla posizione avente natura di *tenure-track* (RTT) in tempi più veloci;
- da ultimo, il decreto-legge n. 45 del 2025, ha introdotto ulteriori modifiche alla legge n. 240 del 2010 relative alla riforma del c.d. **pre-ruolo** della ricerca. In particolare, sono stati istituiti gli "**Incarichi post-doc**" con la previsione dell'art. 22-*bis* e gli "**Incarichi di ricerca**" con la previsione dell'art. 22-*ter*.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata alla riforma sul sito del MUR.

Per una disamina delle misure del PNRR riguardanti l'Università e la ricerca, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

Venendo all'esame delle disposizioni, il **comma 4** novella l'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, inserendovi un comma 2-*bis* che, **al primo periodo**, **esclude dal calcolo delle spese complessive per il personale delle università** gli oneri sostenuti per i **contratti di ricerca** di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 49 del 2012 reca la disciplina della programmazione, del monitoraggio e della valutazione delle **politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei**, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge n. 240 del 2010. L'articolo 5 del citato decreto legislativo disciplina le **modalità di calcolo del limite massimo alle spese di personale delle università**, stabilendo che l'**indicatore** per l'applicazione di tale limite è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari (comma 1). Il **limite massimo** di tale indicatore è previsto al comma 6, ed è pari all'**80 per cento**. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute **nei commi da 2 a 4**. In particolare, il comma 2, nella formulazione vigente, individua le tipologie di personale che concorrono al calcolo del predetto indicatore.

Per **spese complessive di personale** si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a: assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato; assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato; trattamento economico del direttore generale; fondi destinati alla contrattazione integrativa; contratti per attività di insegnamento (comma 2). Per **contributi statali per il funzionamento** si intende la somma algebrica delle assegnazioni di competenza nell'anno di riferimento del FFO, del Fondo per la programmazione del sistema universitario, per la quota non vincolata nella destinazione, e di eventuali ulteriori assegnazioni statali con carattere di stabilità destinate alle spese complessive di personale di cui al comma 2 (comma 3). Per **tasse, soprattasse e contributi universitari** si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, per qualsiasi forma di tassa, soprattassa e contributo universitario a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi. Tale valore è calcolato al netto dei rimborsi effettuati agli studenti nello stesso periodo (comma 4). Le **entrate** derivanti da **finanziamenti esterni** di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dal consiglio di amministrazione che: assicurino

un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di tipo B, ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore di tipo A; siano destinati al finanziamento di spese relative al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo determinato o ai contratti di insegnamento (comma 5). Il **Ministero** dell'università e della ricerca **procede annualmente alla verifica del rispetto del limite massimo dell'indicatore** nella misura dell'80 per cento **entro il mese di marzo di ciascun anno**, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente, e ne comunica gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 7). Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Analogamente, l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016 stabilisce che l'indicatore del limite massimo alle spese di personale degli enti pubblici di ricerca è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Anche negli enti pubblici di ricerca tale rapporto non può superare l'80 per cento.

Il **secondo periodo** del nuovo comma 2-*bis* prevede che anche le spese per gli **'incarichi post-doc'** e gli **incarichi di ricerca**, di cui agli articoli 22-*bis* e 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, non siano computate nel predetto calcolo, **fermo restando il limite di spesa** di cui al comma 10 dell'articolo 22-*ter* riferito alla stipulazione di contratti da **ricercatori a tempo determinato di tipo A**, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*) della medesima legge, nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2022 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79/2022).

I **contratti di ricerca** di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, introdotto dall'articolo 14, comma 6-septies, del decreto-legge n. 36 del 2022, sono contratti di lavoro a **tempo determinato** stipulati ai fini dell'esclusivo svolgimento di **specifici progetti di ricerca**, di durata complessiva massimo **quinquennale**. Le procedure di selezione per l'aggiudicazione dei contratti di ricerca sono disciplinate con regolamento delle istituzioni procedenti, e ad esse possono partecipate esclusivamente coloro che sono **in possesso del titolo di dottore di ricerca o**vvero che sono iscritti all'ultimo anno dottorato, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione. L'**importo del contratto** di ricerca di cui al presente articolo è stabilito in sede di **contrattazione collettiva**, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Gli **incarichi post-doc** di cui all'articolo 22-*bis* della legge n. 240 del 2010, introdotto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 45 del 2025, sono **contratti a tempo determinato** finalizzati allo svolgimento di **attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione**. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche

da parte di istituzioni diverse, **non può superare i tre anni**, anche non continuativi, fatta salva l'esigenza di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'UE nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Le procedure di selezione per l'aggiudicazione dei contratti di post-doc sono disciplinate con regolamento delle istituzioni procedenti, e ad esse possono partecipate esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca**.** Per gli incarichi post-doc è corrisposto **un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministr**o, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

Gli **incarichi di ricerca** di cui all'articolo 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, introdotti anch'essi dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 45 del 2025, sono finalizzati all'**introduzione alla ricerca e all'innovazione** sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono **in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni** e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. Anche in questo caso è previsto che per gli incarichi di cui al presente articolo sia corrisposto un **trattamento economico** determinato dal soggetto che intende conferirli, sulla base di un importo **minimo**, stabilito con **decreto del Ministro**.

Il **comma 10** dell'articolo 22-*ter* dispone circa i **limiti di spesa** applicabili all'attribuzione degli **incarichi di ricerca** e **agli incarichi post-doc**.

La spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti post-doc non può essere superiore alla **spesa media sostenuta nell'ultimo triennio** per il conferimento degli **assegni di ricerca** e per la stipula dei **contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A**, previsti dall'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, come risultante dai bilanci approvati. Il predetto limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi. Resta fermo quanto previsto (e su cui vedi *supra*) dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012, per le università e, per gli enti pubblici di ricerca, dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 218 del 2016.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 240 del 2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, disciplinava la figura dei cosiddetti **ricercatori a tempo determinato di tipo A**. I contratti da "**ricercatore di tipo A**" si configuravano come contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. Tali contratti potevano essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse. Essi si distinguevano dai contratti da "**ricercatore di tipo B**", triennali e riservati a candidati che avessero già usufruito dei contratti da ricercatore di tipo A, ovvero che avessero conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che, per almeno tre anni anche

non consecutivi, avessero usufruito di assegni di ricerca, di borse post-dottorato ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Il decreto-legge n. 36 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 79 del 2022, è intervenuto significativamente sull'articolo 24 della legge n. 240 del 2010, in particolare al fine di sostituire le sopradescritte figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B con una **unica figura di ricercatore universitario a tempo determinato**, il cosiddetto "**ricercatore in *tenure track***", che le università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, assumono al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto ha una durata complessiva di sei anni, non rinnovabile, e stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività sopra citate. Può essere a tempo pieno o a tempo definito, e contempla un impegno annuo complessivo, per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e pari a 200 ore per il regime di tempo definito.

Il nuovo comma 2-*bis* stabilisce, dunque, che **le spese sostenute per i contratti di ricerca, per gli incarichi post-doc e per gli incarichi di ricerca, sono escluse dal computo delle spese complessive del personale**, **fermo restando, per le due categorie di contratti da ultimo citate, il limite di spesa** di cui al comma 10 dell'articolo 22-*ter* riferito alla stipulazione di contratti da **ricercatori a tempo determinato di tipo A**.

La **relazione illustrativa** evidenzia che l'intento della disposizione è quello di **incentivare** gli atenei a ricorrere allo strumento, ancora poco diffuso, dei **contratti di ricerca** (di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 36 del 2022). Tali contratti, infatti, sono stati introdotti in attuazione degli obiettivi PNRR (riforma 1.1. della M4C2, v. *box* di approfondimento *supra*) per promuovere la mobilità dei ricercatori ed evitare la dispersione delle professionalità. Si intende quindi scomputare dalle spese per il personale i contratti di ricerca, nonché gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, **in analogia a quanto già avviene per gli assegni di ricerca**.

Sul punto, la **relazione tecnica** precisa che «Le spese relative alle nuove tipologie contrattuali a tempo determinato (incarichi di ricerca e post-doc), effettuate nel limite di spesa parametrata a quella sostenuta nel triennio precedente per l'attribuzione di assegni di ricerca, non sono computate nel calcolo dell'indicatore del limite massimo alla spesa di personale, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 49 del 2012. Al fine di garantire l'attuale livello di sostenibilità finanziaria **restano**, invece, **incluse nel calcolo del predetto indicatore le spese** sostenute per gli incarichi di ricerca e post-doc, di cui agli articoli 22-*bis* e 22-*ter*, **poste in essere nei limiti della spesa già sostenuta per i ricercatori a tempo determinato di tipo A**, in quanto sostitutive di una spesa che concorre a legislazione vigente al calcolo dell'indicatore».

Si sottolinea infine che l'intervento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dal successivo comma 6

dell'articolo in esame, agendo esclusivamente sui criteri di calcolo dell'indicatore di spesa previsto dal decreto legislativo n. 49 del 2012.

Il **comma 4-*bis***, inserito nel corso dell'esame in sede **referente**, apporta ulteriori modifiche alla legge n. 240 del 2010, in materia di **limiti di spesa** per i **contratti di ricerca**, gli **incarichi di ricerca** e gli **incarichi post-doc,** al fine di escludere dal calcolo della spesa complessiva le risorse provenienti dal PNRR.

Nello specifico, per quanto riguarda **i contratti di ricerca**, la **lettera *a)* del comma 4-*bis*** in esame interviene sull'articolo 22, comma 6, aggiungendovi, alla fine, un ulteriore periodo.

Si ricorda che il vigente comma 6 prevede che l'**importo del contratto di ricerca** sia stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito, e che la **spesa complessiva** per l'attribuzione di contratti di ricerca non può essere superiore alla **spesa media sostenuta nell'ultimo triennio** per l'erogazione degli **assegni di ricerca**, come risultante dai bilanci approvati.

La novella introduce una **deroga a tale tetto di spesa**: esso non opera quando i contratti di ricerca siano finanziati da risorse esterne provenienti da **progetti di ricerca** (nazionali, europei o internazionali) ammessi al finanziamento sulla base di **bandi competitivi** o da **finanziamenti esterni** finalizzati in tutto o in parte alla copertura integrale di spese di personale, comprese le **risorse** del **PNRR**.

In coerenza con tale modifica, il **successivo comma 4-*ter***, inserito anch'esso a seguito dell'esame in sede referente, dispone l'**abrogazione del comma 6** dell'articolo 26 del decreto-legge n. 13 del 2023, ai sensi del quale, nel periodo di attuazione del PNRR, il limite di spesa previsto per i contratti di ricerca non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Per quanto riguarda gli **incarichi di ricerca e gli incarichi post-doc**, la **lettera *b)* del comma 4-*bis*** modifica in maniera analoga il comma 10 dell'articolo 22-*ter* della legge n. 240 del 2010, il quale – come già detto - fissa il tetto di spesa per l'attribuzione di tali incarichi alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, come risultante dai bilanci approvati. Il citato comma prevede già per questi incarichi che il **limite di spesa non si applichi** nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da **progetti di ricerca**, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla **base di bandi competitivi**. La **novella ora in esame estende la medesima deroga** anche ai

finanziamenti esterni finalizzati alla copertura di spese di personale, incluse le **risorse PNRR**, allineando così il regime degli incarichi di ricerca e post-doc a quello introdotto, dalla novella precedente, per i contratti di ricerca.

Articolo 21, commi 5-8
(Scuole di specializzazione per le professioni legali)

L'**articolo 21, commi da 5 a 8**, reca alcune modifiche all'organizzazione delle **scuole di specializzazione per le professioni legali** al fine di ampliarne l'accesso e l'offerta formativa.

Il **comma 5** dell'articolo in commento, in particolare, reca una serie di interventi sul sistema relativo alle scuole di specializzazione per le professioni legali disegnato dall'**articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997**, in attuazione di quanto stabilito dai commi dell'articolo 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 1997.

In primo luogo, al comma 2 dell'articolo 16 del citato decreto n. 398 del 1997 si specifica che la formazione è destinata ai laureati **in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati** e non solo a coloro che sono in possesso di una laurea in giurisprudenza, come previsto dalla norma previgente. In tal modo sono ricompresi tutti coloro che hanno conseguito un titolo di livello universitario propedeutico all'accesso alle magistrature o all'esercizio delle professioni di avvocato o di notaio (**lett. *a)*** del comma 5).

Sempre al comma 2 dell'articolo 16, si sostituisce la **finalizzazione della formazione,** che viene indirizzata all'impiego presso **le magistrature** in generale, mentre in precedenza si riferiva solo all'impiego presso la magistratura ordinaria. In tal modo viene ampliata l'offerta formativa anche alle altre magistrature amministrativa, contabile e tributaria (**lett. *a)*** del comma 5)[4].

Si ricorda che i corsi di specializzazione sono rivolti all'acquisizione di competenze teorico-pratiche utili per l'esercizio delle professioni di magistrato, avvocato o notaio.

In secondo luogo, vengono **sostituiti i commi 2-*bis* e 2-*ter*** dell'articolo 16 - che si riferivano agli ordinamenti didattici *ante* e *post* riforma

[4] Come riportato nella relazione illustrativa "viene soppresso il riferimento ai soli laureati in giurisprudenza, tenuto conto sia dell'attuale disciplina che consente l'accesso ai concorsi per la magistratura tributaria e contabile anche ai laureati in classi diverse dalla laurea in giurisprudenza (a titolo esemplificativo, laurea magistrale in Scienze dell'economia (classe LM-56) e in Scienze economico-aziendali (classe LM-77) o di altri diplomi di laurea ad esse equiparati), sia della facoltà attribuita alle università e alle scuole di specializzazione per le professioni legali di ampliare l'offerta formativa e organizzare corsi di aggiornamento professionale, master, corsi di preparazione ai concorsi, con relativa platea più ampia di destinatari, interessando anche professionisti e laureati in classi di laurea diverse dalla laurea in giurisprudenza".

universitaria attuata con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 1999 - **con un unico comma** (2-*bis*) volto a disciplinare **l'attivazione di corsi di specializzazione** da parte delle università **a decorrere dall'anno accademico 2025/2026.**

I corsi devono avere **durata di un anno**, essere di **natura** prevalentemente **pratica** ed essere volti alla **preparazione ai concorsi** per le **magistrature**, per **notaio** e all'esame di Stato per l'accesso alla **professione forense**. La partecipazione ai suddetti corsi è inoltre utile ai fini dell'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, nell'ambito delle quote riservate al personale delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 28, comma 1-*ter*, secondo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001[5].

Con apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Scuola superiore della magistratura, sono stabiliti standard formativi uniformi, nel rispetto dell'autonomia universitaria (**lett. *b)*** del comma 5).

Viene quindi sostituito il **comma 3** dell'articolo 16, che disciplina l'**istituzione delle scuole di specializzazione** presso le università sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, allo scopo di inserire, tra i soggetti che possono concludere **accordi con** le predette università proprio per la creazione di scuole di specializzazione, **il Consiglio nazionale forense, gli Ordini forensi, il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato** ed estendere le convenzioni tra università anche ad altre **facoltà e dipartimenti con insegnamenti economici** (oltre ai già previsti insegnamenti giuridici) (**lett. *c)*** del comma 5).

[5] Ai sensi del citato art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per una quota del 50 per cento, per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per concorso unico. Il comma 1-*ter* del citato art. 28 dispone che, fatta salva la predetta quota del 50 per cento, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. In particolare, il secondo periodo del comma 1-*ter* stabilisce che il personale appartenente alla quota del 30 per cento sia selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengano conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti e che siano volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. All'interno di tale quota del 30 per cento, una quota non superiore al 15 per cento è riservata dal terzo periodo al personale, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Si introduce, inoltre, il **nuovo comma 3-*bis*** dell'articolo 16, che prevede che per i corsi specifici di **preparazione al concorso per magistrato ordinario**, **la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi** e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali (**lett. *d)*** del comma 5).

A tale proposito si ricorda che l'organizzazione di corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario è una delle funzioni della Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. o-*bis*) del d.lgs. n. 26 del 2006.

Con specifico riguardo agli accordi e alle convenzioni tra la Scuola superiore della magistratura e le università ai fini dell'organizzazione dei suddetti corsi, la relazione tecnica precisa che gli stessi non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i costi conseguenti all'organizzazione dei corsi oggetto delle convenzioni saranno posti a carico dei partecipanti (laureati aspiranti magistrati) e che le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come specificato dal comma 6.

Con una modifica al **comma 4** dell'articolo 16, in conseguenza dell'apertura dei corsi alla preparazione per l'accesso a tutte le magistrature e non solo alla magistratura ordinaria (v. comma 2, *supra*), si prevede che nel **consiglio delle scuole di specializzazione** sia **presente almeno un magistrato** (e non più un magistrato ordinario), oltre ad un avvocato e ad un notaio (**lett. *e)*** del comma 5).

Il **nuovo comma 4-*bis*** dell'articolo 16 precisa che le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, hanno la facoltà di organizzare, oltre ai corsi di specializzazione per le professioni legali di cui al comma 2-*bis*, anche corsi di aggiornamento, master e percorsi formativi finalizzati all'ottenimento del titolo di **avvocato specialista**, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi (**lett. *f)*** del comma 5).

Vengono quindi **abrogati i commi 5 e 6** dell'articolo 16, che dettavano norme circa lo svolgimento del **concorso** per titoli ed esame da superare **per l'ammissione alle scuole di specializzazione** nonché sul **numero dei laureati** in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente **che vi potevano essere ammessi** (**lett. *g)*** del comma 5).

Tale sistema era funzionale alla configurazione dell'esame per magistrato ordinario, operata dalla legge n. 111 del 2007, quale concorso pubblico c.d. "di secondo grado", ovvero non accessibile con il solo titolo di laurea in giurisprudenza ma tramite il possesso di ulteriori requisiti come, per l'appunto, un diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, conseguito al termine di un corso di

durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione. Successivamente, l'art. 33 del decreto-legge n. 144 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, ha eliminato tali requisiti ulteriori e si è tornati a consentire l'accesso al concorso per magistrato ordinario con il solo possesso della laurea in giurisprudenza.

Il **comma 6** dell'articolo 21 in esame reca la clausola d'invarianza finanziaria riferita alle disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5

Il **comma 7** dell'articolo 21 in esame dispone che il **riordino** delle ulteriori scuole di specializzazione di area giuridica avvenga con **decreto del Ministro dell'università e della ricerca**, adottato di concerto con il Ministro della giustizia.

Infine, il **comma 8** dell'articolo 21 in esame interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 264 del 1999, che reca norme in materia di **accessi ai corsi universitari**, al fine di **sopprimere** la lettera *d*), in base alla quale gli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 1997, sono **programmati a livello nazionale**.

La relazione illustrativa sottolinea che gli interventi di cui all'art. 21, commi da 5 a 8, «contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi PNRR e, in particolare, a dare compiuta attuazione alla Riforma 1.6 della Missione 4, Componente 1, condividendo con la riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni l'obiettivo generale di professionalizzare la formazione universitaria e post-universitaria, rendendo i laureati più pronti per il mondo del lavoro, in linea con gli obiettivi di modernizzazione del sistema educativo italiano» e che la disciplina che ne risulta «è coerente con le riforme avviate in tema di professioni, a conferma di un più ampio e generale progetto di riforma delle professioni, rispetto al quale la disposizione proposta in materia di semplificazione delle SSPL rappresenta un tassello utile a velocizzare l'accesso al mondo del lavoro da parte dei laureati assicurando agli stessi, al contempo, una elevata e qualificata formazione necessaria per il superamento dei relativi concorsi e dell'esame di Stato, nonché per la specializzazione e per l'aggiornamento professionale».

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
Art. 16 *(Scuola di specializzazione per le professioni legali)*	Art. 16 *(Scuola di specializzazione per le professioni legali)*

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali sono disciplinate, salvo quanto previsto dal presente articolo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.	*Identico.*
2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati ~~**in giurisprudenza**~~ attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione ~~**dell'impiego di magistrato ordinario**~~ o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune ~~**dei laureati in giurisprudenza**~~ è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.	2. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, sulla base di modelli didattici omogenei i cui criteri sono indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e nel contesto dell'attuazione della autonomia didattica di cui all'articolo 17, comma 95, della predetta legge, provvedono alla formazione comune dei laureati, **in possesso di laurea magistrale, specialistica o titoli equiparati,** attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione **nelle magistrature** o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio. L'attività didattica per la formazione comune è svolta anche da magistrati, avvocati e notai. Le attività pratiche, previo accordo o convenzione, sono anche condotte presso sedi giudiziarie, studi professionali e scuole del notariato, con lo specifico apporto di magistrati, avvocati e notai.
2-*bis*. La durata delle scuole di cui al comma 1 è fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.	**2-*bis*. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026 le università, nell'ambito dell'ordinamento didattico di cui al comma 1, possono attivare corsi di specializzazione, a carattere prevalentemente pratico, della durata di un anno, finalizzati alla preparazione ai concorsi per le magistrature, per notaio e all'esame di Stato per l'accesso alla professione forense, comunque utili ai fini di quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di determinare e aggiornare periodicamente gli obiettivi formativi di ciascun percorso, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca,**

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
	di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Scuola superiore della magistratura, nel rispetto della autonomia universitaria sono individuati gli standard formativi uniformi.
2-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle Scuole di cui al comma 1 può essere articolato sulla durata di un anno.	2-*ter*. *Soppresso.*
3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà di giurisprudenza, anche sulla base di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà con insegnamenti giuridici.	3. Le scuole di cui al comma 1 sono istituite, secondo i criteri indicati nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127, dalle università, sedi di facoltà **e di dipartimenti** di giurisprudenza, anche sulla base **di accordi e convenzioni con il Consiglio nazionale forense, con gli Ordini forensi, con il Consiglio nazionale del notariato e la Scuola nazionale del notariato, nonché** di accordi e convenzioni interuniversitari, estesi, se del caso, ad altre facoltà **e**

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
	dipartimenti con insegnamenti giuridici **ed economici**.
	3-*bis*. Per l'organizzazione dei corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-*bis*) del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, la Scuola superiore della magistratura può stipulare accordi e convenzioni con le università sedi di facoltà, di dipartimenti di giurisprudenza e di scuole di specializzazione per le professioni legali.
4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato ~~**ordinario**~~, un avvocato ed un notaio.	4. Nel consiglio delle scuole di specializzazione di cui al comma 1 sono presenti almeno un magistrato, un avvocato ed un notaio.
	4-*bis*. Resta ferma la possibilità per le università, sedi di facoltà e di dipartimenti di giurisprudenza, di cui al comma 3 di organizzare, oltre ai corsi per il rilascio del diploma di specializzazione di cui al comma 2-*bis*, anche corsi di aggiornamento professionale, master, nonché percorsi formativi per il conseguimento del titolo di avvocato specialista, anche in convenzione con i Consigli degli Ordini territoriali forensi.
5. Il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno	5. *Soppresso.*

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola di cui al comma 1, e delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esame. La composizione della commissione esaminatrice, come pure il contenuto delle prove d'esame ed i criteri oggettivi di valutazione delle prove, è definita nel decreto di cui all'articolo 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il predetto decreto assicura la presenza nelle commissioni esaminatrici di magistrati, avvocati e notai.	
6. Le prove di esame di cui al comma 5 hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole di cui al comma 3. La votazione finale è espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti.	6. *Soppresso.*
7. Il rilascio del diploma di specializzazione è subordinato alla certificazione della regolare frequenza dei corsi, al superamento delle verifiche	

D.Lgs. 398 del 1997	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 21, comma 5, del D.L. 19/2026**
intermedie, al superamento delle prove finali di esame.	
8. Il decreto di cui all'art. 17, comma 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127, è emanato sentito il Consiglio superiore della magistratura.	

Articolo 21, commi 8-*bis* e 8-*ter*
(Dottorati di ricerca attivati dalle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)

I **commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 21**, aggiunti in sede **referente**, recano disposizioni relative al finanziamento dei dottorati di ricerca nelle istituzioni AFAM, in linea con gli obiettivi posti dal PNRR. In particolare, il **comma 8-*bis*** incrementa il **Fondo per il funzionamento ordinario** delle citate istituzioni di **17 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031**, destinando le risorse al finanziamento dei dottorati di ricerca ivi attivati. Il **comma 8-*ter*** reca la **copertura finanziaria** degli oneri di cui al comma precedente.

I **commi 8-*bis* e 8-*ter* dell'articolo 21** - introdotti nel corso dell'esame in **sede referente** - si occupano del **finanziamento dei dottorati di ricerca** attivati dalle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**).

Nello specifico, il **comma 8-*bis*** prevede **l'incremento** di **17 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2031** del **Fondo per il funzionamento ordinario** delle predette istituzioni. Ciò, precisa la disposizione, al fine di **sostenere i dottorati di ricerca** attivati dalle AFAM, nonché al fine di **attuare** e **consolidare** i seguenti **investimenti del PNRR**:

- l'Investimento 3.4 della Missione 4, Componente 1, denominato "**Didattica e competenze universitarie avanzate**";
- l'Investimento 4.1 della Missione 4, Componente 1, denominato "**Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale**";
- l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, denominato "**Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese**".

Si specifica che il **Fondo** di cui si dispone il rifinanziamento è quello appostato al **capitolo 1673** dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, recante "**Spese per il funzionamento amministrativo e didattico** delle accademie di belle arti, degli istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'accademia nazionale d'arte drammatica e degli ISIA", che a legislazione vigente reca una dotazione iniziale di competenza pari a **45.883.040 euro per il 2026 e per il 2027 e a 44.495.386 euro per il 2028**.

L'ultimo decreto di riparto del fondo in questione, riferito all'anno 2025, è il decreto ministeriale n. 777 del 24 ottobre 2025.

Il **comma 8-*ter*** reca la **copertura finanziaria degli oneri** di cui al precedente comma pari, come anticipato, a **17 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2031**. In particolare:

a) alla cifra di **12 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante **corrispondente riduzione** dello stanziamento del **fondo speciale di parte corrente** iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca;

b) alla cifra di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031, si provvede mediante **corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche** (CNR), di cui all'articolo 1, comma 322, lettera *b)*, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022).

Si ricorda al riguardo che, ai sensi dell'articolo 1, comma 315, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), il Consiglio di amministrazione era stato chiamato ad adottare il piano di riorganizzazione e rilancio del CNR, la cui adozione avrebbe dovuto avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio.

Per quanto qui rileva, il **comma 322** ha assegnato al CNR un contributo di **60 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2022 di cui: **a) 10 milioni di euro** vincolati al completamento dei processi di superamento del precariato e valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; **b) 50 milioni di euro** sono utilizzabili per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio e per le spese di funzionamento del Comitato strategico per gli anni 2023 e 2024. Per l'anno 2022, 20 milioni sono erogati in esito all'adozione del piano di riorganizzazione entro i prescritti termini.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposito *dossier*.

- ***Le misure PNRR: M4C1 I.3.4 e I.4.1; M4C2 I.3.3***

M4C1 Investimento 3.4: "Didattica e competenze universitarie avanzate"

L'Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" mira a **qualificare e innovare i percorsi universitari e di dottorato**, mediante tre obiettivi strategici: digitalizzazione, "cultura dell'innovazione" e internazionalizzazione. L'investimento sostiene i predetti obiettivi attraverso:

- l'assegnazione, attraverso l'adozione dei relativi decreti di concessione, di almeno **500 nuovi dottorati di ricerca** in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali;

- la stipula degli Atti d'obbligo relativi al finanziamento di 3 ***Digital Education Hub*** (DEH);
- la stipula degli Atti d'obbligo relativi al **finanziamento di 3 reti di scuole universitarie superiori**;
- la stipula degli Atti d'obbligo relativi al **finanziamento** di almeno **10 iniziative educative transnazionali** (TNE);
- la stipula degli Atti d'obbligo relativi al finanziamento almeno **15 progetti di internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale** (AFAM).

La misura è stata oggetto di modifiche con la CID del 27 novembre 2025, in un'ottica di semplificazione: la misura era precedentemente composta da un *target* (M4C1-23) e una *milestone* (M4C1-23*bis*), ora confluite nell'unica *milestone* **M4C1-23**, che ne ha assorbito il contenuto.

Il *target* M4C1-23 prevedeva l'assegnazione, nell'arco di 3 anni, di almeno 500 nuovi dottorati di ricerca e la *milestone* M4C1-23*bis* prevedeva l'attuazione di sotto-misure in materia di didattica e competenze universitarie che comprendessero: 1. la creazione di tre poli per l'istruzione digitale (*Digital Education Hubs*, DEH); 2. l'attivazione di tre scuole universitarie superiori; 3. la realizzazione di dieci iniziative educative transnazionali - TNE; 4. la realizzazione di 15 progetti d'internazionalizzazione di istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

L'attuale traguardo M4C1-23 prevede dunque che, entro il 30 giugno 2026, siano adottate azioni volte a qualificare e innovare le scuole secondarie e i programmi universitari, compresi i dottorati.

Con specifico riferimento ai **percorsi di dottorato** la settima relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, trasmessa il 22 dicembre 2025 riporta quanto segue:

- per quanto riguarda l'anno accademico 2022/2023, con D.D. n. 2152 del 28 dicembre 2022 e successiva integrazione con D.D. n. 2173 del 30 dicembre 2022, si è provveduto alla concessione delle risorse per il finanziamento di n. 90 borse di dottorato;
- per quanto riguarda l'anno accademico 2023/2024, con D.D. n. 2333 del 22 dicembre 2023 e successive rettifiche, si è provveduto alla concessione delle risorse per il finanziamento di n. 358 borse di dottorato; I
- per quanto riguarda l'anno accademico 2024/2025 (40° ciclo di dottorato), con il D.D. del 5 dicembre 2024, n. 1959, si e provveduto alla concessione delle risorse per il finanziamento di ulteriori n. 58 borse di dottorato. Il Ministero ha successivamente attivato, con D.D. del 5 dicembre 2024, n. 1944, una ulteriore procedura a sportello per la riallocazione delle risorse residue.

Complessivamente, nell'ambito dei tre cicli di dottorato previsti, risultano assegnate, n. 507 borse di dottorato dedicate alle transizioni *green* e *digital*.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata all'investimento sul sito del MUR.

M4C1 Investimento 4.1: "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale"

L'Investimento 3.4 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale" mira ad aumentare la riserva di capitale umano impegnato in attività orientate alla ricerca, nelle amministrazioni pubbliche e nel patrimonio culturale. L'investimento prevede l'assegnazione di ulteriori **1.200 borse di dottorato generiche** all'anno (nell'arco di tre anni), **1.000 ulteriori borse** di dottorato all'anno (nell'arco di tre anni) nell'ambito delle **amministrazioni pubbliche** e almeno **200 nuove borse** di dottorato all'anno (nell'arco tre anni) destinate al **patrimonio culturale**, entro il 31 dicembre 2024 (*milestone* M4C1-12).

Si ricorda che il **D.L. 80/2021** (L. 113/2021) ha ampliato le finalità formative dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca universitari, in particolare disponendo che i medesimi forniscono le competenze necessarie anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività e ha incluso fra i soggetti che possono attivare i corsi anche le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (**AFAM**).

Per quanto riguarda l'attuazione dell'investimento, si segnala che le borse sono state concesse negli anni accademici 2022-2023 (decreto ministeriale n. 351 del 2022), 2023-2024 (decreto ministeriale n. 118 del 2023), 2024-2025 (decreto ministeriale n. 629 del 2024). Il **totale** delle **borse** erogate, a seguito di revoche e riassegnazioni, è di **7.161** (3.577 borse per i dottorati di ricerca applicata, 2.978 borse per i dottorati per la PA; 606 borse per i dottorati per il Patrimonio Culturale).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata all'investimento sul sito del MUR.

M4C2 Investimento 3.3: "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese"

L'Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese" consiste nel potenziamento delle competenze, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, mediante: l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese; incentivi all'assunzione di ricercatori da parte delle imprese. Nello specifico, la misura prevede l'assegnazione di borse di dottorato da parte di Università e istituzioni AFAM, per un totale di 6.000 borse di dottorato in 3 anni, con cofinanziamento privato (obiettivo al 31 dicembre 2024, M4C2-3).

I requisiti essenziali per l'assegnazione dei dottorati sono:

a) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;

b) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi;

c) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e gli istituti AFAM.

Per quanto riguarda l'attuazione dell'investimento, si segnala che le borse sono state concesse negli anni accademici 2022-2023 (decreto ministeriale n. 352 del 2022), 2023-2024 (decreto ministeriale n. 117 del 2023), 2024-2025 (decreto ministeriale n. 630 del 2024). Il **totale delle borse** assegnate computate al presente target, a seguito di revoche e riassegnazioni, è pari a **5.780.**

Il **coinvolgimento delle impese** nei dottorati innovativi finanziati, è stato assicurato dal decreto-legge n. 13 del 2023, che all'articolo 26, commi 1-4, ha introdotto un **esonero contributivo** a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse e che assumono a tempo indeterminato personale in possesso del titolo di dottore di ricerca (non necessariamente finanziato dal PNRR) ovvero che è, o è stato, titolare di contratti da ricercatore. In attuazione di tali disposizioni sono stati adottati il decreto ministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023 e il decreto direttoriale del 15 maggio 2024, n. 644.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla pagina dedicata all'investimento sul sito del MUR.

Per una disamina delle misure del PNRR riguardanti l'Università e la ricerca, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

Articolo 21-*bis*
(Disposizioni urgenti per i progetti PNRR degli enti pubblici di ricerca)

L'**articolo 21-*bis***, introdotto in sede referente, stanzia ulteriori **22.496.836 euro per il 2026** per il finanziamento del **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca**, al fine di consentire agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di **completare i progetti finanziati dal PNRR**.

L'**articolo 21-*bis*** - introdotto nel corso dell'esame in **sede referente** - al **comma 1 incrementa di 22.496.836 euro per il 2026 il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca** (cd. FOE) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, al fine di garantire il **completamento dei progetti** finanziati con risorse del **PNRR** a titolarità degli enti pubblici di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca.

Il **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici** vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca (**FOE**) è stato istituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 204 del 1998.

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 ha disposto che il FOE sia **ripartito annualmente** fra gli enti interessati con uno o più **decreti ministeriali**, comprensivi di **indicazioni per i due anni successivi**, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Nelle more del perfezionamento dei decreti di riparto, il MUR può erogare **acconti**, calcolati sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti e degli importi assegnati nell'anno precedente.

Le **regole per la ripartizione** del FOE sono state definite, da ultimo, con il decreto legislativo n. 218 del 2016 che, introducendo alcune regole comuni a 20 enti pubblici di ricerca vigilati da vari Ministeri, ha anche dettato previsioni specifiche per quelli vigilati dal MUR, in parte superando alcune previsioni recate dal decreto legislativo n. 213 del 2009, con cui era stato operato un riordino degli stessi enti.

In particolare, in base al combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 218 del 2016, il MUR tiene conto, ai fini della ripartizione del FOE, della **programmazione strategica preventiva** (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009), della Valutazione della qualità dei risultati della ricerca (**VQR**: effettuata, ogni 5 anni, dall'ANVUR), nonché dei **Piani triennali di attività** (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 213 del 2009 e all'articolo 7 del decreto legislativo n. 218 del 2016).

Le relative risorse sono allocate nel **capitolo 7236 dello stato di previsione del MUR**. Per quanto riguarda l'esercizio finanziario **2026**, le risorse

complessive previste per l'intero capitolo 7236 sono pari a 1.639.852.764 euro per il 2026, 1.648.552.764 euro per il 2027 e 1.591.552.764 euro per il 2028.

Da ultimo le risorse del FOE sono state ripartite tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR con il decreto ministeriale n. 437 del 26 giugno 2025. Per maggiori approfondimenti in merito ai soggetti destinatari del fondo e alle modalità di riparto del fondo tra gli enti, si rinvia al *dossier* del Servizio Studi relativo al **Riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2025**.

Si ricorda, inoltre, che gli **enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca** sono i seguenti:

- il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS);
- la Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli;
- l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);
- il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (Area Science Park);
- l'Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" - INDAM;
- l'Istituto italiano di studi germanici;
- il Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
- l'Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- l'Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- il Sincrotrone di Trieste Spa;
- l'Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE);
- l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Per un approfondimento sugli enti di ricerca pubblici, si rinvia all'apposita sezione del sito del MUR.

Il **comma 2** reca la **copertura finanziaria degli oneri** di cui al comma 1 pari, come anticipato, a **22.496.836 euro per il 2026**. In particolare:

a) alla cifra di **14.500.000 euro** si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del MUR ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio de Ministri 28 novembre 2018, recante la Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in attuazione dell'articolo 1, comma 1072, lettera *d)*, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);

L'**articolo 1, comma 1072, lettera *d),*** della **legge di bilancio 2018** ha rifinanziato il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese) per 800 milioni di euro per l'anno 2018, per 1.615 milioni di euro per l'anno

2019, per 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 milioni di euro per l'anno 2024 e per 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.

b) alla cifra di **7.996.836 euro** si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato previsione del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, predisposto in attuazione dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).

L'**articolo 1**, **comma 95** della **legge di bilancio 2019** ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Sezione VI –Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti

Articolo 22
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 22** reca numerose modifiche finalizzate **all'attuazione della riforma del PNRR relativa all'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria italiana (Riforma 1.3 -M3C1)**, come modificata a seguito della sesta revisione del PNRR approvata a novembre 2025, in particolare relativamente a due profili:

a) l'efficientamento della pianificazione e della gestione degli investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario, tramite modifiche al **Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM)** e al **Contratto di Programma (CdP) tra Minister e RFI S.p.a;**

b) l'aumento della **concorrenza** nel mercato dei servizi di **trasporto ferroviario regionale e intercity.**

In dettaglio, il **comma 1 dell'art. 22** apporta numerose **novelle** al **decreto legislativo n. 112/2015** – che ha istituito lo spazio ferroviario europeo unico in attuazione della direttiva 2012/34/UE – relativamente alla durata e al contenuto del **Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM)** e al contenuto del **contratto di programma (CdP) con RFI S.p.a.** soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria.

Si ricorda che il **D.Lgs n. 112/2015** stabilisce:

a) le regole relative all'utilizzo ed alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali ed alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie operanti in Italia;

b) i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;

c) i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria ed anche nell'assegnazione della capacità di tale infrastruttura.

Le **novelle** sono di seguito illustrate.

Il Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM)

- **La lett. a), n. 1)** del **comma 1** modifica l'articolo 1 del citato decreto legislativo, sostituendo il comma 7, al fine di prevedere che il **Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM)** che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve trasmettere, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma, contestualmente alle competenti Commissioni parlamentari, alla Conferenza Unificata e all'Autorità di regolazione dei trasporti, abbia una **durata almeno decennale**, anziché di norma quinquennale come nella formulazione vigente.

  Con la novella in commento viene altresì **ampliato il contenuto del Documento Strategico**, che dovrà definire gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità dei passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale.

  La **durata decennale del DSPM è prevista nella Riforma 1.3 della M3C1 del PNRR** come modificata dalla **decisione del Consiglio dell'UE del 25 novembre 2025** che ha approvato la sesta revisione del PNRR italiano (Traguardo M3C1-26 con scadenza al secondo trimestre 2026), così come la previsione che il **documento promuoverà il trasporto multimodale e terrà pienamente conto delle esigenze industriali** del settore delle imprese nella pianificazione infrastrutturale.

Per approfondimenti sul contenuto della Riforma 1.3 si rinvia al box di approfondimento (v. *sub*) e alla relativa sezione sul portale di documentazione della Camera dei deputati dedicato al PNRR.

Per quanto riguarda il dettaglio del **contenuto del DSPM**, viene **aggiunta** la nuova **lett. h)**, relativa alla **definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali**, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto. Rimangono invariati gli altri punti attualmente previsti, in base ai quali

il DSPM deve contenere:

a) l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia;
b) le attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete;
c) l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici;
d) la descrizione degli assi strategici in materia di mobilità ferroviaria, con particolare riferimento a:
   1) programmi di sicurezza e di resilienza delle infrastrutture, anche in ottemperanza di specifici obblighi di legge;
   2) programmi di sviluppo tecnologico per aumentare la capacità e migliorare le prestazioni con riferimento alla rete del Sistema nazionale integrato dei trasporti (SNIT) di primo e secondo livello;
   3) interventi prioritari sulle direttrici, nonché interventi prioritari da sottoporre a revisione progettuale;
   4) attività relative al fondo per la progettazione degli interventi e le relative indicazioni di priorità strategica;
   5) individuazione delle priorità strategiche relative ai collegamenti di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti;
   6) localizzazione degli interventi, con la specifica indicazione di quelli da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno in conformità agli obbiettivi di cui all'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243;
e) le linee strategiche delle sperimentazioni relative alle innovazioni tecnologiche e ambientali;
f) la ricognizione dei fabbisogni per la manutenzione e i servizi per l'infrastruttura ferroviaria;
g) le metodologie di valutazione degli investimenti, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale e all'accessibilità per le persone con disabilità;
h) la definizione della strategia nazionale pluriennale di pianificazione degli investimenti infrastrutturali, recante delle priorità di investimento per la promozione del trasporto multimodale, anche finalizzato alla connessione delle principali aree industriali e dei nodi logistici alla rete di trasporto.

- **la lett. a) n. 2)** del **comma 1** novella il comma 7-*bis* , relativo ai **pareri** che devono essere espressi sul **DPSM, aggiungendo** al parere dalle competenti commissioni parlamentari, **il parere dell'Autorità di**

regolazione dei trasporti in relazione alla coerenza degli investimenti previsti con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7-*sexies* della direttiva 2012/34/UE; viene inolte sostituito il riferimento al «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» con quello al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I Contratti di Programma

- **La lett. b)** del **comma 1 dell'articolo 22** modifica l'articolo 15 del decreto legislativo n. 112/2015, che disciplina i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (RFI S.p.A.) regolati dai **contratti di programma (CdP)**, novellando i commi 1 e 5 e aggiungendo i nuovi commi 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*. Le novelle costituiscono **attuazione della Pate 1 "Efficienza e rendimento degli investimenti pubblici" della Riforma 1.3 della Missione 3 Componente 1 (M3C1) del PNRR** (v. *sub* il box di approfondimento) e, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, mirano a "trasformare il contratto di programma da strumento contabile-gestionale a vero e proprio strumento di *performance management*, introducendo una rigorosa gerarchia della pianificazione e un sistema stringente di controlli". Le modifiche prevedono che:
  a) i **contratti di programma siano redatti in linea con gli obiettivi del DSPM**, assicurando altresì la piena conformità alla direttiva 2012/34/UE (**n. 1**, **punto 1.1**);
  b) il **contratto di programma contenga** altresì gli **obiettivi intermedi e finali e i traguardi intermedi e finali**, espressi in termini quantitativi o qualitativi, da conseguire entro le scadenze temporali stabilite, oltre agli **indicatori di *performance*** e i **criteri di qualità**, stabiliti in conformità con quanto previsto dall'allegato V della direttiva 2012/34/UE (**n. 1**, **punto 1.2**);
  c) il gestore è tenuto a **trasmettere il cronoprogramma** di spesa e procedurale **degli interventi** al **MIT** e al **MEF** (**n. 1**, **punto 1.3**);
  d) il **nuovo comma 4-*bis*** dispone che il gestore dell'infrastruttura assicuri che i **sistemi di incentivazione della parte variabile della remunerazione** del proprio *management*, in conformità all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE, **tengano obbligatoriamente conto** del raggiungimento degli **obiettivi** intermedi e finali e i **traguardi** intermedi e finali, nonché dei **risultati** ottenuti rispetto agli indicatori di *performance* definiti nel contratto di programma. Al fine di garantire la trasparenza, il gestore deve dare **evidenza** dei criteri e delle modalità di

applicazione dei predetti sistemi di incentivazione nell'ambito del proprio **bilancio di esercizio** (**n. 2**);

e) viene novellato il comma 5 al fine di assicurare che il *business plan*, cioè il **piano commerciale del gestore**, sia **redatto in linea con il DSPM**, come previsto dalla *milestone* (**n. 3**);

f) il **nuovo comma 5-*bis*** prevede che **l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART)** individui, d'intesa con il MIT e, per i profili finanziari, sentito il MEF, gli **indicatori di *performance*** e i **criteri di qualità** da allegare al contratto di programma. La medesima ART **deve inoltre monitorare** il conseguimento sia degli obiettivi che dei traguardi intermedi e finali, nonché l'adempimento degli indicatori di *performance* e dei criteri di qualità contenuti nel contratto di programma (**n. 4**);

g) il **nuovo comma 5-*ter*** rinvia a un **decreto del MIT**adottato, per i profili finanziari, di concerto con il MEF, la definizione delle **modalità di rendicontazione e verifica del raggiungimento degli obiettivi** e la conseguente attivazione del circuito finanziario, ovvero le **penalità per il gestore** conseguenti al mancato conseguimento degli stessi;

h) il **nuovo comma 5-*quater*** dispone che i **progetti di fattibilità tecnica ed economica** relativi agli **interventi infrastrutturali ferroviari, di importo pari o superiore a 50 milioni di euro**, da inserire nel contratto di programma, siano **integrati da un'analisi costi-benefici (CBA)** predisposta dall'**Unità di missione per il PNRR del MIT**, in conformità con le principali linee guida europee e con i parametri internazionali di confronto per le diverse categorie di investimenti infrastrutturali ferroviari. Si prevede altresì che prima dell'adozione del contratto di programma, i **progetti**, corredati dalla relativa analisi costi-benefici, siano **pubblicati sul sito istituzionale del MIT** ai fini dell'acquisizione di eventuali contributi o segnalazioni, da trasmettere entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

I poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART)

Il **comma 2 dell'articolo 22** novella l'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materiia di **poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART)**. In particolare, viene aggiunta la lettera **n-*bis*)**, che rafforza i poteri dell'ART nei **contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario**, disponendo che essa provveda al **monitoraggio** e all'emissione di **pareri** sull'individuazione e l'aggiudicazione dei contratti di servizio pubblico aventi ad oggetto **gli affidamenti diretti e *in house* e gli**

affidamenti a operatori interni, nonché sull'individuazione della **dimensione ottimale di lotti efficienti** all'interno e tra i confini regionali.

La modifica attua uno dei punti della Riforma 1.3 del PNRR relativa ai profili della concorrenza (v. *sub* il box di approfondimento).

Le modifiche in materia di concorrenza

Il **comma 3 dell'articolo 22** novella in più punti la **legge n. 118/2022 (legge sulla concorrenza 2021)**, relativamente al quadro normativo per i **principi di affidamento dei servizi**, in specifica attuazione della Parte B ("Concorrenza") e la sezione finale sulla "*Capacity Building*" della Riforma 1.3 del PNRR.

In dettaglio, la **lett. a) del comma 3** modifica l'art. 9 della legge.

> Si ricorda che il richiamato **art. 9 della legge n. 118/2022**, al comma 1 prevede, al fine di promuovere l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale mediante procedure ad evidenza pubblica, nonché di consentire l'applicazione delle relative decurtazioni previste, che le regioni a statuto ordinario attestino, mediante apposita comunicazione inviata entro il 31 maggio di ciascun anno all'Osservatorio TPL, l'avvenuta pubblicazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, delle informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 o dei bandi di gara ovvero l'avvenuto affidamento, entro la medesima data, con procedure conformi al citato regolamento, di tutti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale con scadenza entro il 31 dicembre dell'anno di trasmissione dell'attestazione, nonché la conformità delle **procedure di gara** alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

Le novelle dispongono:

a) al **n. 1) della lett. a)**, che la **conformità alle delibere ART** si riferisca in termini più generali **alle procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento**, anziché alle sole procedure di gara, come attualmente previsto;

b) al **n. 2) della lett. a)** la modifica del comma 1-*bis*, relativo all'obbligo attualmente previsto per le **regioni** (a statuto ordinario, speciale e per le province autonome), di trasmettere all'Osservatorio TPL i **calendari delle procedure ad evidenza pubblica programmate** per i servizi di trasporto ferroviario regionale sul proprio territorio relativi ai contratti in scadenza, introducendo un nuovo periodo in base al quale l'**Osservatorio TPL analizza i calendari pervenuti** al fine di identificare eventuali e significative sovrapposizioni temporali tra le procedure programmate, suscettibili di incidere negativamente sullo sviluppo di un efficace regime concorrenziale, e promuove il coordinamento tra le regioni e le province autonome interessate

sull'adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara. Per i calendari, eventualmente rimodulati all'esito del coordinamento, si conferma l'obbligo di trasmissione, contestualmente alle attestazioni di cui al comma 1, e di pubblicazione nel sito internet istituzionale del MIT entro i successivi due mesi. Si introduce altresì l'obbligo di recare evidenza, nei calendari pubblicati, delle **eventuali sovrapposizioni temporali non risolte in sede di coordinamento**, per le opportune determinazioni degli enti concedenti. Si conferma infine la disposizione già prevista che prevede che in sede di prima applicazione, i calendari rechino evidenza dell'elenco degli affidamenti programmati fino al 2033 e che all'aggiornamento degli stessi si provveda con le comunicazioni annuali di cui al primo periodo;

c) al **n. 3) della lett. a)** l'introduzione di un **nuovo comma 5-*bis*** in base al quale le **amministrazioni aggiudicatrici**, nel quadro dei **contratti di servizio pubblico vigenti** alla data di entrata in vigore della presente legge, **promuovono**, nei limiti in cui tale facoltà sia consentita dalle previsioni dei contratti medesimi, lo **scorporo di lotti o servizi parziali**, al fine di procedere al loro affidamento tramite procedure competitive.

***I servizi ferroviari* intercity**

La **lett. b)** del **comma 3 dell'articolo 22** introduce, nella legge della concorrenza 2021, i nuovi **articoli 9-*bis* e 9-*ter***.

L'**articolo 9-*bis***, rubricato *Disposizioni in materia di servizi ferroviari intercity*, prevede che **ai servizi *intercity* oggetto di affidamento diretto, affidamento *in-house* o affidamento a operatori interni, si applichino i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201/2022**, relativo al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

I richiamati articoli del **decreto legislativo n. 201/2022** prevedono rispettivamente:

d) le **regole che gli enti locali e gli altri enti competenti** devono **rispettare** per **affidare servizi** di interesse economico generale **di livello locale** a **società *in house*** (art. 17);

e) le **verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali** che rilevano, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico (art. 30);

f) le **norme di trasparenza nei servizi pubblici locali** che prevedono l'obbligo di redigere la deliberazione di istituzione del servizio, la

relazione sugli esiti della valutazione relativa alla scelta delle modalità di gestione del servizio (di cui all'articolo 14, comma 3), la deliberazione motivata per gli affidamenti *in house* di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici (di cui all'articolo 17, comma 2) e la relazione dei comuni maggiori di 5.000 abitanti, di città metropolitane, province e altri enti competenti, contenente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori (di cui all'articolo 30, comma 2), tenendo conto degli atti e degli indicatori di qualità dei servizi (artt. 7 e 8 e 9), nonché la pubblicazione di tali atti sul sito istituzionale e la trasmissione all'ANAC per la pubblicazione sul portale telematico (art. 31).

È possibile la **proroga di contratti** di obblighi di servizio pubblico relativi a tali servizi, purchè **debitamente motivata** in conformità al regolamento (CE) n. 1370/2007, anch'essa **soggetta ai principi e agli obblighi di trasparenza per gli affidamenti *in-house*** di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Il nuovo articolo 9-*bis* prevede altresì che il **MIT** avvii la **procedura competitiva** per l'affidamento dei **contratti di servizio pubblico** relativi ai **servizi ferroviari *intercity***, previa ridefinizione dell'ambito dei servizi, condotta sulla base di un'analisi di mercato (*market test*), conformemente alle metodologie stabilite dall'ART e agli orientamenti interpretativi della Commissione europea sul regolamento (CE) n. 1370/2007. I contratti di servizio sono suddivisi in **lotti appropriati e contendibili**, secondo i criteri definiti dall'ART.

L'**articolo 9-*ter***, rubricato *Valutazioni economiche e finanziarie nei servizi pubblici in concessione*, al fine di dare immediata attuazione alla decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 di modifica del PNRR, e in particolare agli obiettivi della Riforma M3C1 R1.3, **attribuisce all'Unità di missione PNRR del MIT** specifiche **funzioni**, assicurando il pieno rispetto degli obblighi europei in materia di concorrenza nei servizi pubblici in concessione e adeguate valutazioni sull'equilibrio economico-finanziario degli interventi infrastrutturali e nel settore dei trasporti.

Nel dettaglio, vengono attribuite all'Unità di missione MIT – PNRR le funzioni di:

a) **assistenza nelle valutazioni economiche e finanziarie** connesse a:

- progettazione di opere e infrastrutture funzionali all'esercizio di servizi pubblici in concessione;

- procedure di affidamento, esecuzione e gestione dei medesimi servizi;
- contratti di programma e contratti di servizio;
- aggiornamenti o revisioni dei piani economico-finanziari (PEF);
- atti convenzionali e altre forme contrattuali, anche in partenariato pubblico-privato (PPP).

È assicurata priorità nei settori del trasporto pubblico locale, ferroviario, portuale e idrico, di competenza del MIT;

b) **consulenza e formazione**, su richiesta e tramite apposite convenzioni, **alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001**, in materia di:

- condizioni di convenienza e sostenibilità economica, finanziaria e ambientale dei singoli interventi;
- monitoraggio degli indicatori di *performance* e del rispetto dei relativi cronoprogrammi di attuazione;
- aggiornamenti e revisioni dei PEF.

Il **comma 4 dell'articolo 22 modifica**, infine, **l'articolo 27, comma 2, lettera c)** del **decreto-legge n. 50/2017**, che elenca i **criteri per la ripartizione del c.d. Fondo TPL**, cioè il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, al fine di fare riferimento, in senso più ampio , agli **"affidamenti non conformi", anziché** solamente alle **"gare non conformi"** alle delibere dell'ART, qualora **avviate** (anziché bandite) successivamente, come attualmente previsto. La modifica consiste pertanto nell'estensione della previsione della norma a tutte le tipologie di affidamento del servizio e non solo alle gare. In questo modo, come evidenziato nella relazione illustrativa, anche il meccanismo sanzionatorio della riduzione dell'assegnazione delle risorse si applica a tutti i tipi di affidamento, ricomprendendo l'affidamento diretto, o *in house* o gli affidamenti a operatori interni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007.

Si ricorda infatti che **la lett. c**), qui richiamata, prevede che il Fondo TPL sia ripartito applicando una **riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni** qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché **nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti**, qualora **avviate** successivamente all'adozione delle predette delibere.

Si ricorda che la riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023 e che in ogni

caso la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure e le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità.

In conclusione, il **comma 5** dell'**articolo 22** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

- ***La Riforma 1.3 (M3C1- 26) del PNRR: Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia***

La misura è stata **introdotta** con la **revisione del PNRR del 25 novembre 2025**. Il Traguardo è fissato al T2 2026 e prevede l'entrata in vigore della normativa e degli altri atti giuridici. Si articola in tre fasi:

Parte 1: Efficienza e rendimento degli investimenti pubblici: la normativa prevede l'adozione di un **documento strategico pluriennale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** che orienti la pianificazione infrastrutturale pluriennale dell'Italia per almeno **10 anni**.

Il documento promuoverà il trasporto multimodale e terrà pienamente conto delle esigenze industriali del settore delle imprese nella pianificazione infrastrutturale (ad esempio dando priorità a investimenti che colleghino le principali aree industriali e i poli logistici alla rete di trasporto). La riforma prevede la revisione dei documenti di pianificazione infrastrutturale.

Più specificamente, la normativa:

- garantirà che il **Contratto di Programma**, la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e il piano aziendale del gestore dell'infrastruttura siano elaborati **in linea con gli obiettivi del documento strategico pluriennale del MIT** e siano conformi alla direttiva 2012/34/UE.
- Introdurrà nell'ambito del processo di approvazione del Contratto di Programma un **parere** (in conformità del diritto nazionale**) dell'Autorità di regolazione dei trasporti** (**ART**) sul Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Il parere valuterà inoltre la coerenza tra gli investimenti pianificati e le esigenze del mercato individuate attraverso i meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7sexies della direttiva 2012/34/UE.
- Introdurrà per il nuovo Contratto di Programma un **sistema di traguardi e obiettivi** con le relative scadenze, nonché indicatori di prestazione e criteri di qualità, per attuare il Contratto di Programma e misurarne gli effettivi risultati. Gli indicatori e i criteri di qualità saranno stabiliti conformemente all'allegato V della

direttiva 2012/34/UE. Il sistema per la determinazione dei **bonus** spettanti ai **dirigenti** della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) dovrà essere conforme all'articolo7, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE e dovrà tenere conto dei traguardi e obiettivi conseguiti e dei risultati ottenuti rispetto agli indicatori di prestazione stabiliti nel Contratto di Programma.
- Conferirà **all'ART il potere di individuare, in accordo con il MIT, gli indicatori di prestazione da allegare al Contratto di Programma**.
- Conferirà **all'ART il potere di monitorare il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi e il raggiungimento degli indicatori** di prestazione contenuti nel Contratto di Programma.
- Imporrà al **MIT** di svolgere un'approfondita **analisi costi-benefici dei grandi investimenti** (investimenti superiori a 50 milioni di EUR) inclusi nel Contratto di Programma. I costi unitari utilizzati nell'analisi saranno confrontati con parametri di riferimento internazionali per diverse categorie di investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario e dovranno essere in linea con le linee guida dell'UE e nazionali in materia di analisi costi benefici. I risultati dell'analisi saranno aperti alla consultazione delle parti interessate prima dell'adozione degli accordi contrattuali e saranno pubblicati una volta adottati.
- Prevederà l'adozione del Contratto di Programma (compresa l'analisi costibenefici, i traguardi e obiettivi e gli indicatori di prestazione).

Parte 2 – Concorrenza nel settore ferroviario: per sostenere le ambizioni della riforma, la normativa **rafforzerà i poteri dell'organismo di regolamentazione (ART**) in relazione ai **contratti di servizio pubblico** nel settore **ferroviario**. Tali poteri devono essere almeno equivalenti a quelli definiti all'articolo 56, paragrafo 9, della direttiva 2012/34/UE. L'ART sarà abilitata a monitorare e a formulare **pareri** sulla definizione del campo di applicazione e sull'aggiudicazione (per le aggiudicazioni dirette e in house e le aggiudicazioni a operatori interni) dei contratti di servizio pubblico nel settore ferroviario, anche per quanto riguarda l'individuazione della dimensione ottimale di lotti efficienti tra i confini regionali e al loro interno. La normativa **estenderà l'applicazione dell'articolo 9 della legge 118/2022 (legge sulla concorrenza**), compresa la conformità agli atti normativi ART, e dell'articolo 27, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017 **a tutte le aggiudicazioni dirette e in house e alle aggiudicazioni a operatori interni** ai sensi del regolamento (CE) n.1370/2007.
Per i **servizi interurbani**, in caso di aggiudicazione diretta o *in house* e di aggiudicazione a operatori interni ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, la normativa estenderà i principi di cui agli articoli 17, 30 e 31 del decreto legislativo n. 201/2022. Qualsiasi decisione di prorogare **contratti relativi a obblighi di servizio pubblico (OSP),** debitamente motivata in conformità del regolamento (CE) n.1370/2007, sarà soggetta ai principi degli obblighi di **trasparenza** per le aggiudicazioni *in house* di cui all'articolo31 del decreto legislativo n. 201/2022. La legislazione prevederà l'avvio della gara d'appalto per il contratto o i contratti di servizio pubblico interurbano. La gara comprenderà una ridefinizione dell'ambito di applicazione in linea con la metodologia dell'organismo di regolamentazione del settore ferroviario a seguito di un test di mercato, come spiegato nella sezione 2.2.3 degli orientamenti interpretativi della Commissione sul regolamento (CE)

n.1370/20073. Il contratto sarà suddiviso in lotti idonei e contendibili secondo i criteri pertinenti indicati dall'organismo di regolamentazione (ART).
Per i **servizi regionali e interurbani**, la normativa dovrà garantire che il **materiale rotabile di proprietà statale/regionale** sia messo **a disposizione degli operatori entranti nei contratti di OSP** selezionati mediante gare d'appalto, ogniqualvolta tale materiale rotabile e i servizi di manutenzione non siano forniti dagli operatori entranti. La normativa garantirà che tutte le informazioni relative allo stato di manutenzione del materiale rotabile siano disponibili senza asimmetrie informative ai potenziali offerenti, a condizioni trasparenti e non discriminatorie. La normativa incoraggerà lo stralcio e la messa a gara dei sublotti dai contratti esistenti (nella misura del possibile sulla base delle disposizioni esistenti nei contratti in corso). Inoltre, la riforma consisterà anche in un'azione di sviluppo delle capacità che rafforzerà la capacità amministrativa delle autorità nazionali e regionali.
L'azione di sviluppo delle capacità istituirà un'unità amministrativa ad hoc all'interno del MIT per sostenere la valutazione e l'analisi delle concessioni ed effettuare l'analisi costi-benefici dei principali investimenti infrastrutturali. Tale unità amministrativa sarà dotata di personale altamente professionale e sarà coadiuvata da esperti esterni indipendenti. Inoltre, le attività di sviluppo delle capacità comprenderanno una serie di corsi in collaborazione con la SNA e con gli enti accreditati al fine di aumentare il livello di formazione specialistica e settoriale del personale delle stazioni appaltanti, avvalendosi anche degli strumenti formativi introdotti nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione del PNRR (ad esempio il portale syllabus.gov.it).
Il conseguimento del traguardo richiede inoltre:
-l'avvio dell'attività di sviluppo delle capacità per le autorità nazionali e regionali, come richiesto dalla descrizione della misura;
-la pubblicazione delle gare d'appalto interurbane nella banca dati della Commissione sugli appalti (TED).

Articolo 23
(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

L'**articolo 23**, al **comma 1**, autorizza **Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI)**, fino al **30 marzo 2026**, a erogare ai **soggetti affidatari** dei lavori ricompresi nella Missione 3-Componente 1 del PNRR un'**anticipazione provvisoria**, fino al **10 *per cento*** dell'ammontare delle **riserve** riferite agli oneri già sostenuti, sulle quali non si sia già pronunciato il collegio consultivo tecnico.
Il **comma 2** attribuisce a **RFI S.p.A.** il potere di procedere all'**espropriazione** delle aree individuate quali **siti di conferimento** delle **terre e rocce da scavo** prodotte dai cantieri ferroviari, ai fini della relativa **riambientalizzazione**.
Il **comma 3**, infine, precisa che i soggetti che possono usufruire delle **semplificazioni** amministrative e procedurali previste dalla **legge di bilancio 2025** per la realizzazione degli **impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della **trazione ferroviaria** sono il **gestore dell'infrastruttura ferroviaria** e le **società ad esso collegate** o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Più in dettaglio, al fine di sostenere la continuità esecutiva degli interventi ferroviari inseriti nella Componente 1 della Missione 3 (M3C1) del PNRR – inclusi gli interventi affidati a contraente generale – nei casi in cui, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non risulti ancora conseguito il pertinente obiettivo PNRR, il **comma 1** dell'**articolo 24** attribuisce a **Rete ferroviaria italiana S.p.A. (RFI)** una specifica facoltà di **anticipazione finanziaria**, temporalmente limitata **fino al 30 marzo 2026**, volta a immettere liquidità a fronte di riserve dell'affidatario già maturate in relazione a oneri sostenuti.

Per ulteriori approfondimenti in merito agli investimenti sulla rete ferroviaria previsti dalla M3C1 del PNRR, si rinvia alla documentazione presente sul portale della Camera dei deputati.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, negli ultimi mesi l'andamento dei lavori infrastrutturali ferroviari ha evidenziato criticità nella gestione dei flussi di cassa delle imprese appaltatrici, dovute principalmente all'aumento dei costi dei materiali e delle lavorazioni, alla tempistica dei rimborsi e dei pagamenti connessi alla rendicontazione dei fondi

PNRR e comunitari e alla necessità di anticipare risorse per l'esecuzione delle lavorazioni e per il rispetto dei cronoprogrammi vincolanti imposti dall'Unione europea.

In particolare, **RFI S.p.A** è **autorizzata**, fino al **30 marzo 2026**, a erogare ai **soggetti affidatari** dei lavori ricompresi nella predetta componente un importo **fino al 10 *per cento*** dell'ammontare delle **riserve** riferite agli oneri già sostenuti alla data di entrata in vigore del decreto in esame e ritualmente iscritte in contabilità alla medesima data.

Si ricorda che, nei contratti pubblici, le **riserve** costituiscono una dichiarazione unilaterale con la quale l'esecutore comunica alla stazione appaltante che non accetta come definitive alcune risultanze della contabilità – o comunque alcune determinazioni in fase esecutiva –, perché ritiene che determinati fatti abbiano prodotto maggiori oneri o minori utili e intende quindi far valere pretese economiche.

Tale istituto, da un lato, consente di proseguire l'esecuzione senza bloccare l'opera o il servizio, rinviando la definizione della controversia economica e, al tempo stesso, svolge una funzione di presidio della spesa pubblica, perché rende conoscibili tempestivamente le pretese dell'operatore economico e permette alla stazione appaltante di valutarne l'impatto e gestire il rischio di contenzioso.

La normativa di riferimento è oggi contenuta nell'articolo 115 del d.lgs. 36/2023 e, in modo dettagliato, nell'articolo 7 dell'Allegato II.14.

L'ambito oggettivo è ulteriormente circoscritto alle riserve **sulle quali non si sia già pronunciato il collegio consultivo tecnico (CCT)** costituito ai sensi dell'articolo 215 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici).

Il **CCT** è un organo collegiale di esperti previsto per prevenire o consentire la rapida risoluzione di controversie tecniche che possono insorgere durante l'esecuzione di un contratto pubblico. Ai sensi dell'articolo 215 del d.lgs. 36/2023, ciascuna parte può chiederne la costituzione, secondo le modalità dell'Allegato V.2.

Per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio è obbligatoria.

Il collegio esprime pareri o, salvo espressa volontà contraria delle parti verbalizzata all'insediamento, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-*ter* c.p.c.

La disposizione specifica che l'erogazione è **provvisoria** e **non comporta** il riconoscimento delle **pretese** contenute nelle riserve.

Sul piano delle garanzie, l'erogazione dell'anticipo è **subordinata** alla prestazione, da parte dell'affidatario, di una idonea **garanzia bancaria** o **assicurativa a prima domanda** di importo pari alla somma ricevuta,

maggiorata degli interessi legali calcolati su 270 giorni, da escutere nel caso di inadempimento all'obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute.

La disposizione scandisce inoltre un iter procedurale e temporale vincolante. In particolare, entro **270 giorni** dalla ricezione delle somme, l'affidatario è tenuto a sottoporre, anche in modo **frazionato**, le riserve oggetto dell'anticipazione al CCT, il quale si esprime entro **15 giorni**, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato V.2 del Codice dei contratti pubblici.

Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l'affidatario è tenuto a **restituire a RFI S.p.A.** – senza ritardo, e comunque entro **quindici giorni** – l'importo ricevuto imputabile alle riserve non sottoposte al CCT, maggiorato degli interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia di cui sopra.

Nel caso in cui, invece, il soggetto beneficiario sottoponga le riserve al predetto collegio e questo si pronunci, l'importo anticipato è assoggettato a **conguaglio**, in aumento o in diminuzione, in funzione di quanto accertato dal collegio medesimo.

In ogni caso, la determinazione del CCT ha efficacia di **lodo contrattuale**.

Si ricorda che il **lodo contrattuale** è previsto dall'articolo 808-*ter* c.p.c. quale esito **dell'arbitrato irrituale**.

Con riferimento ai profili di **carattere finanziario**, la relazione tecnica governativa indica che la disposizione in rassegna non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Difatti, il **primo periodo** del comma 1 specifica che gli importi a titolo di anticipazione provvisoria possono essere erogati da RFI S.p.A. nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto delle modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali previste dal **contratto di programma** 2022-2026 – parte investimenti e delle risorse disponibili per ciascun intervento.

Si ricorda che i rapporti tra concessionario della rete ferroviaria nazionale (RFI S.p.A.) e concedente (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – MIT) sono regolati da uno o più contratti di programma, stipulati per un periodo minimo di cinque anni, come previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015, aggiornabili e rinnovabili anche annualmente. Il **contratto di programma, parte investimenti**, reca la disciplina dei rapporti tra lo Stato e RFI S.p.A. con riguardo alla **realizzazione degli investimenti** per lo **sviluppo dell'infrastruttura** ferroviaria. A questo *link*, l'aggiornamento per il 2023 del contratto di programma 2022- 2026.

Per ulteriori approfondimenti in merito alla regolamentazione dei rapporti tra RFI S.p.A. e il MIT, si rimanda all'apposito tema nel portale della documentazione della Camera dei deputati.

Il **comma 2** apporta modifiche al decreto-legge n. 77 del 2021.

Nel dettaglio, alla **lettera a)** novella l'**articolo 48, comma 5, ultimo periodo**, del citato decreto-legge, al fine di consentire a **RFI S.p.A.**, in qualità di soggetto attuatore, di **delegare**, in tutto o in parte, il **potere di esproprio** relativamente agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, a una **società collegata al gestore stesso** o **appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**, purché la delega risulti conferita nell'ambito di un apposito **atto convenzionale** i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Alla **lettera b)**, il comma 2 modifica l'articolo **53-*bis*** del decreto legge n. 77 del 2021, aggiungendovi il **comma 1-*quater***.

La nuova disposizione, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare e, in particolare, di incentivare il **recupero** e il **riutilizzo** dei **materiali** provenienti dalla realizzazione di **infrastrutture ferroviarie**, attribuisce a **RFI S.p.A.** il potere di procedere, ai sensi del c.d. d.P.R. n. 327 del 2001 (T.U. espropri), all'**espropriazione** delle aree individuate quali **siti di conferimento** delle **terre e rocce da scavo** prodotte, per l'appunto, dai cantieri ferroviari, ai fini della relativa **riambientalizzazione**.

Per tale finalità, il comma 1-*quater* stabilisce che il **progetto** dell'infrastruttura ferroviaria **includa** anche gli **interventi di riambientalizzazione** delle suddette aree, da individuarsi di intesa con il comune e la regione territorialmente interessati, allo scopo di acquisire – nell'ambito dell'*iter* autorizzativo del progetto ferroviario – anche i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto di riambientalizzazione.

Si specifica inoltre che, ai fini dell'approvazione di tale progetto, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi sono acquisiti **ordinariamente** nell'ambito della **conferenza di servizi** (di cui agli articoli 44 o 48, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021) nonché, in caso di **opere commissariate**, nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 32 del 2019 (c.d. **sblocca-cantieri**).

La disposizione precisa, altresì, che gli **oneri** connessi alla realizzazione degli interventi di riambientalizzazione, inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono **a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria**, ferma restando l'**attribuzione a titolo gratuito** delle aree e delle opere realizzate da RFI S.p.A in favore del **comune in cui è localizzato l'intervento**.

Si precisa, inoltre, che le procedure prescritte trovino applicazione **anche** con riferimento alle infrastrutture ferroviarie i cui **progetti** siano stati **già approvati** alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, per le quali gli **interventi di riambientalizzazione** delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo costituiscano **variante al progetto approvato**.

L'ultimo periodo prevede, infine, una **clausola di invarianza finanziaria**, specificando che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque **senza nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, la disposizione in esame consentirebbe una **significativa riduzione** dei costi attualmente sostenuti da RFI S.p.A. per le attività connesse al conferimento delle terre e rocce da scavo, agendo su **quattro** voci di spesa: **trasporto**, **conferimento**, **occupazioni temporanee**, **oneri da riconoscere** all'appaltatore per l'indisponibilità dei siti.

Il **comma 3**, infine, apporta modifiche al **comma 525** dell'articolo 1 della **legge di bilancio 2025** (n. 207 del 2024), al fine di **ridurne l'ambito soggettivo di applicazione**.

Tale disposizione prevede un **procedimento semplificato** per l'affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (**PNRR**) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (**PNC**) volti alla realizzazione degli impianti di **produzione di energia da fonti rinnovabili** direttamente **interconnessi** alle infrastrutture di alimentazione della **trazione ferroviaria**.

Il comma in esame specifica che i soggetti che possono usufruire di tali regimi agevolati sono:

- il **gestore dell'infrastruttura ferroviaria**;
- le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo **Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.**

Per ulteriori approfondimenti in merito al citato procedimento semplificato, si rimanda all'apposito *dossier* relativo al provvedimento.

Articolo 23-*bis*
(Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'UE)

L'**articolo 23-*bis***, **introdotto in sede referente,** dispone l'obbligo per l'appaltatore, nell'ambito di interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE, di comunicare la conclusione dei lavori del subappaltatore. L'articolo disciplina poi le modalità di acquisizione del DURC del subappaltatore ai fini del pagamento dello stesso.

L'articolo, che ha quale ambito di applicazione gli **appalti** relativi agli **interventi finanziati**, in tutto o in parte, con le risorse del **PNRR**, del **PNC** e dei programmi cofinanziati dai **fondi strutturali dell'UE**, introduce l'**obbligo**, per l'**appaltatore**, di **comunicare** senza indugio al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento (RUP) la **conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore**.

L'unico comma dell'articolo prosegue stabilendo che il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore (**DURC**), necessario ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori oggetto di subappalto, è **acquisito, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori** medesimi, dalla stazione appaltante secondo le modalità ordinarie, o direttamente dal subappaltatore in caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi (disciplinati dall'articolo 24 del Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023).

La norma richiama le disposizioni recate dagli articoli 11, comma 6, 119, comma 7, e 125, commi 5 e 7, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Tali norme disciplinano, nell'ordine, gli effetti dell'eventuale inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la responsabilità dell'appaltatore circa l'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, anche da parte dei subappaltatori, e sui certificati di pagamento successivi ad ogni stato di avanzamento lavori e al collaudo. Pertanto, non si determina alcuna deroga al regime ordinario, salvo quella relativa all'acquisizione del DURC sopra illustrata.

Articolo 24
(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)

L'articolato normativo istituisce un **Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico** e detta disposizioni di attuazione dell'Investimento 4.5. Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR.

Il **comma 1** prevede che al fine di assicurare la realizzazione dell'**Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche**» della **Missione 2, Componente 4, del PNRR**, nonché per promuovere la realizzazione degli investimenti in infrastrutture idriche l'istituzione dello **Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico – SFNIISSI**.

Il **comma 2** prevede che lo strumento di cui al comma 1 è alimentato da:

a) una quota pari a **1.000.000.000 di euro** a valere sulle risorse assegnate all'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della **Missione 2, Componente 4, del PNRR dal fondo Next Generation EU-Italia**;

b) le risorse nella disponibilità della società **INVITALIA S.p.A**., pari a euro **39.848.621**, assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 3** prevede che lo Strumento può altresì essere alimentato dalle eventuali risorse, derivanti da riprogrammazioni, definanziamenti, rifinanziamenti ovvero rimodulazioni afferenti al PNRR al medesimo assegnate nel rispetto delle competenze e delle procedure previste a legislazione vigente.

Il **comma 4** coerentemente con le finalità istitutive dello Strumento finanziario indicate al comma 1, prevede che, le risorse di cui al comma 2, lettera *a)*, sono destinate al finanziamento dei progetti del **Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI**) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e degli interventi del settore idrico ricompresi tra le opere di cui all'allegato IV al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (si precisa che trattasi, in

particolare, degli interventi relativi alla "Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" e alla "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera").

In particolare, l'importo per la realizzazione di tali interventi è stato quantificato tenendo conto dell'importo finanziato, per ciascun intervento, dal PNRR pari a:

- euro 205.000.000 per la "realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro" (CODICE INTERVENTO A1-30);
- euro 23.000.000 per la "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" – *"*ADDUTRICE OTTAVIA – TRIONFALE*"* (CODICE INTERVENTO A1-20);
- euro 57.000.000 per la "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" "NUOVO ACQUEDOTTO MARCIO – I LOTTO (CODICE INTERVENTO: A1-17).

In relazione al progetto di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, preliminarmente, occorre ricordare che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2021, emanato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, è stato nominato un Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento "Messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera", opera qualificata come intervento caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale. L'intervento, costituito da un unico lotto funzionale, è stato previsto nel Programma degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 2, Lazio Centrale - Roma, il 30 novembre 2022**.**

L'intervento per il completamento della diga di Campolattaro è anch'esso affidato ad un Commissario straordinario, nominato con DPCM del 9/05/2022. Il Commissario per l'espletamento del suo incarico si avvale della Regione Campania come stazione appaltante e soggetto attuatore. Il Commissario è titolare della programmazione, progettazione, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione dei lavori dell'intervento fino alla consegna delle opere finanziate al soggetto gestore in via ordinaria. Lo schema idrico di Campolattaro in via ordinaria sarà gestito del soggetto gestore del sistema della grande adduzione primaria della Regione Campania, funzionale all'approvvigionamento idrico di una pluralità di ambiti distrettuali del servizio idrico integrato, nonché a garantire gli usi plurimi della risorsa ulteriori rispetto alle esigenze proprie del servizio idrico integrato.

Il **comma** 5 prevede che In coerenza con le finalità dello Strumento le risorse di cui al comma 2, lettera *b*), finanziano, nel limite di spesa complessivo di **euro 39.848.621**, gli interventi del settore idrico relativi ai territori colpiti da eventi alluvionali ricompresi nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR Trattasi, in particolare, degli interventi relativi alla "Interventi di adeguamento e messa in sicurezza della cassa di laminazione del fiume

Secchia comprensivi dell'utilizzo dell'invaso a scopi irrigui" e degli interventi di "Recupero di bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia, con funzione di stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene ed uso ambientale - Stralcio 1", entrambi già ricompresi nel **PNIISSI**.

Il **comma** 6 prevede che Gli interventi di cui ai commi 4 e 5, qualora rientranti nell'Investimento 4.1 «Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico» della Missione 2, Componente 4, del PNRR, sono contestualmente definanziati dal medesimo Investimento

Il **comma** 7 prevede che le risorse di cui al comma 4 dello Strumento sono finalizzate al riconoscimento, anche a titolo di cofinanziamento, di contributi a fondo perduto, di contributi in conto interessi, ovvero mediante la partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento di interventi infrastrutturali nel settore idrico ricompresi nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

Il **comma** 8 prevede che per l'attuazione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le disposizioni del PNRR, dell' **Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A.** Si prevede che con la medesima convenzione sono, altresì, definiti le modalità di accesso e i criteri di valutazione dei progetti di cui al comma 4 e finanziati a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a*).

Il **comma** 9 prevede che in relazione ai contributi da riconoscere a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera a), dello Strumento, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 8 e, comunque, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società INVITALIA S.p.A. provvede a definire e a rendere pubblici:

a) i termini, i contenuti e le modalità di presentazione delle proposte per l'accesso ai contributi di cui al comma 7, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione;

b) l'entità massima del contributo riconoscibile a valere sulle risorse di cui al comma 2, lettera *a*), nonché le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;

c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

d) i criteri per la valutazione delle proposte, individuati in coerenza con le finalità del Piano di cui all' articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del

2017, privilegiando, in particolare, l'attivazione di finanziamenti sia pubblici che privati, il coinvolgimento di operatori privati, nonché forme di **partenariato pubblico-privato**, (**Cfr. scheda di approfondimento: Il partenariato pubblico-privato**) secondo le modalità previste dagli articoli 175, comma 9, e 177, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché la rilevanza strategica nazionale per la sicurezza dell'approvvigionamento della risorsa idrica.

Il **comma** 10 prevede che la società INVITALIA S.p.A. provvede all'esame delle proposte presentate ai sensi del comma 9 e alla predisposizione di un apposito elenco contenente le proposte ammissibili a finanziamento ricomprese nel Piano di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205 del 2017.

Il **comma 11** prevede che gli oneri per le attività di gestione dello Strumento di cui al comma 1 da parte della società INVITALIA S.p.A. sono posti, nel limite del 3 per cento, a carico delle risorse di cui al comma 2, lettera a), del medesimo Strumento.

Il **comma** 12 prevede che per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione di cui al comma 4 8, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono ridotti di un terzo.

Il **comma 13** prevede che sono fatte salve le funzioni e i compiti assegnati al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68.

- ***Il partenariato pubblico-privato***

La disciplina di riferimento del partenariato pubblico privato è stata innovata dal D.lgs n. 36/2023). Il libro IV del nuovo codice degli appalti pubblici) è dedicato al partenariato pubblico-privato ("Del partenariato pubblico privato e delle concessioni"), di cui sono rivisitati definizione e contenuti. Si tratta di un libro autonomo, in attuazione della direttiva 23 del 2014 sulle concessioni, tenuta distinta da quelle sugli appalti. La nozione legislativa del partenariato pubblico privato è contenuta nell'art. 174 del Codice, che riprende i caratteri salienti identificati dalla Commissione Europea a partire dal Libro verde del 30/04/2004 relativo ai Partenariati Pubblico Privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, con il quale fu avviato il dibattito sul tema.

Il PPP implica una collaborazione stabile tra il pubblico e il privato. Il codice distingue il PPP contrattuale da quello cd. istituzionale. Quest'ultimo si ha in presenza di un soggetto giuridico partecipato congiuntamente dalla parte privata e da quella pubblica, tipicamente una società di capitali, e resta disciplinato dal D.lgs. n. 175 del 2016 (t.u. delle società partecipate).

Sezione VII –Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Articolo 25, commi 1-4
(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'**articolo 25** reca disposizioni volte all'attuazione di misure e interventi di interesse del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT).
Il **comma 1** autorizza il MIMIT a stipulare convenzioni con il GSE e con l'Agenzia delle entrate, per l'attuazione dello *scale-up* della misura PNRR **Transizione 4.0** (M1C2 I9). Il successivo **comma 3** prevede che il MIMIT pubblichi l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta relativi agli investimenti finanziati con le risorse PNRR del citato investimento "Transizione 4.0".
Il **comma 2** autorizza il MIMIT ad **avvalersi di enti *in house*** delle amministrazioni dello Stato, di **società** o **enti selezionati** in base alle norme in materia di contratti pubblici, per l'attuazione dell'Investimento PNRR dedicato al potenziamento dei **centri di trasferimento tecnologico** (M4C2 I2.3).
Il **comma 4** autorizza la spesa di **6.324.762,50 di euro** per l'anno **2026**, per assicurare la continuità operativa dei **progetti *Testing and Experimentation Facilities*** (TEF).

L'**articolo 25** reca disposizioni che si collocano nell'ambito di competenza del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e operano su tre direttrici:

- l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2;
- l'attuazione dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR;
- la realizzazione di ulteriori investimenti di titolarità del MIMIT.

Nello specifico, il **comma 1** autorizza il MIMIT a stipulare **convenzioni con il Gestore dei servizi energetici** – GSE S.p.A. e, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della sua capacità operativa, con l'**Agenzia delle entrate**, per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» (M1C2) del PNRR.

Le citate convenzioni hanno lo scopo di disciplinare:

- le procedure per il **potenziamento delle attività di controllo**, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione;
- l'individuazione dei tempi per **assicurare il rispetto delle scadenze** previste per i singoli obiettivi;
- il numero delle **attività di controllo**, demandate all'Agenzia delle entrate e alla società GSE, **necessarie** a garantire il controllo e la rendicontazione dell'Investimento.

È previsto espressamente che tale monitoraggio sia disciplinato anche in deroga all'articolo 68 del D.P.R. n. 600/1973, che regola il **segreto d'ufficio**.

> Ai sensi dell'articolo 68 del D.P.R. n. 600/1973, è considerata **violazione del segreto d'ufficio** qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza nonché dai componenti delle commissioni di cui all'art. 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimità sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi.

Il successivo **comma 3** prevede che il MIMIT pubblichi l'elenco dei beneficiari dei crediti di imposta relativi agli investimenti finanziati con le risorse PNRR del citato investimento "Misura rafforzata: Transizione 4.0" (Investimento 9 - M4C2 v. box *infra*), nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali.

Il fine dichiarato dalla disposizione in esame è quello di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dell'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativi alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Si fa presente che il regolamento (UE) 2018/1046 (cd. "Euratom") è stato abrogato e sostituito dal successivo regolamento (UE) 2024/2509.

- ***M1C2 Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0»***

La Componente 2 della Missione 1 del PNRR - "Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo", si pone l'obiettivo di potenziare la **competitività** del **sistema produttivo**, rafforzandone il tasso di **digitalizzazione, innovazione tecnologica** e **internazionalizzazione** attraverso una serie di interventi tra loro complementari.

Uno dei punti cardine della componente M1C2 è il supporto della **transizione digitale del sistema produttivo**, con incentivi agli investimenti privati in beni capitali tecnologicamente avanzati (materiali e immateriali) nonché in ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, questa politica ha due focus principali:

- potenziare la capacità di innovare delle imprese, in particolare delle PMI, favorendo anche il processo di integrazione in catene del valore globali;
- stimolare gli investimenti per lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie di frontiera essenziali per competere nei mercati globali (come *Internet of Things*, robotica, intelligenza artificiale, *blockchain*, *cloud computing*, *edge computing*, *high-performance computing*);

Nell'ambito della descritta M1C2, si colloca l'Investimento 1 "Transizione 4.0", facente parte del più ampio **Piano Transizione 4.0**, un insieme di incentivi fiscali di natura automatica, che non presuppongono alcun tipo di valutazione e approvazione per l'accesso al beneficio, concessi sotto forma di crediti d'imposta utilizzabili esclusivamente in compensazione.

L'investimento, volto a sostenere la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività del tessuto produttivo, ha incentivato gli investimenti privati in:
- beni strumentali materiali e immateriali tecnologicamente avanzati e funzionali alla trasformazione digitale dei processi produttivi;
- attività di ricerca, sviluppo e innovazione, con particolare riferimento all'innovazione digitale e all'economia circolare;
- attività di formazione nelle materie e tecnologie afferenti al paradigma "4.0".

La misura prevedeva una *milestone* e due *targets* (tutti conseguiti):
- **M1C2-1**: entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione di un comitato scientifico (previsto per il **31 dicembre 2021**). La disciplina dei crediti d'imposta che compongono il Piano Transizione 4.0 è stata istituita con la legge n. 160/2019 e modificata con la legge n. 178/2020, che ha individuato: i) gli investimenti che danno diritto ai crediti, ii) la misura dei crediti riconosciuti rispetto all'ammontare degli investimenti effettuati e iii) gli oneri documentali a carico dei beneficiari. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2021 è stato istituito il comitato scientifico per la valutazione dell'impatto economico del Piano. Inoltre, l'articolo 21 del decreto-legge n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2022, ha incrementato l'aliquota per i beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati dal 20 % al 50 % per gli investimenti effettuati nel 2022.
- **M1C2-2**: 69.900 crediti d'imposta concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022 (al **30 giugno 2024**). Dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dai beneficiari tra il 10 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 (30 novembre

2023 per le imprese con anno fiscale non corrispondente all'anno civile), relative ai crediti di imposta 2020 e 2021, sono risultati 147.704 crediti concessi e potenzialmente finanziabili a valere su risorse PNRR.
- M1C2-3: 111.700 crediti d'imposta concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023 (al **30 giugno 2025**). L'obiettivo è stato rendicontato al giugno del 2025 con 230.435 crediti d'imposta.

Per quanto riguarda le attività di controllo propedeutiche alla rendicontazione dei due *targets* (M1C2-2 e M1C2-3), in data 19 febbraio 2024 è stata stipulata la una Convenzione AdE-MIMIT.

La revisione del PNRR, approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, ha portato all'**inclusione nel Piano della misura Missione 1 - Componente 2 Investimento 9 "Misura rafforzata: Transizione 4.0"**. L'inclusione di tale *scale-up* di Transizione 4.0 comporta il raggiungimento un *target* per il **30 giugno 2026**, che prevede la concessione di 50.942 crediti di imposta, ulteriori a quelli rendicontati nell'ambito della misura M1C2-I1, relativi alle annualità 2020-2025.

Anche in questo caso, il regime di credito d'imposta riguarda **beni materiali, immateriali e attività di ricerca, sviluppo e innovazione** funzionali alla trasformazione digitale dei beneficiari.

Il credito d'imposta si considera concesso dietro presentazione della dichiarazione dei redditi o presentazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) dei moduli di compilazione per gli anni 2024 e 2025. Le dichiarazioni dei redditi devono essere state presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2024. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionati è prorogata dal 31 dicembre 2024 al 30 novembre 2025. I moduli di compilazione devono essere presentati al GSE entro il 31 gennaio 2026.

Per ulteriori approfondimenti relativi alle misure del PNRR che interessano la competitività del sistema produttivo nazionale, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

Il **comma 2** autorizza il MIMIT ad **avvalersi di enti *in house*** delle amministrazioni dello Stato o di **società** o **enti** - selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici - per l'attuazione dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» (M4C2) del PNRR. Tale possibilità deve essere regolata sulla base di apposite convenzioni ed è prevista nel limite di 7 milioni di euro.

Come precisato nella relazione tecnica, per la copertura degli oneri derivanti dalla misura M4C2 I 2.3 si provvede a valere sulle risorse del PNRR. Il nuovo calcolo dei costi, concordato con la Commissione Europea, permette di utilizzare fino al **2% del budget totale** della misura per attività di verifica e gestione. Le risorse sono così ripartite:

a) **5,5 milioni di euro** sono destinati all'**impiego di personale** (con profili *junior*, *middle* e *senior*) per il supporto alla gestione e all'attività di controllo;
b) **1,5 milioni di euro** sono destinati all'adozione di **supporti tecnologici** digitali per la gestione della domanda di accesso ai servizi di trasferimento tecnologico e per le fasi di controllo della misura.

• ***M4C2 Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria»***

La Componente 2 della Missione 4 del PNRR, dedicata all'istruzione e alla ricerca, si prefigge come obiettivi di fondo: il potenziamento della **ricerca** e la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata, condotta in sinergia tra università e imprese; il sostegno ai processi per l'**innovazione e il trasferimento tecnologico**; il potenziamento delle **infrastrutture** di ricerca, il **capitale** e le **competenze** di supporto all'innovazione.

Il trasferimento tecnologico consente di creare una sinergia tra ricerca e industria: l'applicazione dei risultati della ricerca e dell'innovazione al sistema industriale costituisce uno stimolo per le imprese e porta innovazione nei processi produttivi. Nell'ambito del **sostegno** ai processi di **innovazione** e al **trasferimento tecnologico**, si colloca l'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria».

L'investimento è finalizzato a rafforzare il sistema del trasferimento tecnologico italiano, anche attraverso un processo di riorganizzazione e razionalizzazione dei centri esistenti, per offrire servizi tecnologici avanzati alle imprese. Attualmente, il sistema di trasferimento tecnologico nazionale è basato sui Centri di Competenza (CC), gli *European Digital Innovation Hub* (EDIHs) che hanno contribuito in modo significativo a supportare le piccole e medie imprese nella transizione digitale, anche attraverso attività di sensibilizzazione e formazione, condotte da serie di *entry point* come i Punti di innovazione digitale (PID). I Centri di Trasferimento Tecnologico attualmente operativi forniscono servizi sotto forma di test e sperimentazione (*test before invest*), formazione e sviluppo delle competenze digitali, sostegno all'accesso ai finanziamenti, *networking* e accesso all'ecosistema dell'innovazione. I destinatari di tali servizi sono soprattutto le piccole e medie imprese, che vengono così a contatto con il *know-how* tecnologico sviluppato negli ambienti universitari e possono aumentare la loro competitività sul mercato.

L'investimento, attuato dal MIMIT, si compone di **due linee di intervento**:
- nella prima linea, il dispositivo per la ripresa e la resilienza finanzia almeno **32 centri** in esclusiva, **senza intervento di altre fonti dell'UE**;
- nella seconda linea, il dispositivo per la ripresa e la resilienza finanzia in parte **13 EDIH**, mentre l'altra parte dei costi è coperta dal **programma Europa digitale**. In particolare, i 13 EDIH finanziati sia dal dispositivo per la ripresa e la resilienza sia dal programma Europa digitale funzionano in pacchetti operativi: il sostegno dell'RRF non riguarda i pacchetti operativi per i quali gli EDIH ricevono finanziamenti dal programma Europa digitale.

Con la revisione **del PNRR**, approvata dal Consiglio europeo il 27 novembre 2025, sono state apportate modifiche dettate da esigenze legate all'attuazione dell'investimento e all'interazione con il Programma Europa digitale. È stato previsto **un unico *target*** di spesa relativo all'erogazione di un valore finanziario pari a 330 milioni di euro a favore di **almeno 45 *hub*** con cui il Ministero ha sottoscritto accordi finanziari. Le convenzioni con i 13 poli europei dell'innovazione digitale (EDIH) cofinanziati dal programma Europa digitale, nell'ambito della seconda linea di intervento, devono specificare i pacchetti operativi finanziati dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Gli ordini di pagamento riguardano tutti i pacchetti operativi dei 13 poli europei dell'innovazione digitale, esclusi i pacchetti operativi finanziati dal programma Europa digitale.

Per quanto riguarda l'**attuazione** della misura, si ricorda che:
- con il D.M. del 10 marzo 2023 sono state individuate le risorse, le procedure e i criteri per il finanziamento dei poli nazionali della rete europea, degli EDIH, nonché per il rifinanziamento dei *competence centers* già attivi sul territorio italiano;
- con D.D. del 7 settembre 2023 è stata istituita la Cabina di regia avente il compito di monitorare l'attuazione dell'attività e di promuovere il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
- con D.M. del 31 maggio 2024, è stato rettificato e integrato il citato menzionato decreto 10 marzo 2023;
- sono state firmate le convenzioni tra il Ministero e gli 8 Centri di Competenza, con cui sono state definite le risorse assegnate, il cronoprogramma procedurale e finanziario e gli obiettivi per contribuire al raggiungimento dei target finali;
- a dicembre 2024, gli 8 centri hanno ricevuto un rifinanziamento complessivo di 55 milioni di euro, attingendo ai fondi non allocati del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) destinati all'Investimento 2.3 della Missione 4 Componente 2 (M4C2) del PNRR.

Come anticipato, la misura è stata oggetto di un'i**nterlocuzione con la Commissione Europea, finalizzata alla sua semplificazione**, al fine di pervenire ad una formulazione maggiormente coerente e puntuale della relativa descrizione, utile a definire con precisione gli elementi oggetto di rendicontazione e le relative modalità attuative. In coerenza con la comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final/2 del 4 giugno 2025 sono stati rimossi i due target M4C2-15 e M4C2-15 *bis* afferenti al numero di imprese sostenute dai centri nazionali finanziati ed al completamento di tutti i *work packages* dei 13 *European Digital Innovation Hubs* e delle 2 *Testing and Experimentation Facilities*. A causa di complessità nella rendicontazione PNRR dei progetti cd. TEF (v. *box* di approfondimento successivo), questi sono stati rimossi come beneficiari della misura PNRR, con l'intento di finanziarli con risorse nazionali. In particolare, essendo i TEF iniziative paneuropee e beneficiari anche di un finanziamento dal *Digital Europe Programme* (DEP) con un orizzonte temporale più ampio rispetto al PNRR presentavano complessità sul controllo del doppio finanziamento.

Per un ulteriore approfondimento della misura in commento, si rimanda al tema dell'attività parlamentare curato dal Servizio Studi della Camera.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 6.324.763 di euro per l'anno 2026, per assicurare la continuità operativa dei progetti *Testing and Experimentation Facilities* (TEF), ossia:

- il progetto «*AgriFoodTEF - Test and Experimentation Facilities for the Agri-Food Domain*»;
- il progetto «*AI-MATTERS - AI in Manufacturing Testing and Experimentation facilities for EuRopean SMEs*».

Tali progetti, infatti, a seguito della decisione del Consiglio del 17 giugno 2025 non sono più finanziati tramite le risorse del PNRR.

Alla copertura finanziaria dell'intervento in esame si provvede tramite una riduzione, per il 2026, del fondo di cui all'articolo 22 del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 34/2022.

La relazione tecnica precisa che la spesa prevista per l'anno 2026 è così ripartita:

- 3.703.776,50 per il progetto *AgriFoodTEF*;
- 2.620.986,00 circa per il progetto *AI-MATTERS*.

Si fa presente che la relazione tecnica fa riferimento ad un importo complessivo di euro 6.324.762,50 per l'anno 2026, mentre il testo del comma 4 arrotonda per eccesso la cifra a euro 6.324.763.

Si ricorda che l'**articolo 22** del D.L. n. 17/2022 ha istituito un **fondo** nello stato di previsione del MIMIT (Cap. 7356-1) – con una dotazione di **700 milioni** per l'anno **2022** e **1.000 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2030 –** destinato a favorire la transizione verde, la ricerca, gli investimenti nella filiera del settore *automotive* finalizzati all'insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, in linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente e di sviluppo digitale, nonché per la concessione di incentivi all'acquisto di veicoli non inquinanti e per favorire il recupero e il riciclaggio dei materiali. Con il DPCM 6 aprile 2022 si è proceduto ad un primo riparto delle risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31 dicembre 2022 e nel corso di ciascuna delle annualità 2023 e 2024. Il DPCM ha individuato in **650 milioni** di euro, per ciascuna delle annualità dal 2022 al 2024, le risorse del Fondo destinate al riconoscimento degli incentivi per l'acquisto di **veicoli non inquinanti**.

Lo stesso DPCM (art. 3, comma 3) ha previsto che con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dei trasporti, anche in ragione dell'andamento del mercato e dell'evoluzione tecnologica, possano essere rimodulati, nel limite dello stanziamento, le destinazioni e gli incentivi.

Con il successivo DPCM 4 agosto 2022, sono state rimodulate le risorse stanziate dal precedente DPCM 6 aprile 2022, destinando **40 milioni** all'incentivo per l'acquisto delle **infrastrutture di ricarica domestiche**.
Il DPCM 20 maggio 2024 ha provveduto ad una rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti e al riparto delle risorse disponibili per l'anno 2024.

La **relazione illustrativa** precisa che il cofinanziamento della quota nazionale dei Progetti TEF era stato previsto a valere sulla misura M4C2, Investimento 2.3 del PNRR (v. box *infra*). Successivamente, è emersa l'esigenza di una riprogrammazione di tali progetti al di fuori del perimetro del PNRR, dovuta alla compresenza del finanziamento europeo tramite il *Digital Europe Programme* (DEP) e di quello nazionale tramite il PNRR (a sua volta di derivazione europea). Da un lato il "doppio finanziamento europeo" avrebbe reso onerosa l'attività di rendicontazione e controllo dei costi, esponendo i progetti al rischio di rettifiche finanziare da parte della Commissione, dall'altro l'imminente scadenza del PNRR prevista per il 30 giugno 2026 mal si concilierebbe con la natura dei progetti TEF, caratterizzati da un orizzonte operativo pluriennale che si estende ben oltre tale data, essendo destinati a diventare infrastrutture di innovazione permanenti. Inoltre, la stessa Commissione europea ha richiesto che il cofinanziamento fosse comunque assicurato da fondi nazionali ordinari, al fine di garantire la continuità dei predetti progetti.

- ***Progetti TEF***

I progetti TEF, come precisato anche nella relazione illustrativa, sono iniziative paneuropee transfrontaliere, parte di un *network* promosso e cofinanziato dalla Commissione europea nell'ambito del *Digital Europe Programme* (DEP). L'obiettivo di tali iniziative è **istituire strutture di prova e sperimentazione di livello mondiale per l'intelligenza artificiale** (IA), in **settori** strategici quali l'**agroalimentare** e il **manifatturiero**.

La Commissione cofinanzia i TEF insieme agli Stati membri, per aiutare gli sviluppatori di intelligenza artificiale a immettere sul mercato un'IA affidabile in modo più efficiente e facilitarne la diffusione in Europa. I TEF sono siti di riferimento specializzati su larga scala aperti a tutti i fornitori di tecnologia in tutta Europa per testare e sperimentare su larga scala soluzioni di IA all'avanguardia, compresi prodotti e servizi sia *soft* che *hardware*, ad esempio robot, in ambienti reali.

I progetti TEF sono i seguenti:
- progetto "*AgrifoodTEF*", nell'ambito agroalimentare;
- progetto "*AI-MATTERS*", nel settore manifatturiero;
- progetto "*TEF-Health*", nel settore dell'assistenza sanitaria;
- progetto "*Citcom.AI*", nel contesto delle cd. "Città intelligenti".

Esaminando brevemente i due progetti finanziati dall'intervento in esame, per quanto attiene alle strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale per l'innovazione agroalimentare, ***AgrifoodTEF*** ha l'obiettivo di fornire servizi che aiutano a valutare e convalidare soluzioni di IA e robotica di terzi in condizioni reali al fine di **promuovere una produzione alimentare sostenibile ed efficiente** tramite, ad esempio, l'uso di colture di qualità, agro-macchine, HPC per l'agroalimentare, IA per macchine per seminativi e terreni agricoli. I settori interessati dal progetto sono cinque: seminativo (miglioramento delle prestazioni dei veicoli a guida autonoma), corpo arboreo (ottimizzazione delle risorse naturali e dei fattori di produzione per le colture mediterranee), orticoltura (individuazione del giusto equilibrio di nutrienti nonché della qualità delle colture e delle rese), allevamento (miglioramento della sostenibilità nell'allevamento bovino, suino e misero) e trasformazione alimentare (tracciabilità delle catene di produzione e di approvvigionamento).

Il progetto *AI-MATTERS* intende costruire una **rete di strutture fisiche e digitali in tutta Europa** che contribuisca ad aumentare la **resilienza e la flessibilità** del **settore manifatturiero europeo** attraverso la diffusione degli ultimi sviluppi in materia di IA, robotica, sistemi intelligenti e autonomi. I servizi offerti agli innovatori del settore toccano nei seguenti **ambiti**: ottimizzazione a livello di fabbrica, interazione uomo-*robot*, economia circolare e adozione delle tecnologie abilitanti dell'IA emergenti. I settori interessati sono diversi, fra cui l'*automotive*, lo spazio e la mobilità, il tessile, il riciclaggio, ecc.

Per un ulteriore approfondimento dei progetti descritti si rimanda alla sezione dedicata nel sito della Commissione europea.

Articolo 25, comma 5
(Disposizioni in materia di maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali di cui all'articolo 1, comma 435, della legge n. 199 del 2025)

L'**articolo 25, comma 5,** stabilisce che al **GSE** debba essere riconosciuto un **compenso di 5 milioni di euro**, per ciascuno degli **anni dal 2026 al 2028**, a fronte dello svolgimento delle **attività di gestione** delle **procedure di accesso e controllo** dell'agevolazione fiscale c.d. "**iper-ammortamento**", di **sviluppo della relativa piattaforma informatica** messa a disposizione delle imprese per effettuare le comunicazioni ivi necessarie, nonché delle **altre attività di assistenza tecnica** necessarie alla gestione della misura.

In tal senso, l'**articolo 25, comma 5**, inserendo un **nuovo periodo** all'articolo 1, **comma 435**, della legge n. 199 del 2025 (c.d. "legge di bilancio 2026"), fornisce delle indicazioni sul compenso da riconoscere al **Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.** (c.d. "**GSE**") nella gestione del beneficio fiscale del c.d. "**iper-ammortamento**".

Ai sensi della previgente formulazione dell'articolo 1, comma 435, della legge di bilancio 2026, il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 430, anche al fine delle esigenze di monitoraggio di cui al comma 436.

Nello specifico, si riconosce al GSE un **compenso di 5 milioni di euro**, per **ciascuno** degli anni **dal 2026 al 2028**, a fronte dello **svolgimento delle seguenti attività**:

- **gestione** delle **procedure di accesso e controllo** dell'**agevolazione** (attività prevista dal primo periodo del comma 435);
- sviluppo della **piattaforma informatica** con cui le imprese ammesse al beneficio provvedono alla trasmissione delle **comunicazioni e certificazioni** riguardanti gli investimenti agevolabili (attività prevista dal primo periodo del comma 435). Tale piattaforma è, altresì, funzionale al monitoraggio, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'agevolazione fiscale;
- altre **attività di assistenza tecnica** necessarie alla gestione della misura (attività prevista dal nuovo periodo del comma 435).

In aggiunta, la nuova disposizione individua le **modalità di copertura finanziaria dei relativi oneri**. Più precisamente, agli stessi si provvede mediante **corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente**, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello **stato di previsione** del **Ministero dell'economia e delle finanze** per l'**anno 2026**. Si precisa ulteriormente di utilizzare parzialmente, allo scopo, l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

- ***Maggiorazione ammortamento per investimenti in beni strumentali***

L'articolo 1, **commi 427-436**, della **legge n. 199 del 2025** (c.d. "legge di bilancio 2026"), ripropone la **disciplina** del c.d. "**iper-ammortamento**" (o **maggiorazione** dell'**ammortamento**), ai fini della determinazione delle imposte sui redditi (**IRES** ed **IRPEF**).

Con tale misura, si riconosce alle imprese un **maggior costo deducibile** (a titolo di ammortamento o canone di locazione finanziaria) per l'acquisto di **beni strumentali nuovi**, limitatamente agli **investimenti** che soddisfano le seguenti condizioni:

a) investimenti in beni strumentali **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**, purché **prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;**

b) investimenti **effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028**;

c) investimenti **funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale** delle imprese, secondo il modello "**Industria 4.0**".

A tal fine, gli elenchi dei **beni materiali e immateriali agevolabili** sono stati aggiornati ed inseriti, rispettivamente, agli **Allegati IV e V** annessi alla medesima legge di bilancio (nella disciplina previgente, invece, si faceva riferimento agli elenchi di cui agli Allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016).

Più precisamente, gli investimenti agevolabili devono avere una delle seguenti caratteristiche:

- investimenti in **beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese** secondo il modello "**Industria 4.0**" che siano interconnessi al sistema aziendale (elenco di cui all'Allegato IV);
- investimenti in **beni immateriali** (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti in beni materiali** "**Industria 4.0**" (elenco di cui all'Allegato V);
- investimenti in nuovi **beni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa**, qualora acquistati per finalità di **autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza,** ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto legislativo n. 199 del 2021 (ossia impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o siti diversi da quelli presso cui l'auto-consumatore opera, ma che rientrano nella sua disponibilità). Tuttavia, sono agevolabili **esclusivamente gli impianti**

con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere *b)* e *c),* del decreto-legge n. 181 del 2023.

L'agevolazione fiscale consiste nella possibilità di **calcolare le quote di ammortamento deducibili**, dalla base imponibile IRES o IRPEF di ciascun periodo d'imposta, **su di un importo superiore al costo di acquisto** (la base di calcolo è pari alla **somma tra il costo e la maggiorazione**).

Più precisamente, le quote di ammortamento fiscale sono calcolate su di un **costo maggiorato secondo i seguenti criteri** che dipendono dal valore dell'investimento:

- per **investimenti fino a 2,5 milioni di euro**, la **maggiorazione** è pari al **180%** del costo;
- per la **quota degli investimenti superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro**, la maggiorazione è del **100%** di tale quota di costo;
- per la **quota degli investimenti superiore a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro**, la maggiorazione è del **50%** di tale quota di costo.

La norma **esclude** dall'agevolazione *de quo* le imprese che si trovano nelle seguenti situazioni:

- in stato di liquidazione volontaria;
- fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- concordato preventivo senza continuità aziendale;
- sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo n. 14 del 2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") o da altre leggi speciali;
- che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni di cui sopra;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001 (concernente la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).

Inoltre, per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza dell'agevolazione è **subordinata**:

- al **rispetto** delle **normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore; **e**
- al **corretto adempimento degli obblighi di versamento** dei **contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei **lavoratori**.

Per espressa previsione normativa il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni - finanziate con risorse nazionali ed europee - che hanno ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione **e non porti** altresì **al superamento del costo sostenuto.**

Invece, **non è possibile applicare il nuovo regime** con riguardo **agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta** per investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello "industria 4.0" (effettuati, ai sensi

dell'articolo 1, comma 446, della legge n. 207 del 2024, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026).

Qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il **realizzo**, **a titolo oneroso**, **del bene oggetto di agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture produttive ubicate all'estero**, **si riconosce la fruizione del beneficio sulle quote residue**. A tal fine, è necessario che l'impresa provveda alla **sostituzione del bene originario** con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Qualora il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito**, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue **fino a concorrenza del costo del nuovo investimento**.

Per **accedere al beneficio** del nuovo iper-ammortamento, **le imprese presentano**, in **via telematica**, **apposite comunicazioni e certificazioni** riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata **tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.** (c.d. "**GSE**") ed utilizzando dei **modelli standardizzati** messi a disposizione da quest'ultimo.

In base ad una convenzione con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il **GSE** provvede alla **gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione**, nonché allo **sviluppo della** suddetta **piattaforma informatica**, anche al fine di esigenze di monitoraggio degli oneri derivanti dal riconoscimento di tale beneficio.

Si ricorda che tale agevolazione è stata introdotta dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 232 del 2016 per investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (secondo il modello "Industria 4.0") effettuati entro il 31 dicembre 2017 ovvero entro il 30 settembre 2018, in caso di ordine accettato dal venditore e di pagamento degli acconti, nella misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, entro il 31 dicembre 2017.

Successivamente, tale misura è stata prorogata dall'articolo 1, commi 30 e 31, della legge n. 205 del 2017, per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 (ovvero entro il 31 dicembre 2019, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2018), nonché dall'articolo 1, commi da 60 a 65, della legge n. 145 del 2018, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 (ovvero entro il 31 dicembre 2020, se verificate le condizioni di cui sopra al 31 dicembre 2019).

Tale misura è stata, altresì, sostituita dalla legge di bilancio 2020 con un credito d'imposta

Articolo 25, commi 5-*bis* e 5-*ter*
(Incremento dell'autorizzazione di spesa per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)

I **commi 5-*bis* e 5-*ter***, introdotti in **sede referente,** incrementano **da 4 a 8 milioni di euro** la spesa prevista per l'anno **2026** per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, a finanziamento degli oneri connessi al contratto tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società **Centro di produzione Spa**, titolare dell'emittente "**Radio Radicale**". L'autorizzazione di spesa è dunque portata ad un livello pari a quello già previsto per il 2025. Contestualmente, viene **abrogata** la previsione in base alla quale **possono essere stipulati accordi diretti tra le Camere e il soggetto emittente** per l'espletamento dei medesimi servizi.

I **commi 5-*bis* e 5-*ter*** dell'articolo 25, introdotti in **sede referente**, recano misure in materia di svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Più nel dettaglio, il **comma 5-*bis***, a sua volta suddiviso nelle lettere *a)* e *b),* apporta modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 (c.d. "Proroga-termini"), intervenendo sulle disposizioni introdotte dai commi 19-*sexies* e 19-*septies.*

Il **comma 5-*bis*, lettera *a),* novella** il **comma 19-*sexies*, lettera *b)*** dell'articolo 1 del citato decreto-legge, che ha modificato la disciplina in materia di svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari prevista dai commi 432 e 433 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per l'anno 2025).

In particolare, il comma 19-*sexies*, **lettera *a)*** ha modificato la disciplina recata al **comma 432** stabilendo la proroga **fino all'anno 2026** del contratto tra il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la società **Centro di produzione Spa**, titolare dell'emittente "**Radio Radicale**", stipulato ai sensi dell'articolo 1, commi 397 e 398, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentare**.**

Il comma 19-*sexies*, **lettera *b),* novellato dalla norma ora in commento**, ha modificato il **comma 433** che, nel testo vigente, stabilisce che, per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2025 e di **4 milioni di euro per l'anno 2026.**

Come sopra anticipato, il comma 5-*bis* qui in commento modifica la disciplina recata dal comma 19-*sexies*, lettera *b)*, appena ricordata. La modifica introdotta **autorizza la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026** per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Quindi, per effetto della modifica in esame, l'autorizzazione di spesa viene rideterminata in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, con un **incremento**, rispetto al quadro vigente, **di 4 milioni sull'anno 2026**.

Il comma 5-*bis*, lettera *b)* abroga la disciplina recata dal **comma 19-*septies*, che -** si ricorda - prevede che la **Camera dei deputati** e il **Senato della Repubblica** possono **valutare la possibilità di stipulare accordi** con il soggetto emittente per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari di cui all'articolo l, comma 433, sopra citato.

Il **comma 5-*ter*** reca le **coperture di carattere finanziario** e prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-*bis*, pari a **4 milioni di euro per l'anno 2026**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Si ricorda che la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari in Italia nasce dalla necessità di garantire trasparenza e accesso dei cittadini all'attività legislativa.

La prima base normativa risale alla legge 6 agosto 1990, n. 223**,** articolo 24**,** che prevedeva la possibilità, su richiesta dei Presidenti di Camera e Senato, di istituire una **rete radiofonica dedicata alla trasmissione delle sedute**, affidata alla **RAI**.

Successivamente, con il decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 558, articolo 9, venne regolamentato in modo più strutturato il servizio: la trasmissione doveva essere assicurata tramite una **convenzione triennale**, stipulata tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e il concessionario radiofonico, con indicazioni precise su copertura, orari, modalità tecniche e divieto di pubblicità durante le sedute.

La convenzione doveva prevedere l'impegno da parte della concessionaria a trasmettere per ogni impianto, nell'orario tra le ore 8.00 e le ore 21.00, almeno il **sessanta per cento** del numero annuo complessivo di **ore** dedicate dalle Camere alle **sedute d'aula**. Tali trasmissioni non potevano essere interrotte, precedute e seguite, per un tempo di trenta minuti dal loro inizio e dalla loro fine, da annunci pubblicitari o politici. La convenzione era rinnovabile fino alla completa realizzazione da parte della concessionaria pubblica della rete radiofonica riservata

esclusivamente alla trasmissione dei lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990. La scelta del concessionario avveniva mediante gara, tenuto conto dei seguenti criteri: a) precedenti attività di informazione di interesse generale; b) affidabilità tecnica della proposta; c) minore contributo finanziario richiesto per il servizio; d) investimenti effettuati nel settore.

La **convenzione fu approvata** con decreto del Ministro del 21 novembre 1994. La disposizione di autorizzazione fu poi riproposta in una serie di **decreti-legge** recanti misure di risanamento della RAI, decaduti per mancata conversione e **più volte reiterati**; l'articolo 1, comma 3, della legge 650/1996, di conversione del decreto-legge 545/1996, fece salvi gli effetti dei provvedimenti adottati sulla base dei decreti-legge reiterati. Pertanto, la convenzione citata mantenne la sua validità. Dopo la scadenza della convenzione avvenuta il 21 novembre 1997 fu adottata la legge n. 224 del 1998 che ne dispose in via transitoria il **rinnovo per un triennio**, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica.

La convenzione è stata poi oggetto di successive proroghe. Da ultimo l'articolo 1, commi 432 e 433, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025) ha autorizzato una spesa massima di **8 milioni di euro** annui per l'**anno 2025** per lo svolgimento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, al contempo prevedendo la proroga della convenzione con il **Centro di produzione S.p.a**., titolare dell'emittente "**Radio Radicale**". Il citato comma 433 è stato novellato dal già citato decreto-legge n. 200 del 2025, che, come si è visto, ha ulteriormente prorogato il finanziamento al 2026, per soli 4 milioni (portati a 8 dalla norma ora in commento).

Articolo 25, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*
(Misure in materia di start-up innovative)

L'**articolo 25, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*** introduce un regime temporaneo e derogatorio che consente di **richiedere ex post** (entro il 31 maggio 2026) la **detrazione del 65 per cento** per gli **investimenti in start-up innovative** effettuati nel primo semestre del 2025, regolamentando contestualmente i controlli ministeriali sul rispetto dei massimali previsti per gli aiuti *de minimis*.

I **commi 5-*quater* e 5-*quinquies*** dell'articolo 25, introdotti durante l'esame in sede referente, prevedono un regime transitorio e in deroga per la fruizione della detrazione del 65 per cento sugli investimenti in start-up innovative (prevista dall'articolo 29-*bis* del D.L. n. 179/2012).

Nello specifico, il comma 5-*quater* consente alle imprese beneficiarie, per gli investimenti effettuati tra il **1° gennaio e il 30 giugno 2025**, di presentare l'istanza per l'agevolazione in una fase successiva all'investimento, con scadenza fissata al **31 maggio 2026**.

Si ricorda che, in via ordinaria, l'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2020 impone all'impresa beneficiaria di presentare l'istanza tramite piattaforma informatica prima dell'effettuazione dell'investimento. Per effetto della deroga in esame, l'istanza non dovrà più recare l'ammontare dell'investimento prospettato (come previsto dall'art. 5, comma 3, lett. *b)*, del citato D.M.), bensì quello dell'investimento già realizzato.

Una deroga analoga, recante un differimento per l'invio delle istanze ex post, era già stata adottata per gli investimenti relativi all'anno 2020 (ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del medesimo D.M. 28 dicembre 2020).

Il **comma 5-*quinquies*** interviene sul sistema di monitoraggio degli aiuti di Stato. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) è incaricato di verificare, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti, il rispetto del limite *de minimis* fissato dall'articolo 4, comma 1, del D.M. 28 dicembre 2020 (pari a un importo massimo di aiuti non superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per la singola *start-up*).

Si segnala che il nuovo Regolamento generale de minimis *(regolamento (UE) 2023/2831, applicabile dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030) ha innalzato il massimale a 300.000 euro nell'arco di tre anni per "impresa unica", sostituendo in via generale il precedente limite di 200.000 euro. Si valuti, conseguentemente, l'opportunità di un coordinamento normativo.*

La disposizione prevede, altresì, che gli esiti dell'accertamento siano trasmessi sia all'impresa beneficiaria sia al soggetto investitore, nonché comunicati all'Agenzia delle entrate mediante l'aggiornamento dell'elenco delle imprese richiedenti (di cui all'articolo 5, comma 8, del citato D.M. 28 dicembre 2020). L'esito negativo della verifica sul massimale preclude la fruizione dell'incentivo.

Per ulteriori approfondimenti sui regimi agevolativi, si rimanda al tema "Start-up, PMI innovative e incubatori certificati" a cura del Servizio studi della Camera dei deputati.

Articolo 25, comma 5-*sexies*
(Assunzioni personale del Ministero delle imprese e del made in Italy)

L'**articolo 25, comma 5-*sexies,*** introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza **direttamente** il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ad assumere 40 unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità.

L'**articolo 25, comma 5-*sexies***, interviene sull'articolo 1, comma 326, primo periodo, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026).

In proposito, si rammenta che la previsione **autorizzava** il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) a reclutare **40 unità di personale** dell'area delle elevate professionalità, definendone le modalità di assunzione e provvedendo alla copertura dei relativi oneri retributivi e di funzionamento.

In particolare si prevedeva, **conseguentemente** alla citata autorizzazione, che al reclutamento del relativo personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, si provvedesse, alternativamente:

- tramite concorso pubblico;
- per passaggio tra le aree;
- mediante scorrimento delle graduatorie vigenti;
- tramite procedure di mobilità di personale tra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. n. 165/2001 (cosiddetto TUPI).

Si ricorda che il nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL del Comparto funzioni centrali 2019-2021, ha istituito la "Quarta area" (denominata delle elevate professionalità), che si colloca in posizione intermedia tra l'area dei funzionari e la dirigenza. Tale Area è destinata al personale che svolge funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico, nonché compiti di coordinamento e gestione di processi articolati di significativa importanza e responsabilità. Tali funzioni sono finalizzate ad assicurare la qualità dei servizi e dei risultati e l'ottimizzazione delle risorse affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative. In proposito, si rammenta inoltre che la disciplina generale (articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001) limita le progressioni verticali (passaggio tra le aree) al 50 per cento delle posizioni disponibili.

Con la modifica introdotta dalla novella in commento, si autorizza **direttamente** l'assunzione di 40 unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità, precisando espressamente che ciò avviene con

corrispondente incremento della relativa dotazione organica. Inoltre, non è più espresso in modo esplicito il fatto che la natura assunzionale riguardi personale non dirigenziale.

Rimangono invariati il numero di unità di personale da assumere, ossia 40, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e le modalità di reclutamento.

Legge 30 dicembre 2025, n. 199	
Testo vigente	**Modificazioni apportate dall'art. 25, comma 5-sexies, del D.L. 19/2026**
Art. 1, comma 326, primo periodo	Art. 1, comma 326, primo periodo
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato a istituire 40 posizioni dell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali e conseguentemente ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, un corrispondente contingente di personale non dirigenziale da inquadrare nella suddetta area.	Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato **ad assumere**, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 40 unità di personale da inquadrare nell'area delle elevate professionalità prevista dal CCNL 2019-2021 del comparto funzioni centrali, tramite concorso pubblico ovvero passaggio tra le aree o mediante scorrimento delle graduatorie vigenti o procedure di passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **con corrispondente incremento della relativa dotazione organica.**

Articolo 26, comma 1, lettera *a)*
(Disposizioni concernenti le attività di verifica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali)

La **lettera in esame** novella la disciplina concernente la verifica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali dettata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022. Tale disciplina prevede - qualora dalla ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica emerga un andamento gestionale insoddisfacente - l'adozione da parte dell'ente locale di un atto di indirizzo con le necessarie misure correttive per il miglioramento della qualità del servizio interessato. Prevede, altresì, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato effettui un'attività di monitoraggio su tali atti di indirizzo.
La **novella in esame** prevede che tale attività di monitoraggio sia espletata dalla citata Autorità garante della concorrenza e del mercato, **sentite le altre autorità competenti**.
La medesima **novella** specifica, altresì, che l'andamento gestionale sia da considerarsi insoddisfacente anche al verificarsi di **una sola delle condizioni già elencate** dalla norma finora vigente.
La disciplina applicabile in caso situazione gestionale insoddisfacente stabilisce che, in caso di grave inadempimento nell'attuazione del piano previsto per intraprendere le necessarie misure correttive, l'ente locale possa risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale. Con la **novella in esame** si prevede che tale disposizione si applichi anche in caso di **mancata adozione del piano medesimo entro i termini temporali stabiliti oppure in caso di adozione di un piano insufficiente o inefficace**.

La disposizione in esame reca novelle ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022 ("Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica").

I commi qui novellati sono stati introdotti dall'articolo 1, comma 1, della **legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025** (legge 18 dicembre 2025, n. 190) al fine di contribuire al raggiungimento di un traguardo del PNRR con scadenza 31 dicembre 2025 (M1C2-13). Per quanto concerne tale traguardo, v. *infra*.

L'articolo 30 del decreto legislativo n. 201 del 2022, nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla legge per il mercato e la concorrenza 2025, già prevedeva una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati ad enti gestori. Tale previsione stabilisce l'obbligo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per le città metropolitane e per

le province e gli altri enti competenti di effettuare una **ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica** nei rispettivi territori. La ricognizione, contenuta in una apposita relazione aggiornata annualmente, è volta a rilevare, per ogni servizio affidato, l'andamento del servizio dal punto di vista economico, della qualità e del rispetto degli obblighi del contratto di servizio. La ricognizione rileva altresì l'entità del ricorso all'affidamento a società *in house*, gli oneri e l'impatto economico-finanziario che ne derivano per gli enti affidanti, nonché le proposte gestionali pervenute all'ente locale da parte degli operatori economici interessati durante il periodo temporale di riferimento.

La relazione dovrà inoltre conto anche degli atti e degli indicatori richiamati dai seguenti articoli del medesimo decreto legislativo n. 201: articolo 7, relativo allo schema tipo di piano economico-finanziario, agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi e agli schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo; articolo 8, relativo ai medesimi atti ed indicatori previsti dall'articolo 7, predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy quando riguardino servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione; articolo 9, recante misure di coordinamento tra gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti in materia di servizi pubblici locali. La ricognizione contenuta nella relazione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea nonché del ricorso all'affidamento a società *in house*.

Il comma 1-*bis* dell'articolo 30 stabilisce, che nella ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali, l'ente locale individui le possibili cause dell'eventuale andamento negativo, tenendo conto delle valutazioni conclusive sull'andamento della gestione di ciascun servizio affidato. Se da tali valutazioni emerge un andamento gestionale insoddisfacente per cause dipendenti dall'attività del gestore, l'ente adotta un **atto di indirizzo**, allegato alla ricognizione, con cui impone al gestore di elaborare, entro il termine massimo di tre mesi, un **piano** per intraprendere le necessarie misure correttive. Tale piano deve includere un cronoprogramma di azioni per il ripristino e il miglioramento della qualità del servizio, per efficientare i costi e per ripianare le eventuali perdite. L'atto di indirizzo e il piano devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e pubblicati nella sezione «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL» del portale telematico.

Il medesimo comma 1-*bis* prevede, inoltre, che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (**AGCM**) svolga un'**attività di monitoraggio sugli atti di indirizzo e sull'efficacia delle misure correttive** previste e predisponga annualmente una relazione al Governo e alle Camere.

La **novella in esame** - modificando il comma 1-*bis* - stabilisce che l'AGCM effettui il suddetto monitoraggio **sentite le altre autorità competenti**.

Il comma 1-*ter* dell'articolo 30 individua **i casi in cui l'andamento gestionale del servizio pubblico locale si considera insoddisfacente** ai sensi del comma 1-*bis*.

La **novella in esame stabilisce che l'andamento si debba considerare insoddisfacente quando si verifichi almeno una delle condizioni elencate**. Esse sono:

a) il gestore ha registrato perdite significative negli ultimi due esercizi tali da compromettere le condizioni di equilibrio economico-finanziario;

b) i risultati gestionali risultano significativamente insufficienti rispetto agli obiettivi contrattuali prefissati;

c) almeno due indicatori di qualità del servizio erogato risultano significativamente inferiori agli indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi individuati ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs. n. 201 del 2022.

Si ricorda che l'articolo 7 prevede che le Autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, **gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi**, nonché gli schemi di bandi di gara e di contratti tipo. L'articolo 8 dispone che per i servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7 sono predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si prevede inoltre che, sulla base di tali atti e indicatori e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 201/2022, gli enti locali provvedono alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità adottando un regolamento ovvero un atto generale e assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

Il comma 1-*quater* dell'articolo 30 disciplina la **sanzione in caso di inottemperanza a quanto prescritto dall'atto di indirizzo e dal piano**. Si dispone, infatti, che in caso di grave inadempimento da parte del gestore nell'attuazione del piano di cui al comma 1-*bis*, si applichi l'articolo 27, comma 3, del d.lgs. n. 201 del 2022, il quale prevede il potere dell'ente affidante di **risolvere anticipatamente il rapporto** in caso di grave inadempimento agli obblighi di servizio pubblico e alle obbligazioni previste dal contratto di servizio.

Con la **novella in esame** si stabilisce che la suddetta sanzione si applichi anche quando **il piano non sia adottato entro i termini temporali stabiliti** (ossia entro il termine massimo di tre mesi fissato dal comma 1-*bis*) oppure quando il piano adottato sia **insufficiente o inefficace**.

Secondo quanto riportato dalla relazione tecnica annessa al disegno di legge per il mercato e la concorrenza 2025 (A.S. 1578), la modifica all'articolo 30 interveniva su una criticità già emersa nel primo ciclo applicativo del D.Lgs n. 201 del 2022, là dove si riscontrava che, pur in presenza di dati gestionali negativi, gli enti locali

non procedevano all'assunzione di alcuna iniziativa sostanziale verso i gestori. L'intervento normativo risponde anche a sollecitazioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) che evidenziava l'assenza di strumenti di intervento in caso di esiti negativi delle ricognizioni, anche per quanto riguarda le gestioni *in house*. L'articolo 17, comma 5, del d.lgs. n. 201/2022, prevede che l'ente locale è tenuto a dare conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

M1C2-13 del PNRR sui servizi pubblici locali

Le norme introdotte dalla legge per la concorrenza e il mercato 2024 mirano ad attuare quanto prescritto dal **traguardo M1C2-13 del PNRR**, come modificato a seguito dell'approvazione della decisione del Consiglio dell'UE del 20 giugno 2025, il quale prevede che **la legge annuale sulla concorrenza 2025**, **riguardo ai servizi pubblici locali**, deve introdurre **entro il 31 dicembre 2025**:

- **misure correttive e sanzioni** in caso di mancata adozione, mancata pubblicazione o incompletezza della ricognizione prevista all'articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 (si segnala, al riguardo, il **comma 2 del disegno di legge in esame** che **introduce l'articolo 31-*bis*** del d.lgs. n. 201 del 2022, **il quale prevede apposite sanzioni a carico dell'ente locale che non abbia adottato o pubblicato la relazione** sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia adottato l'atto di indirizzo);
- misure correttive **in caso di gestione insoddisfacente** del servizio pubblico locale. Nella definizione di gestione insoddisfacente rientrano almeno le situazioni in cui l'operatore ha subito perdite ingenti, tali da mettere a rischio la sua sostenibilità economica e finanziaria, o in cui la qualità del servizio è significativamente inferiore ai parametri di riferimento settoriali o le prestazioni sono sensibilmente inferiori agli obiettivi contrattuali. Tali misure comprendono almeno l'adozione di piani volti a migliorare la qualità e l'efficienza sotto il profilo dei costi e a conseguire tutti gli obiettivi contrattuali. Le misure correttive devono essere richieste dalle stazioni appaltanti entro termini prestabiliti;
- obblighi di trasparenza per quanto riguarda le suddette misure correttive;
- la legge deve garantire e, se necessario, rafforzare i poteri di monitoraggio, l'applicazione da parte delle autorità di regolamentazione/autorità competenti, e deve imporre all'autorità competente di presentare annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure correttive.

Articolo 26, comma 1, lettera *b)*
(Disciplina sanzionatoria in materia di servizi pubblici locali)

La disposizione in esame prevede che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) comunichi il **termine perentorio, non superiore a trenta giorni, per le integrazioni ritenute necessarie**, all'ente locale:

- che non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica oppure
- che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito internet istituzionale oppure
- che non abbia adottato l'atto di indirizzo previsto in caso di esito insoddisfacente della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori.

La disposizione in esame reca una novella alla disciplina sanzionatoria contenuta nell'articolo 31-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 201 del 2022 (in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica).

Si rammenta che l'articolo 31-*bis* qui novellato è stato introdotto dall'articolo 1, comma 2, della **legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025** (legge 18 dicembre 2025, n. 190)

Tale articolo 31-*bis* prevede, al comma 1, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) applichi la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro all'ente locale che **non abbia adottato la relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica o che non abbia pubblicato la medesima relazione nel sito *internet* istituzionale**.

La medesima sanzione è applicata all'ente locale che non abbia adottato l'**atto di indirizzo** richiesto dall'articolo 30, comma 1-*bis*, del medesimo decreto legislativo n. 201 per il caso di andamento gestionale insoddisfacente di un servizio affidato, per cause dipendenti dall'attività del gestore del servizio (si veda, al riguardo, la scheda sull'**articolo 26, comma 1, lettera *a)*** nel presente dosseir).

In caso di **incompletezza** della suddetta relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, tale da non consentirne una compiuta valutazione, si prevede che l'ANAC richieda le necessarie **integrazioni**, ponendo **un termine perentorio, non superiore a 30 giorni**, decorso il quale si applica la sanzione.

Con la **novella in esame** si prevede che la **comunicazione di tale termine** venga effettuata dall'ANAC anche nei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo 31-*bis* qui sopra sunteggiato.

La misura delle sanzioni qui previste è determinata tramite il rinvio all'articolo 20, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo n. 175 del 2016). Tale disposizione prevede una sanzione pecuniaria amministrativa, da un minimo di 5.000 a un massimo di 500.000 euro, nei confronti degli enti locali, in caso di mancata adozione dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, disciplinati dal medesimo articolo 20 del testo unico n. 175 del 2016.

Riguardo alle relazioni concernenti la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori pubblicate da ANAC, vedi qui.

Si rammenta, come già accennato, che l'articolo 31-*bis* qui novellato e l'articolo 30, comma 1-*bis* – richiamato dal suddetto articolo 31-*bis* – sono stati **introdotti dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025** (legge 18 dicembre 2025, n. 190) rispettivamente dai commi 2 e 1 dell'articolo 1. Per ulteriori informazioni si rinvia al relativo dossier di documentazione (schede di lettura sull'A.C. n. 2682, ultima lettura parlamentare). Si rammenta qui solamente che la **relazione illustrativa** annessa a quel disegno di legge evidenziava l'elevato tasso di inottemperanza, rilevato dall'ANAC, degli obblighi già vigenti e qui sopra richiamati. In particolare, prosegue la relazione, l'ANAC ha riscontrato un tasso di inottemperanza all'obbligo di adozione e pubblicazione delle relazioni ricognitive della situazione gestionale dei servizi pubblici locali pari al 58% dei Comuni a livello nazionale, con punte del 64% ove si considerino i Comuni del Sud.

Articolo 26, comma 2
(Misure per l'accelerazione del trasferimento tecnologico)

L'**articolo 26, comma 2** integra le previsioni della legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2025 volte all'**accelerazione del trasferimento tecnologico**, prevedendo che l'atto di indirizzo strategico adottato dal MIMIT e dal MUR con decreto abbia il preciso obiettivo di rafforzare e rendere più efficienti gli **uffici per il trasferimento tecnologico** e, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, che tale atto dovrà essere adottato **entro il 30 giugno 2026**.

Il **comma 2** dell'articolo 26 integra l'articolo 1, comma 14 della legge n. 190/2025 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025), che reca disposizioni **in materia di trasferimento tecnologico**.

Sul punto, infatti, i commi da 13 a 23 della legge n. 190/2025 prevedono interventi di finanziamento e di coordinamento volti a promuovere il **trasferimento tecnologico** e ad accelerare l'**innovazione** e la modernizzazione nelle filiere produttive nazionali. Il citato comma 14 dispone che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome, sia adottato un **atto di indirizzo strategico** in materia di valorizzazione delle conoscenze e di trasferimento tecnologico.

Per un esame approfondito delle citate disposizioni, si rinvia alle schede di lettura del *dossier* curato dal Servizio Studi.

Il comma in esame integra tale previsione, specificando che l'atto di indirizzo strategico debba **contenere** specifiche **indicazioni volte a razionalizzare, rafforzare e rendere più efficienti gli uffici per il trasferimento tecnologico**.

Ai sensi del medesimo comma 14, nella formulazione vigente, l'**atto di indirizzo** avrebbe dovuto essere **adottato**, previa consultazione pubblica dei soggetti istituzionali competenti e degli s*takeholders*, **entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2025 e, successivamente, ogni tre anni. Sul punto il comma in esame, a seguito delle modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente, proroga il termine entro cui l'atto di indirizzo dovrà essere adottato **al 30 giugno 2026**.

La relazione tecnica precisa che la diposizione ha carattere ordinamentale.

- ***PNRR e trasferimento tecnologico***

La legge n. 99/2009, all'articolo 47, definisce le modalità di adozione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, strumento normativo finalizzato a rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori. Nonostante tale strumento sia previsto nell'ordinamento nazionale dal 2009, la prima Legge annuale per il mercato e la concorrenza è stata adottata solo nel 2017 (legge n. 124/2017). Il **PNRR ha previsto** che **la cadenza annuale di tale legge** vada assicurata, essendo essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangono vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico. Il Piano considera infatti la tutela e la promozione della concorrenza – principi-cardine dell'ordinamento dell'Unione europea – come fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia, nonché una maggiore giustizia sociale.

L'**accelerazione e il potenziamento del trasferimento tecnologico** è tra i principali ambiti di intervento dell'**ultima legge annuale sulla concorrenza** prevista dal Piano, che ha richiesto l'adozione, da parte del Ministero delle Imprese e del *made in Italy* (MIMIT) e del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), di una Strategia nazionale volta a rendere più efficiente l'allocazione delle risorse disponibili e il coordinamento tra i diversi soggetti istituzionali oltre che a **sostenere la razionalizzazione degli uffici per il trasferimento tecnologico**. Le previsioni della legge n. 190/2025 dedicate al trasferimento tecnologico, come si è detto, si rinvengono ai commi 13-23 dell'articolo 1. Con l'intervento in esame si rende esplicito il richiamo al sostegno e alla razionalizzazione degli uffici per il trasferimento tecnologico, in linea con quanto previsto dal Piano.

Gli **uffici per il trasferimento tecnologico** (noti anche come *Industrial Liaison Office* – ILO e *Technology Transfer Office* – TTO) sono strutture attive presso università ed enti di ricerca, che hanno come finalità la valorizzazione in chiave economica dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica conseguiti nelle relative organizzazioni di appartenenza.

Sul punto, si rammenta che, di recente (a luglio 2025), è stato adottato con il bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e *capacity building* degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca (EPR) italiani e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese, nonché per assicurare continuità operativa ai progetti già finanziati con il bando UTT del 26 luglio 2022.

Con tale misura, il MIMIT - Direzione Generale per la Proprietà Industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha inteso:
- finanziare, assicurando continuità operativa, oltre la scadenza del finanziamento già accordato ai sensi del bando del 26 luglio 2022, per una durata massima fino al 30 settembre 2027, progetti delle Università italiane, degli EPR italiani e degli

IRCCS, per consolidare il processo di rafforzamento degli UTT attualmente in corso, al fine di massimizzare l'incremento dell'intensità e la qualità dei loro processi di trasferimento tecnologico verso le imprese;
- finanziare la realizzazione di nuovi progetti che abbiano l'obiettivo di aumentare l'intensità e la qualità dei processi di trasferimento tecnologico dalle Università, dagli EPR e dagli IRCCS alle imprese attraverso il potenziamento dello staff ed il rafforzamento delle competenze degli UTT delle Università italiane, degli EPR italiani e degli IRCCS, al fine di aumentare la capacità innovativa delle imprese, in particolare di quelle piccole e medie, agevolando l'assorbimento e lo sviluppo di conoscenza scientifico-tecnologica in specifici settori produttivi e contesti locali.

Le risorse complessive destinate all'intervento ammontano complessivamente a 6,5 milioni di euro.

Articolo 26, comma 3
(Accreditamenti delle strutture sanitarie o socio-sanitarie e accordi contrattuali con le medesime strutture)

Il **comma 3** dell'**articolo 26** modifica la disciplina[6] che ha previsto la definizione – sulla base di un'intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, successiva agli esiti delle attività di un Tavolo di lavoro[7] – di una revisione delle norme relative agli accreditamenti delle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, rilasciati da parte delle regioni o province autonome, e agli accordi contrattuali[8] delle suddette strutture accreditate con i medesimi enti territoriali, o con gli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale. La novella di cui al presente **comma 3** definisce alcuni criteri per la suddetta revisione, prevedendo lo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica – per la selezione dei soggetti erogatori, al fine della stipulazione degli accordi in esame – che consenta comunque di salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità assistenziale – articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità – e che sia improntata a determinati parametri (posti dalla novella di cui alla **lettera *b)*** del presente **comma 3**). Tale previsione viene posta in via sostitutiva rispetto a quella, finora vigente, che prevedeva di differenziare, nella revisione in oggetto, mediante diverse procedure ad evidenza pubblica, la valutazione tra l'ipotesi di rinnovo di un accordo contrattuale con una struttura privata accreditata e l'ipotesi di primo accordo contrattuale (per il singolo ente territoriale o ente o azienda del Servizio sanitario nazionale) con una struttura privata accreditata[9].
Resta fermo che la suddetta intesa deve concludersi entro il 31 dicembre 2026 e che: fino alla conclusione della stessa e comunque non oltre la suddetta data, è sospesa l'efficacia di alcune disposizioni, relative agli accreditamenti e agli accordi contrattuali in oggetto[10]; entro il medesimo termine del 31

---

6 Di cui all'articolo 36 della L. 16 dicembre 2024, n. 193, e successive modificazioni, e all'articolo 4, comma 7-*bis*, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, e successive modificazioni.

7 Tavolo di lavoro per lo sviluppo e l'applicazione del sistema di accreditamento nazionale.

8 Si ricorda che, qualora all'accreditamento della struttura non segua la stipulazione di almeno un accordo contrattuale, l'accreditamento medesimo viene sospeso (ai sensi dell'articolo 8-*quinquies*, comma 2-*quinquies*, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502).
Si ricorda altresì che, in base alla terminologia legislativa in materia, per le strutture pubbliche si usa più specificamente il semplice termine di accordi; cfr. l'articolo 8-*quinquies*, comma 2, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.

9 Anche tale precedente previsione faceva riferimento all'esigenza di garantire la continuità assistenziale, articolata per tipologia di paziente o assistito e relativa fragilità.

10 Le disposizioni oggetto di sospensione sono quelle stabilite dagli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-*bis*, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e dal

dicembre 2026, le regioni e le province autonome devono adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni oggetto di sospensione (come eventualmente ridefinite); la suddetta sospensione, in ogni caso, non osta al rilascio (in base alla disciplina previgente rispetto alle disposizioni oggetto di sospensione) di nuovi accreditamenti ad altre strutture[11].

La novella in esame richiama anche il rispetto del diritto dell'Unione europea ed i princìpi di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di proporzionalità (la previsione previgente poneva un riferimento alla salvaguardia della concorrenza). La complessiva novella rispetto alla previsione previgente appare volta anche ad escludere – sopprimendo la distinzione tra diverse procedure di evidenza pubblica – eventuali questioni di non conformità ai criteri dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di parità di condizioni di concorrenza. Si ricorda altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto[12] che entro il 31 dicembre 2025 siano stabiliti criteri comuni per gli accordi contrattuali in oggetto, al fine di garantire l'effettiva attuazione delle norme vigenti, ivi comprese quelle al momento sospese, e di garantire l'attuazione delle disposizioni che richiedono procedure di selezione aperte e trasparenti. In relazione a tali previsioni del PNRR, *si consideri l'opportunità di una valutazione dei suddetti termini temporali della sospensione*.

In base a disposizioni introdotte dalla novella, la procedura ad evidenza pubblica in oggetto deve prevedere un sistema premiale che faccia riferimento (novella di cui alla citata **lettera *b)***):

a) alla capacità di fornire sul territorio i servizi richiesti, alla capillarità dei servizi assicurati e ai volumi delle prestazioni eseguite negli anni;

b) agli investimenti realizzati per migliorare la qualità delle prestazioni e per rinnovare e aggiornare tecnologicamente gli strumenti e i dispositivi utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni;

c) all'adeguatezza del rapporto tra il personale qualificato impegnato e il numero degli assistiti;

d) al possesso di una capacità produttiva tale da contribuire a smaltire le liste di attesa nella branca di accreditamento;

e) per le strutture operanti sul territorio per le quali la dimensione organizzativa assuma rilievo prevalente rispetto a quella tecnologico-strutturale, all'apporto concretamente dimostrato, anche con riferimento a esperienze consolidate nella realizzazione di livelli qualitativamente elevati di assistenza e alla conoscenza approfondita delle specificità del territorio di

D.M. 19 dicembre 2022 (si ricorda che una modifica di quest'ultimo è stata posta dal D.M. 26 settembre 2023). Riguardo a tali disposizioni, cfr. *infra*.

[11] Sulla connessione tra accreditamento e accordi contrattuali, cfr. *supra*, in nota.

[12] Cfr. la previsione posta al numero sequenziale M1C2-13 dell'allegato al PNRR.

riferimento e dei relativi servizi assistenziali, con particolare riguardo alle aree caratterizzate da bisogni complessi o da condizioni di fragilità.

Si ricorda che le norme oggetto della suddetta **sospensione** prevedono che:

- qualora una struttura (pubblica o privata) richieda a una regione (o provincia autonoma) un primo accreditamento (che sia primo con riferimento all'intera struttura o ad attività non coperte da precedente accreditamento), l'accreditamento medesimo possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta (anche in regime di mera autorizzazione), tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza[13]; le disposizioni attuative per quest'ultima valutazione sono stabilite dal D.M. 19 dicembre 2022[14] (una modifica di quest'ultimo è stata posta dal D.M. 26 settembre 2023); per le strutture che non abbiano svolto attività sanitaria o socio-sanitaria precedentemente al rilascio dell'accreditamento, il D.M. prevede[15] che la regione (o la provincia autonoma) provveda entro sei mesi dall'accreditamento medesimo alla valutazione medesima;
- i soggetti privati, titolari di accreditamento, siano individuati dall'ente territoriale, o dall'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, al fine della stipulazione degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione, da parte delle regioni, di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, i quali devono far riferimento, in via prioritaria, alla qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare[16]. La selezione in esame deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche relative sia alle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete con i soggetti convenzionati sia (per i soggetti già titolari di accordi contrattuali) all'attività svolta. Nell'ambito della selezione, occorre tener conto degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza; le disposizioni attuative per la relativa valutazione sono stabilite dal citato D.M. 19 dicembre 2022[17]. La disciplina legislativa oggetto di sospensione prevede altresì che nella

[13] Articolo 8-*quater*, comma 7 citato, del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
[14] Cfr., in particolare, l'allegato A.
[15] Articolo 2, comma 3.
[16] Articolo 8-*quinquies*, comma 1-*bis* citato, del D.Lgs. n. 502 del 1992.
[17] Cfr., in particolare, l'allegato B (il quale, tra l'altro, richiama il precedente allegato A).

valutazione si tenga conto se il soggetto abbia provveduto all'alimentazione, in maniera continuativa e tempestiva, del fascicolo sanitario elettronico (FSE), ai sensi e secondo le modalità della disciplina in materia[18].

[18] In materia di FSE, cfr. l'articolo 12 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni; con riferimento alle modalità, viene richiamato specificamente il comma 7 del suddetto articolo 12, e successive modificazioni; si ricorda che il regolamento in materia di FSE è posto dal D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178.

Sezione VIII –Disposizioni urgenti in materia di ambiente

Articolo 27
(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)

L'**articolo 27,** modificato in sede di esame referente, istituisce **programmi di sovvenzione PNRR** per la concessione di contributi a sostegno degli Investimenti 1.1 **"*Sviluppo di sistemi agri-voltaici*",** 1.2 **"*Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili*"** e 1.4 - **"*Svilupp o del biometano"*** della Missione 2 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L'**articolo 27,** modificato in sede di esame referente, istituisce specifici programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale volti alla realizzazione di impianti di produzione di **biometano, agrivoltaici** e di **comunità energetiche rinnovabili** e **sistemi di autoconsumo collettivo.**

Nel novero degli impegni assunti dall'Italia con il Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui ultima revisione, la sesta, è stata approvata il **27 novembre 2025** con la Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea, l'articolo in commento, composto da **10 commi,** introduce specifici programmi di sovvenzione a sostegno di determinati investimenti della **Missione 2 Componente 2** del PNRR. Nel dettaglio, la novella in commento interviene su:

- **Investimento 1.1** "*Sviluppo di sistemi agri-voltaici*", con un costo totale di euro 1.099.000.000,00, volto a incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nel settore agricolo e delle energie rinnovabili in Italia;
- **Investimento 1.2**: "*Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e gli autoconsumatori che agiscono congiuntamente*", con un costo totale di euro 795.500.000,00, con l'obiettivo di

sostenere l'installazione di nuova capacita di generazione di energia per configurazioni collettive e comunità di energia rinnovabile situate in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

- **Investimento 1.4** "*Sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare*", con un costo totale di euro 2.236.020.000,00, per incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti per la produzione di biometano in Italia.

Per un approfondimento degli investimenti in questione, è possibile consultare il box in calce alla scheda.

Come anticipato, la novella si compone di 8 commi, di seguito illustrati.

Il **comma 1** dell'articolo 27 introduce appositi programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale volti a **realizzare impianti di produzione** di biometano, agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo**.**

Si intende conseguire gli obiettivi dell'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, della promozione dell'autoconsumo collettivo e della valorizzazione del biometano da fonti agricole, previsti, rispettivamente, dagli **Investimenti 1.1, 1.2 e 1.4** della Missione 2, Componente 2, del PNRR, nel rispetto di quanto disposto, da ultimo, con la citata Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025.

Per completezza, si rammenta che il **Governo** ha trasmesso al Parlamento in data 31 dicembre 2025 la **Settima Relazione** sull'attuazione del PNRR nella quale, oltra ad illustrare il lavoro svolto nel 2025 per raggiungere gli obiettivi programmati, si dà conto della revisione approvata il 27 novembre 2025.

Inoltre, la **Corte dei conti** ha trasmesso il 4 dicembre 2025 la Relazione semestrale con cui riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (con aggiornamento al primo semestre 2025).

Il **comma 2** individua nel **Gestore dei servizi energetici** – GSE S.p.A. il soggetto gestore dei tre programmi di sovvenzione di cui al comma 1.

In merito, si precisa che i relativi oneri gestionali sostenuti dalla suddetta società sono posti a carico dei beneficiari delle attività da essa svolta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Oltre ad attribuire ai beneficiari delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno, gli oneri sostenuti dal GSE, l'articolo 25 conferisce al Gestore dei servizi energetici la competenza di proposta al Ministro dell'economia dell'entità delle tariffe per le citate attività, da determinare sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo.

In base a quanto previsto dal comma in esame, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (anche Mase) e la società GSE sottoscrivono **accordi attuativi** per ogni programma di investimento, con cui definiscono la gestione dei programmi e il trasferimento delle risorse finanziarie. È altresì richiesto che, in linea con quanto previsto dalla citata Decisione di esecuzione (cfr. pagine 217 e ss.), tali accordi prevedano:

- la descrizione del processo decisionale del regime;
- i requisiti fondamentali della politica di sovvenzione associata;
- l'importo coperto dall'accordo attuativo, la struttura tariffaria per il soggetto attuatore e l'obbligo di utilizzare gli eventuali proventi non utilizzati del regime, anche dopo il 2026, per le stesse finalità strategiche;
- requisiti e obblighi in materia di monitoraggio, audit e controllo.

Il **comma 2** dispone, infine, il **subentro** della società GSE al Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica nell'erogazione dei contributi nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Prima di entrare nel merito del **comma 3,** è opportuno rammentare il quadro normativo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, con specifico riferimento all'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), inerenti, rispettivamente, agli Investimenti in materia di "Biometano", "Agrivoltaico" e "Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui al comma 1. In particolare, tale articolo ha delegato al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la disciplina, tramite decreto, dei **criteri** e delle **modalità di concessione dei benefici** di alcune misure del PNRR, di cui fanno parte anche i suindicati Investimenti.

Ciò premesso, il **comma 3** dell'articolo 27 prevede la possibilità per i progetti dei tre Investimenti in questione di **accedere alle risorse dei programmi di sovvenzione** introdotti dall'articolo in commento, ponendo come condizione il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di attuazione relativi al citato articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e).

In attuazione della lettera b), sono stati adottati il Decreto 15 settembre 2022 e il Decreto 21 ottobre 2022 del Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica).

In attuazione della lettera c), è stato adottato il Decreto 22 dicembre 2023, n. 436 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

In attuazione della lettera e), è stato adottato il Decreto 7 dicembre 2023, n. 414 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Si precisa che, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del presente provvedimento, tali regimi di aiuto, "Biometano", "Agrivoltaico" e "Comunità Energetiche Rinnovabili", sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, e ritenuti compatibili con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

Occorre peraltro sottolineare che il comma in esame non interviene sui provvedimenti di concessione, e delle relative graduatorie, che risultino già adottati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Infine, sul piano temporale, il **comma 3** fissa l'**entrata in esercizio** degli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma 1 entro il termine massimo di **ventiquattro mesi** dalla data di comunicazione dei relativi accordi di concessione (stipulati ai sensi del successivo comma 6).

Il **comma 4** pone come obbligo il rispetto del principio di **non arrecare un danno significativo** agli obiettivi ambientali (c.d. *Do No Significant Harm*" - DNSH), di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (c.d. "Regolamento Tassonomia") nel rispetto dell'orientamento tecnico sull'applicazione di detto principio fornito dalla Commissione con la comunicazione 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021.

Il principio in questione prevede che gli interventi previsti dai singoli Piano Nazionali di Ripresa e Resilienza non arrechino nessun danno significativo all'ambiente. Questo principio è una delle condizioni richieste per accedere ai finanziamenti del *Recovery and Resilience Facility* (RRF), e tutte le misure inserite nei PNRR devono esservi conformi.

Nel dettaglio, secondo l'articolo 17 del Regolamento Tassonomia, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l'attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se causa inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, se causa un aumento della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe danneggiare l'ambiente.

Per un approfondimento sull'approccio per le valutazioni DNSH e sulle guide operative, è possibile consultare il sito "Italia Domani" riferito al Piano nazionale di ripresa e resilienza, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Facendo salva la disciplina prevista dall'articolo 9[19] del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il **comma 5** reca la non cumulabilità dei contributi concessi nell'ambito dei presenti programmi PNRR con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

Il **comma 6,** modificato in sede di esame referente, fissa al **30 giugno 2026** il termine ultimo entro cui la società GSE stipula **accordi di concessione** con ciascun soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1, sino all'esaurimento dell'importo previsto per ogni programma di sovvenzione. Fermo restando l'entrata in esercizio entro il termine di ventiquattro mesi degli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione, di cui al comma 3, gli accordi di concessione devono indicare anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili. A seguito di modifica apportata in sede di esame parlamentare, è stato disposto che il termine del 30 giugno 2026 può essere prorogato di ulteriori 60 giorni, in presenza **comprovate** difficoltà procedurali o amministrative.

Il **comma 7** dispone che i contributi in conto capitale siano assegnati dalla società GSE a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento, appositamente istituito, nel rispetto della disciplina prevista dal PNRR.

Ai sensi del **comma 8,** la società GSE determina regole operative per gli **Investimenti 1.1, 1.2 e 1.4** della Missione 2, Componente 2, del PNRR. Tali regole devono essere adottate entro il termine di **45 giorni** dalla data di stipulazione degli accordi di attuazione dei programmi di investimento che, lo si ricorda, definiscono, ai sensi del comma 2, la gestione dei programmi e il trasferimento delle risorse finanziarie e sono sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dalla società GSE.

Nel dettaglio, le regole operative devono stabilire:

a) le modalità e i termini di avanzamento degli investimenti; gli strumenti che ne garantiscano la realizzazione al fine del raggiungimento dell'obiettivo di rendicontazione delle misure del

[19] Il regolamento in questione istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Ai sensi dell'articolo 9, rubricato "Addizionalità e finanziamento complementare", il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. E' altresì riconosciuta la possibilità per i progetti di riforma e di investimento di essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo.

PNRR; le prescrizioni che evitano l'impiego inefficace delle risorse, incluso l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;

b) le modalità di scorrimento degli elenchi per la selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;

c) le modalità relative alla rendicontazione delle spese ammissibili ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di sovvenzione;

d) le modalità e le tempistiche di erogazione dei contributi.

- ***Investimento 1.1, 1.2, 1.4 della Missione 2, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza***

La Componente 2 della Missione 2 del PNRR, "*Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile*", ha come obiettivo quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di **decarbonizzazione** attraverso cinque linee di riforme e investimenti, relative all'incremento della quota di energia prodotte da fonti rinnovabili (M2C2M1), al potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture e di rete (M2C2M2), alla promozione della produzione, della distribuzione e degli usi finali dell'idrogeno (M2C2M3), allo sviluppo di un trasporto locale più sostenibile (M2C2M4) nonché al sviluppo di una leadership internazionale, e di ricerca e sviluppo nelle principali filiere della transizione (M2C2M5).

Secondo quanto riportato nella Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea del 27 novembre 2025, gli investimenti e le riforme previsti nell'ambito di questa componente sono volti a rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte all'Italia nel 2020 e nel 2019 in ordine alla necessità di "*concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, [...] sul trasporto pubblico sostenibile*" e di "*incentrare la politica economica connessa agli investimenti [...] sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto delle disparità regionali*".

Gli **Investimenti 1.1, 1.2, 1.4** fanno parte delle Misura I, relativa all'incremento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili. Si concretizzano in un investimento pubblico in un regime di sovvenzioni inteso a incentivare gli investimenti privati. Il regime in questione è gestito dalla società Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A, in qualità di soggetto attuatore, che eroga le sovvenzioni a copertura di una parte del costo dei progetti. Le attività sovvenzionate non ricevono sostegno da altri strumenti dell'Unione per coprire gli stessi costi e devono essere conformi al principio "*non arrecare danni significativi*" (DNSH).

Nel dettaglio, l'**Investimento 1.1** presenta come obiettivo il sostengo agli investimenti per la costruzione di sistemi agro-voltaici e per l'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la

resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per diversi tipi di colture.

Come indicato nel sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'importo complessivo dell'Investimento è pari a 1.098.992.050,96 euro e l'obiettivo consiste nell'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici con una capacità di almeno 900 MW volti a promuovere soluzioni innovative, con moduli ad alta efficienza, al fine di rendere compatibile la generazione energetica con le attività agricole. In merito allo stato di attuazione, nella Settima relazione sullo stato di attuazione del PNRR, cui si rimanda per una descrizione più approfondita delle attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi della misura (pag 99 e seguenti), si fa presente che con decreti direttoriali n. 248 e 250 del 30 novembre 2024 sono stati ammessi 540 progetti, per una potenza totale pari a 1.548 MW e che, pertanto, l'investimento risulta in linea con le tempistiche programmate.

L'**Investimento 1.2 -** Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo - è rivolto a sostenere l'installazione di nuova capacità di generazione elettrica per configurazioni collettive e comunità dell'energia rinnovabile situate in comuni con meno di 50 000 abitanti Le sovvenzioni sono rivolte al settore privato e pubblico e coprono al massimo il 40 % dei costi di progetto per la costruzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, eventualmente associati allo stoccaggio di energia anche in tal caso gestito. L'importo complessivo dell'Investimento è pari a 795.500.000 euro e l'obiettivo consiste nella realizzazione di impianti a fonti rinnovabili con potenza di almeno 200 KW nei citati comuni. In merito allo stato di attuazione (pag. 101 e seguenti della Settima relazione), si segnala che per il secondo trimestre del 2026 è prevista l'entrata in vigore dell'accordo di attuazione tra la società GSE e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con l'obiettivo di trasferire 795.500.000 euro al GSE da impiegare per la stipula di convenzioni di sovvenzione.

L'**Investimento 1.4 -** Sviluppo del biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare – intende sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano, riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti (inclusa la Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani - FORSU) per la produzione di biometano per i trasporti, l'industria e il riscaldamento. L'importo complessivo dell'Investimento è pari a 2.236.020.000 euro. In merito allo stato di attuazione (pag. 103 e seguenti della Settima relazione), si evidenzia che è fissato al secondo trimestre del 2026 l'entrata in vigore dell'accordo di attuazione tra la società GSE e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con l'obiettivo di trasferire 795.500.000 euro al GSE da impiegare per la stipula di convenzioni di sovvenzione.

Per uno sguardo complessivo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è possibile consultare il portale apposito della Camera dei Deputati.

TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI COESIONE

CAPO I – DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO E LA COESIONE TERRITORIALE

Articolo 28, comma 1
(Cronoprogrammi degli Accordi per la coesione)

Il **comma 1** interviene sulle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 124 del 2023, allo scopo di **ridefinire le modalità** mediante le quale è possibile **procedere alla modifica del cronoprogramma finanziario** degli Accordi per la coesione. Si prevede la **soppressione** della disposizione che limitava la modifica del cronoprogramma **esclusivamente** nel caso di **impossibilità di rispettare il cronoprogramma per cause non imputabili** ai soggetti attuatori o all'amministrazione titolare delle risorse, chiarendo, al contempo, che gli Accordi possono essere modificati solo a **seguito di verifica** della compatibilità con gli **equilibri di finanza pubblica**, **nel rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021-2027**, previsti dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge di bilancio per il 2026.
La disposizione eleva dal 10 al **20 per cento** il limite massimo dell'**anticipazione** del **piano finanziario annuale,** indicato nell'Accordo per la coesione, che può essere erogata entro ciascun anno finanziario.

La disposizione introdotta dal comma in esame, alla **lettera *a)***, è volta, a **ridefinire le modalità** mediante le quale è possibile **procedere alla modifica del cronoprogramma finanziario** dell'Accordo per la coesione.

In particolare, la **lettera *a***) novella l'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 124 del 2023, **inserendo**, al primo periodo, la disposizione che stabilisce che le modifiche degli accordi per la coesione **potranno effettuarsi soltanto a seguito di verifica della compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica**, in coerenza con quanto previsto dai **commi 750 e 754** dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025), che hanno definito un **limite massimo annuale di trasferimenti di cassa** (che posso essere effettuati dal capitolo di bilancio all'apposita contabilità del c.d. Fondo di rotazione su cui sono gestite le risorse FSC) ai fini **dell'erogazione delle risorse FSC** per le annualità dal 2026 al 2039.

Contestualmente, si **sopprime** la **disposizione**, contenuta nel terzo periodo del medesimo comma 3, che prevedeva la possibilità di modificare il cronoprogramma degli Accordi per la coesione solo ed **esclusivamente**

qualora **l'Amministrazione** avesse dato **adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma** per **circostanze non imputabili a sé** ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.

Si rammenta che in base a quanto disposto dal **comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023,** gli **accordi per la coesione,** sottoscritti ai sensi dell'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020, **possono** essere **modificati:**

- **d'intesa tra le Parti**,
- sulla base degli esiti **dell'istruttoria svolta dal Dipartimento** per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
- in **coerenza con i profili finanziari** definiti dalla **delibera del CIPESS** di assegnazione delle risorse.

Laddove la modifica comporti un **aumento o una diminuzione delle risorse** del FSC assegnate, ovvero una modifica dei **profili finanziari** definiti dalla delibera CIPESS di assegnazione di risorse, la modifica è sottoposta – su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del FSC – **all'approvazione del CIPESS.**

Il terzo periodo del comma 3 - ora **soppresso** dal comma in esame – prevedeva che l'Amministrazione assegnataria delle risorse potesse procedere alla **modifica del cronoprogramma** dell'accordo **esclusivamente** qualora fornisse adeguata dimostrazione **dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione**.

Sulla disciplina di erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione è recentemente intervenuta la **legge di bilancio 2026** (legge n. 199 del 2025), all'**art. 1, commi 750 e 754**. In particolare, il **comma 750** ha stabilito un **ammontare massimo annuale** dei **trasferimenti di cassa** che posso essere effettuati **dal capitolo di bilancio** del Fondo per lo sviluppo e la coesione **all'apposita contabilità** del c.d. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, **ai fini dell'erogazione delle risorse FSC** medesime per le annualità dal 2026 al 2039.

Di conseguenza, il **comma 754** ha disposto che la eventuale **modifica dei cronoprogrammi degli accordi per la coesione** 2021-2027 è consentita **solo nei limiti** delle **disponibilità annuali di cassa** indicate al comma 750.

L'**Accordo per la coesione** è il nuovo strumento operativo introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023 - in sostituzione del "Piano Sviluppo e Coesione" prima previsto dall'art. 1, comma 178, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) – per l'attuazione degli **interventi** finanziati con le risorse del **Fondo sviluppo e coesione del ciclo 2021-2027 (FSC)**.

In particolare, novellando il citato comma 178, il D.L. n. 124/2023 ha previsto che, ai fini della programmazione del FSC 2021-2027, il **CIPESS**, nel rispetto del criterio territoriale di ripartizione (**80% al Mezzogiorno**,**20% al Centro-Nord**), provvede con propria delibera ad **imputare in modo programmatico**:

1) le quota parte delle **risorse** destinate alle **Amministrazioni centrali**, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse assegnate a ciascuna di esse;

2) le **risorse** destinate alle **Regioni e Province autonome,** con l'indicazione dell'entità della ripartizione delle risorse tra ciascuna di esse.

Sulla base delle risorse programmaticamente imputate, il **Ministro** per la coesione provvede alla **definizione dell'accordo** per la coesione con i **singoli Ministeri** e con le **singole Regioni**, che saranno poi **sottoscritti dal Presidente del Consiglio** e il Ministro o Presidente di Regione o di Provincia autonoma interessato.

Nell'Accordo vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento. L'accordo deve, inoltre, contenere il **cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento** finanziato, nonché il **piano finanziario dell'accordo** per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi (comma 178, lettera c), n. 2).

Alla sottoscrizione dell'accordo segue la **delibera** del **CIPESS** di **assegnazione delle risorse** finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione centrale ovvero di ciascuna regione o provincia autonoma, sulla base degli accordi definiti e sottoscritti, a valere sulle disponibilità del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** per il periodo di programmazione **2021-2027**.

Ne consegue pertanto che, fermo restando la possibilità di modificare un Accordo per la coesione secondo la procedura indicata dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, la **modifica** del relativo **cronoprogramma** non sarà più **limitata ai soli casi** in cui l'impossibilità di **rispettare** il **cronoprogramma** sia dovuta a **cause non imputabili ai soggetti attuatori** o all'Amministrazione titolare delle risorse, ma **in ogni altro caso** in cui ci sia intesa in tal senso tra le parti, previa verifica degli equilibri di finanza pubblica, **fermo restando il rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021/2027,** di cui all'articolo 1, comma 750, della legge di bilancio per l'anno 2026.

Tale nuova formulazione consente di dare seguito – secondo quanto riportato nella **Relazione illustrativa** – a quanto previsto **dall'Intesa** sancita nella Conferenza Stato–Regioni del **29 dicembre 2025**[20], con specifico riferimento alla necessità di uno **slittamento dei cronoprogrammi relativi all'anno 2025** degli Accordi per la coesione sottoscritti con le Regioni e le Province autonome (richiesta di cui alla citata nota n. 69385/C3UE-FS del 6 novembre 2025), "**in ragione della sovrapposizione delle scadenze del PNRR e dei Programmi europei**, nonché degli impegni di cui alla presente

[20] Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul provvedimento concernente misure per sostenere la priorità *Housing* nell'ambito della riprogrammazione connessa alla *Mid-term Review* (MTR) dei programmi regionali della politica di coesione europea.

Intesa, fermo restando il perfezionamento delle modifiche dei cronoprogrammi attraverso la vigente procedura di modifica degli Accordi per la coesione, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, tenuto conto anche **dell'opportunità di prevedere un aggiornamento della normativa che includa, oltre alle cause non imputabili ai soggetti attuatori, anche la possibilità di intese sulla modifiche dei cronoprogrammi**, fermo restando il rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021/2027" di cui all'articolo 1, comma 750, della legge di bilancio per l'anno 2026.

Testo previgente	Modificazioni apportate dal D.L. 19/2026
Art. 1, co. 3, D.L. 124 del 2023	Art. 1, co. 3, D.L. 124 del 2023
3. **Fatto salvo quanto previsto dal terzo periodo del presente comma,** gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *f*), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo. **La modifica del cronoprogramma, come definito dall'accordo per la coesione, è consentito esclusivamente qualora l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione.**	3. Gli accordi per la coesione sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 possono essere modificati d'intesa tra le Parti, sulla base degli esiti dell'istruttoria svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con i profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, **previa verifica degli equilibri di finanza pubblica in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 750 e 754, della legge 30 dicembre 2025, n. 199**. La modifica dell'accordo, qualora preveda un incremento o una diminuzione delle risorse del Fondo assegnate ovvero una modifica dei profili finanziari definiti dalla delibera del CIPESS di assegnazione delle risorse, è sottoposta, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, all'approvazione del CIPESS e, in tal caso, si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, comma 178, lettera *f*), della legge n. 178 del 2020, come modificato dal presente articolo.

La **lettera *b*) del comma 1** in esame **modifica** l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, **elevando dal 10 al 20 per cento** l'entità delle **anticipazioni di cassa** che possono essere concesse entro il medesimo anno

finanziario per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il richiamato comma 2 prevede che entro ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, per ciascun accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa, viene erogata, anche in più soluzioni, un'anticipazione fino al 10 per cento (**ora 20 per cento**) del piano finanziario annuale indicato nell'accordo, determinata avendo riguardo al valore dei **progetti censiti** nel **Sistema nazionale di monitoraggio** (**ReGiS**), decurtata dell'importo delle anticipazioni degli anni precedenti che non hanno dato luogo a pagamenti. Per le Amministrazioni assegnatarie, le anticipazioni di cui al presente comma costituiscono trasferimenti di risorse vincolati alla realizzazione tempestiva dell'Accordo per il quale sono erogate.

Articolo 28, comma 2
(Incremento del Fondo turismo)

L'**articolo 28, comma 2,** stanzia **200 milioni** per il **2026** per il Fondo turismo, destinato alle iniziative di valorizzazione del patrimonio turistico nazionale.

L'**articolo 28, comma 2, stanzia 200 milioni per il 2026** per il **Fondo turismo**, istituito con il fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato dall'articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020).

Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo (attuale capitolo 7120 del MITUR). Si segnala che nella legge di bilancio 2026 la dotazione del cap. 7120/MITUR è priva di stanziamenti.

Come sottolineato anche nella relazione illustrativa, il comma in esame fa parte delle politiche per il sostegno e il rilancio strutturale del comparto turistico nazionale.

- ***Fondo Turismo***

L'articolo 178 del decreto-legge n. 34/2020, al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato, ha istituito, al **comma 1**, nello stato di previsione dell'allora Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, un **Fondo**, con una dotazione di **50 milion**i di euro per il **2020**, finalizzato a sostenere il settore turistico mediante operazioni di mercato. Le operazioni di mercato consistono nella **sottoscrizione di quote o azioni** di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, per l'**acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili** destinati ad attività turistico-ricettive.

Il **comma 3** dell'articolo (come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2021) ha disposto che il Fondo **potesse essere incremento** di **40 milioni** per il **2022**, **15 milioni** per il **2023**, **15 milioni** per il **2024** e **30 milioni** per il **2025,** tramite riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) individuate a legislazione vigente per il periodo di programmazione 2014-2020, previa delibera del CIPESS volta a **rimodulare e ridurre**, per i predetti importi annuali, le **somme già assegnate** al **Piano operativo "Cultura e turismo"**, come rimodulate dalla delibera CIPE n. 46 del 28 luglio 2020, relativamente agli **interventi di competenza del Ministero della cultura**. Il Ministero dell'economia e delle finanze viene autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

FSC Piano operativo Cultura e turismo

Con la delibera n. 46 del 28 luglio 2020 il CIPE ha disposto la riprogrammazione delle risorse del Piano operativo "Cultura e Turismo" operativo per il ciclo di programmazione 2014-2020 del Fondo sviluppo e coesione.

Con essa il CIPE ha rideterminato i profili finanziari annuali del Piano operativo «Cultura e turismo», che era stato oggetto di finanziamenti e di riduzioni con le delibere CIPE n. 3 del 2016, n. 100 del 2017, n. 10 del 2018 e n. 31 del 2018. La dotazione complessiva del Piano risultava conseguentemente aggiornata nella misura di 1.645,35 milioni complessivi per le annualità dal 2016 al 2025.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, il CIPESS ha approvato numerose delibere di approvazione dei Piani di sviluppo e coesione.

Con la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 7 è stato approvato, in prima istanza, il **Piano Sviluppo e coesione** (PSC) del **Ministero della cultura** per un ammontare di risorse del FSC pari a 1.737,41 milioni.

In conseguenza dell'istituzione del nuovo Ministero del Turismo (scorporato dal Ministero della Cultura ai sensi del D.L. n. 22 del 2021) anche per il Piano operativo «Cultura e turismo» si è resa necessaria una suddivisione degli interventi tra i due dicasteri. Conseguentemente, con la delibera n. 59 del 3 novembre 2021 è stato aggiornato il PSC Cultura nella misura di 1.690,57 milioni e con la delibera n. 58 - in pari data – è stato approvato il **PSC Turismo**.

In attuazione della previsione di incremento del Fondo turismo (art. 178, comma 3), la delibera **CIPESS n. 45/2022** ha approvato la **riduzione del PSC Cultura** per **trasferimento** di risorse al **Fondo turismo**: il valore complessivo del PSC è ridotto **da 1.690,57 a 1.590,57 milioni** (riduzione **100 milioni**), articolata nelle annualità 2022-2025 come segue: 40 milioni per il 2022; 15 milioni per il 2023; 15 milioni per il 2024; 30 milioni per il 2025.

Come riporta la relazione tecnica della disposizione in commento, con delibera n. 77/2024 del 29 novembre 2024, relativa all'imputazione programmatica alle amministrazioni centrali della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) **2021-2027**, il CIPESS, ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b)*, numero 1) della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) ha assegnato al Ministero del turismo risorse pari a 121.138.038,00 euro.

Con la disposizione in commento tale somma viene incrementata di 200 milioni di euro per il 2026.

Il **comma 2** dispone che alla copertura degli oneri, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La relazione tecnica precisa che «l'incremento della dotazione del Fondo turismo non è destinato a riconoscere ulteriori corrispettivi al soggetto gestore, tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento del Fondo

Nazionale del Turismo comparto A, che all'articolo 15.11.1. stabilisce la destinazione di una quota di commissione di gestione, con due precisazioni:

1) la quota fissa delle commissioni è già coperta (quindi non incrementa il valore delle commissioni da versare) dai rendimenti degli investimenti generati dal 2014 (anno di costituzione del fondo);

2) la quota variabile quantificata in base alla metodica di calcolo di cui al comma 2 è coperta dai rendimenti maturati dalla sottoscrizione della quota ad oggi.».

• ***Il Patrimonio Destinato o Patrimonio Rilancio (D.L. n. 34 del 2020)***

Al fine di sostenere il sistema produttivo durante l'emergenza da Covid-19, l'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha autorizzato **Cassa Depositi e Prestiti** (CDP s.p.a.) a costituire un **patrimonio destinato**, denominato "Patrimonio Rilancio", che consiste in un fondo interamente pubblico, costituito mediante beni specificamente apportati dal Ministero dell'economia e delle finanze, la cui gestione è affidata a Cassa depositi e prestiti S.p.A. che non sopporta rischio d'impresa in ordine alla sua operatività. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del patrimonio medesimo, è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato (*si veda la "Relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni concernenti il Patrimonio Rilancio", DOC. XXXIX, n. 2, dicembre 2025, pag. 3).*

Il cd. Patrimonio Rilancio è destinato a due differenti operatività:

- misure di aiuto temporaneo secondo la decisione della Commissione europea C(2020) 6459 *final* del 17 settembre 2020, da attuare mediante aumenti di capitale e prestiti obbligazionari subordinati, attraverso il **Fondo Nazionale per il Supporto Temporaneo** (FNST) che ha concesso 21 interventi, per complessivi 401,9 milioni *(Fonte: DOC. XXXIX, n. 2, dicembre 2025, pag. 13)*;
- operazioni a condizioni di mercato (assicurate, tra gli altri, dalla condizione che vi siano co-investitori, a condizioni identiche a quelle di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per almeno il 30% dell'ammontare complessivo dell'intervento) mediante partecipazioni ad aumenti di capitale, ristrutturazioni d'impresa o sottoscrizione di prestiti obbligazionari. Il **Fondo Nazionale Strategico** (FNS) ha svolto sinora un'operazione a giugno 2023 *(Fonte: DOC. XXXIX, n. 2, pag. 14)*, mentre il **Fondo Nazionale Ristrutturazione Imprese** (FNRI) ha deliberato 10 interventi per un importo massimo di 962,5 milioni *(Fonte: DOC. XXXIX, n. 2, pag. 14)*.

ha autorizzato per il **2020** l'assegnazione a CdP di **titoli di Stato o di liquidità**, nel limite massimo di **44 miliardi di euro**, e successivamente ha assegnato a Cassa depositi e prestiti S.p.A., a titolo di apporto, titoli di Stato per un controvalore di circa 2.999.999.786,35 euro; il Conto generale del Patrimonio dello Stato riporta che al 31 dicembre 2024

A fronte di 44 miliardi di stanziamenti, previsti dall'articolo 27 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, soli **soli 3 miliardi** circa sono stati assegnati al **sostegno alle imprese** nella crisi Covid-19 mediante i tre Fondi costituiti da CdP per gestire il Patrimonio Rilancio (le risorse sono state assegnate dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 maggio 2021; CdP ha assegnato al MEF strumenti finanziari di partecipazione per **2.687,2 milioni al 31 dicembre 2024**: Conto generale del patrimonio 2024, A.S. 1566, Tomo I, Allegato alla Tabella II, p. 696).

I **rimanenti 41 miliardi non** sono divenuti **economie** di bilancio: invece, a partire dal 2020, **sono sempre stati reiscritti** annualmente in bilancio come **residui di stanziamento** di conto capitale di "lettera *f*" (di cui all'art. 275, secondo comma, lettera *f)* del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 in materia di patrimonio e contabilità generale dello Stato) per i quali, ai sensi del citato art. 275, terzo comma, è stata richiesta la conservazione in bilancio fornendo un "raffronto allo stanziamento con gli impegni assunti, munito di una dichiarazione circa la necessità di conservare la differenza in bilancio". La **maggioranza (circa 21,9 miliardi) dei residui** così mantenuti in bilancio è stata poi **utilizzata** da numerosi **seguenti provvedimenti legislativi**, che hanno generalmente disposto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di tali residui allo scopo di utilizzarli **come mera copertura di successivi oneri** introdotti, anziché per le finalità originariamente previste dal decreto-legge n. 34 del 2020:

Anno	Finalità della copertura a valere sul Fondo Patrimonio Rilancio	Importo
2021	DL 121/2021 art. 2, c. 2-*quinquiesdecies* (attività di gestione autostrade statali)	2.000.000,00
	DL 121/2021 art. 10 c. 7-*sexies* (sottoscrizione quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital – MISE ora MIMIT)	2.000.000.000,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2021	**2.002.000.000,00**
2022	DL 50/2022 art. 5-*bis* (acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva vendita)	4.000.000.000,00
	DL 115/2022 art. 30 comma 2 Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia	900.000.000,00
	DL 104/2020 art. 67 (operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE)	4.251.173.792,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2022	**9.151.173.792,00**
2023	DL 35/2023 art. 2 c. 3 (Stretto di Messina Spa)	320.000.000,00
	DL 145/2023 art. 23 c. 7 lett. *m)* esigenze di bilancio	2.530.000.000,00
	DL 206/2023 art. 4 Fondo *made in Italy*	700.000.000,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2023	**3.550.000.000,00**
2024	DL 104/2023 art. 13-bis (acquisizione partecipazioni NETCO - SPARKLE)	2.525.000.000,00

Anno	Finalità della copertura a valere sul Fondo Patrimonio Rilancio	Importo
	DL 155/2024 art. 8 c. 1-bis (Modifiche al credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica) Versamento alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Autorizzazione n. 112244 del 16_12_2024	4.690.000.000,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2024	**7.215.000.000,00**
2025	DL 92/2025 art. 1 Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA"	200.000.000,00
	DL 95/2025 art. 20 Il Fondo per interventi strutturali di politica economica	107.280.000,00
	DL 156/2025 art. 6 bis c. 1 Fondo di solidarietà comunale Roma Capitale	48.200.000,00
	DL 156/2025 art. 3, C. 4 quater sottoscrizione quote fondo Invimit valorizzazione asset pubblici	170.000.000,00
	Totale utilizzo residui nell'anno 2025	**525.480.000,00**

FONTE: Dati forniti dal MEF – Dipartimento dell'Economia, Direzione II "Partecipazioni Societarie e Tutela Attivi Strategici", Ufficio I.

Articolo 28, comma 2-*bis*
(Finanziamento degli investimenti nelle aree deindustrializzate del Consorzio industriale del Lazio e del Consorzio Piceno Consind)

L'**articolo 28, comma 2-*bis***, **inserito in sede referente**, estende l'ambito territoriale di ammissibilità degli investimenti finanziabili a valere sulle risorse del **Fondo di sostegno ai comuni marginali** anche gli investimenti realizzati nei territori dei comuni ricadenti, alla data di entrata in vigore della disposizione, nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio e del Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind, **anche qualora non inclusi nelle aree di cui all'articolo 3 della legge n. 646 del 1950.**
Il medesimo comma 2-*bis* stabilisce specifici **criteri di imputazione dei citati investimenti** con riferimento alla ripartizione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 19 maggio 2025.

L'**articolo 28, comma 2-*bis***, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, **estende l'ambito territoriale di ammissibilità degli investimenti** finanziabili a valere sulle risorse del **Fondo di sostegno ai comuni marginali,** di cui all'articolo 1, comma 196, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

In particolare, il comma in esame interviene sulla destinazione delle risorse del Fondo specificamente stanziate per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a **contrastare fenomeni di deindustrializzazione**, secondo quanto stabilito dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 60 del 2024.

Si ricorda, infatti, che l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 60 del 2024 ha incrementato tale Fondo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2025 e **2026**. Il medesimo comma 4 individua come **specifica finalità** di tale incremento la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a **contrastare fenomeni di deindustrializzazione**, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2021.

La disposizione in esame **ammette a tale fonte di finanziamento** anche gli investimenti realizzati nei **territori dei comuni** ricadenti, alla data di entrata in vigore della disposizione, nell'ambito di competenza del Consorzio industriale del Lazio e del Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind, **anche qualora non inclusi nelle aree** di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, ossia:

- le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- le province di Latina e Frosinone;

- l'Isola d'Elba;
- i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale;
- i comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto;
- i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina.

A tal proposito, si ricorda che il suddetto articolo 1, comma 200, della legge di bilancio 2021 **limita invece ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge n. 646 del 1950 l'ambito territoriale di destinazione delle risorse del Fondo** di sostegno ai comuni marginali (di cui al comma 196 della medesima legge) volte alla **realizzazione di interventi** di sostegno alle attività economiche finalizzati a **contrastare fenomeni di deindustrializzazione**.

Il **comma 2-*bis*** in esame invece **ne estende la destinazione** anche ai **comuni non inclusi nelle predette aree**.

- ***Il Fondo di sostegno ai comuni marginali***

Il **Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali**, istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri dall'articolo 1, comma 313, legge n. 160 del 2019 (**legge di bilancio 2020**), ha assunto la denominazione **Fondo di sostegno ai comuni marginali** ai sensi dell'articolo 1, comma 196, legge n. 178 del 2020 (**legge di bilancio 2021**). La legge n. 160 del 2019 prevedeva una **dotazione annuale di 30 milioni per il triennio 2020-2022**, disponendo altresì la corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative (programmazione 2014-2020) per provvedere agli oneri derivanti dall'istituzione del nuovo fondo.

Per far fronte all'emergenza pandemica **Covid-19** e permettere ai comuni delle aree interne di sostenere le attività artigianali e commerciali sono stati previsti **incrementi alla dotazione del Fondo** nella misura di 60 milioni per il 2020 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (articolo 243, decreto-legge n. 34 del 2020). Il medesimo articolo 243 prevedeva inoltre risorse addizionali nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, funzionali alla realizzazione di interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati.

Oltre a cambiarne la denominazione, la legge di bilancio di 2021 al comma 198 aveva inoltre disposto un ulteriore incremento del fondo di sostegno di 30 milioni per ciascun anno del triennio 2021-2023.

Anche in questo caso gli oneri derivanti dagli incrementi stabiliti dall'articolo 1, comma 198, legge 178 del 2020 e dal decreto-legge 34 del 2020 sono stati finanziati

con la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2014-2020.

Si ricorda che il Fondo ha come **finalità** la **promozione della coesione sociale e lo sviluppo economico** nei comuni interessati da spopolamento nei quali si riscontra minore attrattività dovuta a una ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne (SNAI). A tal proposito la relazione illustrativa della legge n. 178 del 2020 individuava i criteri per la definizione dei comuni marginali, concentrandosi sulla dimensione demografica, sul decentramento rispetto ad aree maggiormente sviluppate e la carenza di servizi, materiali e immateriali, destinati sia alle imprese che ai cittadini. Le risorse del fondo di sostegno sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne definisce termini e modalità di accesso e di rendicontazione.

Tuttavia, **la legge di bilancio 2021 al comma 200** ha incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la **realizzazione di interventi** di sostegno alle attività economiche finalizzati a **contrastare fenomeni di deindustrializzazione**, da destinare in pari misura ai consorzi industriali ricadenti nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Il medesimo comma 200 prevede inoltre che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono ripartite tali risorse e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Anche in questo caso gli oneri derivanti dagli tali incrementi sono stati finanziati con la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027.

Infine, come già anticipato, l'articolo 13, comma 4, del **decreto-legge n. 60 del 2024** **incrementa la dotazione del Fondo** di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Tale incremento è previsto per le **finalità specifica** di cui all'articolo 1, **comma 200** della legge di bilancio 2021, e in particolare per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a **contrastare fenomeni di deindustrializzazione**.

Il medesimo comma 2-*bis* stabilisce specifici **criteri di imputazione dei citati investimenti** con riferimento alla ripartizione di cui all'articolo 3 del D.P.C.M. 19 maggio 2025.

A tal proposito, si ricorda che il **D.P.C.M. 19 maggio 2025** (*Gazzetta ufficiale* n. 219 del 20 settembre 2025), reca il "Riparto delle risorse destinate alla realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione, nonché termini, modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse, loro verifica ed eventuale redistribuzione", in attuazione di quanto disposto dal comma 200 della legge di bilancio 2021.

In particolare, **l'articolo 3** ripartisce tali risorse nella misura di:

a) complessivi 100 milioni di euro in favore del **Consorzio industriale del Lazio**, di cui:

1) 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio Meridionale;

2) 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino;

3) 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale Roma-Latina;

4) 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale di Frosinone;

5) 20 milioni di euro destinati al riconoscimento delle agevolazioni di cui all'art. 4 per iniziative nell'ambito dell'ex Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti;

b) 20 milioni di euro in favore del **Consorzio per lo sviluppo industriale Piceno Consind**.

Ai sensi della disposizione in esame, **gli investimenti effettuati nei territori suddetti non riconducibili ad alcuno degli ambiti territoriali** elencati nell'articolo 3 del D.P.C.M. 19 maggio 2025 **sono imputati**, in base al **criterio di prossimità territoriale**, **ai pertinenti sub-stanziamenti** di cui alla lettera *a)*, numeri da 1) a 5), e alla lettera *b)* del comma 1 del medesimo articolo 3.

Articolo 28, comma 3
(Finanziamento di interventi per Aree interne per rischio sismico)

Il **comma 3** autorizza uno stanziamento di **90 milioni** per il finanziamento di **interventi** di prevenzione del **rischio sismico** su **infrastrutture pubbliche** nei territori dei **comuni intermedi, periferici e ultraperiferici** rientranti nella mappatura delle **aree interne** del periodo di programmazione 2021-2027, tenuto conto della relativa classificazione sismica. L'onere è posto a valere sulle risorse del **Fondo sviluppo e coesione** – **ciclo 2021-2027**.

Il **comma 3** autorizza lo stanziamento di **90 milioni**, nella misura di 10 milioni per il 2026 e 80 milioni per il 2027, **a valere** sulle risorse del **Fondo sviluppo e coesione** (FSC), ciclo di programmazione 2021-2027, per il finanziamento di **interventi su infrastrutture pubbliche** nei territori dei **comuni intermedi, periferici e ultraperiferici** rientranti nella mappatura delle **aree interne** del periodo di programmazione 2021-2027, con la finalità di concorrere agli obiettivi di prevenzione del rischio sismico, tenuto conto della classificazione sismica dei comuni medesimi.

I **criteri di selezione** degli interventi ammissibili, le modalità di erogazione delle risorse, nonché quelle di rendicontazione degli interventi medesimi, sono quelli **definiti** dall'**avviso pubblico** già adottato dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri - di cui è stata data comunicazione nella ***Gazzetta Ufficiale*** **n. 3 del 5 gennaio 2026 –** per la selezione di interventi di prevenzione del **rischio sismico** su **edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali** (ponti, viadotti e gallerie) nei territori delle «Aree interne». Con la **disposizione in esame** si stanziano le **risorse**, pari a 90 milioni a valere sul FSC 2021-2027, per la **realizzazione di quanto già previsto** dall'avviso pubblico comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 2026.

Nell'**Allegato 1** dell'**Avviso pubblico** è riportato l'elenco dei comuni delle Aree interne classificati come intermedi, periferici e ultra-periferici nell'ambito della Mappatura delle Aree Interne valida per il ciclo 2021-2027 e situati nelle zone sismiche 1 e 2[21].

Il 31 dicembre 2025, sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud e sul sito del Dipartimento Casa Italia è stato pubblicato un **Avviso pubblico** per la **selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico** su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d'arte stradali nei territori delle "aree interne" in zona sismica

[21] https://www.politichecoesione.governo.it/media/fedfmh25/avviso-aree-interne_zone-sismiche-1-e-2-e-allegato-1.pdf

1 e 2[22] da ammettere a finanziamento. Tali aree, caratterizzate da una diffusa carenza di infrastrutture e servizi essenziali, risultano particolarmente vulnerabili in caso di eventi sismici.

L'Avviso **disciplina termini e modalità per la selezione** degli interventi per il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici di edifici pubblici (categoria di intervento A), elisuperfici (categoria di intervento B) e **opere d'arte stradali (categoria di intervento C)**.

Con riferimento allo specifico contesto territoriale delle **"aree interne**" in zona sismica 1 e 2, si precisa che possono partecipare alla procedura in qualità di proponenti le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Unioni di Comuni e le Comunità montane che sono **proprietari** degli edifici ed elisuperfici pubblici e delle opere d'arte stradali.

L'articolo 3, comma 2, dell'avviso precisa che gli **interventi di categoria C** prevedono "il rafforzamento, il miglioramento o l'adeguamento a fini antisismici delle **opere d'arte stradali**, *ivi* inclusi interventi di consolidamento strutturale e geotecnico, finalizzati prioritariamente a garantire la continuità dei percorsi di emergenza e l'accessibilità ai servizi essenziali. Rientrano tra le opere d'arte stradali i ponti, i viadotti, le gallerie, i cavalcavia e sottopassi, nonché i tombini idraulici, i muri di sostegno e le paratie, se afferenti a strade".

L'articolo 4 dell'avviso pubblico precisa che la dotazione finanziaria complessiva è pari a **200 milioni** di euro, di cui 100 milioni di euro per interventi su edifici (interventi di categoria A), a valere su risorse di competenza del Dipartimento Casa Italia; 10 milioni di euro per interventi su elisuperfici (interventi di categoria B), a valere su risorse di competenza del Dipartimento Casa Italia; **90 milioni di euro per interventi su opere d'arte stradali** (interventi di categoria C), a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027**, di competenza del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud.

- ***La mappatura delle aree interne***

Nella seduta del 15 febbraio 2022 è stata presentata al **CIPESS** (non necessitava di una delibera di approvazione) la mappatura delle Aree interne valida per il ciclo 2021-2027, che ha individuato i centri, poli e poli intercomunali secondo un criterio di capacità di offerta di alcuni servizi essenziali (istruzione, salute e mobilità) e ha, quindi, classificato i restanti Comuni sulla base della distanza da questi in Comuni di cintura e Comuni "interni", suddivisi in: Comuni intermedi, Comuni periferici e Comuni ultraperiferici[23].

Come riportato nel **Piano Strategico Nazionale delle Aree Interne PSNAI**[24]**,** in continuità con l'approccio teorico e i criteri già adottati nella definizione della prima mappatura, dal punto di vista metodologico l'aggiornamento della Mappa è avvenuto in due fasi distinte:

[22] Come evidenziato nella sezione "Classificazione sismica" del sito *web* del Dipartimento della Protezione civile: - la zona 1 "è la zona più pericolosa. La probabilità che capiti un forte terremoto è alta"; - nella zona 2 "forti terremoti sono possibili".

[23] https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/strategie-tematiche-eterritoriali/strategie-territoriali/strategia-nazionale-aree-interne-snai/le-aree-interne-2021-2027/mappa-aree-interne-2020/

[24] https://politichecoesione.governo.it/media/jhld12qn/psnai_finale_30072025_clean_ministro.pdf

1. individuazione dei comuni con le caratteristiche di "**Centri di offerta di servizi**" (o **Poli**). Al riguardo, è considerato Centro di offerta di servizi un comune (o un aggregato di comuni confinanti, c.d. Poli intercomunali) in grado di offrire simultaneamente:
   a. un'articolata offerta scolastica secondaria superiore (presenza simultanea di almeno un liceo, un istituto tecnico e un istituto professionale);
   b. un ospedale sede di Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione (DEA) almeno di I livello;
   c. una stazione ferroviaria di livello Platinum, Gold o Silver.

2. la classificazione della restante parte del territorio, al livello comunale, in fasce di distanza dai Poli.

In primo luogo, sono stati, dunque, identificati i Centri di offerta di servizi (denominati Poli o Poli intercomunali) e quindi, a partire dai confini amministrativi comunali al 2020, sono stati classificati i restanti comuni sulla base della distanza di ciascuno dal centro di offerta più prossimo in termini di tempi medi di percorrenza stradale effettiva, calcolati negli orari di punta dei giorni feriali di una settimana di riferimento di ottobre 201911.

I comuni classificati come Polo/Polo intercomunale nella mappa 2020 sono 241 (59 i Poli intercomunali).

La classificazione dei restanti comuni nella Mappa AI 2020 ha mantenuto la distinzione dei comuni nelle quattro fasce già indicate nella Mappa AI 2014 (Cintura, Intermedio, Periferico e Ultra-periferico), utilizzando analogo metodo di identificazione. In particolare:

- con distanza dal Polo/Polo intercomunale più prossimo fino al valore mediano della distribuzione (27,7 minuti) sono classificati come Cintura (3.828 comuni, il 48,4%);
- ▪ oltre il valore mediano e fino al valore del terzo quartile (40,9 minuti) sono classificati come Intermedi (1.928 comuni, il 24,4%);
- oltre il valore del terzo quartile e fino al valore del 95simo percentile (66,9 minuti) sono classificati come Periferici (1.524 comuni, il 19,3%);
- oltre il valore del 95simo percentile (oltre 66,9 minuti) sono classificati come Ultra-periferici (382 comuni, il 4,8%).

Le aree interne sono costituite dai comuni classificati nelle ultime tre fasce, ovvero i **Comuni Intermedi, Periferici e Ultra-periferici**, che sommano 3.834 e costituiscono poco meno della metà dei Comuni italiani, il 48,5% del totale.

Tabella 1 - Mappa AI 21-27. Alcuni numeri caratteristici dei Comuni per tipologia

Classificazione delle Aree interne	n. Comuni	Popolazione residente censimento 2020	% popolazione	Superficie territoriale (kmq) al 01/01/2019	% superficie	Densità abitativa
A – Polo	182	20.470.301	35%	24.455,06	8%	837,06
B - Polo intercomunale	59	1.576.586	3%	3.727,50	1%	423,0
C – Cintura	3.828	23.756.465	40%	96.345,00	32%	246,6
Totale Centri	***4.069***	***45.803.352***	***77%***	***124.527,56***	***41%***	***1.506,6***
D – Intermedio	1.928	8.059.454	14%	75.837,00	25%	106,3
E – Periferico	1.524	4.653.355	8%	79.393,60	26%	58,6
F - Ultraperiferico	382	720.052	1%	22.310,10	7%	32,3
Totale Aree Interne	***3.834***	***13.432.861***	***23%***	***177.540,70***	***59%***	***197,2***
Totale complessivo	**7.903**	**59.236.213**	**100%**	**302.068,26**	**100%**	**1.703,7**

Articolo 28, comma 3-*bis*
(Finanziamento Istituti di studi storici e filosofici di Napoli)

L'**articolo 28, comma 3-*bis***, aggiunto in sede referente, prevede il riconoscimento di un **contributo annuo di 2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2030** all'**Istituto italiano per gli studi storici** e all'**Istituto italiano per gli studi filosofici**, da ripartirsi in pari misura, al fine di concorrere alla realizzazione delle attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Agli relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027.

Il **comma 3-*bis*** dell'articolo 28, inserito nel corso dell'esame in sede referente, prevede l'assegnazione all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, di un contributo annuo, da ripartirsi in pari misura, di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2026 al 2030**, con il fine di concorrere alla realizzazione delle attività di **ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno**.

Agli oneri derivanti da tale previsione si provvede mediante corrispondente **riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021).

L'**Istituto italiano per gli studi storici** è stato fondato nel 1946 da Benedetto Croce e si propone di **promuovere**, svolgere ed aiutare, ad opera di docenti e di allievi, gli **studi storici**, avviando i giovani all'approfondimento della storia nei suoi rapporti con le scienze filosofiche della logica, dell'etica, del diritto, dell'economia e della politica, della religione e delle arti. L'articolo 3 dello **statuto** dell'Istituto prevede che i mezzi finanziari e le **risorse** per lo svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento delle proprie finalità pervengano:

a) dal **contributo annuale**, sia esso in danaro o in altra forma, degli **Enti Partecipanti** determinato dall'Assemblea;

b) da **ogni altro contributo**, **sussidio** o **lascito** che, da parte di Enti pubblici e privati e da persone fisiche, venga disposto in favore dell'Istituto.

c) dal **proprio patrimonio**. Esso è costituito, oltre alle possibili disponibilità finanziarie di volta in volta esistenti, dagli immobili in proprietà, dai mobili ed attrezzature tecniche, dalla biblioteca e dagli archivi.

Gli **organi** dell'Istituto (elencati all'articolo 4 dello statuto) sono i seguenti:

- l'**Assemblea degli Enti Partecipanti**, che nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, approva il bilancio consuntivo e delibera eventuali modifiche dello statuto;

- il **Consiglio di Amministrazione**, che è l'organo di governo e gestione dell'Istituto ed è composto da 5 membri. Nomina il Presidente, il Segretario Generale e i membri della Giunta Scientifica, approva il programma delle attività didattiche e culturali, redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, gestisce il personale e bandisce concorsi a borse di studio per giovani studiosi;
- il **Presidente** che ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea;
- l'**Amministratore Delegato**, nominato dal Consiglio tra i propri membri, incaricato della gestione economico-finanziaria dell'Istituto del compimento degli atti ordinari e di curare la redazione di tutti i documenti di carattere finanziario;
- il **Segretario Generale**, che sovrintende alle attività dell'Istituto, dà attuazione alle decisioni degli organi, gestisce il personale e i rapporti con soggetti esterni, gestisce la corrispondenza, cura le relazioni con docenti e borsisti e partecipa con facoltà di proposta alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Giunta Scientifica.
- il **Collegio dei Revisori**, organo di controllo composto da tre membri (almeno due revisori contabili), con il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa e controllare il rendiconto dell'esercizio;
- la **Giunta Scientifica**, composta da tre a cinque membri, elabora ogni anno il programma delle attività didattiche e culturali, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al sito dell'Istituto.

L'**Istituto italiano per gli studi filosofici** è un'accademia culturale costituita nel 1975 in continuità con l'Istituto italiano per gli studi storici. Le attività dell'Istituto consistono nell'organizzazione di **seminari, convegni e giornate di studio** su temi trasversali alla **storia della filosofia**, con un approccio interdisciplinare e in dialogo con istituzioni nazionali e internazionali.

L'Istituto è accreditato come **ente di formazione** e, in base a un protocollo d'intesa con il MIUR stipulato nel 2018, organizza ogni anno attività seminariali rivolte anche ai docenti della scuola, che possono seguirle tramite la piattaforma SOFIA del Ministero e sono poi accompagnati da tutor nella traduzione dei contenuti in progetti didattici concreti. Un ulteriore elemento qualificante dell'azione dell'Istituto è l'investimento in **borse di studio** (borse di formazione, borse di ricerca e borse mirate a progetti specifici), attribuite tramite bando.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al sito dell'Istituto.

Per quanto riguarda i **precedenti finanziamenti** in favore dell'**Istituto italiano per gli studi storici** e dell'**Istituto italiano per gli studi filosofici**, si ricorda che essi sono stati disposti inizialmente a valere sulle risorse del **Fondo** per gli interventi nelle **aree depresse** (art. 19, D.Lgs. n. 96/1993) dal CIPE con le delibere n. 49/2000, 66/2001 e 35/2005 (nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'università e la ricerca scientifica e tecnologica).

Specifiche **delibere** di finanziamento a valere sulle risorse **FSC ciclo 2014-2020** sono state adottate dal CIPE negli anni successivi: **n. 34/2014** (in attuazione dell'art. 1, co. 43, della legge n. 147/2013) nella misura di **1 milione** di euro per il **2014** per ciascun Istituto, a cui si aggiunge una assegnazione programmatica di 4 milioni complessivi per le annualità **2015-2016**, confermata dalla delibera n. 9/2016; **n. 5/2017** (in attuazione dell'art. 1, co. 605, della legge n. 232/2016) sempre nella misura di **1 milione** per ciascun Istituto per ogni annualità del periodo **2017-2020** (per complessivi 8 milioni); **n. 75/2020** (in attuazione dell'art. 6, co. 5 del D.L. 162/2019) sempre nella misura di **1 milione** per ciascun Istituto per ogni annualità del periodo **2017-2020** (per complessivi 10 milioni).

La disposizione **in esame** estende il finanziamento ai due istituti per il medesimo importo anche per le annualità **2026-2030** (per complessivi 10 milioni) a valere sul **FSC 2021-2027**.

- ***Il Fondo per lo sviluppo e la coesione***

Il **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) -** disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 **-** reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** (allocate sul cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinate ad attuare le politiche nazionali per lo sviluppo orientate alla coesione territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per quanto concerne l'**utilizzo** delle risorse del Fondo, la normativa attribuisce al CIPESS il compito di ripartirne la dotazione, con proprie deliberazioni, secondo la **chiave di riparto** che ne prevede la destinazione dell'**80% alle aree del Mezzogiorno** e del **20% alle aree del Centro-Nord.**

Le **risorse** del Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027 sono state originariamente stanziate dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) nell'importo di **50 miliardi**, al quale hanno fatto seguito ulteriori finanziamenti che hanno determinato una autorizzazione complessiva pari a oltre 93,7 miliardi. Considerando il vincolo su una quota di 15,6 miliardi, destinata al finanziamento di iniziative progettuali inserite nel PNRR, le effettive disponibilità del Fondo 2021-2027 risulta pari a **78,1 miliardi**.

Articolo 28, comma 3-*ter*
(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la realizzazione di una scuola primaria nel comune di Vibo Valentia)

Il **comma 3-*ter***, introdotto durante l'esame in **sede referente**, **incrementa** l'**autorizzazione di spesa** per la realizzazione di una **scuola primaria** nella frazione di Vena Superiore del comune di Vibo Valentia di 600.000 euro per l'anno 2028, di 500.000 euro per l'anno 2029 e di 500.000 euro per l'anno 2030.

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell'esame in **sede referente**, interviene sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Tale norma ha disposto lo stanziamento di **400.000 euro** per l'anno **2027,** destinati alla realizzazione di una **scuola primaria** nella frazione di Vena Superiore del **comune di Vibo Valentia.**

Con la modifica in esame, l'autorizzazione di spesa è incrementata di **600.000 euro per l'anno 2028**, di **500.000 euro** per l'**anno 2029** e di **500.000 euro** per l'**anno 2030**.

La norma prosegue affermando che agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si ricorda che il **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) -** disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 **-** reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** destinate ad attuare le politiche nazionali per lo sviluppo orientate alla coesione territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 28, comma 4
(Destinazione di risorse in taluni territori del Mezzogiorno e per la riqualificazione e di valorizzazione di spazi ed edifici pubblici)

Il **comma 4** prevede l'assegnazione, con delibera CIPESS, delle risorse disponibili del **Fondo per lo sviluppo e la coesione,** nell'importo di **8,5 milioni** per il completamento del complesso denominato «**La Balzana**» situato nel comune di **Santa Maria la Fossa** (in provincia di Caserta), nell'importo di **7,2 milioni** per interventi di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel **comune di Statte** (in provincia di Taranto), di **4,9 milioni** per il completamento dell'investimento relativo al **Polo Scolastico Alta Val di Trebbia** nel comune di Bobbio (in provincia di Piacenza) e di **7 milioni** per la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione dell'area dell'ex base NATO nel comune di Affi (in provincia di Verona).

Il **comma 4** prevede l'assegnazione, con **delibera CIPESS** da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di risorse a valere sulle **disponibilità** del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** da destinarsi ai seguenti interventi:

- **8,5 milioni** per il completamento dell'investimento relativo al **complesso** denominato «**La Balzana**» situato nel **comune di Santa Maria la Fossa**, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la **valorizzazione dei beni confiscati** alle **organizzazioni criminali,** di cui alla delibera del CIPE n. 48/2019 del 24 luglio 2019 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2019);
- **7,2 milioni**, per la realizzazione di **infrastrutture** di **recupero ambientale** e di **mobilità sostenibile** nel **comune di Statte**, in provincia di Taranto;
- **4,9 milioni** per il completamento dell'investimento relativo al **Polo Scolastico Alta Val di Trebbia** nel **comune di Bobbio**, in provincia di Piacenza;
- **7 milioni** per la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione dell'area dell'**ex base NATO** nel **comune di Affi**, in provincia di Verona.

Le **disponibilità del Fondo** per lo sviluppo e la coesione da destinare al finanziamento dei predetti interventi, **pari complessivamente a 27,6 milioni** di euro, sono **reperite** in coordinamento con le **disposizioni recate dal successivo comma 5** (*cfr*. la relativa scheda di lettura).

- ***Il complesso "La Balzana" nel comune di Santa Maria la Fossa***

In attuazione dell'articolo 1, comma 611, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) - il **CIPE**, con **delibera n. 53** del 25 ottobre **2018**, ha approvato la Strategia nazionale per la **valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione**, definendone, peraltro, la *governance* complessiva e le competenze. A tal è stata prevista l'elaborazione, da parte del tavolo di indirizzo e verifica della citata strategia, di specifiche azioni di valorizzazione, anche a regia nazionale, per quei beni già assegnati e/o valorizzati che per dimensione, valore simbolico, storia criminale, sostenibilità e prospettive occupazionali e di sviluppo possano divenire «progetti pilota», nonché quella inerente la formulazione, nelle competenti sedi e per quei progetti che in maniera diretta e/o indiretta abbiano ricadute sul riuso del bene confiscato, di proposte per l'introduzione di studi di fattibilità per una migliore caratterizzazione dei finanziamenti in modo da avere una corsia preferenziale e meccanismi di premialità.

Il complesso "**La Balzana**" è un bene iscritto nel patrimonio indisponibile del **Comune di Santa Maria la Fossa (CE);** è affidata in comodato gratuito alla società consortile a responsabilità limitata Agrorinasce, costituita tra i Comuni di Casal di Principe, Casapesenna, San Cipriano d'Aversa, S.M. la Fossa, San Marcellino e Villa Literno ai sensi del Testo unico degli enti locali, che opera da oltre venti anni quale ente strumentale dei comuni soci nel campo della valorizzazione dei beni confiscati.

Come riportato sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud[25], il complesso de "La Balzana", confiscato nel 2017 e affidato ad Agrorinasce, si estende su 200 ettari di terreno agricolo e comprende ville, capannoni industriali, edifici scolastici e spazi produttivi. L'obiettivo è la creazione di un borgo agricolo moderno e sostenibile, in cui si coltiveranno e trasformeranno i prodotti tipici della Campania: grano, pomodori, mozzarella di bufala e ortaggi. Il progetto futuro mira a sviluppare, oltre alle attività produttive, il recupero delle 10 ville bifamiliari e dei 15 capannoni industriali per destinarli alla prima trasformazione, consentendo anche il sorgere di una comunità residente (costituita per lo più da una parte dei dipendenti che opereranno nelle diverse attività produttive), la succursale dell'istituto agrario, già autorizzata nella vicina Casal di Principe, centri per la formazione professionale, attività ricettive e commerciali per il turismo rurale.

Sono già stati finanziati i primi tre lotti, per un totale di 15,1 milioni: Infrastrutture primarie (7 milioni); Centro polifunzionale per la formazione (3,15 milioni); Polo scientifico agroalimentare (4,92 milioni). I lavori sono in corso e saranno completati tra 2025 e 2026. Per completare il progetto, è necessario un ulteriore investimento di 24 milioni, destinato al recupero delle ville residenziali per lavoratori, studenti e alloggi temporanei (8,5 milioni) e alla riqualificazione degli immobili produttivi per ospitare aziende agricole, attività artigianali e turistiche, un ristorante, un albergo e una scuola di cucina (15,5 milioni).

[25] https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/strategie-tematiche-e-territoriali/strategie-tematiche/strategia-di-valorizzazione-dei-beni-confiscati/la-balzana-un-nuovo-modello-di-sviluppo-sostenibile-sui-beni-confiscati-alla-camorra/

In relazione ai **finanziamenti** al **complesso** "**La Balzana**", con **delibera n. 48** del 24 luglio 2019 (*G.U. n. 258 del 4 novembre 2019*), il **CIPE** aveva **attribuito** una **prima assegnazione** di **15,114 milioni** a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, di cui **7 milioni** per l'annualità **2020** e **8,114 milioni** per l'annualità **2021**, all'Agenzia per la coesione territoriale[26] per la copertura degli investimenti necessari per i lavori di urbanizzazione primaria e per la realizzazione di uffici, servizi pubblici e Istituto agrario per la prima fase del **progetto di riqualificazione de "La Balzana**", iscritta nel patrimonio indisponibile del Comune di Santa Maria la Fossa (CE) e concessa in comodato gratuito alla stazione appaltante «Consorzio comunale Agrorinasce s.c.a.r.l.», per la realizzazione del «Parco agroalimentare dei prodotti tipici della Regione Campania».

- ***Il Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno***

Con la **delibera n. 61 del 29 settembre 2020** (*G.U. 306 del 10 dicembre 2020*) il CIPE ha disposto una "ulteriore" **prima assegnazione** dell'importo di **10 milioni**, a valere sulle risorse disponibili del FSC 2014- 2020, di cui 5 milioni per l'annualità 2021 e 5 milioni per l'annualità 2022 nell'ambito del «**Piano per la valorizzazione di beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno**», di uno specifico asse destinato al sostegno dell'attività progettuale in favore di enti pubblici impegnati a definire, per i beni in confisca definitiva ubicati nel Mezzogiorno e qualificati come esemplari (**Fondo di progettazione**), progetti di valorizzazione, declinati in: *a)* indizione di concorsi di idee; *b)* definizione di piani di gestione; *c)* elaborazione di progetti definitivi o esecutivi, a partire dai progetti di fattibilità tecnica ed economica e atti propedeutici.

La dotazione complessiva del «**Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno**» e **le modalità** di successive assegnazioni finanziarie saranno determinate all'atto dell'approvazione dello stesso ad esito di una ricognizione svolta dal **Tavolo di indirizzo e verifica della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione**[27], nel rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'ottanta per cento al

[26] L'**Agenzia per la coesione territoriale** è stata **soppressa** dall'art. 50 del D.L. n. 13 del 2023; il trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (ora Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud) e delle relative funzioni sono state disposte con il D.P.C.M. 10 novembre 2023 e con il D.P.C.M. 22 marzo 2024.

[27] Come riportato nella delibera CIPESS n. 45 del 2024 il Tavolo di indirizzo e vigilanza della «Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione» risulta così composto: Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) e Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che lo co-presiedono; Ministero dell'interno; Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione Europea; rappresentanti della Conferenza delle regioni. Il Tavolo è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, che ne svolge anche le funzioni di segreteria.

Mezzogiorno e del venti per cento al Centro Nord in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

Con la **delibera CIPESS n. 45 del 9 luglio 2024** è stata approvata la rimodulazione delle risorse del «**Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno**» finalizzate al c.d. Fondo di progettazione (delibera CIPESS n. 61 del 2020), destinando l'importo dei 10 milioni agli interventi relativi «**palazzo Fienga**» ubicato nel **comune di Torre Annunziata** (NA), di cui 477.000 euro già assegnati al Demanio in qualità si stazione appaltante per lo studio di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione di «palazzo Fienga» e dell'area pubblica antistante e 9,523 milioni per la demolizione integrale di «palazzo Fienga» e la conseguente realizzazione di un parco urbano e della «Piazza della Legalità». Con la medesima delibera il CIPESS ha assegnato a tale intervento **ulteriori 2,3 milioni** per l'integrale copertura finanziaria dell'intervento stesso, stimato in un **costo complessivo di 12,3 milioni**.

Articolo 28, comma 5
(Revoca risorse non impegnate del FSC)

Il **comma 5, modificato nel corso dell'esame in sede referente,** dispone la **revoca di 27,6 milioni** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione **assegnate al Programma operativo complementare** (POC) **al Programma Operativo Nazionale** (PON) ***Governance* e capacità istituzionale** del ciclo di programmazione 2014-2020, in quanto **non impegnate**, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le finalità per le quali erano state assegnate.

Il **comma 5** dispone la **revoca di complessivi 27,6 milioni** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (**FSC**) **assegnate al Programma operativo complementare** (POC) **al Programma Operativo Nazionale** (PON) ***Governance* e capacità istituzionale** attuativo dei fondi strutturali 2014-2020, le quali, già destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 179 e 179-*bis*, della legge n. 178 del 2020 ovvero a quelle di cui all'articolo 31-*bis*, comma 7, del decreto-legge n. 152 del 2021, **risultano non impegnate** alla data di entrata in vigore del presente decreto.

La revoca comporta la conseguente **riduzione** in misura corrispondente della **dotazione** finanziaria del citato **Programma operativo complementare.**

Nella **Relazione tecnica** si precisava che tali risorse sono **destinate alle finalità di cui al precedente comma 4** dell'articolo 28 in esame, a **copertura** degli **oneri** per il finanziamento del complesso "La Balzana" del comune di Santa Maria La Fossa (CE) e degli interventi di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel comune di Statte (TA), per complessivi 15,7 milioni.

Rispetto al testo iniziale, l'importo della somma revocata è aumentato a **27,6 milioni**, per la **copertura** degli **oneri** relativi agli **ulteriori finanziamenti** inseriti, **in sede referente**, nel comma 4, relativi per 4,9 milioni al completamento dell'investimento relativo al Polo Scolastico Alta Val di Trebbia nel comune di Bobbio (PC) e per 7 milioni per la realizzazione di interventi di valorizzazione e riqualificazione dell'area dell'ex base NATO nel comune di Affi (VR).

Le **risorse revocate** rientrano nella **disponibilità del Fondo per** lo sviluppo e la coesione.

Il **Programma Operativo Complementare** al PON "*Governance* e capacità istituzionale 2014–2020" è stato **approvato** con la **deliberazione CIPE n. 47 del 10 agosto 2016**. Esso si pone in funzione **complementare** al Programma Operativo Nazionale **PON «*Governance* e capacità istituzionale» 2014-2020** al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. La strategia di intervento del POC è orientata secondo due direttrici principali: modernizzazione e digitalizzazione della PA; rafforzamento della *governance* delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblico.

La **dotazione finanziaria** del **POC** assegnata con delibera CIPE **n. 47/2016**, inizialmente pari a **247,2 milioni** di euro, è stata successivamente **integrata** dapprima con la deliberazione CIPE **n. 31/2019**, che ha aumentato la dotazione del Programma a **294,1 milioni** di euro, e poi con la deliberazione **CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020**, che ha portato la dotazione del Programma a **739,1 milioni** di euro (**+445 milioni**).

La delibera dava attuazione a quanto previsto dall'articolo 242[28], commi 2 e 5, del D.L. n. 34 del 2020, che consentiva l'assegnazione di risorse del FSC ai POC nelle more della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali COVID già anticipate a carico del bilancio dello Stato. con l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE.

Per effetto delle risorse "riversate" al POC a seguito di rendicontazione, ai sensi dell'art. 242, co. 3, del D.L. 34/2020 (784,8 milioni), il valore del **POC *Governance*** ammonta attualmente a **1.078,9 milioni**, di cui **644,1 milioni** di risorse **impegnate**[29].

Nella **Relazione tecnica** si illustra il percorso normativo e amministrativo che ha determinato la disponibilità di **economie maturate** su una dotazione originaria di **445 milioni di euro** assegnati dalla delibera **CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020**, a seguito delle rendicontazioni di spese emergenziali COVID.

Nello specifico, le **risorse revocate** dal comma 5 in esame fanno riferimento a quelle assegnate al Piano complementare al "PON *Governance* e capacità istituzionale" 2014-2020, di cui alla delibera del CIPE n. 47/2016, come integrato sul piano finanziario con risorse del Fondo per lo sviluppo e

[28] In attuazione del Regolamento UE 2020/58, con l'art. 242, comma 1, del DL n. 34/2020 è stata data la possibilità alle Autorità di Gestione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 di richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 2020-2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti generati dall'epidemia di COVID-19. Le **risorse rimborsate dall'Unione europea** a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato sono **riassegnate alle stesse amministrazioni** che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di **programmi operativi complementari**, vigenti o da adottarsi, assicurando in tal modo la realizzazione dei Programmi di coesione europea. **Nelle more della riassegnazione** delle risorse rimborsate dall'Unione europea, le amministrazioni hanno potuto assicurare gli impegni già assunti in relazione ad interventi di coesione poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la **riprogrammazione delle risorse FSC** ovvero attraverso **nuove assegnazioni di risorse FSC** nei limiti delle disponibilità. Si ricorda, altresì che ai medesimi POC, come specificato al comma 3 del predetto articolo 242, sono inoltre destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione IGRUE (art. 5 della legge n. 183 del 1987), rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE.

[29] Fonte: Bollettino RGS-IGRUE - Monitoraggio politiche di coesione al 31 ottobre 2025, pag. 80.

la coesione dalla delibera del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, e **destinate alle finalità** previste dalle seguenti disposizioni:

- **articolo 1, commi 179 e 179-*bis***, che ha previsto la **possibilità** per le **amministrazioni** pubbliche coinvolte **nell'attuazione delle politiche di coesione operanti nel Mezzogiorno** di **assumere** personale non dirigenziale a tempo determinato, in deroga ai limiti assunzionali, fino al limite di 2.800 unità, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione, entro la spesa massima di **126 milioni** di euro annui per il triennio 2021-2023, a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale (POC).
  In attuazione di tali disposizioni sono stati pubblicati due bandi di concorso (G.U. n. 27 del 6 aprile 2021 e n. 82 del 15 ottobre 2021), che hanno determinato l'assunzione di 1.164 unità, per un totale di risorse impegnate pari a circa **90 milioni**. Successivamente l'art. 11 del D.L. n. 36 del 2022 ha consentito l'utilizzo delle **risorse che erano rimaste non impegnate** nell'ambito dei citati concorsi, a causa dell'insufficiente numero di idonei o della mancata accettazione delle proposte di assunzione, prevedendo che potessero essere **destinate alla stipula di contratti di collaborazione** con soggetti dotati di analoga professionalità tecnica sulla base di uno **schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione** Territoriale. Le **circolari attuative** hanno autorizzato le amministrazioni destinatarie alla selezione di esperti per una spesa complessiva pari a **245,8 milioni**, consentendo la contrattualizzazione di oltre 1.500 professionisti presso circa 900 amministrazioni, per un totale di risorse impegnate pari a 174,8 milioni;
- **articolo 31-*bis* del D.L. n. 152 del 2021**, che ha autorizzato l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare **contratti di collaborazione**, di durata non superiore a 36 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 - nel limite di spesa di **67 milioni** a valere sulle risorse del POC "Governance e Capacità Istituzionale 2014–2020" - con **professionisti** e personale in possesso di **alta specializzazione** (c.d. misura "Professionisti al Sud"), da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di competenza dei suddetti enti, nonché di accelerare l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Da ultimo, l'**art. 6 del decreto-legge n. 60 del 2024** ha previsto la possibilità di poter **utilizzare le ulteriori risorse del POC non ancora impegnate alla data del 31 luglio 2024** per finanziare **ulteriori azioni** di supporto tecnico e amministrativo, nonché interventi di digitalizzazione, in coerenza con il Programma Nazionale di Assistenza Tecnica "*Capacità per*

la Coesione" 2021–2027. Per il finanziamento di alcuni di tali progetti risultano impegnate risorse per un **importo pari a 42,2 milioni**.

Si rammenta, infine, con riferimento alle **risorse non impegnate** in questione, relative al Programma complementare al PON "*Governance* e capacità istituzionale", che l'articolo 1, **comma 721,** secondo periodo, della **legge di bilancio per il 2026** (legge n. 119 del 2025) **ne ha disposto** il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato, per l'importo di **50 milioni** per l'anno 2026.

Nella Relazione tecnica è riportata una tabella che evidenzia - relativamente ai **445 milioni** del **Programma operativo complementare** al Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e capacità istituzionale 2014-2020, assegnati al Programma a valere sulle risorse del FSC con la delibera CIPE n. 36 del 28 luglio 2020 - **i costi relativi a ciascuna delle misure** previste dalle tre autorizzazioni legislative sopra illustrate, con l'indicazione delle **risorse utilizzate (impegnate)** e delle relative economie che si sono generate.

Autorizzazione legislativa	***Costo ammesso***	***Economie***
L. 178/2020, art. 1, co. 179 - Concorso Coesione Sud	90.000.000	0
D.L. n. 36/2022, art. 11 - Circolari attuative	245.788.124	70.957.899
D.L. 152/2021, art. 31-bis - Professionisti al Sud	67.000.000	47.000.000
D.L. n. 60/2024, art. 6 - azioni di supporto tecnico e amministrativo	42.211.876	0
TOTALE	**445.000.000**	**117.957.899**
Art. 1, co. 721, legge bilancio 2026 – **versamento all'entrata**	0	-50.000.000
DISPONIBILITA'		**67.957.899**
Utilizzo disponibilità (art. 28, co. 4, del presente D.L. 19/2026)		*-27.600.000*

Dalla tabella si evince che, allo stato attuale, risultano **economie** pari a **67.957.899 euro.**

Di tali economie, 27,6 milioni vengono **recuperati** nella disponibilità del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** per essere destinati alle finalità di cui al precedente comma 4.

Articolo 28, comma 5-*bis*
(Utilizzo risorse rivenienti dalla riprogrammazione su obiettivi STEP dei programmi della politica di coesione 2021-2027)

Il **comma 5-*bis*, introdotto in sede referente**, interviene sull'**utilizzo delle risorse nazionali** rinvenienti dalla **riprogrammazione** dei **programmi nazionali e regionali** della politica di coesione **2021-2027**, ad un tasso di cofinanziamento dell'UE fino al massimo del 100 per cento, effettuata entro marzo 2025 per il perseguimento degli obiettivi STEP, al fine di consentire alla Amministrazione titolari dei programmi di utilizzare le risorse nell'ambito del rispettivo Accordo per la coesione, **senza più l'obbligo di destinarle agli obiettivi previsti dal regolamento STEP**.

Il **comma 5-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, interviene sull'articolo 8 del decreto-legge n. 60 del 2024, che ha previsto la possibilità di **riprogrammare i programmi** nazionali (PN) e regionali (PR) della **politica di coesione 2021-2027**, al fine di finanziare gli interventi gli **obiettivi previsti dal regolamento** (UE) 2024/795, istitutivo della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa – **STEP**. Le risorse di cofinanziamento nazionale, rinvenienti dall'applicazione di un tasso di cofinanziamento UE fino al 100 per cento, potevano essere mantenute nell'ambito dei medesimi programmi oggetto di riprogrammazione ovvero essere **utilizzate dalle Amministrazioni** titolari dei programmi **per il perseguimento dei medesimi obiettivi STEP** nell'ambito degli **Accordi per la coesione.**

La norma in esame - modificando il comma 4 dell'art. 8 del decreto-legge n. 60 del 2024 - **sopprime** la previsione secondo la quale le risorse di cofinanziamento nazionale, qualora utilizzate dalle Amministrazioni titolari dei Programmi cofinanziati nell'ambito degli Accordi per la coesione, **devono essere destinate** al **perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1** del medesimo articolo 8. La disposizione consente dunque alle Amministrazioni che hanno provveduto alla riprogrammazione dei Programmi cofinanziati di poter **utilizzare liberamente** le risorse rivenienti dalla riprogrammazione medesima, qualora inserite negli Accordi per la coesione.

L'articolo 8 del decreto-legge n. 60 del 2024 reca norme finalizzate ad **attuare** gli **obiettivi** previsti dal regolamento (UE) 2024/795, istitutivo della **piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa – STEP**, prevedendo a tal fine la possibilità di **riprogrammare i programmi** nazionali (PN) e regionali (PR) della

politica di coesione 2021-2027. Il **comma 1** richiama i **seguenti obiettivi,** previsti dall'articolo 2, comma 1, del Regolamento 2024/795:

a) sostenere lo **sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche** o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore nei seguenti ambiti:
   1) **tecnologie digitali** e innovazione delle tecnologie «*deep tech*»;
   2) **tecnologie pulite** ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
   3) **biotecnologie**, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
b) affrontare le **carenze di manodopera** e di competenze essenziali a sostegno degli obiettivi di cui alla lettera *a).*

La formulazione vigente del **comma 4** dell'articolo 8 stabilisce che le **risorse** di **cofinanziamento nazionale** rivenienti dall'applicazione - nei programmi nazionali e regionali della politica di coesione relativi al periodo di **programmazione 2021-2027** - dei tassi di cofinanziamento UE **fino** a un massimo del **100 per cento**, in coerenza con quanto previsto agli articoli da 10 a 12 del **Regolamento STEP 2024/795**, siano **mantenute nell'ambito dei medesimi programmi** oggetto di riprogrammazione **oppure utilizzate** dalle Amministrazioni titolari nell'ambito degli **Accordi per la coesione**, per il perseguimento dei medesimi **obiettivi** dello STEP.

Il **comma 2** stabiliva che i programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 potessero essere riprogrammati entro il **31 agosto 2024** ovvero entro il **31 marzo 2025**[30].

Secondo quanto ripotato nel Documento del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio, a **settembre 2025**, ben **15 programmi operativi** hanno **riprogrammato risorse su STEP**, di cui:

- 10 programmi hanno riprogrammato su STEP alla scadenza del **31 agosto 2024** (PN Ricerca e Innovazione, PR FESR/FSE+ Calabria, PR FESR Campania, PR FESR Emilia-Romagna, PR FESR Lazio, PR FESR/FSE+Puglia, PR FESR Sardegna, PR FESR Sicilia, PR FESR Umbria);
- **5 programmi** hanno **proposto la riprogrammazione** su STEP alla data del **31 marzo 2025** (PN Giovani Donne e Lavoro, PN Scuola e Competenze, PR FESR/FSE+ Molise, PR FESR Piemonte, PR FESR Toscana).

L'importo riprogrammato complessivamente su STEP è pari a **4,1 miliardi**, provenienti dalla riprogrammazione sia di programmi nazionali sia di programmi regionali.

[30] Per la riprogrammazione al **31 marzo 2025**, la procedura richiede l'invio alla Commissione Europea di una **proposta** di modifica **del vigente Accordo di Partenariato** per la programmazione 2021-2027. Tale riprogrammazione deve avvenire nel rispetto delle tempistiche e delle procedure previste dal Regolamento STEP e delle disposizioni inerenti all'ammissibilità al finanziamento di cui al Regolamento sui fondi strutturali e di investimento europei (**SIE**), Regolamento (UE) 2021/1060.

TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Articolo 29, commi 1 e 2
(Disposizioni in materia di Commissione di vigilanza sui fondi pensione)

L'**articolo 29, al comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente,** intervenendo sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari, prevede **l'obbligo** per i soggetti nei cui confronti la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) esercita la propria attività di vigilanza **di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** - per la cui regolamentazione si rinvia ad un regolamento della medesima COVIP - con i propri iscritti, pensionati e beneficiari, stabilendo **la sanzione amministrativa pecuniaria** da euro 500 a euro 500.000 in caso di inadempimento. Si precisa inoltre che il ricorso a tale sistema di risoluzione delle controversie è alternativo all'esperimento della procedura di mediazione già prevista dalla disciplina vigente in relazione a determinate tipologie di controversie e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Il **comma 2** modifica la disciplina che concerne la possibilità di integrazione del finanziamento della COVIP da parte delle forme di previdenza complementare, in particolare incidendo sul limite massimo di versamento annuale.

Il **comma 2-*bis***, **aggiunto nel corso dell'esame in sede referente**, al fine di assicurare il rafforzamento della COVIP - intervenendo sul comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 252/2005 - prevede che l'assunzione del suo personale avvenga mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami (indetti dalla medesima COVIP e da svolgere secondo i bandi appositamente emanati), che prevedano la richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della medesima Commissione. Si prevede, da ultimo, che la stessa COVIP possa inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, specificando che essi siano remunerati secondo le tariffe professionali nel limite dispesa di euro 1.500.000 annui.

Il **comma 2-*ter***, **introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari ad euro 750.000

per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della COVIP.

L'articolo 29, **al comma 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente**, aggiungendo un nuovo articolo (art. 19-*sexies*), nell'ambito della disciplina delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevede, al primo periodo del comma 1 tale nuovo articolo, che **i soggetti nei cui confronti la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) esercita la propria attività di vigilanza** (ai sensi del richiamato decreto legislativo) **aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie** per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che tali soggetti devono rispettare quando operano nei confronti di iscritti, pensionati e beneficiari. Il secondo periodo di tale comma 1 dell'art. 19-*sexies* prevede **la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 500.000** (secondo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 295, della legge n. 199/2025 - legge di bilancio 2026) **in caso di mancata aderenza a tale sistema di risoluzione stragiudiziale**, attraverso un richiamo alle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 19-*quater*, comma 2, lettera *b)*, del predetto d. lgs 252/2005 in relazione alla violazione di diverse disposizioni della disciplina delle forme pensionistiche complementari [31]. Viene poi previsto, al terzo periodo, che tali sanzioni sono applicate ai soggetti richiamati secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 19-*quinquies* [32]. Si osserva che, in base ad una modifica apportata a tale comma 1 nel corso dell'esame in sede referente, è stata espunta la previsione che obbligava anche gli enti previdenziali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 (le cosiddette casse previdenziali privatizzate) e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (le cosiddette casse di diritto privato di nuova istituzione) ad aderire a tali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Al comma 2 di tale nuovo art. 19-*sexies* si rinvia ad un regolamento della COVIP - nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui al titolo II-bis della parte V del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di risoluzione extragiudiziale delle

[3131] Si tratta delle violazioni degli articoli 1, commi 1-bis e 4, 4-bis, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies, 5-sep-ties, 5-octies, 5-nonies, 6, 7, 11, 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13-quinquies, 13-sexies, 13-septies, 14, 14-bis, 15, 15-bis, 17-bis, e 20 ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19

[32] Si tratta del procedimento attraverso il quale la Covip irroga sanzioni amministrative per violazioni inerenti alla disciplina in materia (disciplinato in particolare con la Deliberazione 29 luglio del 2020)

controversie[33] - la disciplina delle modalità di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie, nonché dei criteri di composizione dell'organo decidente, volti ad assicurare l'imparzialità e indipendenza dello stesso organo e ad assicurare, attraverso tali procedure, la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Si specifica che tale regolamento della Covip definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.

Il comma 3 di tale nuovo art. 19-*sexies* stabilisce che il ricorso a tale sistema di risoluzione delle controversie **è alternativo** all'esperimento della procedura prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (ovvero la procedura di mediazione a cui è tenuto preliminarmente chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a determinate tipologie di controversie[34], in attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), e **non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.**

Il comma 2 - modificando l'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335- stabilisce che il finanziamento della medesima COVIP può essere integrato mediante il versamento annuale da parte **delle forme di previdenza complementare** (in luogo delle parole "dei fondi pensione") di una quota non superiore allo 0,1 per mille del totale delle risorse destinate alle prestazioni (**in luogo dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati**).

Il **comma 2-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in sede referente**, al fine di assicurare il rafforzamento della COVIP, intervenendo sul comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 252/2005, prevede che l'assunzione del suo personale avvenga mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami (indetti dalla medesima COVIP e da svolgere secondo i bandi appositamente emanati), che prevedano la richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della medesima Commissione. Si prevede, da ultimo, che la Commissione possa inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, specificando

[33] Si tratta delle disposizioni recate dagli art. da 141 a 141-decies, del codice del consumo, riguardanti, in particolare, gli obblighi, facoltà e requisiti degli organi di risoluzione delle controversie, la trasparenza, l'efficacia, l'equità e la libertà delle procedure e i loro effetti sui termini di prescrizione e decadenza, le forme di comunicazione ai consumatori, il ruolo delle autorità competenti.

[34] Si tratta di controversie in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura

che essi siano remunerati secondo le tariffe professionali nel limite dispesa di euro 1.500.000 annui.

Il **comma 2-*ter*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente**, prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-*bis*, pari ad euro 750.000 per l'anno 2026 e a euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sul bilancio della Commissione di vigilanza sui fondi pensione.

Si ricorda che La COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è stata istituita nel 1993 (Decreto lgs. 124/1993), quale Autorità preposta alla vigilanza delle forme pensionistiche complementari.

Il Decreto lgs. 252/2005 contiene la vigente disciplina in materia. In tale ambito la COVIP, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare, esercita la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità.

Nel 2011 sono stati attribuiti alla COVIP anche compiti di controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli Enti di previdenza di cui ai Decreti lgs. 509/1994 e 103/1996, che nel sito sono anche indicati come "Casse di previdenza" - (Decreto legge 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 111/2011).

Il Decreto lgs. 114/2022 ha, altresì, attribuito alla COVIP compiti di vigilanza sui prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).

Articolo 29, commi 3-8
(Disposizioni sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi)

I **commi da 3 a 8** dell'**articolo 29 sono stati per intero riformulati in sede referente, con contestuale soppressione dei commi da 9 a 11;** il **testo originario** dei **commi da 3 a 11** introduceva una funzione di regolamentazione e di vigilanza da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sui fondi sanitari e socio-sanitari integrativi, comunque denominati, limitatamente ai profili organizzativi, di governo societario, amministrativi, finanziari, contabili, di trasparenza e di corretto funzionamento[35]; il **testo** approvato **in sede referente** prevede, per i fondi sanitari e socio-sanitari integrativi, comunque denominati, gli obblighi di redazione e di pubblicazione sul proprio sito *internet* istituzionale, nonché di trasmissione alle amministrazioni competenti alla relativa vigilanza, dei bilanci e delle relazioni indicati nel **comma 3**, i quali devono avere almeno gli elementi stabiliti nel **comma 4**; sono esclusi dal presente ambito le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private[36].

Le disposizioni di cui al nuovo testo dei **commi da 3 a 8** sono stabilite nelle more della riforma organica della materia e ferme restando le attribuzioni e le attività, anche in materia di vigilanza, previste a legislazione vigente.

Gli obblighi suddetti di redazione, di pubblicazione e di trasmissione – previsti dal testo approvato **in sede referente** – devono essere adempiuti entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il **comma 8** specifica che le disposizioni di cui ai **commi da 3 a 7** si applicano dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Il **comma 3** specifica che il bilancio dei fondi in oggetto e la relativa documentazione costituiscono comunicazioni sociali agli effetti di cui agli articoli 2621, 2621-*bis*, primo comma, e 2621-*ter* del codice civile.

Come detto, i bilanci e le relazioni oggetto degli obblighi di redazione, di pubblicazione e di trasmissione sono indicati nel **comma 3** e devono avere almeno gli elementi stabiliti nel **comma 4**.

Ai sensi del **comma 7**, l'inosservanza degli obblighi di redazione, di pubblicazione e di trasmissione summenzionati comporta l'impossibilità di

[35] Riguardo a tale contenuto originario, si rinvia alla scheda presente nella Parte I del dossier dei Servizi Studi della Camera dei deputati e del Senato relativo al testo originario del presente D.L. n. 19 (dossier n. 569-serie Progetti di legge nella numerazione del Servizio Studi della Camera e n. 643 nella numerazione del Servizio Studi del Senato).

[36] Codice di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209.

iscrizione, rinnovo o comunque di permanenza nell'Anagrafe dei Fondi sanitari del Ministero della salute, nonché di fruizione delle agevolazioni, anche fiscali, comunque denominate, previste a legislazione vigente (cfr. al riguardo *infra*, anche nel successivo paragrafo, relativo al quadro della disciplina finora vigente).

Il **comma 6** specifica che gli adempimenti in oggetto devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di protezione e trattamento dei dati personali.

L'ambito dei **commi da 3 a 8** in esame è costituito, come detto, dai fondi sanitari e socio-sanitari integrativi, comunque denominati, con esclusione delle imprese di assicurazione e dei prodotti assicurativi vigilati ai sensi del codice delle assicurazioni private[37].

L'ambito dei **commi in esame** è più specificamente costituito (**comma 5**):

- dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale – cosiddetti fondi doc – di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; si ricorda che per tali fondi, richiamati dalla **lettera *a)*** del **comma 5**, la disciplina vigente prevede in via obbligatoria[38] l'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi sanitari del Ministero della salute, nonché l'invio annuale alla medesima Anagrafe di determinate comunicazioni e documentazione (cfr. anche il successivo paragrafo della presente scheda, relativo al quadro della disciplina finora vigente);
- dalle forme di assistenza sanitaria di enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale e previste da disposizioni di contratto collettivo di lavoro o di regolamento aziendale – enti e casse a cui fa riferimento l'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni –[39] (**lettera *b)*** del **comma 5**). Si ricorda che, nella normativa vigente, anche per tali forme l'iscrizione all'Anagrafe è posta come condizione al fine del beneficio della deducibilità fiscale dei contributi alla forma integrativa (cfr. anche nel successivo paragrafo);
- dalle forme di assistenza sanitaria e socio-sanitaria integrativa o complementare, comunque istituite – anche di natura contrattuale, collettiva o individuale –, purché organizzate in forma stabile, dotate di autonomia gestionale e intese alla copertura di prestazioni sanitarie, socio-sanitarie o di cure di lungo periodo (*long term care*) in favore di

[37] Cfr. *supra*, in nota, per quest'ultimo riferimento.

[38] Cfr. l'articolo 9, comma 9, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

[39] Le suddette previsioni contrattuali (o di regolamento aziendale) possono far riferimento a schemi assicurativi gestiti da soggetti terzi, quali le società di mutuo soccorso.

lavoratori dipendenti o autonomi o di titolari di trattamento pensionistico nonché dei relativi familiari (**lettera *c)***).

Quadro della disciplina finora vigente

L'adesione ai summenzionati fondi doc di cui all'articolo 9 del D.Lgs. n. 502 del 1992 è possibile in via generale, mentre i suddetti regimi degli enti e casse – a cui fa riferimento il citato articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi –, essendo regimi di natura contrattuale o basati su regolamenti aziendali, sono relativi a specifiche categorie di lavoratori.

I benefici fiscali, riconosciuti, a determinate condizioni, per entrambe le tipologie, consistono nella deducibilità dalle imposte sui redditi dei contributi versati, fino ad un massimo di 3.615,20 euro annui (articolo 10, comma 1, lettera *e-ter)*, e articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni); per entrambe le tipologie, il beneficio fiscale è comunque subordinato all'iscrizione alla suddetta Anagrafe e alla condizione generale che la forma integrativa operi secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti (riguardo ad altre condizioni, cfr. *infra*).

I fondi doc costituiscono attualmente solo una quota molta limitata delle forme esistenti di sanità integrativa. La suddetta tipologia è contraddistinta dalla condizione – posta dal comma 4 del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 502, e successive modificazioni – che il fondo può coprire esclusivamente prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli essenziali di assistenza, o coprire la quota a carico dell'assistito delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale – o dagli enti territoriali – (inclusi, tra gli altri, gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria[40] e le spese sostenute dall'assistito per le prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare).

L'altro regime sanitario integrativo riconosciuto specificamente dall'ordinamento è costituito dalle suddette forme di assistenza sanitaria di enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale e previste da disposizioni

[40] Quest'ultima categoria di oneri comprende anche quelli relativi alla fruizione (sempre nel regime dell'attività intramuraria) dei "servizi alberghieri".

di contratto collettivo di lavoro[41] o di regolamento aziendale[42]. L'applicazione dei summenzionati benefici fiscali a tali forme – relativi anche ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro – è riconosciuta anche qualora esse coprano le spese sostenute per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogabili gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale; tuttavia, il D.M. 31 marzo 2008 e il D.M. 27 ottobre 2009 (il quale ultimo reca anche una novella al primo decreto ministeriale suddetto) pongono la condizione che, ogni anno, una quota non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura delle prestazioni garantite ai propri assistiti sia erogata per prestazioni di assistenza odontoiatrica o di assistenza socio-sanitaria, come ivi definite, ovvero di prestazioni (non comprese nei livelli essenziali di assistenza) intese al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio.

Il suddetto beneficio fiscale della deducibilità dei contributi versati alle forme sanitarie integrative è determinato (da parte del citato testo unico delle imposte sui redditi) in termini identici per le due tipologie summenzionate; peraltro, l'articolo 1, comma 184-*bis*, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ha previsto l'esclusione da ogni limite di deducibilità per i premi di produttività che i lavoratori dipendenti privati scelgano di versare agli enti o casse summenzionati a titolo di contributo di assistenza sanitaria.

Dal complessivo assetto deriva che i soggetti i quali aderiscano ad un fondo sanitario integrativo in forma individuale (in quanto pensionati, lavoratori autonomi, liberi professionisti o inoccupati) non possono beneficiare di alcuna deducibilità fiscale, a meno che il soggetto non sia iscritto ad uno dei pochi fondi doc esistenti.

Entrambe le forme sanitarie integrative summenzionate devono inviare ogni anno all'Anagrafe dei Fondi sanitari determinate comunicazioni e documentazione[43]; l'Anagrafe è gestita dalla Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria del Ministero della salute ed essa è accessibile solo da parte dell'Agenzia delle entrate (ai fini dei controlli).

---

[41] Il riferimento – posto dal citato articolo 51, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi – concerne esclusivamente i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Tale ambito è costituito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e dai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

[42] Come detto, le previsioni contrattuali (o di regolamento aziendale) possono far riferimento a schemi assicurativi gestiti da soggetti terzi, quali le società di mutuo soccorso.

[43] Cfr. il comma 9-*bis* del citato articolo 9 del D.Lgs. n. 502 del 1992, e successive modificazioni, e il D.M. 30 settembre 2022, "Individuazione delle prestazioni a carattere sociale ed altre tipologie delle attività che devono essere svolte con i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale".

L’iscrizione all’Anagrafe è obbligatoria per i fondi doc[44]; come detto, l’iscrizione è posta come condizione per il beneficio fiscale (di deducibilità dei contributi) anche per le forme di assistenza sanitaria dei summenzionati enti o casse.

Si ricorda altresì che con D.M. 15 settembre 2022 è stato istituito l’Osservatorio nazionale permanente dei Fondi Sanitari Integrativi (OFSI).

Un'ulteriore, significativa forma sanitaria integrativa è costituita dalle tutele in materia offerte dagli enti e casse di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria. Per quanto riguarda tali enti e casse, le tutele sanitarie si articolano più di frequente in: una copertura gratuita per alcune fattispecie, copertura limitata, molto spesso, agli iscritti e pensionati ancora in attività e di cui in genere possono usufruire, con il pagamento di un premio, anche i relativi familiari, nonché i pensionati non più attivi (questi ultimi, infatti, come detto, sono molto spesso esclusi dalla copertura gratuita); un'ulteriore copertura per altre prestazioni, da attivare mediante adesione e pagamento di un premio da parte dell'iscritto, con eventuale estensione al proprio nucleo familiare (in alcuni regimi, questa seconda forma integrativa non è consentita anche per i pensionati); la corresponsione di un indennizzo permanente in favore degli iscritti per i quali subentri una condizione di non autosufficienza (in alcuni casi, vi è un limite massimo di età oltre il quale cessa la tutela per l'iscritto, sempre che non sussista già la condizione di non autosufficienza, e, inoltre, in alcuni regimi, anche il pensionato può aderire a tale tutela, mediante il pagamento di un premio).

I contributi di assistenza sanitaria versati ai suddetti regimi dai liberi professionisti, come accennato, non sono, in linea di massima, deducibili ai fini fiscali.

[44] Cfr. il citato comma 9 dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 502 del 1992.

Articolo 29, comma 11-*bis*
(Differimento della decorrenza della nuova normativa sul diritto del lavoratore ai versamenti a una nuova forma di previdenza complementare)

Il **comma 11-*bis*** – inserito **in sede referente** – dell'**articolo 29** differisce dal 1° luglio 2026 al 31 ottobre 2026 il termine di decorrenza dell'applicazione della nuova normativa sul diritto del lavoratore al versamento ad una nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro.

La nuova normativa oggetto di differimento è posta dalla lettera *c)* dell'articolo 1, comma 201, della L. 30 dicembre 2025, n. 199. Per le altre norme, poste dal medesimo comma 201, in materia di previdenza complementare, resta ferma la decorrenza dal 1° luglio 2026; resta altresì fermo il principio che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie istruzioni entro i termini temporali di decorrenza (rispettivamente del 1° luglio 2026 e del 31 ottobre 2026).

Si ricorda, più in particolare, che la suddetta lettera *c)* modifica la norma sul diritto del lavoratore al versamento alla nuova forma pensionistica complementare da lui prescelta – nell'ambito della possibilità di trasferimento della posizione individuale da una forma complementare all'altra[45] – degli accantonamenti inerenti alle nuove quote di trattamento di fine rapporto e degli eventuali contributi a carico del datore di lavoro. La novella posta dalla lettera *c)* sopprime la clausola secondo la quale il diritto a tali versamenti spetta nei limiti e secondo le modalità posti dai contratti o accordi collettivi di lavoro (anche aziendali).

Riguardo alle altre modifiche operate dal comma 201, si rinvia al volume I del dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera dei deputati sulla legge di bilancio per il 2026 (dossier n. 580/5 nella numerazione del Servizio Studi del Senato e n. 516/5 nella numerazione del Servizio Studi della Camera).

[45] Riguardo alla disciplina di tale possibilità di trasferimento, cfr., in particolare, il comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (comma oggetto della novella parziale di cui alla suddetta lettera *c)*).

Articolo 30, commi 1-10
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 30, ai commi 1 e 2,** disciplina le modalità di accantonamento e successiva destinazione delle **economie** generate dai **progetti PNRR** a seguito del completamento dei progetti da parte delle amministrazioni centrali, che restano nella disponibilità dei conti di tesoreria.
I commi **da 3 a 5** disciplinano le modalità per **l'accertamento, decorso** il termine del **30 giugno 2026**, delle **risorse PNRR libere** da **obbligazioni giuridicamente vincolanti** e **non più necessarie** al conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, definendo altresì le modalità del loro **reimpiego** mediante apposito **DPCM**.
I commi **da 6 a 10 definiscono infine** il **monitoraggio** e le eventuali **riprogrammazioni e recuperi** delle **risorse PNRR** utilizzate mediante **strumenti finanziari** (cd. *facilities*) gestiti da soggetti terzi indipendenti per incentivare gli investimenti privati e dilazionare la spesa oltre la scadenza del 2026.

Si rammenta, preliminarmente, che la **rimodulazione del PNRR,** approvata dal Consiglio UE il **27 novembre 2025,** ha confermato l'invarianza dell'importo del PNRR italiano in **194,4 miliardi** di euro (di cui 71,8 miliardi di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti da rimborsare; sui contenuti della rimodulazione, *si veda il box di approfondimento inserito nella scheda dell'articolo 1 del decreto-legge in esame*).

Tale **invarianza di risorse** è stata ottenuta attraverso la "sostituzione" delle **misure definanziate** dal PNRR, per effetto della rimodulazione di novembre (per circa **14,2 miliardi di euro,** di cui un miliardo circa riferibile ad autorizzazioni "in essere"), in parte con **nuove misure** introdotte nel Piano per circa **7,8 miliardi di euro** che consistono, principalmente, in nuovi strumenti finanziari (cd. *facilities*) che permetteranno la diluzione della spesa negli anni successivi al 2026 (si veda il box *infra*) e per la **restante parte inserendo** come "progetti PNRR" spese riconducibili a **misure già finanziate a legislazione vigente con risorse nazionali** con impatto su più anni (circa **6,5 miliardi di euro**, perlopiù già concluse negli anni precedenti) (Fonte: **Relazione tecnica** del **disegno di legge di bilancio 2026,** presentata dal Governo all'atto della trasmissione del ddl di bilancio alla Camera dei deputati (A.C. 2750), relativa all'**articolo 1, commi 741-743** della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199, che ha recepito gli effetti finanziari derivanti dalla rimodulazione del PNRR approvata a novembre 2025).

In conseguenza della rimodulazione del Piano, l'**articolo 1, commi 741-743,** della legge di bilancio 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto il **riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse giacenti sui conti di tesoreria** istituiti per la gestione delle risorse NGEU del PNRR (n. 25092, dedicato ai prestiti, e n. 25091, dedicato alle sovvenzioni), in quanto non più necessarie all'attuazione del Piano per effetto della rimodulazione, per l'importo di **5.943 milioni di euro nel 2026**, **1 miliardo di euro nel 2027** e di **159 milioni di euro nel 2028** (cioè **complessivi 7.102 milioni** nel triennio 2026-2028)[46], da versare all'entrata entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni di riferimento.

Secondo quanto risulta dall'ultimo Conto riassuntivo del Tesoro, Tavola M, aggiornato al **30 novembre 2025**, il conto corrente di tesoreria n. **25092** (**prestiti**) reca **giacenze per 54,9 miliardi di euro** per la parte relativa al bilancio dello Stato (le anticipazioni e le risorse già destinate ad altri enti della P.A. sono riportate sui conti correnti a loro intestati), mentre il conto corrente di tesoreria n. **25091** (**sovvenzioni**) reca giacenze per **42,3 miliardi** circa; i due conti correnti sono stati istituiti dall'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il **comma 743** dispone inoltre il **riversamento all'entrata** di ulteriori **50 milioni** di euro, entro il 28 febbraio **2026**, di **risorse assegnate ad Invitalia** S.p.a. ai sensi dell'art. 1, comma 613, della legge n. 232 del 2016, giacenti in un conto di tesoreria di Invitalia, connesse alla componente in essere della **misura definanziata** "Acquisto bus elettrici".

Il **riversamento all'entrata** del bilancio dello Stato disposto ai sensi dei commi 742 e 743 (per complessivi **7.152 milioni** di euro nel triennio 2026-2028) deriva per **5,5 miliardi** da somme **giacenti nei conti correnti di tesoreria istituiti per l'attuazione del NGEU** in quanto non più necessarie all'attuazione del Piano, **connesse** alla **sostituzione** di progetti PNRR, definanziati dal Piano, con **misure** già finanziate a legislazione vigente con risorse nazionali e **già concluse** negli anni precedenti[47], e per circa **1,6 miliardi** da **economie di spesa** generate dai progetti PNRR realizzati dalle Amministrazioni, come peraltro chiarito dalla **Relazione tecnica** relativa

[46] Nella Nota di variazioni dello stato di previsione dell'entrata, le risorse riversate dalla tesoreria risultano **allocate** sul **capitolo 3515/Entrata**, relativo ai prelievi dal conto corrente di tesoreria n. 25091 dedicato alle **sovvenzioni** o "**contributi a fondo perduto**" (ddl di bilancio di previsione 2026, A.C. 2750, Nota di variazioni, Tabella 1, Stato di previsione dell'entrata, pag. 643).

[47] La rimodulazione del PNRR approvata il 27 novembre 2025 ha previsto la **sostituzione** di misure PNRR con spese riconducibili a **misure già finanziate a legislazione vigente con risorse nazionali** con impatto su più anni, per un importo pari a circa **6,5 miliardi di euro**. Le **giacenze di tesoreria** sui conti correnti per l'attuazione del NGEU, **riversate all'entrata,** sono tuttavia pari a **quasi 5,5 miliardi** poiché, tra le misure definanziate dal Piano (per i citati 14,2 miliardi), vi rientra la **misura M2C4I2.1.A** "Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico", **ora esclusa**, che essendo un **progetto in essere e quindi già finanziato da risorse a legislazione vigente** (oltre 900 milioni di euro) non ha generato giacenze nei predetti conti correnti di tesoreria, e **continua invece a essere finanziata** da **risorse nazionali** (secondo un cronoprogramma aggiornato).

all'articolo 30 in esame. Nella Relazione si riporta infatti che "la **legge di bilancio 2026-2028**, nel determinare l'ammontare delle risorse complessive da riversare all'entrata ai sensi dell'articolo 1, comma 742, in quanto non più necessarie all'attuazione del Piano stesso, ha **tenuto conto,** oltre che degli effetti derivanti dalle modifiche apportate dalla revisione del PNRR approvata con decisione del Consiglio UE il 27 novembre 2025, **anche** di **economie di spesa**".

L'**articolo 30** in esame interviene sulla materia, disciplinando ai **commi 1 e 2, rispettivamente,** l'**accantonamento** nei conti correnti di tesoreria, istituiti per la gestione delle risorse PNRR, delle **economie generate dalle misure PNRR** completate da parte delle Amministrazioni centrali, già previste in sede di legge di bilancio, e le modalità di **versamento sui medesimi conti** delle economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR.

Nel dettaglio, il **comma 1, al primo periodo,** prevede che **le risorse assegnate ai Ministeri** titolari di misure PNRR dettagliate nell'**allegato 2** al presente decreto-legge, per un importo complessivo pari a **1.587,5 milioni, restino acquisite** nelle disponibilità dei conti correnti di tesoreria intestati al MEF, su cui transitano le risorse del PNRR (conto n. 25092 relativo ai prestiti e n. 25091 relativo alle sovvenzioni). Si tratta di **economie di spesa** generatesi a seguito del completamento di interventi PNRR da parte delle citate amministrazioni centrali. La norma precisa, peraltro, che **tali somme concorrono** come quota parte **ai citati versamenti previsti** dall'art. 1, **comma 742**, della legge di bilancio 2026. Come precisato dalla Relazione tecnica, infatti, nei riversamenti stabiliti dalla **legge di bilancio 2026-2028** sono state considerate sia le somme non più necessarie all'attuazione del Piano a seguito della rimodulazione, sia le economie di spesa già maturate nella realizzazione degli interventi PNRR da parte delle Amministrazioni centrali.

L'**allegato 2** quantifica come segue le **economie** maturate nell'ambito delle misure PNRR da ciascun Ministero, che restano acquisite nelle disponibilità dei due citati conti correnti di tesoreria:

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	IMPORTO
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	300.000.000,00€
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	10.465.901,00€
Ministero della cultura	166.299.233,57€
Ministero della salute	122.192.167,41€
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	124.582.358,34€
Ministero delle imprese e del *made in Italy*	208.878.575,08€
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	65.202.347,69€

AMMINISTRAZIONE TITOLARE	IMPORTO
Ministero dell'economia e delle finanze	47.500.000,00€
Ministero dell'interno	22.500.020,16€
Ministero dell'istruzione e del merito	300.000.000,00€
Ministero dell'università e della ricerca	120.749.017,32€
Presidenza del Consiglio dei ministri	99.140.379,43€
TOTALE	**1.587.510.000,00€**

Il **comma 1, secondo periodo,** prevede che alla **puntuale individuazione** delle misure che abbiano realizzato tali economie provveda il **Ministero dell'economia e delle finanze** – Dipartimento della Ragioneria dello Stato, sentite la Struttura di missione PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, e le singole amministrazioni interessate, **sulla base** dei **dati di attuazione** risultanti dal **sistema informatico "ReGiS"**, istituito dall'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

L'**articolo 30, comma 2**, dispone che siano **versate** sui medesimi citati conti correnti di tesoreria n. 25092 (prestiti) e n. 25091 (sovvenzioni) le **economie maturate** a seguito del **completamento dei progetti** PNRR da parte dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, **come risultanti dalla banca dati REGIS**.

A tale riguardo, la Relazione tecnica specifica che il versamento sui conti di tesoreria riguarda "le **economie ulteriori** rispetto a quelle di cui al comma 1", individuate **nell'allegato 2**, conseguite sulle misure PNRR a titolarità delle **amministrazioni centrali**.

L'**articolo 30, commi 3, 4 e 5,** disciplina la procedura per l'**accertamento** delle risorse PNRR che, decorso il termine del 30 giugno 2026, risultino **libere** da obbligazioni giuridicamente vincolanti **e non necessarie** al conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, definendone altresì le **modalità** del loro **reimpiego** mediante apposito **DPCM**.

Nel dettaglio, **il comma 3** dispone che, **decorso il termine del 30 giugno 2026** - data di **scadenza** dei traguardi e degli obiettivi della **decima** e ultima rata del PNRR italiano - si provveda, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, ad accertate le risorse PNRR sulle quali **non sussistono obbligazioni giuridicamente vincolanti** e che **non** sono **necessarie** per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea. Le risorse così accertate rimangono

temporaneamente nella disponibilità dei citati conti correnti di tesoreria finché non sia adottato il D.P.C.M. – disciplinato al successivo comma 4 – che ne disciplini il reimpiego.

Al riguardo si rammenta che - come riporta anche il Governo nella settima Relazione sull'attuazione del Piano - il PNRR è basato su un modello orientato alla *performance*, "per cui l'erogazione delle risorse europee, a differenza di altri programmi europei come le politiche di coesione, dipende esclusivamente dal raggiungimento di traguardi e obiettivi e non dall'avanzamento finanziario", e quindi non richiede neanche il completamento della spesa sui singoli progetti (*si veda la Settima Relazione del Governo sull'attuazione del PNRR, trasmessa al Parlamento il 31 dicembre 2025, sezione I, pag. 96).* Inoltre, con la citata **rimodulazione del PNRR,** approvata dal Consiglio UE il **27 novembre 2025,** sono state introdotte, in accordo con le istituzioni europee, numerose modifiche anche alle descrizioni e ai parametri dei traguardi e obiettivi in scadenza al 30 giugno 2026.

Il **comma 4** dispone che in esito all'accertamento disposto dal comma 3, le risorse PNRR che siano risultate **prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti** alla data del 30 giugno 2026 e che **non** siano **necessarie** per il conseguimento degli obiettivi PNRR oggetto di rendicontazione all'Unione europea, siano **riassegnate** in favore di **specifiche iniziative e di singoli interventi**, anche mediante il rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente.

Tale **riassegnazione** avviene mediante **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) corredato di relazione tecnica**, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il D.P.C.M. deve essere adottato **in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica** come indicati nel documento di finanza pubblica di più recente approvazione alla data di emanazione del citato D.P.C.M.

Si rammenta che, nell'attesa della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, nel 2025 sono stati presentati in aprile il Documento di finanza pubblica (DFP) e in ottobre il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP).

Si valuti l'opportunità di definire, nella norma, i criteri di riparto delle suddette risorse, anche con riferimento alle forme di coinvolgimento delle Camere, ai fini dell'adozione del D.P.C.M. volto a individuare i singoli interventi che potranno beneficiare delle risorse rivenienti dall'accertamento di cui al comma 3.

In considerazione delle finalità di riallocazione delle risorse del PNRR, di cui al comma 4, andrebbe valutata, in ogni caso, l'opportunità dell'utilizzo di norme di rango primario per procedere all'assegnazione delle predette risorse in favore di specifici interventi, in particolare anche attraverso il

rifinanziamento, la rimodulazione o la riprogrammazione di risorse previste a legislazione vigente, in coerenza la vigente legge di contabilità e finanza pubblica.

Il **comma 5**, dispone che il D.P.C.M. di riassegnazione delle risorse, di cui al comma 4, dovrà **provvedere** in via prioritaria a due **rifinanziamenti**:

- il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (**Fondo per le esigenze indifferibili** in corso di gestione) per la somma di **18.232.210 euro** per il **2027** e di **18.030.231 euro** per **ciascuno degli anni 2028 e 2029** (comma 5, **lettera *a))***.

  Si rammenta che tale fondo viene **ridotto**, di pari importi, **dall'articolo 2, comma 4, lett. a)** del decreto-legge in esame, a parziale **copertura** degli oneri recati dai commi 1-3 del medesimo articolo 2, per le assunzioni e le proroghe del personale della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- il rifinanziamento, per un ammontare complessivo di **8.998.702 euro** per **ciascuno degli anni dal 2027 al 2029**, degli **accantonamenti** di pertinenza dei **Ministeri** sul **fondo speciale di parte corrente**, di cui alla Tabella A della legge di bilancio 2026, che sono stati interessati dalle **riduzioni** disposte dall'articolo 2, comma 4, lettera *b)*, numeri da 1 a 11, del decreto-legge in esame, per i corrispondenti importi ivi previsti (comma 5, **lettera *b))***.

  Tali accantonamenti di spesa sono stati **ridotti** a parziale **copertura** degli oneri derivanti dalle assunzioni e dalle proroghe del personale della Struttura di missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, commi da 1 a 3, del presente decreto-legge.

Ai fini della corretta formulazione della disposizione, si valuti l'opportunità di precisare, alla lettera b)*, che si tratta di "accantonamenti" di spesa dei Ministeri all'interno del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A della legge di bilancio, e non di "autorizzazioni" di spesa.*

L'articolo 30, commi **da 6 a 10, definisce infine** il **monitoraggio** e le eventuali **riprogrammazioni e recuperi** delle **risorse PNRR** utilizzate mediante **strumenti finanziari** (cd. *facilities*) gestiti da soggetti terzi indipendenti per incentivare gli investimenti privati e dilazionare la spesa oltre la scadenza del 2026.

L'**articolo 30, comma 6,** estende la disciplina di cui all'articolo 9, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che concerne l'impossibilità di assoggettare a esecuzione forzata, sequestro o pignoramento i soli fondi

giacenti sui citati conti correnti di tesoreria n. 25092 (prestiti) e n. 25091 (sovvenzioni) e sulle apposite contabilità speciali intestate alle amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi PNRR, anche alle risorse finalizzate all'attuazione del Piano e che siano nella diretta disponibilità dei soggetti attuatori degli interventi PNRR. Anche queste risorse sono ora non assoggettabili ad esecuzione forzata e non sequestrabili e non pignorabili, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio.

L'**articolo 30, comma 7**, assegna ai soggetti gestori degli strumenti finanziari attivati nell'ambito del PNRR l'onere di provvedere alle relative attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, assicurando il corretto, efficace e tempestivo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate in attuazione dei rispettivi accordi di finanziamento.

- ***Gli strumenti finanziari (cd.* facilities*) nel PNRR***

Il Regolamento istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento (UE) 2021/241) ha previsto sin dall'inizio la possibilità che i Piani nazionali contemplassero al loro interno degli **strumenti finanziari** (cd. *facilities*), gestiti da **soggetti terzi indipendenti** (quali Cassa depositi e prestiti S.p.A.) e finalizzati a **incentivare gli investimenti privati** attraverso regimi di intervento pubblico.

Come anticipato, la Commissione europea nella comunicazione del 4 giugno 2025 ha esortato gli Stati membri ad effettuare le ultime modifiche ai loro piani entro il 31 dicembre 2025, al fine di **includere unicamente le misure realizzabili entro il 31 agosto 2026**, termine ultimo per il completamento dei traguardi e degli obiettivi del piano, e ha indicato essa stessa **tali strumenti finanziari** tra le **opzioni utili**. Al riguardo, nella comunicazione si afferma che:

"Nell'ambito di tali investimenti i traguardi del PNRR coprirebbero i) **il trasferimento di fondi al *partner* esecutivo** al momento della firma di un accordo di attuazione e ii) **la firma di contratti con i beneficiari finali** per l'utilizzo della totalità dei fondi trasferiti. Per introdurre tale strumento finanziario o regime di sovvenzioni, gli Stati membri dovrebbero **determinare il fallimento del mercato che intendono affrontare** e la relativa **domanda di mercato**, garantire che le decisioni di aggiudicazione del *partner* esecutivo siano indipendenti dal governo e che la gestione finanziaria sia separata dallo Stato membro, nonché esaminare la capacità operativa del *partner* esecutivo di introdurre tale strumento".

Tale opzione, che include anche la possibilità di regimi di sovvenzioni a fondo perduto, richiede **entro agosto 2026** la **definizione di un accordo attuativo** (*implementing agreement*), il trasferimento dei fondi al gestore dello strumento finanziario e la firma della concessione dei contributi ai beneficiari finali per il totale delle risorse. In sostanza, l'utilizzo di tali strumenti finanziari consente di beneficiare di tempi più lunghi per il completamento delle opere e per i relativi pagamenti, anche oltre la scadenza del 31 agosto 2026.

Il Governo, con la rimodulazione approvata il 27 novembre 2025, ha inserito nel PNRR **quattro nuove misure** che consistono in strumenti finanziari:

- il **Fondo per le infrastrutture di approvvigionamento idrico** (M2C4-I.4.5): **1 miliardo** di euro;
- il **Fondo Nazionale per la Connettività** (M1C2-I.7): **733,4 milioni** di euro;
- il **Fondo per gli alloggi destinati agli studenti** (M4C1-I.1.5): **599 milioni** di euro;
- il **Dispositivo per il parco agrisolare** (M2C1-I.4): **788,8 milioni** di euro.

Inoltre, la **dotazione di altri strumenti finanziari già previsti** dal Piano è stata **incrementata**. In particolare:

- il **Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF)** per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (M2C1-I.3.4) è stato incrementato di **2 miliardi**;
- il Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le **tecnologie a zero emissioni nette** e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche (M2C2-I.5.1) è stato incrementato di **400 milioni** di euro;
- la riforma volta a Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia (**ROSCO**) è stata incrementata di **1,2 miliardi**.

Da quanto emerge dalla **settima Relazione** del Governo, **nel PNRR 23,8 miliardi di euro sono destinati a strumenti finanziari**, per i quali il conseguimento dell'obiettivo finale entro agosto 2026 risulta essere **l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti relativi agli investimenti da effettuare**, e a misure assimilabili, **il cui completamento può avvenire oltre il 2026**. **L'avanzamento della spesa di questi strumenti** è di circa **1,6 miliardi** di euro.

Il **comma 8** definisce le modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo, di cui al precedente comma 7, a carico dei soggetti gestori; in particolare, si prevede l'obbligo per i soggetti gestori di continuare ad aggiornare i relativi dati sulla Banca dati REGIS anche oltre il 31 dicembre 2026 e fino alla completa realizzazione degli interventi finanziati.

Il **comma 9** prevede **l'obbligo**, per le Amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR, di **recuperare** le **risorse PNRR** originariamente assegnate ai soggetti gestori degli strumenti finanziari (si veda il box *supra*) rimaste in tutto o in parte inutilizzate a causa della mancata o parziale realizzazione degli interventi, oppure dell'indebito o mancato utilizzo delle risorse medesime. Le **risorse** così **recuperate** dovranno essere **restituite** al Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, il successivo **comma 10** prevede che per la **riprogrammazione** delle eventuali risorse rimaste inutilizzate, in tutto o in parte, presso i soggetti gestori, si provveda **mediante il D.P.C.M.** di cui al **comma 4**, secondo la procedura delineata nel medesimo comma.

Articolo 30, comma 11
(Fondo amianto per i lavoratori dei cantieri navali)

L'**articolo 30, comma 11, specifica** l'**ambito di operatività del Fondo per le vittime dell'amianto** istituito per gli anni dal 2023 al 2026 in favore dei lavoratori di società a partecipazione pubblica che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso **cantieri navali** (o, in caso di decesso, in favore dei loro eredi), **amplia tale ambito per il 2026**, disponendo che per tale anno gli indennizzi siano erogati in favore dei lavoratori di cantieri navali o delle società titolari dei cantieri stessi indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società, e interviene sulla definizione delle **modalità di erogazione degli indennizzi,** precisando l'ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse già stanziate, e di presentazione delle relative domande.

Preliminarmente, al fine di delineare l'ambito di operatività del Fondo in oggetto - istituito dall'art. 24, c. 2, del D.L. 34/2023 con una dotazione di 20 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 -, occorre precisare che i lavoratori che possono accedere alle prestazioni dello stesso sono i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto le suddette malattie durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali (o, in caso di decesso, in favore dei loro eredi) per i quali hanno trovato applicazione taluni benefici previsti dalla normativa vigente con riferimento sia alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario, sia al riconoscimento di una maggiorazione contributiva[48].

I requisiti che devono essere posseduti da tali lavoratori, nonché dai loro eredi e dalle società partecipate pubbliche, per accedere al Fondo sono ulteriormente definiti dai decreti ministeriali 5 dicembre 2023 e 16 luglio 2024, di cui si dirà più avanti, a cui la norma istitutiva del Fondo in questione e la norma che ne ha prorogato l'operatività fino al 2026[49] hanno demandato la determinazione delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo medesimo.

[48] Ex art. 13 della L. 257/1992, che concerne i lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva (comma 1) e prevede, con riferimento a tali lavoratori, l'attribuzione di taluni benefici in merito sia alla concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario (comma 1), sia al riconoscimento di una maggiorazione contributiva ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (comma 2), anche attraverso la previsione di un meccanismo di incremento del periodo temporale coperto da contribuzione obbligatoria che opera non per tutti i suddetti lavoratori, ma solo per coloro tra questi che hanno contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'INAIL (comma 7).

[49] Art. 1, c. 203, L. 213/2023.

Ambito di operatività

In base alla richiamata normativa, al Fondo possono accedere, oltre ai suddetti lavoratori, anche le stesse società partecipate pubbliche.

Sul punto, la disposizione in commento, specifica che tali **società possono accedere al Fondo a titolo di rimborso** delle somme corrisposte ai lavoratori **e in assenza di manleve o garanzie pubbliche** originarie, volte ad esonerare la società dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli relative ad un determinato evento[50] **(lettera *a)*, numero 2)**.

La norma in oggetto **amplia** altresì **tale ambito di operatività per il 2026**, disponendo che per tale anno le risorse disponibili anche in conto residui del Fondo sono destinate all'erogazione di indennizzi **(lettera *b)*, cpv. 2-*ter*)**:

- in favore dei lavoratori che, **indipendentemente dalla natura pubblica o privata della società** datrice di lavoro, abbiano prestato attività lavorativa presso i suddetti cantieri navali e, in caso di decesso, dei loro eredi;
- in favore delle società titolari dei medesimi cantieri navali - indipendentemente, **come specificato in sede referente**, dalla natura pubblica o privata delle stesse - a titolo di rimborso delle somme corrisposte ai lavoratori.

Si ricorda che, ai sensi dei decreti ministeriali 5 dicembre 2023 e 16 luglio 2024, a cui, come anticipato, è stata demandata la determinazione delle tabelle di liquidazione dell'indennizzo a carico del Fondo medesimo, legittimati ad accedere al Fondo per gli anni 2023, 2024 e 2025 erano:

- i lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i suddetti cantieri navali e che risultavano destinatari di sentenze esecutive, verbali di conciliazione giudiziale depositati o comunque sottoscritti in sede protetta entro il 31 dicembre 2023, per le domande di indennizzo relative all'anno 2023, entro il 31 dicembre 2024, per le domande di indennizzo relative all'anno 2024, o entro il 31 dicembre 2025, per le domande di indennizzo relative all'anno 2025, aventi ad oggetto a favore degli stessi il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali;
- in caso di decesso del lavoratore, i suoi eredi che risultino destinatari del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, sulla base di quanto liquidato con sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, o verbale di conciliazione comunque sottoscritto in sede protetta;
- le società partecipate pubbliche dichiarate soccombenti con sentenza esecutiva o comunque parti debitrici nei verbali di conciliazione giudiziale o nei verbali di conciliazione comunque sottoscritti in sede

[50] Si tratta di garanzie personali atipiche che trasferiscono i rischi patrimoniali, ma sono vietate le clausole di esonero della responsabilità per dolo, colpa grave e colpa lieve, se l'obbligo deriva da norme di ordine pubblico (art. 1229 c.c.).

> protetta, aventi ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali, riconosciuti in favore dei lavoratori, dipendenti delle società di cui al comma 1, nonché coloro che, in esecuzione di un appalto o subappalto o nell'ambito di una somministrazione di lavoro, hanno prestato attività lavorativa presso i cantieri navali, in favore delle predette società.

Conseguentemente, al fine di dare attuazione alla suddetta previsione che amplia per il 2026 l'ambito di operatività del Fondo, si dispone, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), l'aggiornamento dei suddetti decreti ministeriali, ferme restando le procedure necessarie ai fini del rispetto dei limiti di spesa **(lettera *b)*, cpv. 2-*quinquies*)**.

Modalità di erogazione degli indennizzi

Ai fini dell'erogazione degli indennizzi relativi alle somme del Fondo impegnate e conservate in conto residui per gli anni 2023, 2024 e 2025[51] **(lettera *b)*, cpv. 2-*bis*)**:

- le disposizioni dei richiamati decreti ministeriali del 5 dicembre 2023 e del 16 luglio 2024, si applicano alle domande di indennizzo relative all'anno **2023** presentate al 20 febbraio 2026 (data di entrata in vigore della presente disposizione) e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro tre mesi dalla medesima data;
- i termini e le modalità di presentazione delle domande relative agli anni **2024 e 2025** sono definiti con il decreto di aggiornamento (di cui al precedente comma 2-*quinquies*) dei suddetti decreti ministeriali e l'INAIL provvede al pagamento degli indennizzi ammessi entro sei mesi dall'adozione del medesimo decreto di aggiornamento.

Si conferma inoltre, come già previsto dai decreti ministeriali citati per le annualità fino al 2025, che il riparto delle risorse per il 2026 è effettuato in misura proporzionale agli indennizzi liquidabili, in relazione alle domande presentate entro i termini previsti dal decreto ministeriale di aggiornamento. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 1, c. 511, L. 296/2006) **(lettera *b)*, cpv. 2-*quater*)**.

[51] Pari a 40 milioni di euro, come risulta dallo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2026-2028, cap. 4368 del Programma 26.13 "Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della legislazione sociale in materia di lavoro.

Articolo 30, commi 11-*bis* e 11-*ter*
(Fondi per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

L'**articolo 30,** commi 11-*bis* e 11-*ter* consentono al Comitato per le Agevolazione del "Fondo per l'internazionalizzazione delle PMI" di destinare una quota **non superiore a 150 milioni di euro** del citato Fondo a interventi in Africa da realizzare **anche senza il coinvestimento di Simest** S.p.A. o Finest S.p.A.

Nel dettaglio il comma 11-*bis*, attraverso una novella al comma 2 dell'articolo 18-*quater* del decreto legge n. 34 del 2019, recante disposizioni in materia di **fondi per l'internazionalizzazione**, consente al Comitato agevolazioni del "Fondo 394" (cfr. *infra*), di destinare una quota **non superiore a 150 milioni di euro** della Sezione I del citato Fondo (venture capital e investimenti partecipativi) a interventi in Africa realizzati **anche senza il coinvestimento di Simest** S.p.A. o Finest S.p.A.

A tal riguardo si ricorda che il c.d. "Fondo 394" è stato istituito con la legge n. 394 del 1981 (di conversione del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane) ed è un fondo rotativo dedicato esclusivamente al finanziamento agevolato dei processi di internazionalizzazione.

In particolare, il Fondo eroga contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per sostenere progetti di penetrazione commerciale, partecipazione a fiere internazionali, studi di fattibilità e altre iniziative di internazionalizzazione.

Ai sensi del comma 270 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, il Comitato agevolazioni è l'organo competente ad amministrare il Fondo. Il Comitato valuta le domande di agevolazione e supervisiona l'erogazione dei fondi secondo criteri stabiliti dalla normativa vigente. È composto da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e da un rappresentante designato dalle regioni.

A sua volta il comma 11-*ter* incrementa di 150 milioni di euro per l'anno 2026 la "Sezione I venture capital e investimenti partecipativi" del citato fondo.

Articolo 31
(Clausola di salvaguardia)

L'**articolo 31** prevede che le disposizioni del decreto-legge in esame sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 31** stabilisce quindi che le disposizioni del decreto in esame non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti speciali di regioni e province autonome (si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali). Tale inidoneità, che la previsione in esame esplicita, trae origine dal rapporto fra le fonti giuridiche coinvolte e, nello specifico, dall'impossibilità che norme di rango primario possano legittimamente incidere sul quadro delle competenze definite dagli statuti (che sono adottati con legge costituzionale, fonte di grado superiore) e dalle relative norme di attuazione (il cui ambito di competenza è anch'esso previsto da norme statutarie di rango costituzionale)[52]. Le norme di rango primario si applicano pertanto solo in quanto non contrastino con le speciali attribuzioni di tali enti.

Si tratta di una clausola, costantemente inserita nei provvedimenti legislativi che intervengono su ambiti materiali ascrivibili alle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che rende più agevole l'interpretazione delle norme introdotte, con un effetto potenzialmente deflattivo del contenzioso costituzionale. La mancata previsione della clausola potrebbe infatti indurre una o più autonomie speciali ad adire la Corte costituzionale nel dubbio sull'applicabilità nei propri confronti di una determinata disposizione (incidente su attribuzioni ad esse riservate dai propri statuti speciali).

La presenza di una siffatta clausola tuttavia non esclude *a priori* la possibilità che una o più norme del provvedimento legislativo possano contenere disposizioni lesive delle autonomie speciali, "allorquando tale

[52] In questo senso si vedano Corte costituzionale n. 20 del 1956, n. 180 del 1980, n. 237 del 1983, n. 212 del 1984, n. 160 del 1985, n. 213 del 1998, n. 341 del 2001, n. 353 del 2001, n. 51 del 2006, n. 82 del 2015, n. 198 del 2018, n. 31 del 2019 e n. 63 del 2023. Al riguardo si rileva che, anche recentemente la Corte costituzionale ha ribadito tali conclusioni, affermando in particolare ancora una volta che le norme di attuazione degli statuti speciali si basano su un potere attribuito dalle norme costituzionali degli statuti medesimi in via permanente e stabile, e sono dotate di competenza «riservata e separata» rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (si vedano da ultimo Corte costituzionale n. 120 del 2024 e n. 9 del 2024).

clausola entri in contraddizione con quanto testualmente affermato dalle norme impugnate, che facciano esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome"[53].

[53] Si veda Corte costituzionale n. 40 del 2016. Sul tema si vedano altresì Corte costituzionale n.156 del 20115 e n. 77 del 2015.

Articolo 32
(Entrata in vigore)

L'**articolo 32** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **20 febbraio 2026**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.